



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lazio

CCI	2014IT06RDRP005
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italy
Regione	Lazio
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA
Versione	1.0
Stato versione	Sent
Data dell'ultima modifica	22/07/2014 - 15:23:37 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	11
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA	11
2.1. Zona geografica interessata dal programma	11
2.2. Classificazione della regione.....	12
3. VALUTAZIONE EX-ANTE	13
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.	13
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.	15
3.2.1. 01. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE.....	16
3.2.2. 02. VERIFICA FABBISOGNI E SWOT.....	16
3.2.3. 03. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA IMPOSTAZIONE GENERALE	17
3.2.4. 04. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 1	17
3.2.5. 05. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 2	18
3.2.6. 06. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 4	19
3.2.7. 07. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 5	19
3.2.8. 08. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 6.....	20
3.2.9. 09. ALLOCAZIONE RISORSE TRA PRIORITÀ/FOCUS AREA.....	21
3.2.10. 10. COERENZA ESTERNA	21
3.2.11. 11. LEADER	22
3.2.12. 12. VERIFICA INDICATORI TARGET	22
3.2.13. 13. QUADRO DI PERFORMANCE.....	23
3.2.14. 14. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	23
3.2.15. 15. PROCEDURA VAS.....	24
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante.....	24
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI.....	25
4.1. Analisi SWOT	25
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione corrente nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su informazioni qualitative.....	25
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione	44
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione	48
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione	52
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione.....	56
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	60
4.1.7. Programme-Specific Context Indicators	67
4.2. Valutazione delle esigenze	68

4.2.1. F01: Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori	72
4.2.2. F02: Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende	72
4.2.3. F03: Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale	73
4.2.4. F04: Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale.....	73
4.2.5. F05: Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale	74
4.2.6. F06: Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale.....	74
4.2.7. F07: Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato	75
4.2.8. F08: Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria	76
4.2.9. F09: Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	76
4.2.10. F10: Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali	77
4.2.11. F11: Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	78
4.2.12. F12: Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito	78
4.2.13. F13: Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende.....	79
4.2.14. F14: Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.....	80
4.2.15. F15: Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali	80
4.2.16. F16: Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta	81
4.2.17. F17: Sostenere la cooperazione tra i produttori locali	82
4.2.18. F18: Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera.....	82
4.2.19. F19: Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali	83
4.2.20. F20: Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli	83
4.2.21. F21: Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione	84
4.2.22. F22: Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.....	85
4.2.23. F23: Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	85
4.2.24. F24: Tutelare e valorizzare della diversità genetica agricola e forestale	86
4.2.25. F25: Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi.....	87
4.2.26. F26: Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate.....	88
4.2.27. F27: Riqualficare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi.....	88
4.2.28. F28: Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio	89
4.2.29. F29: Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli.....	90
4.2.30. F30: Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promuovere lo stoccaggio a livello intra e inter aziendale	90
4.2.31. F31: Promuovere l'ulteriore diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza	91

4.2.32. F32: Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria	91
4.2.33. F33: Prom. recupero e valoriz. dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare	92
4.2.34. F34: Sviluppare bioenergie con sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo	93
4.2.35. F35: Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale	94
4.2.36. F36: Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	94
4.2.37. F37: Salvaguardare e migl. il patr. forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio	95
4.2.38. F38: Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	96
4.2.39. F39: Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali	96
4.2.40. F40: Migliorare la capacità progettuale degli attori locali	97
4.2.41. F41: Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	97
4.2.42. F42: Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali	98
4.2.43. F43: Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali	98
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	100
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013	100
5.2. La combinazione e la motivazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie corrispondenti per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii). La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	106
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	106
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	108
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	110
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	112
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	115

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	119
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v)	123
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11 del presente allegato[, utilizzando le caratteristiche dell'SFC2014 di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. [RDC SFC]	126
5.5. Una descrizione delle capacità di consulenza atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi) ...	128
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE	129
6.1. Ulteriori informazioni	129
6.2. Condizionalità ex-ante	130
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali	156
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità	157
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI	158
7.1. Indicatori	158
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	161
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	161
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	162
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	163
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	164
7.2. Alternative indicators	166
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	167
7.3. Riserva.....	168
8. DESCRIZIONE DI CIASCUNA DELLE MISURE SELEZIONATE	170
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, gli elementi di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi, le disposizioni comuni per gli investimenti ecc	170
8.2. Descrizione per misura.....	179
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	179

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	191
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	206
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	221
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	279
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	296
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	319
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	361
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	396
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	402
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	503
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	527
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33).....	539
8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	551
8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	584
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	616
9.1. Obiettivi e scopo	616
9.2. Governance e coordinamento.....	617
9.3. Temi e attività di valutazione	619
9.4. Dati e informazioni	621
9.5. Calendario	622
9.6. Comunicazione.....	623
9.7. Risorse.....	624
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	626
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR).....	626
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013	627
10.3. Ripartizione per misura e per tipo di intervento con aliquote di sostegno del FEASR diverse (in EUR per l'intero periodo 2014-2020).....	628
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	628
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	629
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	630
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	631
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	632
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	633
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	634

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	635
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	636
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	637
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	638
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	639
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33).....	640
10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	641
10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	642
10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	643
11. PIANO DI INDICATORI	644
11.1. Piano di indicatori	644
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	644
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	647
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	649
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	651
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	653
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	658
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)	663
11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to other focus areas / targets	666
11.4. Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets	667
11.4.1. Agricultural Land	667
11.4.2. Forest areas.....	671
11.5. Programme-Specific Target and Output	672
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	673
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	673
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	674
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	674
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	674

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	674
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	674
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	675
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	675
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	675
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	675
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	675
12.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	676
12.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33).....	676
12.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	676
12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	676
12.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	676
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	677
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	679
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	679
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	679
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	680
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	680
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	680
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	681
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	681
13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	681
13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	682
13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	682
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	682
13.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33).....	683
13.14. M16 - Cooperazione (art. 35).....	683
13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	683
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....	684
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	684
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, e con altri strumenti della politica agricola comune	684

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	687
14.2. Se pertinenti, informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione	688
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	689
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	689
15.1.1. Autorità	689
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	689
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	691
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità che descrive più dettagliatamente le modalità di informazione e pubblicità per il programma, di cui all'articolo 13 del presente regolamento	692
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nel quadro di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ad altri fondi SIE	694
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	695
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	697
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	701
16.1. Approfondimento riguardante la proposta di Programma di Sviluppo Rurale	701
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	701
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	701
16.2. Avvio della procedura di Consultazione on-line.....	702
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	702
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	702
16.3. Confronto sulla dotazione finanziaria del programma e sull'assegnazione dei finanziamenti	702
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	702
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	702
16.4. Organizzazione di Tre Tavoli tematici: competitività e innovazione; ambiente e salvaguardia del territorio; sviluppo locale e miglioramento del capitale umano.....	703
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	703
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	703

16.5. Organizzazione di eventi informativi per la presentazione e la discussione dei documenti preparatori alla stesura del Programma: Analisi SWOT e Fabbisogni	703
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	703
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	704
16.6. Presentazione e discussione delle Linee strategiche adottate: procedura di Consultazione scritta...	704
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	704
16.6.2. Sintesi dei risultati.....	704
16.7. Presentazione, discussione e selezione delle misure e sottomisure e dei relativi obiettivi specifici	705
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	705
16.7.2. Sintesi dei risultati.....	705
16.8. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni.....	705
17. RETE RURALE NAZIONALE.....	710
17.1.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).....	710
17.1.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.....	710
17.1.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	710
17.1.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	710
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	711
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del programma di sviluppo rurale	711
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno	711
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	712
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	712
19.2. Tabella di riporto indicativa	712
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI	714
21. DOCUMENTI.....	715

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lazio

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Lazio

Descrizione:


Il Programma di sviluppo rurale si applica all'intera Regione Lazio tuttavia alcune misure potranno essere applicate con differenti modalità nelle diverse aree regionali o limitate ad alcune aree della Regione.

In ogni misura verrà individuata l'area di applicazione tenendo conto della zonizzazione conforme all'Accordo di Partenariato, che di seguito viene riportata.

- Poli urbani (A): 5
- Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B): 24
- Aree rurali intermedie (C): 247
- Aree con problemi complessivi di sviluppo (D): 102
- **Totale comuni: 378**

La distribuzione dei comuni sul territorio regionale, secondo l'appartenenza alle quattro aree si evince dalla seguente cartografia; **le aree A, B, C e D risultano colorate rispettivamente in rosso, verde, giallo e marrone.**

Per quanto previsto dall'Accordo di Partenariato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio concorrerà, con specifiche misure, anche alla strategia aree interne.



2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

Territorio di livello NUTS 2 secondo la nomenclatura delle unità territoriali statistiche in vigore nell'Unione europea

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

La valutazione ex-ante ha l'obiettivo generale di migliorare la qualità della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

In particolare "la valutazione ex ante ha lo scopo di contribuire a garantire che quanto proposto nel Programma segua un'impostazione logica e chiara e sia giustificato dall'analisi del contesto"[1].

La valutazione ex ante ha quindi come obiettivo principale quello di esaminare (e proporre dei miglioramenti) in merito ai seguenti aspetti fondanti del PSR:

- completezza e adeguatezza dei fabbisogni rilevati;
- corrispondenza tra obiettivi ed esigenze individuate;
- coerenza tra la strategia, le attività e l'allocazione delle risorse proposte nel Programma rispetto alla raggiungibilità degli obiettivi;
- idoneità delle procedure di coinvolgimento degli attori principali.

La Regione Lazio, nell'ambito delle attività di definizione e redazione del proprio Programma di Sviluppo Rurale, in linea con le disposizioni comunitarie, ha previsto tre fasi principali:

- 1) analisi di contesto e individuazione dei fabbisogni per ciascuna delle Priorità e focus area dello sviluppo rurale;
- 2) definizione della strategia e degli interventi previsti nel PSR 2014-2020;
- 3) proposta tecnica di PSR 2014-2020.

Il percorso per la predisposizione del PSR ha previsto numerosi "Incontri di Partenariato" finalizzati alla presentazione e condivisione delle elaborazioni e valutazioni tecniche operate dalla Regione e delle relative proposte programmatiche.

La Valutazione ex ante ha accompagnato la progettazione del Programma e ne valutato le diverse componenti fornendo ai programmatori dei feedback. Il processo di valutazione, le attività svolte e i prodotti elaborati hanno riguardato tutte le fasi di implementazione del programma individuate dalla Regione. In particolare:

- a novembre 2013 è stata consegnata la relazione concernente la "Valutazione dell'analisi di contesto, SWOT e dei fabbisogni" (Allegato 1). La Valutazione è stata effettuata sui contenuti del documento regionale relativo a – Analisi del contesto socioeconomico dell'agricoltura e dei territori rurali della regione lazio, analisi SWOT e individuazione dei fabbisogni per la programmazione 2014–2020 (ottobre 2013);
- da dicembre a giugno 2014 sono stati inviati feedback costanti relativi alla seconda fase della programmazione. La valutazione della logica d'intervento, della pertinenza degli obiettivi prioritari con i fabbisogni, dell'adeguatezza delle misure pianificate a promuovere lo sviluppo sostenibile e raggiungere gli obiettivi previsti è stata suggerita dal Valutatore per priorità e focus area ed è stata utilizzata dalla Regione per revisionare il PSR inviato alla Commissione per una prima valutazione informale il 24 giugno 2014;

- nel mese di luglio 2014 il valutatore ha completato le proprie analisi e redatto il rapporto di Valutazione ex ante.

Di seguito, per ciascuna fase, si riporta una sintesi delle raccomandazioni del valutatore e delle modalità con cui la Regione ha recepito o meno le stesse.

[1] R. Cagliero, S. De Mattheis “Note di sintesi sulle Linee guida per la valutazione ex ante nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020” Rete Rurale Nazionale 2007-2013- 2012.

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
01. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/11/2013
02. VERIFICA FABBISOGNI E SWOT	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/11/2013
03. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA IMPOSTAZIONE GENERALE	Definizione della logica d'intervento	05/05/2014
04. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 1	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
05. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 2	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
06. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 4	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
07. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 5	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
08. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 6	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
09. ALLOCAZIONE RISORSE TRA PRIORITÀ/FOCUS AREA	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
10. COERENZA ESTERNA	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
11. LEADER	Altro	01/07/2014
12. VERIFICA INDICATORI TARGET	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
13. QUADRO DI PERFORMANCE	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
14. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA		
15. PROCEDURA VAS	Raccomandazioni specifiche della VAS	21/07/2014

3.2.1. 01. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/11/2013

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Sono state fornite per ogni priorità raccomandazioni volte a:

- completare l'analisi condotta (Priorità 1);
- adeguare l'analisi laddove non vi sia corrispondenza con la Swot (in particolare Priorità 2 e 3);
- adeguare la SWOT laddove gli elementi non sono conformi con la definizione di punto di forza, debolezza, minacce opportunità (trasversale alle priorità).

Inoltre sono state fornite indicazioni puntuali per aggiornare o quantificare (laddove mancanti) gli indicatori di contesto o le relative proxy.

Il Valutatore ha proposto una batteria di indicatori aggiuntivi volti a presidiare maggiormente gli ambiti di intervento del PSR.

(Vedi allegato I Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente revisionando l'analisi di contesto, attualmente contenuta nel PSR sulla base delle indicazioni fornite.

3.2.2. 02. VERIFICA FABBISOGNI E SWOT

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/11/2013

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Sono state fornite raccomandazioni volte a:

- adeguare la SWOT laddove non siano evidenziati legami con i fabbisogni (trasversale a priorità);
- adeguare i fabbisogni laddove la loro formulazione contenga già la "risposta" del programmatore (trasversale a priorità);
- eliminare le ridondanze aggregando i fabbisogni che puntano a una stessa problematica.

E' stata proposta una revisione dei fabbisogni, proponendo una riduzione dei 77 fabbisogni presentati nel documento regionale a 44 fabbisogni .

(Vedi allegato I Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La SWOT è stata adeguata e sono state costruite delle schede fabbisogno, in base alle indicazioni del valutatore, che evidenziano il legame diretto tra SWOT e fabbisogni.

Tali schede non sono state caricate su SFC lasciando solo il campo descrittivo del fabbisogno.

I fabbisogni sono stati ridotti a 43, anche sulla base di osservazioni che sono arrivate dal Partenariato.

3.2.3. 03. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA IMPOSTAZIONE GENERALE

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 05/05/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Sono state inviati continui feedback sulla logica di intervento del Programma per la costruzione del Cap. 5.1 sulla strategia e del cap 5.2 sulla combinazione delle Misure. (vedi Par. 2.1 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha utilizzato le indicazioni del Valutatore per costruire la strategia e la logica di intervento del programma, in particolare nella giustificazione della combinazione delle Misure selezionate per ogni priorità e focus area.

3.2.4. 04. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 1

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 1 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Per la focus area 1A si suggerisce di spostare un'operazione della Misura 16 e un'operazione della Misura

2.3 dalle focus 1B e 1C alla focus area 1A.

Vi sono alcune incongruenze nelle schede di Misura che dovrebbero essere prese in considerazione (vedi Par. 2.1 priorità 1 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.5. 05. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 2

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 2 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Attenzione ai contenuti delle operazione della 4.3 sulle risorse idriche dove ci potrebbe essere una sovrapposizione con il PSRN.

Per la sottomisura 6.1 il Valutatore suggerisce di:

- modulare il premio di insediamento in base alla localizzazione dell'intervento ed alla qualità del business plan presentato;
- specificare meglio le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo a cui è legato il pagamento dell'ultima rata del premio
- di correlare l'intero premio (e non solo il 60%) alle spese previste dal piano di sviluppo anche in considerazione delle disposizioni dell'articolo 45 del Regolamento (UE) N. 1305/2013;
- collegare in maniera più evidente l'intervento previsto dalla sottomisura 6.1 con la progettazione integrata aziendale (pacchetto giovani)

(vedi Par. 2.1 priorità 2 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.6. 06. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 4

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 4 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Si consiglia di inserire all'interno della Focus 4A, in collegamento con il F21, l'operazione 4.4.1 "Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", ora inserita all'interno della Focus Area 4 C

Sull'operazione 10.1.7 l'operazione "Coltivazioni a perdere" si consiglia infine di inserire tra le aree a priorità d'intervento le aree interessate dalla Rete ecologica regionale del Lazio.

In generale non si è in grado di ricostruire le operazioni che contribuiscono alle superfici target delle 3 diverse Focus area della Priorità 4, in quanto non si è potuto ricorrere al supporto della tabella "Annex 1 table A1 e A2" del Piano degli indicatori. Il valutatore raccomanda di esplicitare i criteri utilizzati per la quantificazione degli output e dei target in un documento organizzato.

(vedi Par. 2.1 priorità 4 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.7. 07. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 5

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 5 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Si suggerisce di spostare la realizzazione di bacini di raccolta dell'acqua ad uso irriguo nell'operazione 4.1.3 introducendo una tipologia di intervento specifica per la realizzazione di bacini con capacità inferiore a 250.000 m³ e la possibilità di consorziarsi tra aziende agricole e di non attivare altre tipologie di interventi.

Si suggerisce di spostare l'operazione 10.1.5 (agricoltura conservativa) dalla FA 5A alla FA 5E.

Nelle operazioni 4.1.5 e 6.4.2 non viene specificata la demarcazione tra le due operazioni. Pertanto si suggerisce di demarcare le due operazioni sulla base della quantità di energia prodotta (autoconsumo per la 4.1.5 e vendita per la 6.4.2).

(vedi Par. 2.1 priorità 5 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.8. 08. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 6

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 6 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Relativamente alla priorità 6b Si raccomanda di tenere conto, in fase di attuazione, di garantire un coordinamento con l'AdG del FSE per progettare interventi puntuali per le aree Leader.

(vedi Par. 2.1 priorità 6 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.9. 09. ALLOCAZIONE RISORSE TRA PRIORITÀ/FOCUS AREA

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

- la FA 6 A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione” assorbe una quota molto residuale di risorse finanziarie seppure coerente con la strategia regionale che all’ OT. 8 occupazione indirizza esclusivamente la programmazione FSE (DCR n.2 del 10 Aprile 2014). Pur considerando il ruolo che sull’obiettivo possono determinare le strategie di sviluppo locale, ancora non definite ma fortemente indirizzate alla creazione di lavoro, nonché le misure previste nelle Focus 2 e 3 si ritiene che la focus sia finanziariamente sottostimata;
- La focus area 5D: “Focus area 5D ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”, ha una dotazione finanziaria poco rilevante. Riprendendo la raccomandazione effettuata nel Par. 2.1, il suggerimento del valutatore è di valutare una possibile soppressione della focus area indirizzando le Misure all’interno della focus 5E.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito della allocazione di risorse previste tra priorità e focus area saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.10. 10. COERENZA ESTERNA

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: EXTERNAL COHERENCE

Descrizione della raccomandazione

A fini dell'analisi, come suggerito dalle Linee guida della Valutazione ex ante dei PSR per il 2014-2020 della Rete europea di valutazione dello sviluppo rurale (Vedi figura 1), è importante verificare che non sussistano ridondanze, sovra compensazioni, effetti di spiazzamento e vuoti programmatici e allo stesso tempo verificare l'esistenza di complementarità, sinergie, neutralità.

Al momento non si hanno versioni aggiornate dei Programmi riguardanti FSE e FESR e pertanto una analisi approfondita di come le Misure previste tra i differenti programmi interagiscono non è possibile condurla.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le Regione prende atto delle difficoltà incontrate nell'analisi di coerenza e impegna il Valutatore a integrare l'analisi in base della disponibilità dei documenti programmatici degli altri fondi.

3.2.11. 11. LEADER

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 01/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore fornisce una serie di suggerimenti volti a migliorare la fase di selezione dei PSL e di implementazione deli PSL.

(Vedi Par 2.5.5 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha scelto di mantenere il proprio modello di selezione in quanto ritiene che le raccomandazioni del valutatore allunghino ulteriormente i tempi previsti selezionare i PSL

3.2.12. 12. VERIFICA INDICATORI TARGET

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Sono presenti su più priorità alcune quantificazioni che andrebbero riviste. (Vedi PAR 3.2 VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito della verifica dei target e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.13. 13. QUADRO DI PERFORMANCE

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Sono presenti alcune suggerimenti per rendere coerente il quadro sulla riserva di performance anche sulla base della valutazione dei target. (Vedi PAR 3.3 VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito della verifica delle *milestones* e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.14. 14. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Categoria di raccomandazione:

Data:

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Sulla base delle risultanze della valutazione in itinere 2007-2013 e in assenza di informazioni dettagliate sull'assetto organizzativo ipotizzato per la programmazione 2014-2020, il Valutatore invita l'AdG a formulare una proposta organizzativa che tenga conto delle criticità emerse nella passata

programmazione, in particolare ponendo particolare attenzione alle competenze necessarie a gestire quelle Misure meno agricole che prevedono, soprattutto in fase di istruttoria tecnico amministrativa e di valutazione competenze non contenute nella pianta organica della AdG.

Inoltre tenendo conto di quanto è accaduto nella gestione di procedimenti più complessi (progettazione integrata) andrà posta particolare attenzione alla gestione della Misura 16 Cooperazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio.

Le raccomandazioni entrano nel merito dell'assetto organizzativo della Regione per l'attuazione del PSR. Tali aspetti saranno approfonditi durante la fase di negoziato.

3.2.15. 15. PROCEDURA VAS

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 21/07/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Il Rapporto Ambientale predisposto per la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale contiene una serie di indicazioni al fine di assicurare che il PSR risponda ai requisiti di cui al Dlgs 152/2006.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il PSR sarà integrato sulla base del parere motivato dell'Autorità competente per la VAS entro 150 gg dall'avvio della procedura (18.7.2014).

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione corrente nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su informazioni qualitative

Priorità 1 - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Quella dell'innovazione rappresenta una sfida chiave, ben evidenziata nella strategia Horizon 2020, che la Regione Lazio intende raccogliere nell'ambito di tutti i sistemi produttivi regionali a partire da quello agricolo. Il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo costituiscono, infatti, uno dei temi più rilevanti per il rilancio delle aree rurali.

Nel complesso, scorrendo i dati del **Regional Innovation Scoreboard, pubblicati nel 2014**, la regione Lazio viene considerata a livello europeo regione "**innovation follower**", posizione immediatamente successiva ai leader dell'innovazione. In particolare, la posizione migliora rispetto al 2007 e al 2009, in quanto la regione è considerata *high-follower*, rispetto a *medium-follower* evidenziato negli anni precedenti (**Indicatore di Contesto Specifico - ICS n.1**).

Un altro dato rilevante, che si riferisce alla totalità dei settori economici, riguarda le attività di ricerca e sviluppo presenti a livello regionale. Con 5,7 addetti ad attività di ricerca e sviluppo per ogni mille abitanti, la regione Lazio si caratterizza come la seconda miglior regione italiana, seconda solo alla provincia di Trento. Il risultato rimane invariato ove si consideri spesa in R&S come percentuale del **PIL che nel Lazio è pari all'1,8%** (uguale a quella del Piemonte) a fronte del 2,2% della provincia di Trento, valori ben superiori rispetto alla media nazionale (1,3%).

I dati risentono della presenza della capitale, come dimostrano ulteriori informazioni relative al deposito di brevetti, disegni e marchi, da cui emerge come la maggior parte di questi sia localizzata proprio in provincia di Roma. Diverso è il discorso se riferito esclusivamente ai territori rurali.

La possibilità di facilitare l'introduzione delle innovazioni si scontra con un sistema di *governance* del Sistema della conoscenza in agricoltura nella regione Lazio caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di enti, istituzioni e soggetti sia pubblici che privati. A questi sono demandate le funzioni di ricerca, innovazione, divulgazione, formazione, informazione e consulenza, finalizzate a veicolare lo sviluppo agricolo, agroalimentare e dei territori rurali.

Dunque, questo complesso di attori preposti ad attività di ricerca e diffusione di innovazione non risulta sempre efficace, come in altri paesi europei, anche a causa di una mancanza di reti di innovazione, dovuto ad un sostanziale scollamento tra questi soggetti.

Un ulteriore spunto di riflessione nei processi di adozione delle innovazioni e nello scollamento tra enti di ricerca e settore primario deriva dalle caratteristiche del capitale umano imprenditoriale agricolo. A tale proposito, il censimento generale dell'agricoltura del 2010 restituisce una serie di dati sul livello di istruzione e sulla frequenza di corsi di formazione professionale da parte degli imprenditori agricoli del Lazio.

Nel complesso, il grado di istruzione dei capi azienda della regione non è molto elevato ma rispetto al censimento precedente il divario con la media nazionale sembra attenuarsi di molto, se non addirittura

annullarsi: il 66,6% dei capi azienda detiene una formazione di base ferma alla scuola dell'obbligo, dato in linea con la media nazionale (66,5%) (circa il 34% è fermo alla scuola elementare - 33.400 imprenditori - mentre circa il 32% possiede un diploma di scuola media inferiore e una piccola quota è quella dei capi azienda senza alcun titolo pari al 3% del totale).

Sulla scorta dei dati disponibili dunque emerge, da un lato, un processo di accrescimento del capitale umano e imprenditoriale nell'arco intercensuario, in particolare per la componente femminile. D'altro canto, si tratta ancora di quote piuttosto basse e, ove si considerino le tipologie aziendali di riferimento, di aziende di fruizione e di autoconsumo. Ciò significa che il potenziamento del capitale umano si realizza in ambiti aziendali caratterizzati da bassa propensione alla professionalità e al mercato. Ciononostante, il crescente tasso di istruzione che caratterizza l'imprenditorialità agricola può originare maggiori tassi di adozione e diffusione delle innovazioni, anche attraverso un maggiore collegamento tra enti di ricerca e aziende.

Priorità 2 - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

L'analisi dei dati intercensuari, (Censimento 2010-2000) mostra come le aziende agricole del Lazio siano interessate da un fenomeno di ammodernamento strutturale e di ristrutturazione aziendale che si manifesta con una dinamica più accentuata rispetto all'andamento registrato nell'intero universo delle aziende agricole nazionali. Nell'ultimo decennio, il Lazio è stato caratterizzato da un consistente ridimensionamento strutturale sia in termini di numerosità aziendale che di Superficie Agricola Utilizzata (Sau). Al 2010, le aziende agricole presenti nel territorio erano pari a 98.216 unità con una superficie utilizzata pari a 638.601,83 ettari. Rispetto al dato rilevato dal censimento del 2000 le aziende agricole registrano un calo del 48,2% nel loro numero e dell'11,4% nella dotazione fondiaria. Le due tendenze appena delineate hanno determinato un incremento della dimensione media aziendale - che passa da 3,80 a 6,50 ettari di Sau media (+71%) - configurando un marcato processo di ricomposizione fondiaria. Nonostante ciò, la dimensione media delle aziende regionali permane al di sotto del dato nazionale e in alcune aree la struttura aziendale permane frammentata. **L'indicatore comune di contesto (ICC) n.17**, al 2010, rileva nel Lazio la presenza di una consistente quota di aziende agricole di dimensione fisica ed economica ridotte (57.450 aziende con meno di due ettari di superficie e 38.410 aziende con standard output inferiore a 2000). Per quanto riguarda le produzioni biologiche e l'adozione di sistemi di qualità, la Regione destina il 10% della Sau a coltivazioni biologiche (8% della Sau nazionale) e conta 59 marchi riconosciuti con denominazione di origine tra cui alcuni a forte riconoscibilità presso i consumatori (es. Mozzarella di Bufala Campana, Kiwi di Latina, Abbacchio Romani, Porchetta di Ariccia)

Le aziende agricole laziali sono interessate da processi di evoluzione organizzativa, e si riscontra una maggior diffusione dell'agricoltura in forma societaria rispetto al decennio precedente (+273% delle società di capitali). Nonostante ciò, il 97% delle aziende predilige la forma individuale, che resta la tipologia giuridica prevalentemente utilizzata. La figura del conduttore - e della sua famiglia - permane centrale nel modello agricolo laziale: il 97,8% (96.096 unità) delle aziende sono gestite in conduzione diretta e il 99% delle aziende (97.017 unità) fa ricorso a manodopera familiare. Rispetto al decennio precedente, tuttavia, si riscontra un evidente processo di intensificazione e di professionalizzazione della manodopera extra-familiare.

Il dato relativo alle attività di diversificazione del reddito aziendale (elaborazione su dati censimento agricoltura ISTAT 2000) mostra come l'agriturismo rappresenta l'attività connessa più praticata dalle aziende agricole laziali e la più remunerativa (747 unità, circa lo 0,76% del totale) seguita dall'attività

lavorativa per conto terzi con mezzi dell'azienda (658 unità, lo 0,67% del totale), questa tendenza delinea l'opportunità di sviluppo di attività ad integrazione del reddito agricolo. Un altro elemento di interesse scaturisce dall'analisi delle differenze di genere. Al 2010 i dati mostrano come la contrazione delle aziende condotte da maschi sia superiore rispetto a quella registrata in aziende condotte da donne. Attualmente si contano 35.824 aziende condotte da donne, a fronte delle oltre 62.318 del 2000.

Il tessuto agricolo regionale è composito e diversificato (*Cluster analysis* su dati censimento agricoltura Università Cassino 2013). Un insieme consistente (stimato pari al 53% della numerosità totale) è costituito da aziende che privilegiano un ruolo sociale rispetto a quello imprenditoriale. L'agricoltura a vocazione imprenditoriale appare costituita prevalentemente da realtà coltivatrici di medie dimensioni (18% circa della numerosità) dove emerge il ruolo dell'associazionismo e da attività legate alla zootecnia e alla mangimistica (16% circa). A queste realtà si affiancano aziende particolarmente integrate nell'economia locale sia attraverso attività di vendita diretta (11%) sia attraverso una marcata innovazione funzionale legata alla diversificazione e alla ricettività (2% circa).

Lo studio del circuito del credito ha confermato che la gestione finanziaria rappresenta una delle principali criticità delle aziende agricole laziali.

Nel 2011, il valore aggiunto a valori correnti della branca silvicoltura della Regione Lazio si attesta a 96.616 milioni di euro. I dati INFC mostrano che la superficie forestale totale nel Lazio era pari nel 2005 (data dell'ultima rilevazione disponibile) a 605.859 ettari e rappresentava il 35,2% della superficie territoriale regionale (1.720.768 ettari) e il 5,7% della superficie forestale nazionale (10.467.533 ettari). Il bosco costituisce l'89,7% (543.884 ettari) della superficie forestale regionale, mentre le altre terre boscate corrispondono al 10,2% (61.974) di essa. L'analisi delle serie storiche ha mostrato, come a partire dagli anni '90 il numero delle aziende con boschi annessi e la relativa superficie boschiva annessa abbiano registrato un progressivo declino; l'arboricoltura invece, mostra un trend nettamente diverso dal precedente e si caratterizza per una veloce espansione delle superfici (3,5 nel 2010, rispetto allo 0,9 registrato nel 1990). L'analisi delle principali variabili strutturali del settore forestale della Regione Lazio attraverso i dati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato hanno consentito di delineare i trend relativi alla manifestazione delle accidentalità, con particolare riferimento al agli incendi boschivi che costituiscono una delle principali criticità nella gestione del patrimonio boschivo. L'analisi dei dati relativi ai roghi identifica un andamento decrescente del numero degli incendi nel periodo 2008-2010 per poi subire un netto incremento nel 2011 e 2012.

L'indicatore comune di contesto (ICC) n. 23 mostra che sul totale dei conduttori solo il 4,5% ha meno di 35 anni e il rapporto giovani conduttori/conduttori anziani è pari al 7,1%. L'analisi condotta sui dati del Censimento 2010 analizza la struttura delle imprese agricole laziali in relazione a tre classi di età: la prima fascia comprende i capi azienda giovani, con età inferiore o uguale ai 40 anni, la seconda comprende soggetti con età compresa tra i 41 ed i 64 anni (maturi), mentre nell'ultima ricadono capi a azienda anziani, con età superiore ai 65 anni. Dallo studio emerge che 53.973 aziende agricole laziali sono condotte da soggetti maturi, dato in calo del 48,3% rispetto a quello registrato nel 2000 (104.412 aziende); seguono i conduttori anziani a capo di circa 35.412 aziende (dato in flessione del 48,8% rispetto al 2000, 69.170 aziende); solo 8.831 aziende risultano condotte da giovani agricoltori (dato in riduzione del 49,9% rispetto al 2000, 17.635 aziende). Al 2010, le aziende con conduttore giovane costituiscono l'8,9% del totale; la percentuale appare sostanzialmente stabile rispetto al 2000, quando si attestava al 9,2%. La forte selezione delle aziende, manifestatasi attraverso la notevole riduzione del loro numero, non sembra aver mutato la composizione generazionale del tessuto produttivo. Per quanto attiene al titolo di studio della componente giovanile in agricoltura, i dati del censimento 2010 mostrano che il 54% dei giovani conduttori possiede il diploma superiore o di laurea anche se l'incidenza dei giovani conduttori diplomati o laureati in discipline

agrarie sul totale di giovani conduttori diplomati o laureati è pari al 11,2%.

L'analisi svolta mostra una ridotta partecipazione dei giovani all'attività agricola, che si riscontra anche nella limitata percentuale di giovani che svolgono l'attività di coadiuvante, e che – di conseguenza – mostrano un potenziale interesse ad un futuro subentro nell'attività (9,4% del totale). I dati del censimento 2010 registrano una presenza di giovani conduttori pari al 28% in aziende di maggiori dimensioni (zootecniche e quelle con produzioni ad alto valore aggiunto); mentre nelle aziende con dimensioni fisiche ed economiche ridotte il 77,2% dei conduttori è costituito da anziani senza coadiuvanti giovani. Questa tendenza che si traduce in una mancanza di ricambio generazionale alla conduzione, nel lungo periodo, può assumere una notevole rilevanza sociale in alcuni contesti territoriali dove la senilizzazione del settore è particolarmente avanzata.

L'aspetto economico sembra rappresentare il fattore che di gran lunga influenza la partecipazione e il subentro in agricoltura da parte delle nuove generazioni, le quali, sono portate ad effettuare valutazioni di comparabilità tra il reddito derivante dall'attività agricola con quello derivante da opportunità occupazionali alternative. Questo aspetto pone in evidenza lo stretto legame fra sostenibilità economica dell'azienda e le dinamiche di ricambio generazionale interno. Lo studio effettuato evidenzia che oltre al fattore economico vi sono anche altri elementi che limitano l'ingresso dei giovani in agricoltura; fra questi spicca la difficoltà di accesso al credito da parte dei giovani che ostacolano i processi di ristrutturazione fondiaria e pone ostacolo allo sfruttamento delle capacità progettuali innovative delle nuove generazioni.

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

L'analisi di contesto riporta i risultati di uno studio delle più rilevanti variabili strutturali, sociali ed economiche relative alle principali filiere agroalimentari della Regione Lazio: olivicola, cerealicola, vitivinicola, florovivaistica, ortofrutticola, biologica, lattiero-caseario e della carne.

Secondo i dati Unioncamere-Tagliacarne, il valore aggiunto agricolo della regione Lazio nel 2010 è stato pari a 1605,2 milioni di euro, con un'incidenza percentuale del 5,9% rispetto al dato nazionale. Confrontando il dato con il 2007, l'incidenza è in lieve aumento di 0,2 punti percentuali. Nel decennio 2002-2012, la Regione ha registrato una riduzione del valore aggiunto sul valore della produzione a livello regionale (l'incidenza era pari al 64,8% nel 2002 e al 57,6% nel 2012). Il settore agricolo incide sul totale del valore aggiunto regionale a prezzi correnti per l'1,1%, a fronte dell'1,9% italiano. Il Lazio ha registrato investimenti nel settore agricolo per un totale di 362,7 milioni di euro, pari all'1,3% del totale degli investimenti regionali e al 3,6% del totale degli investimenti agricoli su base nazionale. La produzione agricola e zootecnica regionale denota una scarsa propensione alla vendita all'estero. Al 2011 i comparti (ad eccezione di quello delle carni preparate) hanno registrato un saldo commerciale negativo.

L'analisi condotta sul confronto dei dati del Censimento 2000-2010 mostra come le filiere delle principali colture del Lazio hanno registrato una netta diminuzione nel numero di produttori e una contestuale – seppur più contenuta – riduzione delle superfici coltivate. Queste due tendenze hanno determinato un incremento della dimensione media delle aziende e configurano l'avvio di un processo di ristrutturazione aziendale, riscontrato in tutte le filiere ad eccezione della filiera del florovivaismo che registrano un lieve incremento della Sau. Un aspetto di particolare interesse riscontrato nell'analisi risiede nella concentrazione a livello geografico di nuclei produttivi professionali e specializzati in territori particolarmente vocati; bassa risulta la percentuale di capi azienda con titolo di studio a specializzazione agricola (diploma o laurea). Tale connotazione si rileva anche in filiere, quale ad esempio l'olivicola, caratterizzate a livello regionale da una struttura produttiva polverizzata e con un basso grado di partecipazione al mercato. L'età media dei capi

azienda risulta particolarmente elevata soprattutto nei comparti olivicolo e vitivinicolo.

I comparti della zootecnia registrano significative riduzioni della numerosità aziendale indipendentemente dalla tipologia di allevamento detenuto. Le maggiori contrazioni si registrano nelle aziende zootecniche con allevamenti ovini, suini, avicoli. Il processo di ridimensionamento non sempre risulta accompagnato da una riduzione del numero di capi. Infatti nei comparti legati agli allevamenti bufalini e avicoli, nonostante si registri una contrazione nel numero della aziende, si riscontra un aumento del numero di capi.

La Regione Lazio vanta numerose produzioni IGP e DOP (59 marchi) presenti soprattutto nei comparti olivicolo, vitivinicolo, lattiero-caseario e carne; alcune produzioni (es. Oliva di Gaeta) sono in fase di riconoscimento. Al 2010, i dati censuari mostrano una rilevante diffusione delle produzioni biologiche, in confronto al dato nazionale. L'adozione dei disciplinari biologici è associata ai profili aziendali con maggiore capacità imprenditoriale. L'associazione è particolarmente marcata per le produzioni zootecniche, mentre risulta più attenuata per quelle vegetali. Poco incisive sono state nel passato iniziative volte a migliorare il benessere degli animali, una Misura che può costituire un utile strumento di intervento per migliorare la qualità delle produzioni zootecniche gli allevamenti regionali.

L'analisi dei canali commerciali ha messo in evidenza alcune criticità presenti all'interno delle filiere agroalimentari del Lazio, che si sostanziano nella scarsa integrazione di filiera e nel mancato sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo dei canali associativi.

In Italia, gli interventi in materia di gestione del rischio in agricoltura sono caratterizzati da un forte intervento pubblico: il D.Lgs. 102/2004 segna un momento di svolta. Quest'ultimo prevede che il FSN abbia "l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso". Le successive modifiche apportate al D.Lgs. 102/2004 tra il 2005 e il 2009 hanno rafforzato gli strumenti preventivi a sostegno della gestione dei rischi.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Il patrimonio di biodiversità del Lazio è tutelato da un sistema di aree naturali protette e siti Natura 2000 particolarmente esteso: con 200 siti e una superficie a terra di circa 398.000 ha, pari al 23% del territorio regionale[1] (ICC. n.34), il Lazio si colloca al settimo posto tra le regioni d'Italia con maggior territorio incluso in aree Natura 2000. Considerando anche le Aree Naturali Protette, che interessano 236.000 ha (232.078 ha a terra), la superficie tutelata si attesta, al netto delle sovrapposizioni, attorno ai 487.000 ha, oltre un quarto (28%) del territorio regionale.

Nei siti Natura 2000 del Lazio (escludendo i siti marini) sono rappresentati 71 tipi di habitat di interesse comunitario, di cui 15 considerati prioritari in Europa.

Considerando esclusivamente la categoria delle "Formazioni erbose naturali e semi-naturali", si evidenzia che in Italia, diversamente da tutti gli altri Stati Membri, tali habitat mostrano uno stato di conservazione per lo più "Favorevole" (66,7%), con una proporzione di tipi di habitat con stato "Sfavorevole" tra le più basse d'Europa (22%) (ICC n. 36).

Otto diversi tipi di **habitat delle formazioni erbose** (su 14 segnalati in Italia) sono presenti nel Lazio, dove occupano una superficie complessiva, nei siti Natura 2000, di oltre 40.380 ha. Si tratta di habitat che hanno

uno stato di conservazione “Favorevole” a livello nazionale (valutazione 2001-2006); a scala locale le loro condizioni non sono eccellenti, ma mostrano buone potenzialità di recupero (**ICS n.2**).

Gli **habitat forestali** di interesse comunitario incidono su una superficie di oltre 65.300 ha. Il 60% degli habitat forestali presenti nel Lazio mostra uno stato di conservazione “Favorevole” (valutazione 2001-2006); a scala locale questi habitat non mostrano generalmente condizioni eccellenti, seppure con buone potenzialità di ripristino (**ICS n.3**).

I siti Natura 2000 del Lazio ospitano un ricco contingente di **flora e fauna di interesse europeo**: si tratta di almeno 79 specie tra piante e animali tutelati dalla Direttiva Habitat (All. II, IV e V), tra cui 7 specie considerate prioritarie in Europa, e di almeno 221 uccelli, di cui 69 di Allegato 1 della Direttiva Uccelli.

L'andamento dell'indice FBI (**ICC n. 35**), mostra nel Lazio una diminuzione pari al 15,43%, più marcata di quella rilevata a scala nazionale (-12% circa), ciò conferma la necessità di un livello di attenzione alto per gli agro-ecosistemi del Lazio.

Considerando unicamente gli uccelli comuni degli habitat forestali, si osserva invece un segnale di tendenza positivo: l'andamento dell'indice WBI (*Woodland Bird Index*) tra il 2000 e il 2012 nel Lazio mostra complessivamente un aumento pari al 24,38%, in linea con l'aumento evidenziato anche a livello nazionale (+24%).

Secondo la stima condotta a livello nazionale e regionale (RRN, in stampa), nel Lazio le aree agricole ad alto valore naturale (**ICC n. 37**) occuperebbero una superficie di 338.121 ha corrispondente a circa il 20% del territorio regionale, con una ripartizione percentuale delle superfici dominata dalle classi a valore naturale basso (56%). Queste aree interesserebbero oltre la metà (54%) della SAU, a fronte di un dato medio nazionale pari al 51%.

Le **aree forestali ad elevato valore naturale** occuperebbero nel Lazio 158.870 ha, corrispondente al 9% del territorio regionale. La percentuale di aree forestali HNV sulla superficie forestale complessiva sarebbe pertanto del 29%, rispetto ad un dato medio nazionale del 26% (RRN, 2009).

Per quanto riguarda la protezione delle foreste e delle altre aree boscate (**ICC. n. 38 – Foreste protette**) a scala regionale, si stima una proporzione tutelata maggiore del dato nazionale: l'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) del 2005 riporta per il Lazio una superficie forestale (boschi e altre terre boscate) con vincolo naturalistico del 30,6%, pari a 185.609 ha, a fronte di un dato medio nazionale del 27,5% (**ICS n.4**).

Nel Lazio è ancora presente un patrimonio di **agrobiodiversità** che può ritenersi un'importante risorsa sia sotto il profilo della valorizzazione delle produzioni tipiche locali, sia come fonte di geni utili per il miglioramento genetico.

Il Lazio è una delle poche regioni italiane (9 in tutto) che si è dotata di una normativa specifica inerente la conservazione delle risorse genetiche di interesse agricolo. Ad oggi risultano censite 186 risorse genetiche vegetali di cui 138 arboree e 48 erbacee e 27 risorse genetiche animali di interesse zootecnico (**ICS n. 7**).

La conservazione delle risorse genetiche iscritte al Registro Volontario Regionale, oltre che *ex situ* in campi catalogo e banca del germoplasma, viene effettuata soprattutto *on farm* attraverso la “Rete di Conservazione e Sicurezza”, che ad oggi conta circa 950 iscritti (**ICS n.8**). Si evidenzia che la Regione Lazio è una delle prime regioni, anche al livello europeo, ad aver dato avvio, già dal 2005, ad un programma di

biomonitoraggio della biodiversità del suolo.

L'introduzione di **specie alloctone** è oggi riconosciuta come una delle principali minacce per la biodiversità nativa e in particolare per le specie native in pericolo di estinzione. Nel Lazio vengono segnalate 310 specie di flora vascolare alloctona, pari a circa il 9% della flora regionale a fronte di un dato nazionale del 13,4% in lieve aumento rispetto al 2004. Vi sono ulteriori specie tra insetti, funghi..etc considerate entità alloctone invasive e che costituiscono, oltre che una minaccia agli ecosistemi naturali, un ingente problema economico per i danni che tali specie provocano all'agricoltura. A tali danni si aggiunge il problema dei **danni causati dalla fauna selvatica** all'agricoltura e agli allevamenti che sta ricevendo attenzione crescente in Italia. A queste minacce si aggiunge anche la presenza di organismi patogeni dannosi (cinipede del castagno, batteriosi del kiwi ..ect) che sono monitorati costantemente dal servizio fitosanitario regionale.

Il patrimonio di biodiversità del Lazio è sostenuto da un poderoso apparato normativo, ormai consolidato, e da strumenti di pianificazione e gestione in gran parte definiti. Il Lazio è stata una delle prime regioni italiane a legiferare in materia di **aree naturali protette** (1977), ed ha adottato fin dal 1992 lo "Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali del Lazio", in via di progressiva implementazione e adeguamento. Ha inoltre attivato già dal 2007 la "Rete strutturale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna", di cui fa parte l'Osservatorio per la Biodiversità del Lazio, con la relativa Banca Dati.

Per quanto riguarda la **gestione dei siti N2000**, la Regione Lazio, oltre alle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS ha adottato le **misure di conservazione** generali e specifiche da applicarsi nelle ZSC e nelle ZPS del Lazio. Nel Lazio risultano completati i **Piani di gestione** per il 65% dei siti Natura 2000; per il 9% dei siti i Piani di gestione sono in fase di redazione e per il restante 26% dei siti non vi è alcun tipo di piano di gestione. Dei Piani completati, quelli adottati sono 8.

Anche il **paesaggio laziale** si distingue per livelli di variabilità elevati e riconducibili a sistemi generalmente ben distinguibili e ampiamente riconosciuti, ricchi di valori paesaggistici ma anche di beni storico-culturali. Oltre il 67% del territorio regionale è interessato da **tutela paesaggistica** e si registra inoltre un'amplissima diffusione di beni storico-culturali, testimoniali e paesaggistici.

Lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali presenta una notevole variabilità, con alcune criticità, legate principalmente alla distribuzione territoriale della componente abitativa e per la localizzazione dei principali areali industriali ed agricoli intensivi. Per le **acque sotterranee**, il Lazio presenta una situazione generalmente positiva, caratterizzata dall'85% dei punti di prelievo ricadenti nelle classi 1 e 2 (rispettivamente impatto antropico nullo o ridotto e sostenibile nel lungo periodo) e solo il 7,2% di casi nella classe 4 (impatto antropico rilevante).

La qualità delle **acque lacustri** si presenta molto variabile nel tempo, in funzione delle caratteristiche meteorologiche delle annate considerate. I dati più recenti evidenziano comunque un limitato numero di criticità.

Il "**Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque**" (ISPRA, 2013) fornisce indicazioni dettagliate sul livello di contaminazione delle acque superficiali nel biennio 2009-2010. I dati disponibili per la Regione Lazio sono molto pochi; da essi emerge comunque una criticità, in quanto la totalità dei campioni è risultata avere concentrazioni superiori al limite.

Nella Regione Lazio i **consumi di fertilizzanti chimici** nel 2011 (Fonte ISTAT) sono stati rispettivamente di 34.124 t/anno di azoto e 15.644 t/anno di fosforo chimico. Il trend temporale evidenzia una sostanziale stabilità degli apporti di azoto, fosforo e potassio, mentre si è notevolmente incrementato l'apporto di sostanza organica da fertilizzanti organici commerciali, che può essere posto in relazione anche alla forte

diffusione dell'agricoltura biologica in Regione. In confronto alle altre Regioni del Centro Italia, gli apporti medi di elementi nutritivi nel Lazio sono medio-elevati, ma comunque in linea con la media nazionale e giustificati dalle tipologie colturali adottate.

L'impiego di **reflui zootecnici** è effettuato in media sul 9,2% della SAU regionale. Tra le Provincie, le maggiori quantità di superfici agrarie trattate con reflui zootecnici si situano nelle Provincie di Rieti, Frosinone e Latina. Mentre nelle prime due prevalgono le distribuzioni di letame, nella Provincia di Latina si osserva un maggiore utilizzo di liquami, in relazione alle diverse tipologie di allevamento adottate.

Le **Zone Vulnerabili ai Nitrati** sono state designate con la DGR n. 767/2004, e sono localizzate nella parte meridionale della Pianura Pontina in provincia di Latina, e nella fascia della Maremma Laziale per complessivi 34.000 ettari, pari solamente al 1,9% del territorio regionale.

Il valore di **surplus di azoto** per ettaro di superficie agricola (**ICC. n 40**) nella Regione Lazio risulta pari a 22 kg/ha e si attesta a livelli inferiori a quelli medi nazionali 33 kg/ha ed europei 49 kg/ha. Nel complesso il surplus di N nel Lazio si è notevolmente ridotto negli ultimi 8 anni, dimostrando un trend di miglioramento della compatibilità ambientale delle tecniche di fertilizzazione adottate.

L'**impiego di fitofarmaci** per unità di superficie è leggermente inferiore alla media Nazionale (4,98 kg/ha nel 2011), con usi concentrati principalmente nella categoria dei Fungicidi. L'impiego di prodotti autorizzati anche per l'uso in agricoltura biologica è modesto.

L'**Indice di franosità** (IF) relativo al territorio del Lazio indica una densità media dei fenomeni franosi (PIFF – Punti Identificativi dei Fenomeni Fransosi) pari a 0,32 (circa 1 ogni 3,1 km²). I fenomeni interessano il 2,06% dell'area collinare e montana. La provincia più esposta risulta quella di Rieti (1,9%), seguita da quella di Frosinone (1,7%) e Viterbo (1,5%); relativamente meno esposte la provincia di Latina (1,2%) e quella di Roma (0,9%).

In Italia attraverso il modello PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assessment) è stato stimato un valore medio di **erosione** pari a 3,11 t/ha/anno, circa il doppio di quello europeo. Contestualmente l'Agenzia Europea per l'Ambiente, tramite il medesimo modello, assegna al Lazio un valore di erosione nettamente superiore di 8,2 t/ha/anno, con tassi di perdita superiori alla media Regionale in Provincia di Frosinone e Latina. I valori percentuali di territorio a rischio (22%) sono minori dei valori medi nazionali (26%). Tale situazione si tradurrebbe in una condizione dove, a fronte di un rischio medio-alto piuttosto esteso, le situazioni di maggiore criticità risulterebbero meno estreme rispetto quelle che caratterizzano le altre regioni italiane (Tab. 4.5).

Tali dati vengono confermati dai valori **dell'indicatore di contesto 42 Erosione idrica del suolo**, calcolato da JRC con il modello RUSLE per l'intera Unione Europea. Secondo i dati del JRC l'Italia, con 7,78 t/ha anno, presenta il valore medio di erosione dei suoli più alto di tutta la UE, il Centro Italia ha un valore più alto di quello nazionale (10,31 t/ha anno), ma il Lazio ha i valori di superficie ad elevato rischio di erosione più bassi del centro Italia e della media nazionale, con valori però molto elevati per le provincie di Frosinone e Rieti (tab 4.4).

Lo **stock di carbonio** dei suoli italiani (0-30 cm) (**indicatore di contesto CI 41**) presenta variazioni in funzione dell'uso del suolo e delle condizioni pedo-climatiche (Citi et al., 2011)[2]. Nei suoli del Nord-Italia lo stock può superare i 77 t C ha⁻¹, con picchi > 200 t C ha⁻¹, mentre valori minimi si osservano nei climi mediterranei dell'Italia del Sud (<10 t C ha⁻¹). I dati disponibili sul contenuto % di C organico del suolo (Soil Organic Carbon –SOC)[3] indicano che nel Lazio esso varia tra il 1,5 % in pianura a valori compresi tra 2,5 e 4,0 % in montagna. La media regionale è pari a 2,05 %, in linea con la media Italiana e con i valori

tipici degli areali del Centro Italia.

Per quanto riguarda le colture legnose agrarie, il quadro regionale del Lazio si presenta decisamente migliore rispetto alla media italiana, in quanto l'inerbimento è prossimo all'80% della superficie, con prevalenza della copertura totale (83.197 ha) su quella parziale (39.998 ha), con benefici effetti sul controllo dei fenomeni erosivi.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Nel Lazio, secondo i dati ISTAT, la superficie irrigata regionale è di 145.164 ha pari al 12,0% della SAU, per un consumo irriguo totale di 345 Mm³, volume superiore a quello delle altre Regioni del Centro Italia e pari al 3,0% dei consumi Nazionali (IC. n 39), Eurostat, anno di riferimento 2010). I consumi regionali espressi come dotazione irrigua media al campo sono leggermente superiori a quelli dell'Umbria mentre superano del 23 e del 34% rispettivamente quelli della Toscana e delle Marche. Tali differenze sono legate ad una serie di fattori quali le condizioni climatiche, il tipo di coltura, le caratteristiche dei suoli, e l'efficienza di distribuzione aziendale.

La rete distributiva è basata per il 62,4% su condotte in pressione. Questo dato fa presumere una buona efficienza distributiva della rete, con limitate perdite per evaporazione da pelo libero. I recenti interventi finanziati dallo Stato nel quadro del Piano Irriguo Nazionale 2007-2010, anche se ancora in fase di realizzazione, dovrebbero avere almeno in parte ovviato al problema della dispersione idrica, evidenziato nel PSR 2007-2013, dove si segnalavano delle perdite in distribuzione di circa il 30% dell'acqua prelevata.

Si riscontra una buona diffusione di sistemi irrigui a media efficienza (vedi tabella 4.2) e allo stesso tempo un basso volume di consumi irrigui per ettaro (vedi tabella 4.3).

I dati più recenti relativi ai consumi energetici del Lazio sono quelli delle Statistiche Energetiche Regionali curate dall'ENEA per il periodo 1988-2008.

I dati della regione relativi ai consumi energetici totali mettono in evidenza, che i settori agricoltura/silvicoltura ed industria alimentare pesano sui consumi totali energetici per il 3,5%, in aumento nel periodo 2000-2008 del 20% (58 Ktep); tale aumento è dovuto esclusivamente al settore agricoltura/silvicoltura, mentre i consumi energetici dell'industria alimentare calano sia in termini assoluti (da 111 a 106 ktep) che in percentuale sui consumi energetici totali (da 1,24 a 1,08%). Il consumo energetico (elettrico e da prodotti petroliferi) dell'agricoltura e del settore forestale per unità di superficie (kg di olio equivalente/ha di superficie agricola e forestale) (ICC n. 44) della Regione Lazio risulta superiore al dato medio nazionale ed europeo (186 kg/ha del Lazio contro 133 kg/ha della media nazionale e 124 kg/ha a livello europeo) e superiore alla gran parte delle regioni del centro Italia.

Alla Regione Lazio è richiesto di ridurre il Consumo Finale Lordo (CFL) al 2020 del 2,7%[4], raggiungendo nello stesso anno una copertura del 11,9% del CFL da fonti rinnovabili (FER-E produzione elettrica da fonti rinnovabili; FER-C Consumo da fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento). Tale contributo risulta inferiore alla media nazionale (pari al 17%), tenendo conto della ridotta disponibilità di risorsa idrica, eolica e solare rispetto ad altre regioni (Burden Sharing). Il Lazio ha contribuito con 2459 GWh pari al 9,4% dei consumi finali di energia elettrica (CFL) valore inferiore a quello nazionale ma se confrontato con il valore individuato per le FER-E dal burden shering il Lazio è in linea con la traiettoria prevista; il 90% della

quantità di FER-E prevista nel 2012.

Secondo le statistiche dell'ISTAT, 6° Censimento dell'agricoltura, in Italia oltre 21.500 aziende agricole hanno installato uno o più impianti per la produzione di energia rinnovabile, pari all'1,3% del totale delle aziende agricole. Nel Lazio, ci sono 739 aziende, lo 0,7% delle aziende regionali, per la maggior parte si tratta di impianti fotovoltaici con pochi impianti da biomasse e da biogas. Il Lazio, sempre in termini di numero di aziende agricole coinvolte, rappresenta solo il 3,4% di quelle totali nazionali. Tali dati mostrano una bassa propensione delle aziende agricole regionali a installare impianti per la produzione di FER e confermano un basso livello nella generazione di energia cosiddetta "distribuita"[5].

Rispetto alle altre regioni italiane il Lazio nel 2011 si pone all'8° posto per la produzione di bioenergia mostrando un basso livello di sfruttamento delle agroenergie, nonostante le discrete quantità di biomassa di origine vegetale e animale da residui, utilizzabili per la produzione di energia.

Degli impianti per la produzione di biogas in ambito agro-zootecnico (impianti che trattano effluenti zootecnici, scarti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali, colture energetiche dedicate), secondo una indagine svolta da CRPA nel 2010 (Fabbri et al., 2011, L'Informatore Agrario 26/2011, pp. 15-19), nel Lazio sono in attività appena 4 impianti per una potenza installata di 2,37 MWe su un totale nazionale di 521 impianti e 349,7 MWe di potenza installata (il Lazio produce pertanto solo lo 0,68% dell'energia elettrica nazionale da impianti a biogas agro-zootecnici).

Secondo lo studio svolto dalla Rete Rurale Nazionale – Task force Monitoraggio e Valutazione - MiPAF Indicatore di baseline "*SAU per la produzione di energia rinnovabile*", la SAU dedicata alla produzione di energia rinnovabile nel Lazio nel 2009 era pari a 3.422 ettari valore inferiore solo a quello dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia; secondo una comunicazione personale di SIN tali superfici nel 2010 risultano pari a 3.700 ettari per poi calare nel 2011 a poco più di 800 ettari.

Da un'analisi di sintesi della serie storica dei dati di emissione dal 1990 al 2011, si evidenzia che le emissioni nazionali totali dei sei gas serra, espresse in CO2 equivalente, sono diminuite del 5,8% nel 2011 rispetto all'anno base (corrispondente al 1990), a fronte di un impegno nazionale di riduzione del 6,5% entro il periodo 2008-2012, ratificato con il Protocollo di Kyoto. Il risultato è in parte frutto delle politiche ambientali tuttavia è evidente come su tale risultato abbia fortemente pesato l'effetto della crisi economica sul sistema produttivo del Paese.

Rispetto alle emissioni regionali gas serra le emissioni di metano e di protossido di azoto, i gas serra più legati all'agricoltura, sono pari al 12% e 6% del totale, rispettivamente. Essi presentano andamenti stabili per il metano e in diminuzione per il protossido di azoto. Le emissioni dell'agricoltura calcolate come da Inventario nazionale delle emissioni incidono per il 6% sul totale regionale, valore in calo dal 1990, quando si attestava sul 7%.

Le emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera dipendono principalmente dall'attività agricola, in particolare dall'utilizzo esteso dei fertilizzanti e dagli allevamenti animali (emissioni dal ricovero e dallo stoccaggio) (Còndor e Valli, 2011).

Nel 2010 le emissioni di ammoniaca del settore agricolo in Italia sono risultate pari a 358,3 kt; la regione Lazio ha contribuito per il 4% alle emissioni Nazionali. Dal 1990 al 2010 nella regione si sono comunque ridotte del 29,6% a seguito della riduzione nell'utilizzo dei fertilizzanti azotati ed alla contrazione del numero di capi allevati.

Impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura

Dal punto di vista più strettamente ambientale, la tropicalizzazione degli eventi piovosi e la minore piovosità potranno peggiorare da un lato i rischi erosivi e di frana e, dall'altro, quelli legati alla salinizzazione, soprattutto nelle zone costiere.

Le opportunità conseguenti ai cambiamenti climatici sono modeste (Fonte AEA, 2007) specie in confronto agli ambienti del Nord Europa. E' ipotizzabile tuttavia una modificazione dell'ordinamento colturale con una maggiore incidenza di colture ad alte esigenze termiche come la soia o con ridotto fabbisogno idrico come il girasole e il sorgo. Il settore agro-forestale presenta molteplici possibilità di riduzione delle emissioni attraverso la razionalizzazione dei fabbisogni, l'innovazione e l'ottimizzazione del ciclo produttivo e il ricorso a fonti di energia rinnovabili.

Al contempo gli ecosistemi agricoli e forestali assorbono anidride carbonica dall'atmosfera e sequestrano il carbonio nella biomassa e nei suoli. L'uso sostenibile del suolo, inteso sia come *land cover* che come *land management*, rappresenta dunque uno strumento indispensabile per garantire e massimizzare la funzione di stoccaggio del carbonio (C-stock).

Il settore forestale ad esempio presenta un bilancio tra assorbimenti ed emissioni tale da rendere il settore un accumulatore netto di CO₂ (*C-sink*), tanto efficiente da abbattere le emissioni nazionali per l'anno 2009 di circa 19 punti percentuali. In confronto alle altre Regioni Italiane per cui è disponibile la quantificazione dello stock, mostra che i valori stimati per il Lazio sono medio-elevati ma giustificabili sulla base delle condizioni pedologiche regionali. Considerando l'estensione della SAU Regionale (638.601 ha), lo stock complessivo nello strato 0-30 cm è quindi quantificabile a 37,75 Mt di Corg. L'ICC n. 45 calcolato sulla base dei dati dell'Inventario nazionale delle emissioni (ISPRA) disaggregato per Provincia nel 2010, indica che la Regione contribuisce al 4% delle emissioni nette dell'agricoltura nazionale, mentre rispetto alle emissioni di tutti i settori incide per il solo 3% ed è in calo rispetto al 1990, quando era il 5%.

Priorità 6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Popolazione

Le popolazione residente nella regione Lazio mostra una lieve riduzione del decennio 1991-2001 (-0,5%) per poi aumentare nel decennio successivo (+7,6%) (ICC. 1). L'ammontare della popolazione in età lavorativa a livello regionale si mantiene stabile tra il 1991 e il 2012 in virtù di una flessione nel primo periodo e di un recupero, della stessa entità, nel secondo.

Il numero di anziani è progressivamente aumentato (+53,1%), con un ritmo più sostenuto nel primo decennio (+26,5%) e leggermente ridotto nel secondo (+21%) (ICC. 2). Nonostante l'aumento assoluto e percentuale di anziani, la popolazione delle aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata risulta tuttora la più giovane. Sul versante opposto si posizionano le aree con problemi complessivi di sviluppo, le quali, pur se caratterizzate da piccoli incrementi nel decennio in esame, addirittura negativi nelle province di Rieti e Frosinone, presentano la più alta incidenza di anziani (24,0%) in particolare nella provincia di Rieti, che risulta l'area più invecchiata dell'intero territorio laziale (26,4%).

Nel primo decennio, i livelli di invecchiamento hanno interessato in misura decisamente più elevata le famiglie "agricole" rispetto alle "non agricole" con una percentuale di crescita pari a circa il doppio

(rispettivamente 14,46% e 7,25%).

Passando all'esame delle "aree PSR", nei cinque comuni denominati "poli urbani", si concentra il 52% dell'intera popolazione regionale (ISTAT 2012), con densità pari a 1737,3 abitanti per Km². La seconda area per densità demografica (348 ab/km²) risulta quella denominata "aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata", della quale fanno parte 24 comuni e una popolazione di 760.153 residenti. Le "aree rurali intermedie" sono quelle caratterizzate dalla maggiore estensione territoriale e una densità più bassa (247 comuni, 9.744 Km² e densità 191 ab/km²). I 102 comuni delle "aree con problemi complessivi di sviluppo", 85% dei quali montani, mostrano i livelli più bassi sia nel numero di residenti, sia per densità demografica (34,9 ab. per Km²) (**ICS. 5,6 che integrano gli ICC 3, 4**).

Dinamiche naturali e migratorie

Il tasso di crescita naturale nella regione Lazio nel periodo 2002-2012, pari a 0,33 per mille, indica un lieve surplus di nascite rispetto ai decessi; dalla sua distribuzione si evince che il 75% dei 378 comuni della regione sono caratterizzati da crescita (naturale) zero o negativa e che il 25% decresce con un ritmo annuo di almeno 6,46 individui ogni 1000 mediamente residenti.

Il dettaglio provinciale evidenzia tassi di crescita naturale negativi per almeno il 75% dei comuni appartenenti a province con una struttura della popolazione più invecchiata, quali Rieti (-3,74 per mille), Viterbo (-3,04) e Frosinone (-1,42) e valori positivi per la provincia di Roma senza la Capitale (2,71) e Latina (1,71).

Ammontare e struttura della popolazione straniera (anni di osservazione 2004 e 2011)

Tra il 2004 e il 2011 si osserva un significativo aumento del numero di immigrati (542.688 unità): in sette anni passano dal 4,1% al 10,5% della popolazione totale con un aumento dell'aliquota di immigrati provenienti dall'Europa a discapito dei restanti continenti. Aumenta l'incidenza degli stranieri sulla popolazione locale soprattutto nelle province di Latina e, in ordine decrescente, Roma, Viterbo e Rieti; più modesto l'aumento riscontrato in provincia di Frosinone.

Inclusione sociale

In base al dato più recente, la regione Lazio si posiziona a livello intermedio tra le regioni a maggiore e minore rischio relativamente alle misure di povertà e di esclusione sociale. Più in dettaglio, nel 2009 il 23% della popolazione laziale viveva in famiglie a rischio di povertà o di esclusione sociale; il 20% in famiglie a rischio di povertà nonostante i trasferimenti sociali; il 6% circa della popolazione si trovava in famiglie con grave deprivazione; infine il 9% in famiglie con intensità lavorativa molto bassa. Rispetto al 2002, nel 2010, il tasso di povertà risulta diminuito di oltre 1 punto percentuale (da 7,8% circa a 6,6%); nel 2011 invece ricomincia a salire (risulta pari a 7,1%). In tutti questi casi, l'incidenza dell'indicatore risulta inferiore al valore nazionale (**Indicatore di Contesto n.9**).

E' stato considerato, come proxy di sviluppo economico e dunque fattore di potenziale "inclusione sociale", il PIL pro-capite regionale e provinciale. Esso risulta in lieve diminuzione al confronto tra 2007 e 2009 (passa da 30.334,93 a 29.254,68) per poi mostrare una timida ripresa nel 2010 (pari ad €29.448,71). Dal confronto territoriale, il dato regionale del Lazio si rileva superiore in valore assoluto rispetto al dato nazionale e circoscrizionale nei quattro anni analizzati, eccezion fatta per il Nord (**ICC n. 8**). Analizzando il Pil pro-capite (2010) nelle zone rurali questo risulta, pari ad €21.843,7 per le zone rurali, 22.116,8 le zone intermedie e, nettamente superiore, pari ad €32.472,20 per quelle urbane.

Il valore relativo al potere d'acquisto standardizzato riferisce anch'esso circa la condizione di svantaggio delle zone rurali, dove l'indice è pari ad €20.560,00, rispetto a quelle intermedie dove sale leggermente ad € 21.393,00 e soprattutto rispetto alle zone urbane dove è di €31.270,10.

L'andamento dell'economia locale

La regione Lazio registra nel quadriennio 2007-2010 un andamento prevalentemente negativo del Prodotto Interno Lordo che ricomincia a crescere solo tra il 2009 e il 2010 tuttavia, la crisi finanziaria internazionale potrebbe aver ridotto dal 2011 questa timida ripresa.. La tabella che segue mostra che la suddetta dinamica riguarda quasi tutte le province risultando molto meno marcata nel reatino.

Sia nei territori rurali che in quelli urbani ed intermedi, in tutte le zone territoriali (OECD) considerate è il settore terziario che garantisce il maggior contributo economico in termini di valore aggiunto (**ICC. n. 10**): c'è una gradualità logica legata alla conformazione orografico-territoriale che vede aumentare la produttività agricola nelle zone rurali, quella industriale nelle zone intermedie e quella dei servizi nelle zone urbane.

Nell'ambito dell'offerta turistica, i dati relativi al numero di infrastrutture presenti nel 2010 e nel 2011 mostrano variazioni con segno diverso a seconda della tipologia di struttura ricettiva (**Indicatore di contesto n.30**). Si registra un incremento sia considerando le strutture di accoglienza collettive sia gli stabilimenti turistici di diversa tipologia; al contrario gli alberghi subiscono un decremento significativo. In dettaglio provinciale, relativamente alle strutture ricettive quali alberghi e simili – le quali registrano una diminuzione a livello regionale dell'1,5% tra il 2010 e il 2011 più marcata se confrontata col dato nazionale – sono la capitale, e, in misura minore, la provincia di Rieti a registrare una variazione con segno meno.

I dati relativi ai flussi turistici evidenziano una sottoutilizzazione del potenziale bacino dei residenti nella metropoli di Roma, da associare alla minore competitività dei sistemi turistici locali rispetto a quelli delle regioni del centro nord Italia (Marche, Umbria e Toscana) (Piano turistico triennale della Regione Lazio per il 2011-2013).

Mercato del lavoro

La regione Lazio a livello occupazionale mostra un andamento quasi speculare a quello nazionale: l'analisi in dinamica registra un incremento tra il 2004 e il 2008 per l'universo maschile (dal 75,9% al 77,2%) protrattosi fino al 2011 per le donne (dal 50,3% al 52,5%) (**Indicatore di Contesto n 5, 6, 7**). Il dato provinciale evidenzia un lieve decremento della disoccupazione tra il 2000 e il 2005 per le donne con successiva variazione di tendenza e relativo rialzo fino al 2009 in tutte le province tranne che nel viterbese ove la ripresa si anticipa nel 2006; per l'universo maschile il trend in decrescita si manifesta tra 2000 e 2007 con la sola eccezione del 2005, per poi ricominciare a crescere. Nel 2009 si registrano picchi in salita e in discesa con dati provinciali contrastanti. Tra il 2010 e il 2011 si osserva un riavvicinamento tra tassi di ogni singola provincia con assottigliamento verso l'alto a significare un lento ma graduale aumento che sposta l'intervallo dei tassi stessi tra l'8,52% e il 10,20% circa. Il tendenziale aumento della disoccupazione tra il 2010 e il 2011 (seppur non registrato in tutte le province), insieme al generale e sostenuto incremento generale della disoccupazione giovanile e femminile in particolare – peraltro già in atto dal 2008 - potrebbero essere considerati fattori di con causa di un incremento del rischio di povertà nelle province laziali e in Italia.

Il tasso di occupazione rurale (disponibile a livello nazionale), analizzato per la popolazione compresa tra 15-64 anni e per sesso, mostra sempre valori più alti per l'universo femminile. Dal punto di vista dell'analisi dei fattori di rischio sociale è incoraggiante la lieve ripresa registratasi per entrambi i sessi tra il 2008 e il 2011 nonché il dato generico regionale aggiornato al 2012 che riferisce di una presenza di forme aziendali

agricole autonome pari al 21,9% degli occupati in agricoltura e che conferma il tendenziale incremento di iniziative imprenditoriali segnalato già dal 2008.

La *governance* dello sviluppo locale nelle aree rurali

Nel periodo 2007-2014 lo sviluppo locale è stato promosso attraverso due modelli di programmazione su scala locale tra loro concorrenti: il LEADER e la Progettazione integrata territoriale (PIT).

Per quanto riguarda il LEADER, la Regione ha stanziato circa il 7% delle risorse del PSR, finanziando 8 GAL:

- tre GAL (GAL Ernici Simbruini, GAL Tuscia Romana e GAL Versante Laziale del Parco Nazionale D'Abruzzo) hanno orientato la strategia di sviluppo locale sul tema prioritario del "Turismo Rurale": le misure attivabili ricadono tutte nell'Asse 3;
- cinque GAL (GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, GAL Etrusco Cimino, GAL In Teverina, GAL Sabino e GAL Terre Pontine) hanno basato la loro strategia di sviluppo locale sul tema prioritario della "Qualità dell'offerta alimentare e territoriale": le Misure attivabili prevedono misure dell'Asse 1 e dell'Asse 3.

Sulla PIT la Regione ha concentrato le restanti risorse assegnate all'Asse 3, attualmente i PIT dopo una lunga fase di selezione sono in avvio.

La banda larga

Per quanto riguarda la copertura della banda larga, i dati del ministero dello sviluppo economico indicano che la Regione Lazio ha un tasso di copertura su circa il 98% del territorio regionale. Nello specifico per la velocità dai 7-20 Mbps la copertura media regionale è pari all'86,4%, dai 2 a 7 Mbps è il 9% mentre la rete wireless (almeno 2Mbps) insiste sul 2,7% del territorio regionale.

Nelle aree rurali il grado di copertura della banda larga con velocità massima si presenta mediamente inferiore rispetto alla media regionale.

La persistenza del *digital divide* incide negativamente sulla qualità della vita delle popolazioni rurali, sia perché non sono fruibili servizi telematici anche essenziali come la telemedicina o gli sportelli pubblici, ma anche perché riduce la possibilità di informazione e di fornitura di servizi privati con conseguente riduzione della competitività del tessuto produttivo locale.

Nell'ambito della programmazione 2007-2013 la Regione ha realizzato e sta concludendo interventi volti a completare, potenziare le reti di trasporto e distribuzione esistenti, agevolando in tal modo l'erogazione dei servizi a banda larga da parte degli OT nelle aree a fallimento di mercato[1]. In particolare è stata prevista la realizzazione di una rete di backhaul, cioè di infrastrutture o strade in fibra ottica[2] per investimenti previsti pari a 5.6 Meuro.

Questi interventi si integrano nel progetto nazionale "Banda larga nelle aree rurali d'Italia" e nel complesso degli interventi che la Regione finanzia per la riduzione del *digital divide*, attraverso l'uso complementare dei fondi FEASR per le aree C e D e FESR per le aree A e B (ed eventualmente per i comuni in aree C e D non coperti dal FEASR), per un totale di 925 km di rete in fibra ottica e una popolazione potenzialmente abilitata di 246879 persone.

Originariamente era prevista la realizzazione di 35 tratte per un totale di 57 km di nuova infrastruttura cui si

aggiungono 117 KM di rete esistente da acquisire in IRU, per una popolazione prevista di 15587 persone. Al 31 dicembre 2013, nonostante alcuni ritardi dovuti a problemi per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni da parte di alcune amministrazioni locali, delle 35 previste è stato dato avvio a 29 delle quali 26 sono state completate (per 174 km) e 20 collaudate.

[1] Cioè aree laddove il gestore telefonico privato non ha interesse ad investire perché l'investimento risulterebbe non remunerativo

[2] Queste si devono caratterizzare per neutralità tecnologica e devono garantire un servizio di qualità a prezzo equo

[1] Cioè aree laddove il gestore telefonico privato non ha interesse ad investire perché l'investimento risulterebbe non remunerativo

[2] Queste si devono caratterizzare per neutralità tecnologica e devono garantire un servizio di qualità a prezzo equo

[1] Fonte: Banca Dati MATMM, aggiornamento ottobre 2012

[2] Chiti et al., 2013. Soil organic carbon stock assessment for the different cropland land uses in Italy. *Biol Fertil Soils*, DOI 10.1007/s00374-011-0599-4

[3] Contenuto percentuale medio di SOC nello strato 0-30 cm. Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATT e JRC (1998-2003)

[4] Decreto 15 marzo 2012 del MSE (c.d. Burden Sharing)

[5] Per generazione distribuita si intende la produzione di energia elettrica in unità elettriche di autoproduzione di piccole dimensioni disperse o localizzate in più punti del territorio (quindi decentralizzata) e allacciate direttamente alla rete elettrica di distribuzione





Fig. 1.1.1 - Popolazione in famiglie a rischio povertà o esclusione sociale per incidenza complessiva e per i tre indicatori selezionati nella Strategia E 2010 per regione - 2009



Fonte: Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Libro bianco, 2012.

figura 1.0.1 andamento termico e pluviometrico in Italia




fig: 1.2.1 tasso di disoccupazione provinciale

Tabella 1 – Copertura del suolo (Indicatore comune di contesto - 31)

Territorio	Totale superficie agricola		Totale superficie forestale		Aree Naturali	Aree Artificiali	Altre aree (incluse mare ed acque interne)
	Superficie Agricola	Pascoli naturali	Superficie forestale	Ambienti con vegetazione arbustiva in evoluzione			
% della superficie totale							
EU-27	46,75	2,52	30,51	5,59	7,48	4,45	2,70
Italia	52,30	4,87	26,09	3,61	7,16	4,95	1,02
Lazio	56,79	3,20	24,88	4,62	2,94	6,06	1,51

Fonte: Elaborazione DG Agricoltura da Corine Land Cover 2006

tabella 1 copertura suolo ICC 31

Tab. 1.1.1 - Variazioni percentuali annue a prezzi correnti del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e valori procapite. Serie 2007-2010

Province e regioni	VARIAZIONI			VALORI PROCAPITE (in euro)			
	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2007	2008	2009	2010
Viterbo	0,5	-1,6	2,1	22.869,85	22.596,77	21.972,81	22.270,32
Rieti	0,5	0,2	3,2	22.452,59	22.284,00	22.096,37	22.708,77
Roma	1,2	-2,5	1,2	32.813,32	32.815,34	31.642,54	31.689,10
Latina	-0,9	-1,4	3,6	24.558,59	23.959,91	23.314,55	23.919,60
Frosinone	-1,4	-0,1	3,1	23.439,56	22.979,08	22.897,02	23.583,86
LAZIO	0,8	-2,1	1,6	30.334,93	30.217,42	29.254,68	29.448,71
CENTRO	1,1	-2,2	1,5	28.820,95	28.811,26	27.914,39	28.128,90
ITALIA	1,3	-3,1	1,9	26.175,85	26.326,03	25.365,04	25.726,55

Tab 1.1.1 PIL provinciale

Tab. 1.1.2 - Valore aggiunto Lordo per tipologia di area territoriale e per settore economico di attività. Anno 2009.

Struttura dell'economia (% V.A.L. per settore economico) - 2009 - NUTS-3									
Country	RURALE			INTERMEDIO			URBANO		
	Settore Primario	Settore Secondario	Settore Terziario	Settore Primario	Settore Secondario	Settore Terziario	Settore Primario	Settore Secondario	Settore Terziario
Italy	3,6	25,6	70,8	2,4	27,2	70,4	0,6	21,8	77,6
EU-27	3,9	29,1	67	2,1	28	70	0,5	20,7	78,8
EU-15	3,3	27,9	68,8	1,9	27,2	70,9	0,5	20,5	79
EU-N12	7,4	38	54,6	3,6	36,6	59,7	0,7	25,7	73,5

Fonte: Eurostat

Tabella 1.1.2 Valore aggiunto settoriale aree rurali

Tabella 4.2 – Diffusione dei metodi irrigui in Centro Italia (% superficie irrigata)

REGIONE	SCORRIMENTO ED INFILTRAZIONE.	SOMMERSIONE	ASPERSIONE	MICROIRRIGAZIONE	ALTRO SISTEMA	TOTALE (HA)
TOSCANA	9.3	1.1	50.6	33.6	5.4	32522
UMBRIA	8.3	0.2	77.3	9.0	5.2	20011
MARCHE	12.0	0.1	75.5	9.1	3.3	16247
LAZIO	10.6	0.4	59.7	23.3	6.1	76323
CENTRO	10.1	0.5	61.8	22.0	5.5	145102
ITALIA	30.9	9.1	39.6	17.5	2.8	2418921

tab. 4.2 diffusione sistemi irrigui

Tabella 4.3 Volumi prelevati a scopo irrigui (ANBI, 2003)

AREA GEOGRAFICA	VOLUMI PRELEVATI		VOLUMI UNITARI
	(M ³ *1000)	(%)	(M ³ /HA)
TOSCANA	32044	0,1	3951
MARCHE	66834	0,2	4821
UMBRIA	46770	0,2	6522
LAZIO	184175	0,6	2325
ITALIA SETTENTRIONALE	27482016	88,8	16405
ITALIA CENTRALE	329823	1,1	3044
ITALIA MERIDIONALE E ISOLE	3124203	10,1	6661
TOTALI	30936042	100,0	13733

tab 4.3 prelievi per ettaro

Tab. 4.4- Rischio di erosione dei suoli in Italia sulla base del modello USLE

Regione	Superficie					Erosione	
	Territoriale totale	In classe 2	In classe 3	In classe 4	Totale in aree a rischio erosivo (classi 2, 3 e 4) ⁵⁴		
	Ettari				Ettari	%	Mq/Ha/anno
Lazio	1.720.300	172.874	138.092	69.526	380.492	22.1	9.6
Sardegna	2.408.990	307.005	210.275	43.928	561.209	23.3	7.9
Campania	1.359.024	237.255	189.423	69.101	495.780	36.5	14.2
Toscana	2.299.351	204.014	104.649	17.946	326.609	14.2	4.99
Umbria	845.604	111.164	77.612	18.116	206.892	24.5	8.4
Marche	969.406	194.484	252.848	59.415	506.747	52.3	18.08
ITALIA	30.100.000	3.137.510	3.000.511	1.879.746	8.017.767	26.6	17.8

(Fonte: Fonte JRC – Grimm et al. 2003)

tab 4.4 rischio erosione modello USLE

Tab. 4.3 – Perdita annuale di suolo per ettaro.

PROVINCIA	T / Ha / Anno
Viterbo	8,3
Rieti	7,8
Roma	7,5
Latina	8,8
Frosinone	10,7
Media Regionale	8,2

(Fonte: European Environmental Agency – PESERA JRC 2004)

tab 4.5 perdita di suolo a livello provinciale

Tabella 5 - Variazioni dell'uso del suolo per pianura collina e montagna, superfici assolute e percentuali, periodo 1990-2000 e 2000-2006

	1990 - 2000								2000-2006							
	Pianura (ha)	Collina (ha)	Montagna (ha)	Totale (ha)	Pianura (%)	Collina (%)	Montagna (%)	Totale (%)	Pianura (ha)	Collina (ha)	Montagna (ha)	Totale (ha)	Pianura (%)	Collina (%)	Montagna (%)	Totale (%)
1 - Superfici Artificiali	3.531	654	2	4.187	4,41	5,04	0,10	4,40	5.496	-191	-541	4.764	6,58	1,40	- 25,60	4,80
1.1 Zone urbanizzate	1.746	677	27	2.451	3,03	5,93	2,08	3,48	3.050	8	3.058	5,13	0,00	0,57	4,20	
1.2 Zone industr., comm.i e reti di comunicaz.	1.502	47	0	1.549	10,35	4,48	- 0,00	9,54	2.052	-88	-563	1.401	12,82	7,96	- 82,45	7,87
1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri	283	-71	-25	187	7,77	22,94	- 50,10	4,68	180	36	-12	205	4,59	15,13	- 45,79	4,88
1.4 Zone verdi artificiali non agricole	0	0	0	0	-	-	-	-	214	-139	25	100	5,14	72,22	40,37	2,26
2 - Superfici Agricole Utilizzate	-3.543	-679	-2	4.224	- 0,50	0,28	- 0,01	- 0,43	-4.976	1.573	-259	3.662	0,71	0,64	- 0,84	- 0,37
2.1 Seminativi	-3.896	-817	0	-4.713	- 0,95	1,05	-	- 0,95	1.748	5.520	2.924	10.192	0,43	7,16	40,03	2,09
2.2 Colture permanenti	-802	-177	0	-978	- 0,87	0,30	-	- 0,65	-4.295	-1.238	-27	-5.561	4,73	2,10	- 5,69	- 3,70
2.3 Prati stabili	-178	0	0	-178	- 2,17	0,00	- 0,01	- 1,53	-2.264	-258	303	-2.219	- 28,24	18,39	14,47	- 19,27
2.4 Zone agricole eterogenee	1.333	314	-2	1.646	0,67	0,29	- 0,01	0,50	-165	-2.451	-3.459	-6.075	0,08	2,29	- 16,39	- 1,84
3 - Territori Boscati	-15	25	0	10	- 0,01	0,01	-	0,00	-409	1.381	801	-989	0,33	0,70	0,28	- 0,16
3.1 Zone boscate	-25	-38	113	49	- 0,03	0,03	0,06	0,01	-3.302	-2.802	-538	-6.641	3,63	1,90	- 0,28	- 1,53
3.2 Zone con vegetazione arbust. e/o erbacea	48	53	-98	3	0,18	0,15	- 0,14	0,00	1.711	104	7.822	9.637	6,36	0,29	11,48	7,36
3.3 Zone aperte con vegetazione rada	-38	11	-14	-42	- 0,63	0,07	- 0,05	- 0,09	1.183	1.317	-6.484	-3.984	19,79	8,87	- 24,63	- 8,45
4 - Zone Umide	0	0	0	0	-	-	-	-	-73	-1	0	-74	11,19	1,52	-	- 10,04
4.1 Zone umide interne	0	0	0	0	-	-	-	-	-104	-1	0	-105	- 18,11	1,52	-	- 15,91
4.2 Zone umide marittime	0	0	0	0	-	-	-	-	32	0	0	32	42,89	-	-	42,89
5 - Corpi idrici	27	0	0	27	0,25	-	-	0,11	-36	0	0	-36	0,00	0,00	0,00	- 1,47
5.1 Acque continentali	27	0	0	27	0,25	-	-	0,11	-36	0	0	-36	0,33	0,00	0,00	- 0,14
Totale	0	0	0	0	- 0,00	-	-	0,00	-2	0	0	-2	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00

tabella 4.6 variazioni uso suolo

Tabella 5 - Evoluzione delle quantità dei prodotti agro-alimentari acquistati dalle famiglie per area geografica e canale di vendita (indici concatenati, 2000=100)

Aree geografiche/Canali di vendita	Peso % ¹		Var. %		Tvma
	2010	10/09	09/08	08/07	05-10
Nord-ovest	28,0	0,5	-0,2	0,0	0,8
Nord-est	19,4	-0,1	1,4	0,8	1,3
Centro ²	22,4	-0,5	0,8	3,2	0,8
Sud ³	30,2	-1,2	0,3	-1,3	-0,2
Super+Iper	69,8	0,3	1,0	0,1	1,4
Dettaglio tradizionale	11,7	-5,6	-8,3	-2,9	-4,8
Discount	6,5	1,5	10,2	11,0	7,0
Liberi servizi	4,5	6,0	9,2	-6,3	-0,2
Altri canali ⁴	7,5	-3,4	-7,4	-1,3	-4,7
Totale Italia	100,0	-0,5	0,5	0,5	0,6

¹ Quota in valore; ² Inclusa la Sardegna; ³ Inclusa la Sicilia; ⁴ Ambulanti, mercati rionali, grossisti, spacci, cash and carry, porta a porta, ricevuto in regalo, altre fonti.

Fonte: Ismea, Panel famiglie

tabella 5.1 Panel consumi famiglie ISMEA

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

Utilizzando dati elaborati da una recente ricerca condotta presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'università di Cassino su un campione rappresentativo di aziende agricole, emerge come poco meno dei 2/3 delle aziende intervistate abbia introdotto cambiamenti, modifiche e innovazioni aziendali negli ultimi 5 anni: si tratta di innovazioni di processo (varietali e agro-ambientali), strutturali (investimenti) e organizzative (infrastrutture informatiche, modifiche gestionali alle attività agricole, modifiche all'organizzazione di vendita, politiche per la qualità). Una quota rilevante di queste imprese è stata supportata nell'introduzione di innovazioni aziendali dall'azione dei servizi di sviluppo agricolo.

- S1 Rilevanza del Lazio Posizione di primo piano del Lazio nel panorama dell'innovazione nazionale.
- S2 Elevata quota di attività di ricerca e sviluppo in relazione al PIL e agli abitanti.
- S3 Buona quota di aziende propense ad introdurre innovazioni, anche attraverso nuove forme di conoscenza, anche in aree rurali marginali (vedi riferimento ad indagine Università Cassino).

- S4 Impatto positivo dei servizi di sviluppo agricolo nel favorire l'innovazione nei territori rurali. (vedi riferimento ad indagine Università Cassino)
- S5 Presenza di una molteplicità di soggetti attivi deputati ad attività di ricerca e trasferimento di innovazione.
- S6 Accrescimento del capitale umano e imprenditoriale tra i due censimenti, soprattutto per la componente femminile.
- S7 Riduzione del livello di analfabetismo nelle aziende agricole.
- S8 Presenza di aziende (potenziali leader) propense ad innovare e ricettive di servizi di sviluppo.
- S9 Miglioramento dell'apprendimento professionale dell'imprenditore agricolo nei vari stadi del ciclo vitale.
- S10 Ruolo importante delle istituzioni non pubbliche nella diffusione delle innovazioni, in particolare in aree ad agricoltura intensiva e specializzata (vedi riferimento ad indagine Università Cassino).

Priorità 2 - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- S1 Aumento della superficie media aziendale.
- S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.
- S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.
- S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.
- S5 Rilevante patrimonio forestale.
- S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.
- S7 Elevata diffusione dell'agricoltura biologica.
- S8 Presenza di nuclei produttivi professionali e specializzati concentrati a livello territoriale.
- S9 Presenza dell'imprenditoria femminile.
- S10 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione all'agricoltura multifunzionale.
- S11 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.
- S12 Rivalutazione sociale dello stile di vita rurale.

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

- S1 Aumento della superficie media aziendale.
- S2 La presenza di nuclei produttivi professionali e specializzati concentrati a livello territoriale consente di impostare strategie di valorizzazione delle produzioni e dei territori.
- S3 Diffusa presenza di impianti di trasformazione.
- S4 Elevata diffusione dell'agricoltura biologica.
- S5 Processi di riorganizzazione strutturale del settore zootecnico regionale che sta operando una selezione a favore delle aziende più competitive.
- S6 Elevato numero di produzioni soggette a denominazione di origine.

- S7 Sostegno pubblico al sistema assicurativo in agricoltura.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Secondo i dati elaborati da DG Ambiente e DG Agricoltura dalla carta CLC 2006, nel Lazio la percentuale di superficie agricola che ricade nei siti N2000 (8,4%) non si discosta sensibilmente dalla media nazionale o europea, sia escludendo che includendo le praterie naturali. Diversamente, la proporzione di aree forestali incluse in N2000 nel Lazio, pari al 43,7%, è molto superiore sia alla media nazionale che alla media europea; includendo tra le superfici forestali le aree a vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione, il Lazio si posiziona al primo posto rispetto alle altre regioni dell'Italia centrale (Toscana, Umbria e Marche).

Un quarto dei tipi di habitat presenti nel Lazio, tra cui 4 prioritari, possono essere ritenuti completamente (4 tipi di habitat) o parzialmente (14 tipi di habitat) **dipendenti dalle attività agricole**[1]. La superficie complessiva di questi habitat entro i siti Natura 2000 ammonta a 68.475 ha, pari al 36% della superficie complessiva degli habitat di interesse comunitario nel Lazio.

Almeno 42 specie di uccelli nidificanti, di cui 7 in Allegato 1 della Direttiva Uccelli, e 9 altre specie animali, di cui 4 prioritarie a livello europeo, si riproducono nelle foreste laziali. Tra queste solo 7 uccelli e 2 altre specie mostrano uno stato di conservazione favorevole nell'Italia mediterranea. Le specie in condizioni di maggiore criticità sono quelle legate ai boschi maturi.

- S1 Alti livelli di biodiversità e ampia diffusione di specie e habitat naturali e semi-naturali nei sistemi agro-silvo-pastorali regionali.
- S2 Elevata copertura forestale del territorio e presenza di ampia superficie della stessa in aree tutelate (Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000).
- S3 Ampia diversificazione, buone potenzialità di riqualificazione delle formazioni erbose naturali e semi-naturali di interesse comunitario e delle specie associate.
- S4 Buon successo delle misure agro-ambientali nel ciclo di programmazione 2007-2013.
- S5 Presenza di un Registro Volontario Regionale per il monitoraggio e la conservazione dell'agrobiodiversità regionale.
- S6 Elevata variabilità paesaggistica e diffusione di beni culturali, testimoniali e paesaggistici sul territorio rurale.
- S7 Riduzione dell'impiego complessivo di fitofarmaci.
- S8 Apporti medi di fitonutrienti vicini alla media nazionale ed adeguati in relazione alle tipologie colturali.
- S10 Surplus di N in riduzione rispetto al passato ed inferiore alla media nazionale.
- S11 Qualità delle acque sotterranee generalmente buona.
- S12 Modesta suscettibilità del territorio a fenomeni di dissesto idrogeologico.
- S13 Elevata percentuale di copertura invernale nei seminativi, specie nelle zone di collina (dati censimento agricoltura riportati nel Quadro Conoscitivo del contesto regionale sintetizzato su SFC).
- S14 Elevata percentuale di inerbimento delle colture legnose agrarie è prossimo all'80% della superfici con benefici effetti sul controllo dei fenomeni erosivi.
- S 15 Discreta diffusione delle lavorazioni conservative in pianura (vedi parentesi a S13).

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

Più dell'80% della superficie irrigua regionale è comunque gestita con metodi a efficienza medio-elevata o elevata (aspersione o microirrigazione). Da questo punto di vista il Lazio, assieme alla Toscana, ha una posizione di leadership nell'utilizzo di sistemi irrigui ad alta efficienza.

Le biomasse legnose coprono attualmente il 50% del fabbisogno europeo di fonti energetiche rinnovabili. Tale primato è confermato in proiezione rispetto agli obiettivi di sviluppo al 2020 quando si prevede peseranno per il 42%. Per l'Italia è prevista una quota maggiore pari al 54% (PAN). La produzione di legna da ardere e biomassa sul territorio nazionale risulta tuttavia nettamente inferiore ai consumi, dato che suggerisce l'elevato peso che hanno le importazioni di legna da ardere, cippato e pellet. La forte domanda giustifica dunque il fabbisogno di attivare una filiera strutturata e competitiva. Nel Lazio le utilizzazioni a fini energetici rappresentano l'88% delle produzioni legnose regionali (ISTAT 2011), tuttavia tali assortimenti, per lo più legna da ardere ad uso privato, non innescano meccanismi di filiera né assicurano continuità nella fornitura. Di fatto solo l'1% della superficie forestale è soggetta annualmente a tagli e/o cure colturali e i prelievi complessivi sono notoriamente inferiori agli incrementi.

La dotazione media di carbonio organico (Corg) dei suoli (agricoli e forestali) del Lazio si attesta sul 2,05% con una forte variabilità a seconda delle Province e, soprattutto, delle zone altimetriche. I risultati della stima dello stock di Corg (Giandon et al., 2010) medio nei suoli regionali sono di poco inferiori a 60 t ha⁻¹ di Corg, con una forte variabilità tra gli areali di pianura (Corg poco superiore a 40 t ha⁻¹) e quelli di montagna con valori anche oltre le 100 t ha⁻¹ di Corg. Tra le Province, i valori inferiori si stimano per Latina e Viterbo mentre i massimi sono calcolati per gli areali montani ed in particolare la Provincia di Rieti. In confronto alle altre Regioni Italiane per cui è disponibile la quantificazione dello stock, mostra che i valori stimati per il Lazio sono medio-elevati ma giustificabili sulla base delle condizioni pedologiche regionali.

- S1 Buona diffusione di sistemi irrigui a media efficienza (vedi tabella 4.2 diffusione sistemi di irrigazione).
- S2 Bassi volumi irrigui unitari (vedi tabella 4.3 prelievi per ettaro).
- S3 La quantità di energia rinnovabile prodotta sta raggiungendo gli obiettivi regionali fissati dal cd Decreto Burden Sharing.
- S4 Elevata disponibilità a livello locale di biomasse da attività agricola e forestale.
- S5 Consistente riduzione delle emissioni del settore nell'ultimo ventennio.
- S6 Tendenza alla riduzione dell'uso di concimi chimici a seguito della riduzione nell'utilizzo dei fertilizzanti azotati ed alla contrazione del numero di capi allevati.
- S7 Buona potenzialità di stoccaggio del carbonio nei suoli regionali.
- S8 Elevata capacità di stoccaggio del carbonio nelle biomasse e nei suoli forestali.
- S9 Buona diffusione delle pratiche agronomiche che incrementano lo stock di carbonio.

Priorità 6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- S1 Pil pro-capite Lazio 2007-2010 superiore al dato nazionale e circoscrizionale (con la sola eccezione del Nord).
- S2 Arresto dei tassi di invecchiamento nelle aziende agricole.

Analisi sociodemografica

- S1 Riduzione, nell'ultimo decennio, del tasso di decremento dei giovani a livello regionale.
- S2 Aumento del numero dei giovani in tutte le aree PSR di Viterbo e Roma (esclusa area D).
- S3 Basso livello di invecchiamento nelle aree B e nella provincia di LT.
- S4 Tassi di crescita naturale positivi nelle aree A e B e nelle province di LT e RM (senza la Capitale).
- S5 Aumento della popolazione in età lavorativa nelle aree B e C.
- S6 Sostanziale stabilità dell'incidenza di anziani nelle aree D.
- S7 Leggera riduzione dell'età media dei componenti delle famiglie "agricole" nell'ultimo decennio.
- S8 Rilevanza dell'industria manifatturiera e turistica nelle aree rurali C e D.

Sviluppo locale

- S9 Impatto mediamente positivo dell'iniziativa Leader sullo sviluppo locale.
- S10 Coerenza degli interventi con i temi chiave dei piani di sviluppo locale.

[1] Halada et al., 2011

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

Utilizzando dati elaborati da una recente ricerca condotta presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'università di Cassino su un campione rappresentativo di aziende agricole, emerge come permanga un gap di accesso alla conoscenza, che coinvolge diversi imprenditori, anche a causa di una serie di debolezze che caratterizzano il sistema di offerta dei servizi di trasferimento della conoscenza. A conferma di ciò, emerge che le percentuali di innovazione tendono a differenziarsi territorialmente, risultando meno evidenti in provincia di Frosinone e nelle aree rurali marginali. - L'offerta di servizi di sviluppo risulta essere inadeguata per le esigenze di una agricoltura delle aree rurali marginali, completamente differente rispetto a quella intensiva e specializzata delle aree di pianura. Da questo punto di vista, è possibile parlare di modelli di offerta ancorati a forme di *path-dependency*, ovvero a tipologie agricole ancora legate al paradigma di modernizzazione. Ciò può creare problemi di paradosso del risultato (riceve più supporto, chi meno ha bisogno). (Questa parte inclusa nell'analisi del contesto è stata inserita come introduzione dei punti di debolezza della priorità 1 per il vincolo di caratteri su SFC)

- W1 Gap di accesso alla conoscenza e all'innovazione imputabili sia alla domanda che all'offerta.
- W2 Scarsa efficacia dei servizi a supporto dell'innovazione in alcuni territori rurali, nei quali il supporto all'agricoltura multifunzionale appare ancora poco efficace.
- W3 Struttura produttiva polverizzata, che accresce le difficoltà di accesso all'innovazione.

- W4 difficoltà a creare reti di innovazione, tra i soggetti e gli enti deputati al trasferimento della conoscenza da cui originano scarse connessioni tra aziende e taluni attori del sistema di conoscenza
- W5 Scarsa frequenza di corsi di formazione ed eventi di disseminazione.
- W6 Transizione verso livelli adeguati di capitale umano ancora incompleta.
- W7 Quota rilevata di laureati che svolgono l'attività agricola a livello hobbistico e non professionale.
- W8 Difficoltà a incoraggiare l'apprendimento e la formazione professionale lungo tutto l'arco della vita, a causa del limitato orizzonte temporale che caratterizza la vita media delle aziende agricole laziali.
- W9 Circuito vizioso della conoscenza, con meccanismi di paradosso del risultato.
- W10 Rischi di "distorsione" nell'offerta di servizi erogata da operatori esclusivamente privati, soprattutto in aree rurali marginali dove maggiore è la difficoltà di progettare l'offerta formativa.
- W11 Difficoltà a garantire l'efficacia dell'assistenza pubblica, soprattutto in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Priorità 2 - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- W1 Consistente quota delle aziende agricole regionali di dimensione fisiche ridotte, basso grado di competitività e con scarsa propensione all'innovazione e alla competitività. Il ruolo sociale indicato nell'analisi di contesto si riferisce a quanto emerso dall'analisi dei dati censuari dove emerge che il 53% delle "aziende" agricole regionali non è orientata al mercato.
- W3 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto
- W4 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole
- W5 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito
- W6 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni (dati censimento ISTAT)
- W7 Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche (dati censimento ISTAT)
- W8 Scarsa incidenza dei giovani con titoli di studio a specializzazione agricola

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

I dati relativi ai principali canali commerciali utilizzati per le diverse filiere sono stati estrapolati dal Censimento 2010. I dati sottolineano l'importanza del canale associativo per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, cerealicoli, ortofrutticoli; i comparti olivicolo e florovivaistico mostrano elevate percentuali di aziende che esercitano la vendita diretta. I fenomeni legati all'autoconsumo sono particolarmente rilevanti nelle aziende olivicole e vitivinicole. I dati ASIA 2010 mostrano come le aziende attive nel settore lattiero-caseario abbiano una maggior propensione al coordinamento verticale realizzato sia attraverso accordi contrattuali con l'industria che mediante la partecipazione ad enti associativi. Il comparto della carne, invece, predilige il canale commerciale all'ingrosso.

- W1 Ricorso all'associazionismo inferiore alle potenzialità dei comparti.
- W1-bis Difficoltà dei rapporti tra gli attori delle filiere lunghe con perdita di potere contrattuale a

svantaggio dei produttori di base.

- W1 tris - canali commerciali all'interno delle filiere caratterizzati da scarsa integrazione e mancato sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo dei canali associativi
- W2 Elevata % di aziende orientate all'autoconsumo (vedi Priorità 2 53% aziende regionali).
- W3 Crescita dei costi di produzione legati alla dinamica dei prezzi dei fattori e alla evoluzione normativa.
- W4 Diffusa senilizzazione del settore agricolo regionale con particolare riferimento ai settori olivicolo e vitivinicolo, accompagnato da un basso livello di istruzione dei capi azienda regionali che produce una scarsa propensione all'innovazione e alla qualità.
- W5 Scarso orientamento all'export.
- W6 Scarsa diffusione/disponibilità di strumenti finanziari per la gestione del rischio.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Prendendo ad esempio gli uccelli nidificanti, per i quali esistono un Atlante della distribuzione e una Lista Rossa aggiornati con dati 2000-2009, si rilevano, rispetto al periodo 1983-1986, segnali di tendenza positivi nel numero di specie complessivo, nel numero di specie per unità di rilevamento e nel numero di specie che mostrano un'espansione dell'areale regionale occupato. La proporzione di specie minacciate rimane però alta (23,7%), pur essendo nel Lazio inferiore rispetto a quella rilevata a scala nazionale (29%).

Per quanto riguarda invece le risorse genetiche forestali, la Regione Lazio non dispone ancora di una normativa specifica sul vivaismo forestale che, grazie anche alle innovazioni introdotte dal D.Lgs 10 novembre 2003 n.386, è diventato uno strumento fondamentale per la tutela della diversità genetica forestale. Tale decreto, attuativo di una Direttiva EU del 1999, mira a garantire una maggiore tutela della qualità del materiale forestale di moltiplicazione tramite la richiesta di definizione delle Regioni di Provenienza e di caratterizzazione genetica dei popolamenti forestali. Inoltre, rispetto alle altre regioni italiane, il Lazio è agli ultimi posti per numero di boschi da seme presenti nel Libro Nazionale e non è stato ancora realizzato il libro regionale dei boschi da seme; si rileva inoltre una carenza di strutture vivaistiche per la conservazione e moltiplicazione del germoplasma forestale regionale.

La pianificazione forestale di dettaglio interessa solo il 6% dei boschi, dato di molto inferiore alla media nazionale (15%). e la pianificazione di orientamento, anche essa molto poco diffusa, riguarda circa il 5% dei boschi nel Lazio, dato comunque superiore alla media nazionale (2%). Nel 2008 la proporzione di superficie boscata con Piani di Gestione ed Assestamento Forestale approvati ed esecutivi è salita al 10% circa (PFR 2008).

Le acque superficiali nelle province di Viterbo e Rieti appartengono a classi di qualità sufficiente o buona, così come il Tevere, che risulta di qualità sufficiente. Nella provincia di Roma si evidenziano situazioni di buona qualità, coincidenti con le aree a minore antropizzazione e situazioni di pessima qualità a seguito del passaggio dei corpi idrici attraverso le aree più popolate. Per le province di Frosinone e Latina complessivamente la qualità delle acque risulta compromessa sia per la maggiore densità abitativa, che per la pressione dovuta ad insediamenti industriali e, soprattutto nella zona pontina, per la consistente attività agricola.

Il **“Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque”** (ISPRA, 2013) fornisce indicazioni dettagliate sul livello di contaminazione delle acque superficiali nel biennio 2009-2010. Le analisi a livello nazionale in cui sono stati rilevati pesticidi riguardano prevalentemente gli erbicidi e alcuni dei loro principali

metaboliti (circa il 76%) e, in misura minore, fungicidi ed insetticidi. I dati disponibili per la Regione Lazio sono molto pochi; da essi emerge comunque una criticità, in quanto la totalità dei campioni è risultata avere concentrazioni superiori al limite; in futuro sarà comunque necessaria la disponibilità di dati da una rete di rilevamento più estesa per poter valutare se le elevate concentrazioni trovate corrispondono ad una effettiva criticità a livello territoriale o si riferiscono a 'hot spots' da tenere sotto controllo ma che non sono rappresentativi della situazione generale della Regione.

- W1 Tendenza al declino delle popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli (FBI ICC n.35 diminuzione del 15,4% a fronte del -12% a livello nazionale)
- W2 Insufficiente presenza di elementi naturali, semi-naturali e strutturali del paesaggio agricolo tradizionale nelle aree ad agricoltura intensiva.
- W3: Risorse genetiche di interesse agrario minacciate di erosione.
- W4 Diffusione di specie alloctone invasive legate all'agricoltura e al vivaismo, presenza di organismi patogeni dannosi alle colture agrarie e forestali (<http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/56/organismi-nocivi-da-quarantena/>).
- W5 Insufficiente pianificazione forestale di dettaglio.
- W6 Normativa specifica sul vivaismo forestale ancora in fase di definizione.
- W7 Carezza di strutture vivaistiche per la conservazione e moltiplicazione del germoplasma forestale regionale.
- W81 Frequenti casi di scarsa qualità delle acque superficiali (ISPRA, 2013).
- W9 Ridotta disponibilità di dati sull'inquinamento da fitofarmaci delle acque (vedi preambolo a punti di debolezza priorità 4 su dati ISPRA non inserita nell'analisi di contesto per limiti di carattere su SFC)..
- W10 Dove sono disponibili dati, concentrazioni elevate di fitofarmaci (vedi parentesi su W9).
- W12 Scarsa informazione sull'apporto di N di origine civile e industriale (vedi parentesi su W9).
- W13 Impieghi elevati di fitofarmaci a medio-alta tossicità.
- W14 Tasso di erosione superiore alla soglia di rischio nelle zone collinari e montane (IF relativo al territorio Laziale).
- W15 Limitata diffusione di pratiche conservative nelle zone montane.
- W16 limitata attuazione di una pianificazione forestale di dettaglio e un conseguente basso livello di adesione alle Misure forestali previste nell'ambito del PSR 2007-2013.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

Nell'ultimo ventennio la SAU del Lazio è diminuita di circa il 22%, con un trend superiore sia alla media Nazionale (-14%) che alle altre Regioni del Centro Italia. La superficie effettivamente irrigata ha mostrato un calo ancora superiore (-29,0%). Ciò indica da una parte una forte competizione per il territorio tra usi urbani/industriali e agricoli nelle aree pianeggianti e dall'altra una tendenza ad una concentrazione delle pratiche irrigue in areali più limitati, dove essa viene praticata in maniera più intensiva.

Il peso dei consumi energetici del settore primario (agricoltura e foresta) sui consumi totali nel Lazio è pari al 2,4% mentre l'incidenza del valore aggiunto dell'agricoltura regionale pesa per l'1% sul totale (CI 10 - Structure of the economy), ciò evidenzia una bassa efficienza del settore agricolo/forestale della regione .

Il peso dei consumi energetici dell'industria alimentare sui consumi di tutti i settori nel Lazio incidono in misura inferiore rispetto a quanto emerge a livello nazionale ed europeo (1% vs il 2,6 e 2,5%

rispettivamente).

- W1 Competizione tra usi agricoli e abitativi/ industriali.
- W2 Bassa efficienza energetica dell'agricoltura e della silvicoltura.
- W3 Bassa produzione di bioenergia legata all'agricoltura.
- W4 Boschi poco sfruttati in termini di utilizzazioni legnose.
- W5 Problematiche legate al riutilizzo dei sottoprodotti degli impianti per bioenergia biogas.
- W6 Pochissimi interventi finanziati con il PSR per la valorizzazione dei sottoprodotti dell'agroindustria e scarsa produzione di energie da fonti rinnovabile nelle aziende agricole.
- W7 Mancanza di strumenti semplificati e attendibili per la contabilizzazione, la certificazione e la valorizzazione economica delle quantità di CO2 fissate.
- W8 Scarsa partecipazione alle misure forestali di imboschimento promosse dal PSR 2007-2013.

Priorità 6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- W1 Basso valore aggiunto del settore primario nel 2010 rispetto ai restanti settori economici.

Analisi sociodemografica

- W1 Diminuzione del numero di giovani nelle aree D.
- W2 Tassi di crescita naturale negativi nelle aree C e D e nelle province di VT e RI e FR.
- W3 Elevato grado di invecchiamento delle aree D.

Sviluppo locale

- W1 Rete infrastrutturale e servizi per la popolazione rurale insufficienti.
- W2 Digital divide ancora presente nelle aree marginali D e assenza della banda ultra larga nelle aree rurali (100 Mbmps)

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Priorità 1 - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

Dall'indagine realizzata presso un campione di 371 aziende della regione Lazio emerge come circa il 40% del campione dichiara di non aver utilizzato servizi, per una serie di motivazioni, che si possono classificare come gap di consumo dovuti a carenze di informazione, costi di opportunità non sostenibili, non utilità del servizio, autoreferenzialità dell'imprenditore; in quest'ambito sarebbe opportuno replicare alcune esperienze di successo, ad esempio in paesi esteri, nei quali sono state previste nuove figure (broker della conoscenza) per supportare i processi di trasmissione delle conoscenze; rilevante è anche la prospettiva legata alla formazione di gruppi operativi che, nelle intenzioni dei policy makers dovrebbero facilitare l'accesso all'innovazione da parte delle imprese, in virtù di una maggiore interazione tra

imprese agricole e mondo della ricerca e della divulgazione.

- O1 Ruolo chiave dell'innovazione nel futuro periodo di programmazione.
- O2 Maggiore attenzione delle policy verso la facilitazione delle relazioni tra agricoltura e ricerca
- O3 Possibilità di colmare il gap di istruzione attraverso la formazione professionale.
- O4 Nascita di nuove figure professionali (brokers) che svolgono attività di facilitazione della conoscenza nei territori rurali, anche a supporto dei costituendi "gruppi operativi" (OG), formati da imprese agricole, ricercatori, consulenti ed utilizzatori di servizi.
- O5 L'elevata presenza di imprenditori anziani può trasformarsi in opportunità se si valorizzano le conoscenze tacite e informali che questi possono esprimere.
- O6 Nuove forme di sostegno verso pratiche sostenibili e a ridotto impatto sui cambiamenti climatici.
- O7 Crescente attenzione delle policy verso tecniche di produzione a basso impatto ambientale.

Priorità 2 - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).
- O2 Nuove opportunità di utilizzo dei prodotti (ad. esempio bioenergie).
- O3 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.
- O4 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).
- O5 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.
- O6 Riduzione del differenziale di remunerazione attesa fra attività agricole ed extra agricole.

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

- O1 Crescente domanda delle produzioni locali.
- O2 Crescente riconoscibilità e attrattività dei marchi di qualità DOP e IGP e dei territori.
- O3 Consolidamento dei flussi turistici enogastronomici (vedi priorità 6).
- O4 Forte immagine del "made in Italy" sui mercati esteri per i prodotti lattiero-caseari e olivicoli.
- O5 Aumento PLV uva da tavola e dei prodotti ortofrutticoli.
- O6 • Presenza dell'importante mercato dell'area metropolitana di Roma con potenzialità non del tutto sfruttate (vedi analisi priorità 6).
- O7-Presenza di un consistente nucleo di aziende legate al circuito locale.
- O8 Esistenza di produzioni suscettibili di valorizzazione tramite l'ottenimento del DOP o dell'IGP (soprattutto nel comparto della carne e in quello vitivinicolo)
- O9 Nuove normative sulla gestione del rischio.
- O10 Condivisione del rischio attraverso il possibile ricorso a fondi mutualistici.
- O11 Opportunità per accordi di filiera e interprofessionali per la riduzione e condivisione dei rischi.
- O12 La diffusione di interventi a favore del benessere degli animali possono migliorare la qualità

dei prodotti e ridurre il rischio di proliferazione di problemi di ordine sanitario.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Utilizzando la Carta regionale dell'Uso del suolo del 2010, elaborata da Regione Lazio alla scala 1:10.000, si rileva che all'interno dei siti della rete Natura 2000 prevalgono le aree boscate, che si estendono su oltre 200.000 ha (51% della superficie a terra dei siti Natura 2000), seguite dagli ambienti in evoluzione naturale con copertura prevalentemente arbustiva e/o erbacea (18%), categoria che comprende oltre 25.000 ha di aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota. Le superfici agricole occupano complessivamente circa 68.000 ha (17% della superficie complessiva dei siti Natura 2000), di cui poco più di 8.000 ha sono costituiti da prati stabili. Le superfici artificiali ammontano a oltre 3000 ha.

E' in corso di avanzata elaborazione, da parte dell'Agenzia Regionale per i Parchi, la Rete Ecologica Regionale del Lazio, che individua le aree centrali primarie e secondarie, i nodi del sistema, le aree focali per le specie sensibili, gli ambiti di connessione, le zone cuscinetto, nonché le aree critiche e di restauro ambientale, e che costituisce parte integrante del Piano Regionale per le Aree Naturali Protette del Lazio (PRANP). Negli ultimi mesi è stato inoltre avviato l'iter per la predisposizione di un disegno di legge unitario su biodiversità, geodiversità e aree protette.

Il Lazio, infine, è tra le prime regioni italiane ad aver formulato una bozza di "Quadro delle azioni prioritarie per i siti Natura 2000" (*Prioritised Action Framework, PAF*).

- O1 Numerosi biotopi di rilevanza internazionale, ampia superficie inclusa in AP o N2000.
- O2 Apparato normativo specifico e consolidato su biodiversità, aree protette e foreste.
- O3 Elevata tutela legislativa dei paesaggi e dei beni storico-culturali nel territorio rurale.
- O4 Sviluppo del mercato dei pagamenti per i Servizi Ecosistemici .
- O5 A seguito dei cambiamenti climatici probabile ricorso a specie/cultivar meno esigenti in termini di input di nutrienti.
- O6 Effetto di filtraggio delle acque degli elementi boscati con riferimento agli inquinanti.
- O7 Possibile contabilizzazione dei crediti di carbonio.
- O8 Possibilità di impiego delle zone boscate come elementi filtranti e casse di espansione.
- O9 Possibilità di impiego di fasce tampone come elementi filtranti.
- O10 Elevata incidenza della proprietà pubblica (comunale) sulla superficie forestale, buona parte delle Misure forestali della passata programmazione a finalità prevalentemente ambientale (investimenti non produttivi e interventi di prevenzione) è stata realizzata da soggetti pubblici.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche "certificati bianchi", sono stati istituiti per "l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia (elettrica e termica), e per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (D.M. del 20/04/2004). Finora le principali azioni sull'efficienza energetica hanno riguardato il settore domestico (es. illuminazione, sostituzione caldaie elettriche, isolamento termico, ecc.). L'agricoltura ha la possibilità di produrre le materie prime per alimentare impianti da fonti rinnovabili che producono energia elettrica e calore, quest'ultimo a sua volta può essere utilizzato in azienda per riscaldare serre, stalle, fabbricati rurali, contribuendo quindi ad

aumentare l'efficienza energetica del settore.

Il peso del settore delle energie rinnovabili è in costante aumento in Europa, passando dal 10,3% del totale di energia prodotta nel 2000 al 20,3% nel 2011 (Fonte: Eurostat). L'Italia si è piazzata nel 2011 al 4° posto nell'EU-15 per produzione di energie da fonti rinnovabili, riuscendo a coprire il 23,5% del consumo finale lordo (GSE, 2011).

Nel 2011 l'Italia ha raggiunto una quota rinnovabile pari al 23,5%, maggiore di quella ipotizzata per lo stesso anno nel PAN e pari al 19,6%. La differenza è da imputarsi alla forte crescita della produzione da fonti rinnovabili in concorso con la contrazione dei consumi finali lordi. Il Lazio ha contribuito con 2459 GWh pari al 9,4% dei consumi finali di energia elettrica (CFL) in linea con gli obiettivi del *Burden Sharing*.

L'agricoltura ed il settore forestale possono contribuire alla generazione di energia rinnovabile attraverso la produzione di biomasse destinate a sostituire i combustibili fossili impiegati nei processi di combustione. Tra le biomasse prodotte dalle attività agricole e forestali, si possono citare la legna da ardere, i residui agricoli e forestali, gli scarti dell'industria agroalimentare, gli scarti dell'industria della lavorazione del legno, i reflui degli allevamenti e le colture dedicate per la produzione di bioliquidi e biogas.

Sebbene nel Lazio non vi siano studi e/o stime sulle quantità e/o potenzialità produttive di sottoprodotti o scarti, le loro produzioni potrebbero essere elevate e proporzionali alle produzioni principali. Particolare rilievo va dato, nell'ambito di processi di filiera, allo sviluppo di impianti a media e grande scala in grado di rendere l'investimento economicamente sostenibile.

- O1 Possibilità di ottimizzare l'efficienza di utilizzo dei nutrienti in presenza di sistemi ad alta efficienza irrigua.
- O1 Sviluppo tecnologico nel settore della green-energy.
- O2 Strumenti incentivanti adeguati nell'incrementare l'efficienza energetica.
- O3 Lo sviluppo correttamente pianificato della filiera foresta-legno può incrementare la produzione di energia.
- O4 Buone potenzialità per il recupero di biomolecole dagli scarti e/o sottoprodotti dell'industria alimentare.
- O5 L'adozione di impianti a biogas permette il recupero di parte delle emissioni di metano.
- O6 Potenzialità per l'ottimizzazione delle tecniche produttive zootecniche per la riduzione delle emissioni da fermentazioni enteriche e da reflui.
- O7 Fissazione del carbonio di lungo periodo nei prodotti legnosi.
- O8 Attivazione di mercati per lo scambio di quote di carbonio nel settore forestale e agricolo (CarboMark- vedi preambolo a punti opportunità priorità 5 TEE non inserito nell'analisi di contesto per limiti di carattere su SFC).

Priorità 6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- O1 Incremento di alcune tipologie di attività turistiche in alcune province.
- O2 Nuovi strumenti a supporto dell'imprenditoria giovanile, in particolare nel settore agricolo.
- Analisi sociodemografica.
- O3 Tassi di migrazione netta sempre positivi (eccetto il comune di FR).

- O4 Elevato aumento dell'incidenza degli stranieri sulla popolazione italiana.
- Sviluppo locale.
- O5 Rilevanza delle iniziative CLLD nella futura programmazione con la possibilità rispetto al passato di utilizzare congiuntamente i fondi SIE.
- O6 Presenza poli manifatturieri connotati a livello locale (Distretto ceramica...etc) su cui innescare processi di sviluppo locale.
- O7 Crescente domanda da parte della popolazione di servizi che migliorino l'inclusione e la qualità della vita (attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie).

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

Dall'indagine realizzata presso un campione di 371 aziende della regione Lazio, emerge come poco meno del 14% di aziende che ne ha fatto uso, non ha introdotto alcuna modifica aziendale, a conferma di una quota di servizi non idonea a promuovere adattamenti e innovazioni aziendali.

- T1 Capacità di trasferimento di conoscenze e di innovazione minore rispetto alle altre regioni.
- T2 Livello di capitale umano ancora inferiore rispetto alle altre regioni agricole.
- T3 Forte ritardo dell'adeguamento dei rapporti tra mondo agricolo e ricerca.
- T4 Presenza di nuovi competitors innovativi sui mercati internazionali.
- T5 Elevato stato di avanzamento nella formazione di OG in altri paesi.
- T6 Maggiori capacità di sviluppare nuove forme di divulgazione e trasmissione delle conoscenze in paesi concorrenti.

Priorità 2 - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- T1 Riduzione dei pagamenti del primo pilastro a favore delle aziende agricole.
- T2 Aumento della competizione nell'uso del suolo agricolo.
- T3 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
- T4 Credit-crunch macroeconomico.
- T5 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
- T6 Spopolamento e invecchiamento nelle aree rurali.
- T7 Aumento della pressione socio-economica sui margini di competitività delle aziende.

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore

agricolo:

- T1 Contrazione della PLV soprattutto nelle filiere vitivinicola, cerealicola e olivicola.
- T2 Riduzione del valore aggiunto sul totale del valore della produzione a livello regionale.
- T3 Crescita della competitività dei paesi mediterranei per i prodotti ortofrutticoli.
- T4 Crescita tendenziale dei costi degli input.
- T5 Elevata volatilità dei prezzi nel settore cerealicolo.
- T6 Difficoltà di accesso a strumenti che coprono altre tipologie di rischio (es. rischio di mercato).
- T7 Aumento della frequenza di eventi atmosferici avversi in conseguenza dei cambiamenti climatici.

- T8 Aumento dei fenomeni incendiari.

- T9 Fluttuazione dei mercati e volatilità dei prezzi nel medio periodo.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Sugli habitat forestali di interesse comunitario le valutazioni sullo stato di conservazione mostrano valori più critici per le categorie forestali appartenenti al sottogruppo delle “Foreste dell’Europa temperata”, che sono anche il raggruppamento con la maggior diversità di tipologie di habitat rappresentati.

I danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e agli allevamenti, oltre ad avere importanti ricadute economiche, sono spesso alla base di un atteggiamento negativo da parte degli operatori agricoli e allevatori alle iniziative di conservazione della biodiversità e tutela del territorio, con ulteriori conseguenze sul piano ambientale e sociale.

Nel Lazio risultano completati i Piani di gestione per il 65% dei siti Natura 2000; per il 9% dei siti i Piani di gestione sono in fase di redazione e per il restante 26% dei siti non vi è alcun tipo di piano di gestione. Dei Piani completati, quelli adottati sono 8. Ad oggi la Regione Lazio è l’unica Autorità competente per la Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. E’ tutt’ora in corso, da parte di un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, la stesura delle misure di conservazione sito-specifiche per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva Habitat, che comprenderà l’individuazione di soggetti gestori specifici per ogni sito.

- T1 Espansione insediativa e infrastrutturale con conseguente consumo di suolo, frammentazione ed erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali di pianura (ad es. Campagna Romana).
- T2 Impatto del cambiamento climatico sia sulle componenti esogene (incendi, alluvioni) che sulle specie invasive.
- T3 Permanenza di conflitti tra fauna selvatica e attività produttive agro-pastorali (vedi preambolo a minacce priorità 4 non inserito nell’analisi di contesto per limiti di carattere imposti da SFC).
- T4 Strumenti di gestione dei siti Natura 2000 non ancora approvati (vedi parentesi su T3).
- T5 Sovrapposizione di strumenti di gestione e moltiplicazione degli enti competenti.
- T6 La riduzione delle precipitazioni e l’aumento di ET possono incrementare le concentrazioni di inquinanti in falda e nelle acque superficiali (vedi Fig. 1.0.1).
- T7 Incremento degli eventi meteorici estremi e degli incendi a seguito dei cambiamenti climatici.
- T8 Aumento della impermeabilizzazione dei suoli per urbanizzazione.
- T9 Possibile diminuzione della sostanza organica del suolo a seguito dei cambiamenti climatici.

- T10 Mancanza di un adeguato Sistema Informativo Territoriale di supporto ad una strategia regionale per la protezione del suolo.
- T11 Marginalizzazione delle aree forestali.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

Uno dei problemi emersi negli ultimi due anni, che potrebbero compromettere lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è legato alla incapacità della rete elettrica, in particolari nei nodi infrastrutturali, di ricevere la produzione di energia da FER.

I vincoli posti dall'Ente gestore ostacolano anche lo sviluppo di progetti di utilizzo energetico di sottoprodotti o scarti vegetali o reflui zootecnici. Peraltro, la sostenibilità economica e ambientale di questi impianti è negativamente condizionata dalla dispersione delle fonti di approvvigionamento della materia prima e dai conseguenti costi economici di trasporto.

Le proiezioni climatiche ottenute nell'ambito del Progetto Agrosenari indicano per il trentennio 2020-2050 una elevata probabilità di aumento delle temperature lungo tutto il corso dell'anno tra 1 e 2 °C rispetto al 1960-1990 e, in particolare per il Centro-Italia, una contrazione della piovosità estiva, che potrebbe ridursi di circa 1/3 rispetto ai valori attuali.

L'impatto principale sull'agricoltura di queste variazioni è legato alla modificazione delle condizioni climatiche tardo primaverili ed estive. La riduzione tendenziale delle precipitazioni, accompagnata dall'aumento delle temperature, determinerebbe un incremento dell'evapotraspirazione e del fabbisogno irriguo. Secondo AEA (2007) la probabilità che si verifichino queste condizioni è alta, come altrettanto alta è la priorità di intervento per il decisore pubblico.

Questo quadro di cambiamento può determinare problemi per molte colture di pieno campo, come il frumento, potenzialmente più soggetto a fenomeni di stretta con decrementi quantitativi e qualitativi, il mais, più vulnerabile allo stress idrico se non opportunamente irrigato e, in generale, per le orticole. Gli effetti negativi potrebbero manifestarsi anche su alcune colture arboree da frutto a causa di fisiopatie determinate da stress termici e/o idrici. Nel settore zootecnico è possibile prevedere impatti negativi diretti sulle condizioni di stabulazione per le peggiori condizioni termiche e indiretti, dovuti alla minore potenzialità produttiva delle foraggere.

- T1 La dinamica climatica potrebbe incrementare la domanda idrica sia agricola che civile a fronte di una minore disponibilità (vedi preambolo alle minacce priorità 5 progetto Agrosenari - non inserito all'interno dell'analisi di contesto per il limite di caratteri imposto da SFC).
- T2 I fenomeni di stress idrico possono aggravare i problemi fitosanitari.
- T1 La situazione di crisi economica rallenta gli investimenti nel settore.
- T2 Problemi legati alla capacità della rete elettrica di soddisfare le potenzialità produttive delle FER.
- T3 Potenzialità produttiva del fotovoltaico, dell'eolico e dell'idroelettrico inferiori ad altre Regioni.
- T1 Mancanza di dati dettagliati dell'intero settore sull'emissioni dei gas effetto serra.
- T2 I possibili incrementi di temperatura potrebbero aumentare i tassi di mineralizzazione della

sostanza organica.

- T3 Difficoltà nella gestione dei quantitativi fissati e dei crediti con rischio di doppi conteggi.

Priorità 6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- T1 Incremento disoccupazione giovanile, femminile in particolare.

Analisi sociodemografica

- T1 Riduzione della popolazione e rischi di spopolamento ulteriore in aree rurali marginali.

Sviluppo locale

- T1 Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le province) con ricadute negative sulla governance locale.
- T2 Arretratezza del territorio rurale rispetto alle altre aree, con perdita di competitività organizzativa ed industriale.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale			
1 Popolazione			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	5.774.954	Inhabitants	2012 p
rurale	17	% of total	2012 p
intermedia	9,7	% of total	2012 p
urbana	73,3	% of total	2012 p
2 Struttura di età			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale < 15 anni	14	% of total population	2012 p
totale 15 - 64 anni	65,9	% of total population	2012 p
totale > 64 anni	20,1	% of total population	2012 p
agricola < 15 anni	12,7	% of total population	2012 p
agricola 15 - 64 anni	66,3	% of total population	2012 p
agricola > 64 anni	21	% of total population	2012 p
3 Territorio			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
territorio totale	17.236	Km2	2012
territorio rurale	55,7	% of total area	2012
territorio intermedio	13,1	% of total area	2012
territorio urbano	31,2	% of total area	2012
4 Densità di popolazione			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	333,7	Inhab / km2	2011
rurale	102	Inhab / km2	2011
5 Tasso di occupazione			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale (15-64 anni)	58,6	%	2012
uomini (15-64 anni)	67,9	%	2012
donne (15-64 anni)	49,6	%	2012
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	NA	%	
totale (20-64 anni)	62,8	%	2012
uomini (20-64 anni)	73,1	%	2012
donne (20-64 anni)	53	%	2012
6 Tasso di lavoro autonomo			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale (15-64 anni)	21,9	%	2012
7 Tasso di disoccupazione			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale (15-74 anni)	10,8	%	2012
giovani (15-24 anni)	40	%	2012
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	NA	%	
giovani (15-24 anni)	NA	%	
8 PIL pro capite			

Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	117	Index PPS (EU-27 = 100)	2010
* zone rurali	85,9	Index PPS (EU-27 = 100)	2010
9 Tasso di povertà			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	24,2	% of total population	2011
* zone rurali (scarsamente popolate)	31,7	% of total population	2011
10 Struttura dell'economia (VAL)			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	151.633,4	EUR million	2010
settore primario	1	% of total	2010
settore secondario	15,4	% of total	2010
settore terziario	83,5	% of total	2010
regione rurale	NA	% of total	
regione intermedia	NA	% of total	
regione urbana	NA	% of total	
11 Struttura dell'occupazione			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	2.530,2	1000 persons	2010
settore primario	1,9	% of total	2010
settore secondario	17,5	% of total	2010
settore terziario	80,6	% of total	2010
regione rurale	12,8	% of total	2010
regione intermedia	7,8	% of total	2010
regione urbana	79,4	% of total	2010
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	59.929,4	EUR/person	2010
settore primario	33.643,9	EUR/person	2010
settore secondario	52.837	EUR/person	2010
settore terziario	62.073,6	EUR/person	2010
regione rurale	NA	EUR/person	
regione intermedia	NA	EUR/person	
regione urbana	NA	EUR/person	

II Agricoltura/Analisi settoriale			
13 Occupazione per attività economica			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	2.250,1	1000 persons	2012
agricoltura	37,5	1000 persons	2012
agricoltura	1,7	% of total	2012
silvicoltura	1,1	1000 persons	2012
silvicoltura	0	% of total	2012
industria alimentare	19,5	1000 persons	2012
industria alimentare	0,9	% of total	2012
turismo	125,4	1000 persons	2012
turismo	5,6	% of total	2012
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	21.082,9	EUR/AWU	2009 - 2011
15 Produttività del lavoro nel settore forestale			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	NA	EUR/AWU	
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	38.468,6	EUR/person	2010
17 Aziende agricole (fattorie)			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	98.220	No	2010
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	57.450	No	2010
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	21.090	No	2010
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	9.210	No	2010
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	5.030	No	2010
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	1.850	No	2010
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	1.650	No	2010
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	1.140	No	2010
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	800	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	38.410	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	16.130	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	12.470	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	9.010	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	5.930	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	6.700	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	4.790	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	3.340	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	910	No	2010
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	530	No	2010
dimensione fisica media	6,5	ha UAA/holding	2010
dimensione economica media	24.906,79	EUR of SO/holding	2010

dimensione media in unità di lavoro (persone)	2	Persons/holding	2010
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	0,5	AWU/holding	2010
18 Superficie agricola			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
SAU totale	638.600	ha	2010
seminativi	50,4	% of total UAA	2010
prati permanenti e pascoli	30,2	% of total UAA	2010
colture permanenti	19,2	% of total UAA	2010
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
certificata	45.780	ha UAA	2010
in conversione	1.270	ha UAA	2010
quota della SAU (certificata e in conversione)	7,4	% of total UAA	2010
20 Terreni irrigui			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	75.970	ha	2010
quota della SAU	11,9	% of total UAA	2010
21 Capi di bestiame			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	376.910	LSU	2010
22 Manodopera agricola			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
manodopera agricola regolare totale	197.320	Persons	2010
manodopera agricola regolare totale	49.120	AWU	2010
23 Struttura di età dei capi azienda			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
numero totale di capi azienda	98.220	No	2010
quota di età < 35 anni	4,5	% of total managers	2010
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	7,1	No of young managers by 100 elderly managers	2010
24 Formazione agraria dei capi azienda			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	97,1	% of total	2010
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	100	% of total	2010
25 Reddito dei fattori in agricoltura			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	NA	EUR/AWU	
totale (indice)	NA	Index 2005 = 100	
26 Reddito da impresa agricola			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
Tenore di vita degli agricoltori	NA	EUR/AWU	
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	NA	%	
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale (indice)	100,2	Index 2005 = 100	2009 - 2011
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno

FLCF	NA	EUR million	
quota del VAL nel settore agricolo	NA	% of GVA in agriculture	
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	NA	1000 ha	
quota della superficie totale	NA	% of total land area	
30 Infrastruttura turistica			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
posti letto in strutture collettive	298.400	No of bed-places	2011
regione rurale	17,9	% of total	2011
regione intermedia	14,1	% of total	2011
regione urbana	68	% of total	2011

III Ambiente/clima			
31 Copertura del suolo			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
quota di terreni agricoli	56,8	% of total area	2006
quota di pascoli naturali	3,2	% of total area	2006
quota di terreni boschivi	24,9	% of total area	2006
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	4,6	% of total area	2006
quota di terreni naturali	2,9	% of total area	2006
quota di terreni artificiali	6,1	% of total area	2006
quota di altre superfici	1,5	% of total area	2006
32 Zone soggette a vincoli naturali			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	NA	% of total UAA	
montagna	NA	% of total UAA	
altra	NA	% of total UAA	
specifica	NA	% of total UAA	
33 Agricoltura intensiva			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
bassa intensità	60,9	% of total UAA	2007
media intensità	23,5	% of total UAA	2007
alta intensità	15,6	% of total UAA	2007
pascolo	55,3	% of total UAA	2010
34 Zone Natura 2000			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
quota del territorio	23,1	% of territory	2011
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	10,6	% of UAA	2011
quota della superficie boschiva	45,1	% of forest area	2011
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale (indice)	NA	Index 2000 = 100	
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
soddisfacente	NA	% of assessments of habitats	
insoddisfacente - inadeguato	NA	% of assessments of habitats	
insoddisfacente - cattivo	NA	% of assessments of habitats	
sconosciuto	NA	% of assessments of habitats	
37 Agricoltura di alto valore naturale			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	NA	% of total UAA	
38 Foreste protette			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
classe 1.1	NA	% of FOWL area	
classe 1.2	NA	% of FOWL area	
classe 1.3	NA	% of FOWL area	

classe 2	NA	% of FOWL area	
39 Estrazione di acqua in agricoltura			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale	344.728,3	1000 m3	2010
40 Qualità dell'acqua			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	NA	kg N/ha/year	
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	NA	kg P/ha/year	
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	NA	% of monitoring sites	
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	NA	% of monitoring sites	
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	NA	% of monitoring sites	
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	NA	% of monitoring sites	
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	NA	% of monitoring sites	
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	NA	% of monitoring sites	
41 Materia organica del suolo nei seminativi			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
Stime totali del contenuto di carbonio organico	NA	mega tons	
Contenuto medio di carbonio organico	NA	g kg-1	
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	10,3	tonnes/ha/year	2006
superficie agricola interessata	185.400	1000 ha	2006 - 2007
superficie agricola interessata	18	% of agricultural area	2006 - 2007
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
dall'agricoltura	NA	kToe	
dalla silvicoltura	NA	kToe	
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
agricoltura e silvicoltura	NA	kToe	
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	NA	kg of oil equivalent per ha of UAA	
industria alimentare	NA	kToe	
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura			
Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	NA	1000 t of CO2 equivalent	
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	NA	% of total net emissions	

4.1.7. Programme-Specific Context Indicators

Section	Code	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
---------	------	-------------------------------	--------	-------	------

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali			
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione	
F01: Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori	X	X																				X
F02: Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende		X																				
F03: Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale		X																	X	X		
F04: Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale		X																				
F05: Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale			X																			
F06: Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale			X		X																	X
F07: Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato				X																		
F08: Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria				X																		
F09: Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione				X																		X
F10: Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali				X												X	X					

4.2.1. F01: Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La necessità di accentuare le dinamiche positive registrate nell'acquisizione della conoscenza (ICC 24) richiede processi di consolidamento dei percorsi di formazione di base e di assistenza aziendale, in modo da rendere sempre più ricettive e aperte ai cambiamenti le imprese propense all'innovazione. Inoltre, tale esigenza deve essere integrata prevedendo un'offerta di servizi di diffusione di conoscenza capillari e a "basso costo" (ivi compreso il costo opportunità), soprattutto per alcune componenti imprenditoriali territoriali (donne, aziende in aree marginali, etc.). A tale scopo, è opportuno stimolare l'acquisizione di nuove competenze, anche attraverso giornate dimostrative e farmer field schools. Ciò deve essere supportato individuando nuove tipologie di servizi e incentivando la formazione professionale dei consulenti.

4.2.2. F02: Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il fabbisogno nasce dall'obsolescenza di forme tradizionali di supporto all'azienda e nella recente sperimentazione di nuove figure professionali e nuovi strumenti di divulgazione e trasferimento di conoscenze. Dall'indagine diretta, molte aziende agricole hanno infatti dichiarato che il non utilizzo di servizi per il trasferimento di conoscenza, è legato alla carenza professionale degli addetti al servizio. Ciò fa emergere la necessità di prevedere nuove tipologie di attori e nuove forme di trasferimento delle conoscenze (broker dell'innovazione, living labs, etc.).

Inoltre i costi di opportunità nell'uso di alcuni servizi suggerisce di sperimentare nuove forme di innovazione. Pertanto, è necessario individuare nuclei di imprese su cui sperimentare iniziative pilota di

trasferimento e condivisione della conoscenza, favorendo anche processi di imprenditorialità collettiva.

4.2.3. F03: Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La presenza di un tessuto produttivo con buon grado di formazione professionale (ICC 24) e la diffusa sensibilità verso modelli sostenibili di agricoltura, favorisce la possibilità di avviare iniziative di azione collettiva, ovvero azioni che coinvolgono una molteplicità di imprenditori agricoli, possibilmente operanti nell'ambito di aree rurali omogenee. La creazione di nessi più forti tra offerta e domanda di innovazione può favorire queste dinamiche e l'affermazione di processi di produzione a basso impatto ambientale. La crescente attenzione dei consumatori verso prodotti ottenuti con metodi sostenibili e salubri induce a ritenere strategico questo fabbisogno.

Inoltre i dati evidenziano profonde differenze territoriali nell'adozione della conoscenza e dell'innovazione. In particolare, le aziende che operano nell'ambito del paradigma della multifunzionalità sono anche quelle con le maggiori difficoltà di accesso ai servizi di formazione, informazione e consulenza e che scontano difficoltà di relazione, soprattutto con la fonte pubblica del servizio di sviluppo agricolo. Emerge dunque la necessità di rendere più efficace l'azione di supporto all'introduzione modelli di agricoltura sostenibile, tenendo conto delle diverse realtà territoriali e della diversa capacità di accesso all'informazione, alla formazione e alla consulenza.

4.2.4. F04: Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Lo scollamento registrato tra mondo agricolo e il mondo della ricerca si traduce in una scarsa adozione delle innovazioni, nonché in un risultato negativo delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 che dovrebbero favorirne la diffusione (basti vedere il risultato della misura 124, evidenziato nella focus area 1A). La possibilità di ridisegnare i percorsi attraverso i quali la produzione agricola e il settore della ricerca e della sperimentazione possano tornare a dialogare rappresentano un fabbisogno di intervento su cui è necessario incidere.

4.2.5. F05: Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

Descrizione

L'accrescimento delle competenze e la possibilità di prevedere un percorso formativo lungo tutto l'arco della vita professionale dell'imprenditore sono obiettivi necessari da raggiungere, anche in virtù di una buona performance registrata da parte dei servizi di sviluppo agricolo. Nonostante il 40% di imprese agricole dichiarino di non aver avuto accesso ai servizi, resta una larga parte di esse che ne ha fatto uso, anche se non tutte si dichiarano soddisfatte del servizio ricevuto.

Accrescere le competenze diviene dunque possibile, e l'obiettivo può essere conseguito anche attraverso una migliore qualificazione dell'offerta. Il grado di soddisfazione nei confronti dei servizi utilizzati è positivo per meno di un terzo delle aziende, con percentuali relativamente maggiori nelle aree B e minori nelle aree C. Il ruolo dei servizi appare strategico, anche in considerazione della stretta connessione registrata tra adozione del servizio e introduzione di innovazioni, sebbene non uniforme su base territoriale (molto elevata in aree ad agricoltura intensiva). Tale legame giustifica ancor di più l'esigenza di garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa sia agricola che forestale.

4.2.6. F06: Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in

particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Questo fabbisogno emerge dall'analisi dei dati del Censimento 2010 che mostrano come lo 0,5% dei capi azienda sul totale delle aziende agricole regionali posseggono come titolo di studio una laurea ad indirizzo agrario, l'1,4% possiede il diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario e l'0,4% detiene il diploma/qualifica indirizzo agrario. I titoli di studio prevalenti sono rappresentati dalla licenza elementare (34,1% dei capi azienda) e dal diploma di scuola media inferiore (32,5% dei capi azienda). Percorsi formativi ispirati ad indirizzo agrario non sembrano prevalenti, mentre più importanti appaiono i diplomi ad indirizzo non agrario, così come significativa è la quota di capi azienda in possesso di diploma di scuola superiore (20%). L'acquisizione di competenze specifiche da parte dei giovani agricoltori (particolarmente interessati ai processi formativi) può consentirne una rapida diffusione nei contesti rurali.

4.2.7. F07: Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

Descrizione

Secondo l'indicatore comune di contesto n. 17 "Agricultural Holdings" al 2010, nel Lazio sono presenti 57.450 aziende con meno di due ettari di superficie e 38.410 aziende con standard output inferiore a 2000. La rapida contrazione, rispetto al decennio precedente, del numero delle strutture di ridotta dimensione economica e fisica indica come la sostenibilità economica della loro attività agricola divenga problematica in assenza di adeguati processi di riconversione. A tal proposito, il rilevante aumento avvenuto nell'ultimo decennio della superficie agricola utilizzata media (SAU media +71%) indica come il settore abbia già avviato un profondo processo di ristrutturazione, che però necessita di un sostegno pubblico per trovare compimento e compatibilità con i processi di sviluppo rurale sostenibile. In particolare si riscontra la necessità di incentivare l'adozione di strategie produttive multifunzionali e orientate al mercato. La Regione detiene l'8% della SAU nazionale destinata a coltivazioni biologiche e conta 59 marchi con denominazione di origine. Esiste quindi una notevole potenzialità di sviluppo economico dei territori rurali legata alla riconversione produttiva finalizzata ad un più marcato orientamento verso produzioni a valore aggiunto.

4.2.8. F08: Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il fabbisogno si distingue dal precedente poiché riguarda aziende già orientate al mercato e a produzioni a valore aggiunto. Secondo i dati del VI CGA al 2010, le aziende agricole operanti nel Lazio risultano 98.216 e registrano un calo pari al 48,17% rispetto al censimento del 2000. Al 2010, secondo i dati Eurostat, più della metà delle aziende agricole regionali sono caratterizzate da dimensioni fisiche ridotte; la percentuale delle aziende con SAU inferiore a 2 ettari sul totale è pari a 58,4%. La superficie agricola utilizzata disponibile è di 638.601,83ha (indicatore comune di contesto n. 18 "Agricultural Area") con un calo assai meno evidente, pari al 11,40%. La dimensione media aziendale passa da 3,80 a 6,50 ettari di SAU media (+71%), configurando così un processo di ricomposizione fondiaria particolarmente evidente nella Regione, ove confrontato con il dato nazionale (+44,18%). L'acquisizione di capitale fondiario e il conseguimento di economie di scala rappresentano elementi chiave per migliorare la competitività sia sul fronte del contenimento dei costi che sul versante dell'accesso a canali commerciali che richiedono una scala produttiva minima; l'analisi effettuata indica che le politiche regionali potrebbero facilitare ed incrementare i processi di ristrutturazione in atto.

4.2.9. F09: Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

I dati dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne, al 2010, mostrano come la regione Lazio ha avviato investimenti nel settore agricolo per un totale di 362,7 milioni di euro, pari all'1,3% sul totale degli investimenti regionali e al 3,6% sul totale degli investimenti agricoli su base nazionale. In relazione alle altre regioni dell'Italia centrale, invece, il Lazio assorbe poco meno del 24% del totale degli investimenti fissi lordi in agricoltura. I dati dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria al 2012 registrano una variazione percentuale della produzione lorda di energia da fonti rinnovabili 33,8%. Il fabbisogno si

sostanzia nel sostenere la creazione di network aziendali, lo sviluppo di nuovi prodotti/processi e tecnologie, gli investimenti in infrastrutture per l'accesso alla banda larga/per l'energia rinnovabile e per la viabilità di servizio, gli investimenti nelle imprese di trasformazione. La propensione del sistema agro alimentare regionale ad innovare e ad ammodernarsi necessita del supporto pubblico, l'analisi svolta sottolinea la rilevanza dell'attenuazione del vincolo finanziario, l'acquisizione di competenze per lo sfruttamento delle innovazioni, la creazione di infrastrutture e di reti.

4.2.10. F10: Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

I dati del censimento 2010 mostrano che solo 3820 aziende svolgono attività agricole connesse. Il dato sulle attività di diversificazione del reddito agricolo mostra come l'agriturismo rappresenta l'attività connessa più praticata dalle aziende laziali e la più remunerativa (747 unità, ca 0,76% del totale) seguita dall'attività per conto terzi con mezzi dell'azienda (658 unità, lo 0,67% del totale). Il numero di fattorie didattiche registrate dai dati INEA nel 2012 (53) mostrano l'opportunità di sviluppo di attività ad integrazione del reddito agricolo. Il dato appare modesto se confrontato con le potenzialità espresse in questo campo dalla regione e con la crescente domanda di servizi offerti dall'agricoltura multifunzionale, che sembra delineare l'esistenza di una domanda non soddisfatta, a causa di vincoli finanziari e della limitata fruibilità di economie di network. Il fabbisogno si sostanzia nel sostenere la creazione di nuove aziende, investimenti nel settore della trasformazione/commercializzazione e nelle attività non agricole.

Allo stesso tempo, il basso livello di sviluppo economico (ICC 8), unitamente alla condizione di disoccupazione giovanile (ICC 5,6,7) e alla carenza di infrastrutture (ICC10) rappresentano fattori di rischio per le aree rurali. Sono perciò necessarie azioni per il rilancio delle attività economiche, anche di quelle non tradizionali nei territori rurali, supportate da interventi sul capitale fisso sociale ed è necessario supportare sia le attività agricole che non agricole nelle aree rurali, agevolando lo sviluppo di modelli endogeni, possibilmente integrati. In quest'ambito, assume rilevanza il settore turistico: analizzando le imprese turistiche iscritte, se confrontate con quelle cancellate, si rileva un bilancio negativo nel totale Lazio tranne alcune eccezioni a livello provinciale (ICC 30). La presenza di aree nelle quali si denota un saldo naturale positivo di imprese turistiche, testimonia che il turismo offre opportunità di risanamento da valutare con attenzione.

4.2.11. F11: Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno evidenzia da un lato la necessità di sostenere e promuovere le produzioni di qualità attraverso procedure di identificazione e certificazione a carattere pubblico e/o privato. Dall'altro, è necessario sostenere il miglioramento qualitativo delle produzioni zootecniche stimolando pratiche che innalzino il benessere degli animali.

La regione Lazio vanta 23 prodotti agroalimentari e 36 vinia qualità certificata DOP e IGP. Nel territorio sono presenti produzioni in attesa del riconoscimento comunitario (ad es. l'oliva di Gaeta). I dati del VI CGA riportavano 6.145 aziende con produzioni DOP/IGP ed evidenziano un potenziale ancora inespresso. I dati SINAB rilevano 2.751 aziende con produzione biologica (le coltivazioni biologiche occupano il 10 % della SAU regionale e l'8% della superficie biologica nazionale) e indicano una buona propensione delle aziende verso l'adozione di produzioni ad elevato valore aggiunto.

L'analisi ha evidenziato anche l'opportunità di incentivare l'adozione di certificazioni di natura privatistica quali standard privati di sicurezza alimentare o certificazioni ambientali.

4.2.12. F12: Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

La gestione finanziaria rappresenta una tradizionale criticità delle imprese agricole. L'analisi svolta sulla base dei dati forniti dall'INEA evidenzia da un lato una stretta creditizia – misurata fra l'altro dalla contrazione dei finanziamenti agevolati all'agricoltura - e dall'altro una crescente concentrazione dell'utilizzo del credito per l'acquisto di beni strumentali e immobili. Il quadro che emerge sembra delineare un potenziale effetto di vincolo finanziario sulla capacità operativa dell'agricoltura laziale. Tale vincolo appare particolarmente stringente anche a causa di una rilevata "resistenza operativa"- da parte del settore credito verso le imprese agricole. Il fabbisogno emerge dall'analisi delle consistenze dei finanziamenti agevolati al settore agricoltura, foreste e pesca per la regione Lazio, realizzata sulla base dei dati INEA, che mette in evidenza l'emergere di un processo di conversione del credito agevolato in agricoltura dal breve termine al medio/lungo termine.

Il trend 2006-2011 mostra che in soli cinque anni, l'ammontare si è ridotto del 76,8%, passando da 82 a 19 milioni di euro, mentre i finanziamenti oltre il breve termine complessivamente concessi al settore hanno raggiunto un valore di 240 milioni di euro nel 2010, con un aumento del 18,2% rispetto all'anno precedente.

4.2.13. F13: Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

Descrizione

Questo fabbisogno si concentra sulle dinamiche di ricambio interno. I dati del Censimento 2010 mostrano una ridotta partecipazione dei giovani all'attività agricola, che si riscontra anche nella limitata percentuale di giovani che svolgono l'attività di coadiuvante, e che – di conseguenza – mostrano un potenziale interesse ad un futuro subentro nell'attività (12,1% del totale). Tale dato mostra come nelle famiglie agricole, la maggior parte delle nuove generazioni preferisca cercare un'occupazione al di fuori dell'azienda. Tuttavia, la concentrazione di coadiuvanti giovani nelle aziende con maggior capacità reddituale indica come il fattore economico rappresenti ancora il maggior incentivo al ricambio generazionale interno.

4.2.14. F14: Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

Descrizione

Questo fabbisogno si concentra sulle dinamiche di ricambio esterno con subentro da parte di altri agricoltori (giovani) o di soggetti extra-agricoli. L'indicatore comune di contesto n. 23 "Age structure of farm managers" mostra che sul totale dei conduttori solo il 4,5 % ha meno di 35 anni e il rapporto giovani conduttori/conduttori anziani è pari al 7,1%. I dati del censimento 2010 mostrano una ridotta presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e media dimensioni economiche. La modesta percentuale di coadiuvanti giovani operanti all'interno delle aziende agricole (12,1%) indica come il ricambio generazionale esterno (ovvero da parte di soggetti esterni al nucleo familiare) può svolgere un ruolo fondamentale nei processi di avvicendamento gestionale. L'accesso alla terra, da questo punto di vista, può costituire un vincolo stringente per i potenziali nuovi agricoltori.

4.2.15. F15: Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

A differenza di quanto rilevato nella priorità 2, questo fabbisogno si riferisce ad azioni sul lato della domanda.

Nonostante l'elevato numero di marchi DOP e IGP, il Censimento 2010 ha rilevato che solo il 2% delle strutture che praticano l'olivicoltura effettuano produzioni olivicole tipiche soggette a disciplinare. Il comparto cerealicolo regionale vanta un solo marchio IGP che si traduce naturalmente in una quasi assenza di aziende (0,1% delle strutture che praticano la cerealicoltura) che opera con questo tipo di disciplinare. Il comparto vitivinicolo regionale vanta una cospicua presenza dei marchi di qualità (36) che si riflette in un'elevata percentuale di aziende che opera con disciplinare di tipicità (17,8%). Il comparto ortofrutticolo ha registrato un ristretto o quasi assente numero di aziende che opera con il disciplinare DOP e IGT (0,8% delle strutture ortofrutticole). Stando ai dati Istat, il comparto lattiero-caseario vanta

nel Lazio 24 produttori che utilizzano il disciplinare DOP e 27 imprese di trasformazione, per un totale di 651 operatori nel comparto. Il comparto della carne, invece, vanta 16 produttori che utilizzano il disciplinare DOP e IGP e la presenza di 18 imprese di trasformazione, per un totale di 34 operatori nel comparto. Il potenziale economico di queste produzioni può essere ulteriormente sviluppato attraverso interventi sul lato della domanda e dell'integrazione di filiera. In particolare, si ritiene che l'intervento pubblico regionale possa contribuire a consolidare il posizionamento dei prodotti laziali all'interno del trend crescente del consumo di prodotti DOP e IGP.

4.2.16. F16: Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Dall'analisi dei dati del censimento 2010 emerge che il potenziale utilizzo del circuito di prossimità appare rilevante per il comparto olivicolo (il 24,2% della produzione stimata è destinata alla vendita diretta). La produzione cerealicola regionale destinata alla vendita diretta è pari al 6% della produzione stimata. Il comparto vitivinicolo utilizza il canale diretto per la commercializzazione dell'uva da tavola (15% produzione stimata). Il dato censuario sottolinea la rilevanza del canale diretto per la commercializzazione dei prodotti del florovivaismo, che è utilizzato per una quota stimata pari al 30,3% della produzione, ed è particolarmente importante per il comparto del vivaismo. Nel comparto ortofrutticolo, l'utilizzo del circuito di prossimità svolge un ruolo non trascurabile nel collocamento della produzione, in particolare nel comparto delle ortive dove la vendita diretta riguarda una produzione stimata pari al 13,2%. Nel comparto lattiero caseario l'autoconsumo sembra ben poco utilizzato (4,5% della produzione stimata di latte vaccino è destinata alla vendita diretta, il 3,7% e il 5,9% della produzione di latte bufalino e ovicaprino è destinata al canale diretto). Nel comparto della carne il canale diretto non risulta rilevante.

Il fabbisogno espresso riguarda prevalentemente l'ampliamento spaziale della sfera di prossimità sia mediante attività di promozione presso il consumatore sia attraverso lo sviluppo di forme di logistica dedicata.

4.2.17. F17: Sostenere la cooperazione tra i produttori locali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

I dati del censimento 2010 sottolineano l'importanza dell'associazionismo per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (più del 40% della produzione stimata di uva destinata alla produzione di vini di qualità, 20% della produzione stimata di uva destinata alla produzione di altri vini, 30% della produzione stimata di uva da tavola), cerealicoli (24,4% della produzione stimata), ortofrutticoli (34,6% della produzione stimata di orticole, 41,8% della produzione stimata di fruttiferi), lattiero-caseario (37,7% della produzione stimata di latte vaccino, 25% della produzione stimata di latte bufalino, 21,3% della produzione stimata latte ovicaprino). Meno rilevante risulta l'utilizzo del canale associativo nel comparto olivicolo (5,9% della produzione stimata), e del florovivaismo (11,1% della produzione stimata). Il comparto della carne predilige il ricorso al commercio all'ingrosso.

Il ricorso all'associazionismo a livello regionale tuttavia risulta inferiore rispetto al dato nazionale. L'analisi ha individuato un fabbisogno legato alla promozione e all'incentivazione dei processi di concentrazione dell'offerta e di integrazione verticale – tipici dell'associazionismo – al fine di consentire il perseguimento di economie di scala e l'accesso a canali commerciali di largo consumo, che richiedono elevate soglie produttive di accesso.

4.2.18. F18: Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

L'analisi dei canali commerciali ha messo in evidenza alcune criticità presenti all'interno delle filiere agroalimentari del Lazio che si sostanziano nella scarsa integrazione di filiera e nel mancato sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo dei canali associativi. In particolare, sono stati rilevati fenomeni legati alla scarsa trasparenza dei processi di determinazione dei prezzi e sono stati riscontrati elevati margini di intermediazione. I dati relativi ai principali canali commerciali utilizzati per la commercializzazione delle diverse colture sono stati estrapolati dal Censimento 2010. I dati sottolineano l'importanza del canale associativo per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, cerealicoli, ortofrutticoli (soprattutto per le produzioni di fruttiferi e per le ortive); il comparto olivicolo e florovivaistico mostrano elevate percentuali di aziende che esercitano la vendita diretta. I fenomeni legati all'autoconsumo sono particolarmente rilevanti nelle aziende olivicole e vitivinicole. I dati ASIA 2010 mostrano come le aziende che esercitano la produzione lattiero casearia abbiano una marcata propensione al coordinamento verticale realizzato sia attraverso accordi contrattuali con l'industria che mediante la partecipazione ad enti associativi. Il comparto della carne, invece, predilige il canale commerciale all'ingrosso. Il fabbisogno si sostanzia nel sostenere la creazione e assistere lo sviluppo dei canali contrattuali per migliorare la cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento, la cooperazione tra gli attori della supply chain/logistica, l'espansione dei canali commerciali.

4.2.19. F19: Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

In Italia, gli interventi in materia di gestione del rischio in agricoltura sono caratterizzati da un forte intervento pubblico: il D.Lgs. 102/2004 segna un momento di svolta. Quest'ultimo prevede che il FSN abbia l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Le successive modifiche apportate al D.Lgs. 102/2004 tra il 2005 e il 2009 hanno rafforzato gli strumenti preventivi a sostegno della gestione dei rischi. A supporto di queste strategie, risulta prioritario intervenire nelle aree investite da eventi catastrofici e calamitosi e nelle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico per ripristinare il potenziale danneggiato e prevenire danni alle colture e ai sistemi insediativi rurali.

4.2.20. F20: Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il fabbisogno emerge dall'analisi dei dati relativi alla gestione del rischio in agricoltura, che è stata condotta attraverso l'utilizzo dei dati ISMEA (Banca dati Sicuragro). La regione Lazio si caratterizza per uno scarso utilizzo delle assicurazioni agricole sia per le colture vegetali che per il rischio zootecnico. Al fine di prevenire i rischi di perdita economica e produttiva derivanti dalle avversità atmosferiche, le strutture agricole mostrano la tendenza ad assicurarsi contro il rischio di grandine (al 2011 risultano solo 2 certificati assicurativi stipulati) e contro le avversità atmosferiche, che tutelano contro i danni causati alle strutture aziendali (al 2011 risultano 125 contratti assicurativi stipulati). Anche il ricorso alla stipula delle polizze assicurative contro il rischio zootecnico sanitario non risulta frequente (al 2011 si registrano 81 certificati per l'abbattimento forzoso, 85 per la garanzia costo di smaltimento, 4 certificati assicurativi per la garanzia contro il mancato reddito).

4.2.21. F21: Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il Lazio ha un'incidenza di superficie a pascolo naturale inferiore alla media nazionale (ICC31); inoltre, tra il 2000 e il 2010 si è assistito ad una flessione delle aree a prati permanenti e pascoli. Tra le formazioni erbose, il Lazio ospita numerosi tipi di habitat di interesse comunitario che, sebbene abbiano uno stato di conservazione "Favorevole" in Italia (ICC36), a scala locale non mostrano condizioni eccellenti ma buone potenzialità di recupero (ICS4a1). Le popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli (ICC35) mostrano una lieve tendenza al declino di poco maggiore del dato nazionale; inoltre, le "aree agricole HNV" (ICC37) occupano oltre metà della SAU del Lazio ma sono soprattutto di valore "basso" e mai di valore "molto elevato". Emergono quindi condizioni non ottimali negli habitat agricoli che richiedono un sostegno e una valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali compatibili o utili a mantenere i terreni a prato stabile, pascolo e pascolo permanente e incrementare il valore delle "aree agricole HNV".

Inoltre, a causa della dispersione insediativa, specie in pianura, ove aumentano le aree urbanizzate e industriali, ma anche a causa della semplificazione degli ordinamenti colturali nelle aree a produzione intensiva, si assiste alla rarefazione degli elementi del paesaggio rurale tradizionale, che oltre ad avere innegabile valore storico-paesaggistico e documentario sono di importanza per gli spostamenti e il rifugio

della fauna. Si rende quindi necessario mantenere e potenziare gli habitat naturali e mantenere e ripristinare gli elementi del paesaggio agricolo di valore storico e con ruolo importante per la fauna.

4.2.22. F22: Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Il Lazio è l'ottava regione per percentuale di SAU gestita con input a bassa intensità (60,9%), dato superiore sia alla media nazionale (50,6%) che a quella europea (40,9%) (ICC33). Tuttavia, le popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli (ICC35) mostrano una lieve tendenza al declino di poco maggiore del dato nazionale, evidenziando la permanenza di condizioni non ottimali degli habitat agricoli. Inoltre, le "aree agricole HNV" (ICC37) occupano oltre metà della SAU del Lazio ma sono soprattutto di valore naturale "basso" e mai di valore "molto elevato". Inoltre, la pressione dell'agricoltura sulla qualità delle acque (surplus di azoto) è inferiore sia alla media Italiana che Europea (ICC40); ciononostante il mantenimento di apporti di fitonutrienti leggermente superiori alla media Nazionale e gli impieghi di fitofarmaci a tossicità medio-elevata concorrono alla non sempre buona qualità delle acque superficiali e profonde. Considerando gli alti livelli di biodiversità con elevata proporzione di specie e habitat di interesse europeo nei sistemi agro-silvo-pastorali regionali (ICS4a1; ICS4a2) e il buon successo delle misure agro-ambientali nel ciclo di programmazione precedente, è di prioritaria importanza estendere l'adozione di metodi produttivi che ottimizzino l'efficienza dei fitonutrienti e che adottino metodologie di lotta biologica e integrata alle avversità, contenendo gli input complessivi del processo produttivo, con positivi effetti sulla qualità delle acque e sulla biodiversità.

4.2.23. F23: Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il Lazio presenta un coefficiente di boscosità superiore a quello rilevato su scala nazionale (35,15% rispetto al 28,8%) (PFR 2008). Una buona porzione della superficie forestale è classificata ad elevato valore naturale (HNV) (29%, dato nazionale 26%) e notevole è anche la percentuale di aree forestali incluse in N2000 (43,7%), un dato superiore sia alla media nazionale (29,7%) che europea (22,9%) (ICCN. 34). Nelle formazioni forestali, il Lazio ospita 15 tipi di habitat di interesse comunitario (su 38 segnalati in Italia) e numerose specie tutelate dalle Direttive Habitat e Uccelli. La maggior parte dei boschi del Lazio si trova oggi allo stato ceduo (62%), mentre molto minore è l'estensione delle fustaie (18%), a prevalente struttura disetanea. L'assetto proprietario presenta un sostanziale equilibrio tra pubblico (48%) e privato (50%) a fronte di una media nazionale decisamente più orientata alla proprietà privata. I boschi annessi alle aziende appaiono estremamente parcellizzati e in progressiva contrazione (dati ISTAT). Sebbene il Lazio sia dotato di strumenti normativi e pianificatori improntati verso principi di sostenibilità e multifunzionalità, i piani di orientamento insistono sul 5% della superficie a bosco mentre i piani di dettaglio (PAF) coprono solamente il 6% della superficie, quando in Italia ne interessano complessivamente il 16%.

Si evidenzia pertanto la necessità, da un lato, di sostenere la gestione forestale ordinaria e la redazione dei piani di assestamento forestale, intervenendo in particolare sul demanio forestale pubblico e sulle situazioni di degrado dei boschi e dall'altro, di innalzare il livello della gestione forestale sostenibile e la valenza multifunzionale degli ecosistemi. La gestione attiva del bosco, infatti, consente una tutela degli habitat e della biodiversità ad essi collegata, una riduzione dell'erosione e stabilizzazione delle aree acclivi, un miglioramento dell'azione idrologica e meccanica del sistema bosco, favorendo il deflusso profondo e la ricarica delle falde.

4.2.24. F24: Tutelare e valorizzare della diversità genetica agricola e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Il Lazio ha un ricco patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario ed è stata la seconda regione italiana a dotarsi di una normativa specifica e a realizzarne l'attuazione. Ciò ha permesso il

raggiungimento di un buon grado di conoscenza e tutela delle risorse genetiche (186 risorse genetiche vegetali e 26 razze animali iscritte al Registro Volontario Regionale, oltre 1000 iscritti alla Rete di conservazione e sicurezza) (ICS4a4), che può consentire una valorizzazione del patrimonio di agrobiodiversità, necessaria sia nell'ambito delle produzioni tipiche locali, sia come fonte di geni utili per il miglioramento genetico. Allo stesso tempo, l'alto numero di risorse genetiche vegetali ancora con elevato grado di erosione e la presenza di alcune razze animali, anche con pochissimi capi, che in tutta Europa sono allevate esclusivamente nel Lazio (ICS4a4), rendono prioritario garantire il sostegno a tutte le iniziative volte alla conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario minacciate di estinzione. Per quanto riguarda la diversità genetica forestale, il Lazio è una delle regioni con il minor numero di boschi da seme e con carenza di strutture vivaistiche per la conservazione e moltiplicazione del germoplasma forestale regionale. Considerando l'importanza, per la tutela della biodiversità genetica, della qualità del materiale di propagazione utilizzato nelle attività forestali, quali rimboschimenti ed interventi di ripristino delle aree boscate, risulta fondamentale sostenere le iniziative volte alla conservazione e moltiplicazione del germoplasma arbustivo e arboreo forestale regionale, e parallelamente fornire supporto tecnico allo sviluppo di specifici moduli colturali.

4.2.25. F25: Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Il Lazio ha una discreta proporzione di specie animali e vegetali alloctone. Rispetto alla flora vascolare, sono segnalate 310 specie esotiche, circa il 9% della flora regionale (13,4% è il dato nazionale), con 35 specie di recente introduzione invasive. Molte specie della flora alloctona del Lazio sono importate a scopo ornamentale e destinate alla vendita nei vivai. Sono considerate specie esotiche anche i nuovi organismi patogeni dannosi alle colture: nel Lazio vi sono almeno 11 tra i cosiddetti "organismi nocivi da quarantena" e 6 ulteriori organismi che, anche se non da quarantena, hanno importanza per il loro potenziale dannoso. Considerati i potenziali danni al settore agro-forestale ma anche alla biodiversità causati dalle specie esotiche invasive, è di estremo rilievo contrastarne l'introduzione e la diffusione. Anche nel Lazio, inoltre, nel corso degli ultimi anni sono aumentate le richieste di indennizzo per danni da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti, presentate alle province da parte delle aziende agricole. I danni causati alle coltivazioni, in particolare dai cinghiali, ammontano a circa 1.500.000 € l'anno. A tali danni si aggiungono quelli riconducibili ad altre specie selvatiche, come ad es. il lupo, ma anche in generale agli animali domestici abbandonati (ad es. bovini bradi, cani rinselvaticiti). La situazione attuale di conflitto richiede l'adozione e il sostegno di forme integrate di prevenzione e controllo dei danni in grado di tutelare al contempo le attività agricole, gli allevamenti zootecnici e le biodiversità del territorio laziale. Parallelamente, si evidenzia la necessità di monitorare e ripristinare gli ecosistemi

danneggiati.

4.2.26. F26: Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nel Lazio la proporzione territoriale inclusa in N2000 (ICC 34) è superiore al dato medio nazionale ed europeo (23% del Lazio contro 19% della media nazionale e 18% a livello europeo). Considerando anche le Aree Naturali Protette, la superficie tutelata si attesta, al netto delle sovrapposizioni, ad oltre un quarto (28%) del territorio regionale. Il Lazio ha inoltre un' elevata superficie forestale con vincolo naturalistico (oltre il 30% della superficie forestale regionale) (ICS4a3). I previsti strumenti di pianificazione e gestione del patrimonio naturale e delle aree tutelate (PAF regionale, Piani di gestione di siti N2000, Piani delle ANP, Piani d' Azione nazionali e regionali per la conservazione delle specie minacciate ecc.), giunti ad un avanzato livello di elaborazione ma in gran parte non ancora approvati, prevedono misure obbligatorie e volontarie che coinvolgono direttamente le aziende agricole e forestali. Ciò implica da un lato la necessità di un' azione di sensibilizzazione per promuovere l'accesso ad indennità e dall'altro di prevedere un sostegno economico per incentivare la diffusione di pratiche virtuose.

4.2.27. F27: Riqualficare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nel Lazio tra il 1990 ed il 2000 le superfici artificiali sono aumentate di 4.187 ha e di ulteriori 4.764 ha tra il 2000 ed il 2006, per un incremento totale pari al 9,41% del territorio regionale. Tale incremento risulta localizzato prevalentemente in pianura, ove ad aumentare sono soprattutto le zone urbanizzate

(circa 4.800 ettari) e le aree industriali (3.553 ha). Ciò ha determinato perdita e frammentazione di territori agricoli, ma anche erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali dovuta ad un brusco passaggio tra aree urbane e agricole, con perdita di funzionalità multiple (ecologiche, produttive, ricreative, ecc.) che andrebbero recuperate e valorizzate.

A tal fine risulta cruciale incentivare la realizzazione di iniziative di integrazione tra aree rurali e aree urbane con particolare riferimento al territorio dell'Agro Romano e dei rilievi collinari degli edifici vulcanici, sul modello dell'infrastruttura verde. La politica agricola comune rappresenta infatti uno dei settori strategici attraverso i quali promuovere le green infrastructure a livello europeo, intendendo per infrastruttura verde una rete di aree naturali e seminaturali (comprese quelle rurali) pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali e progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici, tra i quali anche i servizi culturali connessi con l'amplissima diffusione di beni culturali, testimoniali e paesaggistici che caratterizza il territorio rurale del Lazio.

4.2.28. F28: Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nella Regione Lazio la superficie forestale in dissesto è molto contenuta rispetto alla media nazionale. Anche in relazione al rischio idrogeologico la Regione non presenta condizioni di rilevante pericolosità, pur non mancando situazioni critiche dovute alla eterogeneità geomorfologica del territorio e alla complessità dei processi e dei meccanismi di trasformazione. La superficie forestale gravata da vincolo idrogeologico nella Regione Lazio ha una incidenza maggiore rispetto alla media nazionale. Le province di Frosinone e, in minor misura, di Roma e Latina presentano diffusi rischi di fenomeni franosi e di esondazione. L'integrazione degli interventi di sistemazione idraulica forestale ed agraria, assieme ad una gestione sostenibile delle aree forestali, può contribuire notevolmente alla sicurezza del territorio ma richiede un'azione di informazione rivolta agli operatori. Il contributo del sistema agricolo e forestale alla gestione dei fenomeni franosi e di esondazione si realizza principalmente all'interno dei bacini-versante. E' però necessario che tutto il sistema idrografico venga adeguato per favorire l'allontanamento controllato degli eccessi idrici intercettati e gestiti a livello di sistemazioni idrauliche agrarie e forestali.

Il fabbisogno può essere soddisfatto tramite l'opportuna gestione della vegetazione ripariale, mirata ad un disinquinamento nella fase di trasporto all'interno del reticolo idrografico e che sia contemporaneamente funzionale alla sicurezza idraulica del reticolo stesso evitando appesantimenti del soprassuolo su situazioni instabili.

4.2.29. F29: Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le tecniche conservative di lavorazione del terreno hanno un'adozione relativamente elevata nelle provincie di Viterbo e Roma e ridotta in quella di Frosinone, che però presenta il maggior rischio erosivo e di dissesto idro-geologico. La copertura invernale del suolo è diffusa nelle aree di pianura mentre è meno presente nelle aree montane che maggiormente necessitano di questa pratica per il controllo dell'erosione. Secondo i valori dell'IC 42 (Erosione idrica del suolo) il Lazio ha valori di superficie ad elevato rischio di erosione più bassi della media nazionale, con valori però molto elevati per le provincie di Frosinone e Rieti. La media regionale del contenuto di Carbonio organico nel suolo è pari a 2,05 %, in linea con la media Italiana e prossima al limite funzionale del 2%, lo stock complessivo nello strato 0-30 cm è quantificabile a 37,75 Mt di C . In confronto alle altre Regioni Italiane i valori stimati per il Lazio sono medio-elevati; ma risultano bassi nelle zone di pianura. La tendenza ad un aumento della temperatura e ad una maggiore variabilità climatica possono favorire l'aumento della mineralizzazione della sostanza organica del suolo, con conseguente perdita di fertilità e di resistenza ai fenomeni erosivi.

Appare quindi opportuno incentivare a livello aziendale l'adozione di pratiche conservative ed il mantenimento della copertura vegetale. A fronte di una disponibilità in input di reflui zootecnici per unità di superficie inferiore alla media Nazionale, è inoltre opportuno promuovere tutte le pratiche che possano minimizzare la mineralizzazione della sostanza organica dai suoli (output), per ottimizzarne il bilancio nel medio-lungo periodo

4.2.30. F30: Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promuovere lo stoccaggio a livello intra e inter aziendale

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le previsioni sulle modificazioni climatiche indicano il rischio di una più pronunciata aridità estiva, con concentrazione della piovosità annua nel periodo autunnale ed invernale. In tali condizioni è da prevedere un incremento sia del rischio idro-geologico nelle stagioni fredde che un marcato incremento della domanda idrica in quelle calde.

In un'ottica di riduzione della disponibilità idrica complessiva e di maggior competizione tra usi civili, industriali ed agricoli, l'efficienza di impiego delle risorse derivate dalle fonti è quindi essenziale. L'Indicatore di Contesto CI 39 – Prelievi irrigui indica impieghi superiori a quelli delle altre regioni del Centro Italia. Ricadono in questo fabbisogno tutti gli interventi di aumento dell'efficienza del trasporto aziendale ed extra-aziendale delle risorse idriche, degli impieghi non irrigui dell'acqua nel settore agricolo in generale. E' comunque importante che le azioni siano accompagnate da una sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza non solo produttiva dell'impiego agricolo delle risorse idriche (rimpinguamento falde, mantenimento di deflusso nella rete idrografica, mantenimento della biodiversità nei sistemi acquatici). A livello aziendale e inter aziendale è poi opportuno promuovere la strutturazione di stoccaggi idrici che contribuiscano al soddisfacimento delle richieste irrigue nei periodi aridi ma che nel contempo incrementino la capacità di stoccaggio territoriale per ridurre e diluire i picchi di piena nel periodo autunnale ed invernale.

4.2.31. F31: Promuovere l'ulteriore diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Anche se i sistemi irrigui maggiormente diffusi in regione hanno efficienza medio-alta, l'ulteriore diffusione di sistemi ad alta efficienza (manichette forate nelle colture erbacee, sistemi a goccia nelle arboree) può consentire apprezzabili risparmi idrici per unità di superficie, ottimizzando al contempo la crescita delle colture limitando gli stress e incrementando il loro sfruttamento delle risorse di fitonutrienti. I vantaggi attesi sono sia a livello aziendale (mantenimento o incremento delle rese con riduzione del livello di input) che ambientale (riduzione dei volumi idrici in uscita e del surplus di fitonutrienti).

4.2.32. F32: Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'indicatore di contesto n.44 (Utilizzo di energia in agricoltura, foreste e industria alimentare) della Regione Lazio risulta superiore al dato medio nazionale ed europeo (186 kg/ha del Lazio contro 133 kg/ha della media nazionale e 124 kg/ha a livello europeo) e superiore alla gran parte delle regioni del centro Italia.

L'indicatore specifico calcolato come rapporto tra i consumi energetici totali e il valore aggiunto del settore mostra come la regione Lazio per il settore agricolo, silvicolo e pesca ha il valore dell'indice più elevato tra le regioni del centro- Italia (bassa efficienza), mentre per l'alimentare, bevande e tabacco è in una posizione intermedia (media efficienza).

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche "certificati bianchi", sono stati istituiti per "l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia (elettrica e termica), e per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (D.M. del 20/04/2004). Finora le principali azioni sull'efficienza energetica hanno riguardato il settore domestico (es. illuminazione, sostituzione scaldacqua elettrici, isolamento termico, ecc.). Pertanto occorre da un lato sviluppare tecniche produttive aziendali che siano in grado di minimizzare l'uso di energia, dall'altro favorire nei processi aziendali l'utilizzo di energia rinnovabile non solo per la produzione di energia elettrica ma anche di energia termica (cogenerazione) evitando la dispersione del calore. Allo stesso modo nell'agroindustria occorre rendere più efficienti i processi di trasformazione introducendo tecnologie innovative in grado di risparmiare e/o massimizzare l'uso dell'energia.

4.2.33. F33: Prom. recupero e valoriz. dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Nell'ambito della valorizzazione dei sottoprodotti agricoli non è stato individuato un indicatore comune di contesto, e non vi sono attualmente studi o stime sulle quantità dei sottoprodotti e/o scarti nella regione che potenzialmente potrebbero essere valorizzati. Per il Lazio si tratta in particolare degli scarti dei settori vinicolo, caseario, della macellazione e dell'ortofrutta. Le produzioni dei prodotti di scarto potrebbero essere elevate e proporzionali alle produzioni principali, le potenzialità per il loro sfruttamento sono rivolte principalmente per la produzione di energia (biogas, bioetanolo), ma anche per la produzione di molecole ad alto valore aggiunto (polifenoli, sieroproteine, prebiotici). Gran parte dei sottoprodotti hanno già una loro collocazione ben definita, anche se spesso tali sottoprodotti non risultano valorizzati

adeguatamente. Pertanto occorre promuovere il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti sia come materie prime per la produzione di energia rinnovabile ma anche per la produzione di biomolecole.

4.2.34. F34: Sviluppare bioenergie con sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Sebbene nel Lazio vi sia stato un incremento negli ultimi anni nella produzione di energia rinnovabile, la regione si attesta tra quelle con un minor valore nelle produzioni, in parte riconducibile al fatto che le regioni del nord sono tradizionalmente produttori di energia idroelettrica e quelle del sud sono maggiormente "vocate" nella produzione di solare ed eolico.

Uno dei problemi emersi negli ultimi anni, che potrebbe compromettere lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è legato alla incapacità della rete elettrica, in particolari nei nodi infrastrutturali, di ricevere la produzione di energia da FER. Una criticità che potrebbe essere affrontata attraverso i fondi FESR.

Rispetto alle altre regioni italiane, il Lazio nel 2011 si pone all'8° posto per la produzione di bioenergia (ICS n. X) mostrando un basso livello di sfruttamento delle agroenergie, nonostante le discrete quantità di biomassa di origine vegetale e animale da residui, utilizzabili per la produzione di energia.

Dagli impianti per la produzione di biogas in ambito agro-zootecnico (impianti che trattano effluenti zootecnici, scarti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali, colture energetiche dedicate), il Lazio produce solo lo 0,68% dell'energia elettrica nazionale da tali impianti. Altri 3 impianti a biogas sono stati finanziati attraverso il PSR 2007-2013 con la Misura 121 per un investimento di 1,7 milioni di € e una produzione di energia di 4,6 GWh pari a 0,4 ktep.

Pertanto è necessario sostenere l'espansione di sistemi agroenergetici a bassa emissione di inquinanti che limitino l'utilizzo di superfici agricole, favorendo, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche presenti, l'adozione di sistemi che sfruttando i residui agroforestali sviluppino anche i biocarburanti di seconda generazione.

4.2.35. F35: Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le biomasse legnose coprono attualmente il 50% del fabbisogno europeo di fonti energetiche rinnovabili. Tale primato è confermato in proiezione rispetto agli obiettivi di sviluppo al 2020 quando si prevede peseranno per il 42%. Per l'Italia è prevista una quota maggiore pari al 54% (PAN). La produzione di legna da ardere e biomassa sul territorio nazionale risulta tuttavia nettamente inferiore ai consumi, dato che suggerisce l'elevato peso che hanno le importazioni di legna da ardere, cippato e pellet. La forte domanda giustifica dunque il fabbisogno di attivare una filiera strutturata e competitiva. Nel Lazio le utilizzazioni a fini energetici rappresentano l'88% delle produzioni legnose regionali (ISTAT 2011). Tuttavia tali assortimenti, per lo più legna da ardere ad uso privato, non innescano meccanismi di filiera né assicurano continuità nella fornitura. Di fatto l'1% della superficie forestale è soggetta annualmente a tagli e/o cure colturali e i prelievi complessivi sono notoriamente inferiori agli incrementi.

La nuova strategia forestale europea –COM(2013) 659– prevede di sviluppare la filiera energetica a partire dalla valorizzazione degli scarti dell'industria del legno, pertanto è necessario tenere in considerazione questi aspetti nella pianificazione degli interventi a supporto della filiera.

4.2.36. F36: Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche

Priorità/aspetti specifici

- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le emissioni del settore agricoltura, così come definita dall'Inventario (CFR sector 4), ammontano per il 2010 a 1.574.884 tCO₂eq, valore in costante diminuzione rispetto al 1990 (-28%). Il valore delle emissioni agricole appare in costante decrescita anche imputando all'agricoltura le emissioni degli impianti di combustione utilizzati in agricoltura, dei trasporti fuori strada, dell'incenerimento dei rifiuti agricoli e dei cambi di uso del suolo in favore dell'agricoltura. La notevole riduzione delle emissioni di

origine agricola è principalmente imputabile alla diminuzione delle fertilizzazioni minerali azotate.

Le emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera dipendono principalmente dall'attività agricola, in particolare dall'utilizzo esteso dei fertilizzanti e dagli allevamenti animali (emissioni dal ricovero e dallo stoccaggio). Nel 2010 le emissioni del settore agricolo in Italia sono risultate pari a 358,3 kt; il Lazio ha contribuito per il 4,2% alle emissioni nazionali. Dal 1990 al 2010 si è comunque riscontrata una riduzione delle emissioni regionali del 33,4% rispetto al 1990.

Il contributo maggiore alle emissioni in regione è dato dagli allevamenti animali (- 63,8,1% nel 2010) a cui segue quello delle coltivazioni senza fertilizzanti (- 28,0%), mentre le coltivazioni con fertilizzanti contribuiscono in misura minore (- 11,9%).

Un ulteriore contenimento delle emissioni sia di GHG che di ammoniaca è possibile ottimizzando i processi produttivi sia a livello campo (ottimizzazione concimazioni minerali, incremento dell'input di C e dello stock di C del suolo) sia nelle produzioni zootecniche (ottimizzazione razioni, gestione stoccaggi) e nella gestione dei reflui (valorizzazione energetica con impianti a biogas).

4.2.37. F37: Salvaguardare e migl. il patr. forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

In relazione al patrimonio forestale regionale dall'analisi di contesto emerge una sostanziale riduzione delle superfici boscate annesse alle aziende agricole, in gran parte dovuta alla riduzione di numero di aziende e della SAU, una crescita dell'arboricoltura da legno e delle colture energetiche e un apprezzabile incremento della superficie forestale in montagna. Il miglioramento qualitativo e produttivo del bosco ed il relativo aumento dello stock di carbonio è strettamente legato al suo sistema di gestione e pianificazione. In riferimento a ciò e sulla base dei dati dell'INFC 2005, oltre il 93% della superficie forestale regionale è soggetta a qualche forma di pianificazione, valore che supera la media nazionale (87%) di oltre 5 punti percentuali: la pianificazione di dettaglio per contro interessa solo il 6% dei boschi (media nazionale 15%) e la pianificazione di orientamento, riguarda circa il 5% dei boschi nel Lazio, (2% media nazionale). Gli ecosistemi forestali, che rappresentano uno dei maggiori serbatoi di carbonio, nel Lazio stoccano complessivamente 76.114.554 Mg (circa 126 Mg ha⁻¹). Dall'analisi emergono notevoli differenze tra le diverse formazioni forestali regionali in termini di sequestro del carbonio e conseguenti indicazioni circa i possibili interventi di miglioramento, ad esempio nei cedui di cerro, che rappresentano il tipo forestale più diffuso, ma presentano un valore di C-stock unitario piuttosto modesto (460 tCO₂eq/ha). A questo si aggiungano le potenzialità di sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e il conseguente riconoscimento economico per il servizio ecosistemico svolto.

4.2.38. F38: Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

I prodotti legnosi assicurano il temporaneo stoccaggio del carbonio sottratto all'atmosfera, contribuendo alla riduzione della concentrazione di CO₂. Sebbene l'analisi del ciclo di vita dei diversi assortimenti sia piuttosto complessa l'IPCC e gli accordi per il post Kyoto prevedono metodi semplificati per la stima. La stessa nuova strategia forestale europea –COM(2013) 659– indirizza il settore forestale secondo la logica dell'utilizzo "a cascata" del legno che impone di dare priorità a produzioni legnose a maggior valore aggiunto, capaci di creare maggiore occupazione e con bilancio di carbonio favorevole. In questa ottica risulta indispensabile orientare le produzioni, compatibilmente con le specificità delle formazioni forestali presenti, in favore di legname da opera di qualità.

I dati ISTAT sui prelievi legnosi nel Lazio nel 2011, indicano che solo il 12% del legname utilizzato viene destinato all'industria di trasformazione, trattasi per lo più di paleria di castagno a basso valore aggiunto.

La dimensione media aziendale dei boschi annessi ad aziende agricole è pari a 10 ettari ed è inferiore alla media relativa al Centro Italia e superiore a quella registrata a livello nazionale (9 ettari).

L'arboricoltura si caratterizza per una veloce espansione delle superfici negli anni '90, seguita da un assestamento al ribasso nel decennio successivo. Viterbo si distingue per un trend di crescita costante del comparto a differenza delle altre circoscrizioni. In particolare, Roma e Latina si caratterizzano per una elevata volatilità del trend.

4.2.39. F39: Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

La presenza di nuclei di insediamento manifatturiero, turistico e agricolo (ICC 30), evidenziano le potenzialità di sviluppare modelli di sviluppo rurale endogeno; tuttavia, i processi di spopolamento che coinvolgono soprattutto le aree rurali marginali rischiano di rappresentare un fattore di ostacolo. Il rilancio di azioni locali innovative e di sistema per garantire una rete di servizi essenziali sufficiente per la popolazione residenti e per i turisti costituiscono dunque una condizione necessaria per favorire l'inclusione sociale.

4.2.40. F40: Migliorare la capacità progettuale degli attori locali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
 - 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Gli attori locali, rappresentati e organizzati all'interno dei gruppi di azione locale, sono i soggetti ai quali vengono indirizzate le risorse destinate allo sviluppo locale partecipato. Come evidenziato nella valutazione della programmazione 2007-2013, le risorse Leader dovrebbero essere in grado di sostenere una progettualità locale qualitativamente differente da quella raggiunta attraverso i dispositivi attuativi regionali. E' dunque necessario sostenere, attraverso i GAL, azioni di *capacity building* degli attori locali tanto nella sfera del settore pubblico (i Comuni) che in quello privato per favorire l'attuazione di progetti che siano in grado di essere più integrati alle politiche locali e che abbiano ricadute di area.

4.2.41. F41: Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
 - 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

--

Descrizione

Il Lazio possiede un ragguardevole patrimonio architettonico rurale. Si evidenzia in particolare che l'organizzazione della Campagna Romana, risalente al Medioevo, è rimasta quasi invariata fino alle soglie dell'età contemporanea. Nel lungo periodo si riscontra una continuità di fondo fino al sopraggiungere dell'impetuoso boom edilizio degli anni Sessanta e Settanta del XX secolo. In molti casi del nucleo edificato di parecchi casali è rimasta solo la memoria storica, legata magari alla toponomastica; in altre circostanze gli antichi fabbricati rurali rimangono ancora oggi in piedi ma non sempre nelle migliori condizioni

Nel Lazio inoltre la superficie tutelata si attesta (Aree protette Rete Natura 2000), al netto delle sovrapposizioni, ad oltre un quarto (28%) del territorio regionale.

A questo si aggiungono gli attrattori locali, come ad esempio i sistemi museali locali e reti escursionistiche, che fanno sì che la regione esprima un grande potenziale attrattivo per i non residenti.

Sulla scia di quanto è avvenuto nelle passate programmazioni è necessario continuare a puntare sulla valorizzazione di questo patrimonio che può essere anche un'opportunità per rilanciare le economie locali, da un lato creando opportunità di lavoro su attività non tradizionali e dall'altro creando una maggiore domanda innescata dai flussi turistici.

4.2.42. F42: Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

--

Descrizione

Il grado di copertura della banda larga è pari al 98%. L'86,4% del territorio dispone del massimo livello di velocità di trasmissione dati (tutti i comuni della zona A). I comuni localizzati nelle zone C e D ma che non ricadono nelle zone Gal, presentano un digital divide elevato (specie nella provincia di Rieti e Latina). L'accesso alle ICT è indispensabile per lo sviluppo rurale; è necessario dunque disporre di infrastrutture di informazione e trasmissione dati idonee per il territorio.

4.2.43. F43: Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

I comuni localizzati nelle zone C e D presentano un digital divide elevato e la linea ADSL è assente nei comuni con densità abitativa bassa. La maggior parte delle aree GAL ha tuttavia un tasso medio di copertura di poco inferiore a quello regionale.

Oltre all'aspetto "infrastrutturale" esiste anche un fabbisogno di alfabetizzazione informatica che dovrebbe essere promossa a differenti livelli del sistema istituzionale, imprenditoriale e a favore di categorie svantaggiate della popolazione anche al fine di garantire una maggiore inclusione sociale.

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla base dell'analisi effettuata ed in considerazione dei fabbisogni individuati si intende incentrare la strategia del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del Lazio perseguendo gli obiettivi generali dell'aumento della **competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali**, della **salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio** e dello **sviluppo economico e sociale delle aree rurali**.

I suddetti obiettivi generali del PSR della Regione Lazio, in coerenza con l'analisi effettuata, saranno perseguiti programmando un set di misure che incida su **tutte le sei priorità e le relative focus area previste dal regolamento sullo sviluppo rurale**, non sussistendo valide motivazioni in forza delle quali possa ritenersi necessario escluderne alcuna.

Coerentemente con le risorse disponibili si intende soddisfare il più ampio numero possibile di fabbisogni attraverso l'utilizzo di quasi tutte le misure stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale con le uniche eccezioni delle Misure 12 e 15.

.Nell'ambito della **priorità 1**, i fabbisogni individuati suggeriscono di indirizzare le Misure di intervento sugli obiettivi specifici di seguito descritti per ogni Focus Area.

1. Sostenere azioni di informazione a favore dell'innovazione, della cooperazione e dello sviluppo di conoscenze nelle zone rurali (1A);
2. promuovere forme di conoscenza innovative e sostenibili stimolando la cooperazione tra aziende (1B);
3. stimolare la cooperazione tra il mondo della ricerca e gli operatori del settore agricolo, silvicolo, agroalimentare e delle aree rurali (1B);
4. garantire l'accrescimento delle competenze dei giovani agricoltori nelle fasi di avvio e consolidamento dell'impresa agricola e forestale (1C);.

Le Misure che concorrono agli obiettivi specifici sopraelencati sono di supporto anche al conseguimento degli obiettivi delle altre priorità, il sistema della conoscenza e dell'innovazione costituisce un "*asse trasversale*" per l'intero Programma di Sviluppo Rurale.

In particolare la Regione Lazio, rispetto al passato, intende governare con più incisività il sistema dell'offerta di conoscenza e innovazione regionale, prevedendo che le focus area 1A e 1C siano principalmente implementate attraverso le politiche di formazione sostenute dal Fondo Sociale (FSE).

Pertanto le Misure che la Regione intende attivare e che incideranno sui fabbisogni individuati (**F1, F2, F3, F4, F5, F6**) fanno riferimento agli Artt. 14, 15, e 35 del Reg.UE 1305/2013 (**Misure 1, 2 e 16**).

In particolare attraverso le Misure 1 e 2, con le relative sottomisure, si inciderà sugli obiettivi che riguardano le competenze, la formazione e l'informazione degli agricoltori e degli operatori rurali. Attraverso la Misura di Cooperazione e il supporto ai Gruppi Operativi in materia di PEI, invece, sarà possibile conseguire due obiettivi: favorire il trasferimento dell'innovazione e stimolare la cooperazione tra il mondo della ricerca e il

sistema produttivo.

Per quanto concerne la **priorità 2**, la Regione intende sostenere la competitività dell'agricoltura laziale puntando sui seguenti obiettivi specifici :

1. sostenere processi di consolidamento delle aziende sia per riorientarle verso il mercato che nell'accesso al capitale fondiario anche attraverso la diversificazione delle attività (2A);
2. sostenere l'introduzione di processi innovativi e sostenibili a supporto della competitività aziendale (2A);
3. promuovere la nascita di nuove aziende agricole (2B);
4. favorire processi di ricambio generazionale qualificato promuovendo modelli formativi innovativi a supporto dell'imprenditorialità giovanile (2B);

La strategia di risposta tiene conto sia dei fabbisogni puntuali legati alla competitività delle aziende sia quelli legati al capitale umano descritti nella priorità 1. La combinazione di Misure/Sottomisure prevista è legata all'approccio integrato aziendale che la Regione vuole promuovere: pacchetto aziendale, pacchetto montagna, pacchetto giovani. Ciò consentirà una semplificazione delle procedure di accesso al contributo unionale e al tempo stesso di orientare le scelte di investimento verso i fabbisogni individuati (**F7, F8, F9, F10, F11**) puntando sulle imprese che si dimostrano competitive. Nel fare ciò si darà priorità agli interventi che favoriscono l'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo, a sistemi di qualità riconosciuta e, con un approccio più ampio, alle aziende che aderiscono a sistemi di certificazione volontaria e per aziende che realizzano investimenti caratterizzati da "elevata sostenibilità ambientale".

Le Misure attivabili sono quelle legate agli investimenti aziendali (**Misure 4.1 e 6.4**) al ricambio generazionale (**Misura 6.1**), collegate alla formazione dei giovani agricoltori (**Misure 1 e 2**), al sostegno all'adozione dei regimi di qualità (**Misura 3.1**), alla ricomposizione fondiaria e all'infrastruttura necessaria allo sviluppo (**Misure 4.3**) e alla costituzione di reti tra agricoltori (**Misura 16.2** - programmata nella FOCUS 1B), non in ottica di filiera ma per tema (montagna, giovani, donne, diversificazione). I pacchetti potranno contenere Misure e operazioni che fanno riferimento ad altre priorità/focus area ciò per semplificare l'iter amministrativo a carico degli agricoltori (Ad. Esempio per la montagna anche le misure di indennità).

Relativamente alle filiere agroalimentari e alla gestione dei rischi aziendali, il PSR della Regione Lazio intende contribuire alla **priorità 3** dello sviluppo rurale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. migliorare e rendere più efficienti le filiere agroalimentari regionali sostenendo la cooperazione e il rafforzamento delle relazioni tra i vari soggetti operanti nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, promuovendo in particolare la qualità e stimolando la sperimentazione di pratiche innovative, (focus 3A);
1. favorire e accompagnare lo sviluppo di filiere corte locali a vantaggio dei sistemi turistici e dei sistemi insediativi regionali promuovendo il km zero e la tracciabilità dei prodotti salvaguardando la sicurezza alimentare e l'ambiente, (focus 3A);
2. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali con particolare riguardo alla prevenzione dalle calamità e al ripristino del potenziale agricolo danneggiato (focus 3B);

La strategia inciderà sui fabbisogni emersi dall'analisi di contesto (**F9, F11, F15, F17, F18**) attraverso un set di Misure che punta alla cooperazione (Art. 35 Reg. UE 1305/13) tra i soggetti della filiera (**Misura 16.4** - programmata nella FOCUS 1B), alla creazione di legami stabili tra produttori (**Misura 9.1**) e con il mondo della ricerca tramite la creazione di Gruppi operativi (**Misura 16.1** - programmata nella FOCUS 1B), allo sviluppo di progetti pilota (**Misura 16.2** - programmata nella FOCUS 1B), al fine di consolidare poli produttivi, creare network e reti commerciali, sostenere la logistica e le infrastrutture di supporto (**Misure**

4.1, 4.2 e 4.3), valorizzando e sostenendo le produzioni di qualità (**Misura 3.1**), con interventi specifici sulla zootecnica a favore del benessere degli animali (**Misura 14**) e con attività promozionali e strategie di marketing (**Misura 3.2**).

Il quadro esaustivo delle priorità di intervento di seguito sono riassunte e messe a sistema per le principali filiere regionali (Tab 1).

La Regione ha tenuto conto della definizione di filiera corta presente nel Regolamento (L'Art.2 lettera m del Reg. UE 1305/13) ritenendo che un approccio che rinsaldi il legame tra produzioni e territori possa essere sostenuto anche attraverso la **Misura 19** Sostegno per lo sviluppo locale LEADER.

Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali, sulla base dei fabbisogni emersi (**F19-F20**) solo in parte la Regione Lazio interverrà direttamente. E' previsto infatti una linea di azione nazionale sul fronte assicurativo, dei fondi mutualistici e sugli strumenti di stabilizzazione dei redditi (**F20**) all'interno del Programma che sarà gestito dal Mipaaf. La Regione attiverà quelle Misure che agiscono sul fronte della prevenzione dalle calamità naturali (**Misura 5.1**) e sul ripristino del potenziale danneggiato da eventi catastrofici e da calamità naturali (**F19**), nelle aree ritenute prioritarie dalla Regione (**Misura 5.2**).

Nell'ambito della **priorità 4** s'intende dare risposta ai fabbisogni dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali tramite il perseguimento degli obiettivi specifici riportati di seguito:

1. consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di sostenibilità ambientale, tutelando e valorizzando la diversità genetica agricola e forestale (4A);
2. mantenere e ripristinare gli elementi del paesaggio silvo agro-pastorale (4A);
3. sostenere le misure di conservazione nelle aree tutelate (4A);
4. favorire la diffusione di pratiche agricole, tecniche e tecnologie che consentano un miglior utilizzo della risorsa idrica; (4B);
5. favorire la diffusione di pratiche agricole, tecniche e tecnologie per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli e il miglior utilizzo della risorsa idrica (4C);.

L'analisi di contesto ha fatto emergere (**fabbisogni da F21 a F29**) la presenza di condizioni non ottimali negli habitat agricoli che richiedono un sostegno e una valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali compatibili o utili a mantenere i terreni a prato stabile, pascolo e pascolo permanente e incrementare il valore delle "aree agricole HNV" (**Misure 13.1 e 13.2**), rendendo necessario mantenere e potenziare gli habitat naturali per mantenere e ripristinare gli elementi del paesaggio agricolo di valore storico con un ruolo importante per la fauna (**Misure 4.4**).

Considerando gli alti livelli di biodiversità è di prioritaria importanza estendere l'adozione di metodi produttivi che ottimizzino l'efficienza dei fitonutrienti e che adottino metodologie, in particolare di lotta biologica, contenendo gli input complessivi del processo produttivo, con positivi effetti sulla qualità delle acque e sulla biodiversità (**Misure 10.1, 10.2, 11.1 e 11.2**).

Per quanto concerne la biodiversità animale, nonostante sia prevista una Misura specifica all'interno del PON Nazionale, la Regione intende comunque attivare un'operazione specifica, non sovrapposta alle linee di intervento del PON, all'interno della **Misura 10.1** a favore della conservazione in situ della biodiversità agraria e animale.

Considerati i potenziali danni al settore agro-forestale ma anche alla biodiversità è richiesta l'adozione e il sostegno di forme integrate di prevenzione e controllo dei danni in grado di tutelare al contempo le attività agricole, gli allevamenti zootecnici e le biodiversità del territorio laziale (**Misure 8.3 e 8.4**). Parallelamente,

si evidenzia la necessità di monitorare e ripristinare gli ecosistemi danneggiati (**Misura 8.2**).

Sulla base dei fabbisogni individuati si evidenzia la necessità da un lato, di migliorare la gestione forestale sostenendo la pianificazione forestale (**Misura 16.8**) e l'associazionismo (**Misura 9.1**), intervenendo in particolare sul demanio forestale pubblico e sulle situazioni di degrado dei boschi (**Misura 8.2**).

Il Lazio ha inoltre un' elevata superficie ricadente nella rete Natura 2000. Considerata la scarsa adesione alle Misure di indennità nella passata programmazione e il ritardo nella definizione delle Misure di conservazione il PSR prevede un sostegno alla Pianificazione (**Misura 7.1**). La cooperazione tra soggetti diversi (**Misure 16.1 e 16.2** - programmate nella FOCUS 1B) nella diffusione e applicazione di processi e pratiche, anche a contenuto innovativo, avranno ricadute dirette sulle tematiche individuate nei fabbisogni.

Il contributo all'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (**Priorità 5**) viene conseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici:

1. promuovere la razionalizzazione nell'uso delle risorse idriche e la diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza (5A);
2. sostenere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nell'agricoltura e agroindustria anche attraverso la cooperazione con il mondo della ricerca e gli enti locali territoriali (5B);
3. sviluppare le bioenergie limitando la sottrazione di suolo agricolo e valorizzare i sottoprodotti e gli scarti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare (5C);
4. incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale (5C); ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche (5D),
5. salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio (5E).

L'analisi di contesto (**F30 – F31**) ha evidenziato come in una prospettiva di riduzione della disponibilità idrica complessiva risulti necessario sostenere, anche attraverso approcci collettivi, gli interventi di aumento dell'efficienza dei sistemi irrigui aziendali ed extra-aziendali e degli impieghi non irrigui dell'acqua nel settore agricolo (**Misure 4.1 e 4.3**). E' necessario sostenere una maggiore efficienza energetica (**F32**) sviluppando tecniche produttive aziendali che siano in grado di minimizzare l'uso di energia (**Misure 4.1 e 4.3**), e favorendo nei processi aziendali l'utilizzo di energia rinnovabile (**Misura 4.2**).

Rispetto alle altre regioni italiane, il Lazio mostra un basso livello di sfruttamento delle agroenergie, (**F33, F34, F35**). E' necessario pertanto sostenere l'espansione di sistemi agroenergetici a bassa emissione di inquinanti che limitino l'utilizzo di superfici agricole (**Misure 4.1, 4.2 4.3 e 16.6**).

Le emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera dipendono principalmente dall'attività agricola (**F36**), attraverso il PSR (**Misure 10.1, 11.1 e 11.2**) si vuole contribuire ad un ulteriore contenimento delle emissioni sia di GHG.

Rispetto al sequestro indirizza gli interventi sul settore forestale secondo la logica dell'utilizzo "a cascata" del legno (**F37 e F38**) in favore di legname da opera di qualità (**Misure 8.1, 8.2, 8.6, Misura 16.2** - programmata nella FOCUS 1B). Inoltre occorre favorire la gestione sostenibile delle foreste (**F23**) supportando la pianificazione forestale (**Misura 16.8**).

La strategia regionale per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone

rurali (priorità 6) si articola nei seguenti obiettivi:

1. stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali (6A);,
2. favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali (6B);,
3. organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali (6B);,,
4. sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti (6B);,,
5. sostenere strategie per l'inclusione sociale favorendo la partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali (focus 6B),
6. sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale delle aree rurali (6B);,,
7. promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali. (focus 6C);

In coerenza con i fabbisogni emersi dall'analisi di contesto (F10, F39, F40, F41) è necessario intervenire nelle aree rurali del Lazio per sostenere l'occupazione sia attraverso investimenti in attività agricole che interventi sulle PMI (Misure 4.1 4.2, 6.2, 6.4, 16.2 e 16.4 - programmate nella FOCUS 1B), agevolando lo modelli di sviluppo integrato (Misure 16 e 19).

Infine richiamando l'obiettivo sull'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la Regione ritiene necessario investire nella banda ultra larga (F42) soprattutto nei comuni con densità abitativa bassa, zone C e D, dove sono presenti condizioni di fallimento del mercato (Misura 7.3). Gli investimenti previsti in coerenza con la strategia regionale saranno complementari a quelli previsti dal FESR per garantire una piena copertura del territorio regionale e saranno gestiti direttamente dalla Regione.

Filiera	Priorità di intervento specifiche	Priorità trasversali
Ortofrutta	<ul style="list-style-type: none"> → sostenere strategie di collaborazione fra OP, o ad altre forme di associazioni → rinsaldare i rapporti con le fasi a valle della filiera allo scopo di garantire capacità di programmazione (qualità e quantità delle produzioni, piattaforma logistica e servizi logistici, prezzi condivisi sulla base di precisi accordi), valorizzando le produzioni locali → ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione 	
Vitivinicola	<ul style="list-style-type: none"> → razionalizzare la fase di trasformazione e commercializzazione → promozione dei vitigni autoctoni (anche abbandonati) per recuperare la storicità delle varietà 	
Lattiero-casearia	<ul style="list-style-type: none"> → adeguamento tecnologico e degli standard delle strutture produttive → al mantenimento dell'attività zootecnica nelle zone marginali → ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione → sostegno del benessere animale, tracciabilità → ricerca di nuovi sbocchi commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> → favorire collaborazioni fra istituti di ricerca pubblici e privati, ma soprattutto imprese ed istituzioni, stimolando la nascita di Gruppi operativi nell'ambito dei PEI → sviluppo della filiera corta → produzioni biologiche → produzioni di qualità → miglioramento qualitativo dei prodotti → innovazione di prodotto e processo
Carne	<ul style="list-style-type: none"> → posizionamento dei prodotti tipici di qualità nel mercato interno ed estero → creazione di marchi regionali nell'ambito della tutela e della sicurezza alimentare → ammodernamento delle aziende produttrici e delle industrie di trasformazione → ristrutturazione e sviluppo delle aziende nelle zone marginali → sostegno del benessere animale → aumento della capacità di sezionamento e di frigo-conservazione → creazione di mattatoi attrezzati per il completamento definitivo di filiere qualificate come IGP ed i biologici 	
Olivicola	<ul style="list-style-type: none"> → ammodernamento del livello tecnologico dei frantoi → creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione degli oli di qualità → sostegno all'olivicoltura marginale → potenziamento e razionale utilizzo delle leve di marketing territoriale 	
Ovi-caprina	<ul style="list-style-type: none"> → consolidare il legame tra allevatori, caseifici e consumatori → innovazione tecnologica e tecnologie innovative volte alla sfera dei prodotti trasformati → concentrazione dell'offerta e la creazione di strutture comuni 	
Cerealicola	<ul style="list-style-type: none"> → Favorire processi di aggregazione a monte e a valle della prima trasformazione → Razionalizzazione della logistica 	
Fiorovivaistica	<ul style="list-style-type: none"> → ridurre l'impatto ambientale nei processi produttivi lungo la filiera, volti alla riduzione dei consumi energetici grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili e alla corretta gestione dei prodotti fitosanitari 	

Tab 1: Priorità di intervento per le filiere di rilevanza regionale

5.2. La combinazione e la motivazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie corrispondenti per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii). La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per ogni priorità nella tabelle seguenti viene riportata la logica di intervento che giustifica la combinazione di Misure prescelta: vengono evidenziati i legami tra i fabbisogni individuati nelle relative focus area di riferimento con le sottomisure/operazioni attivate e le risorse finanziarie stanziare per ognuna di esse.

Rispetto allo schema 4.2 Needs Assessments, nella declinazione della strategia e della scelta delle combinazioni di Misure a livello di priorità si è preferito associare in maniera univoca i fabbisogni alle focus area, tenendo conto di quale focus area incide in misura prevalente. Ad esempio il fabbisogno 1 che secondo lo schema 4.2 è riportato nelle focus area 1A e 1B, nella strategia viene soddisfatto in misura predominante dalla focus area 1A.

Nelle ultime due colonne viene riportata l'incidenza della singola Sottomisura rispetto all'importo stanziato sulla priorità e rispetto al totale delle risorse previste dal PSR.

Una colonna riporta la rilevanza del fabbisogno, rilevanza che è stata assegnata dalla Regione in base a quanto emerso dall'analisi del contesto e delle lezioni del passato.

All'interno della **priorità 1** (vedi Tab priorità 1), che abbraccia 6 fabbisogni (da F1 a F6), è prevista l'attivazione di 7 operazioni che fanno riferimento Misure 1, 2, e 16. **Nella priorità si concentrano il 5% delle risorse del PSR**, a loro volta ripartite tra le tre focus area: 1,5% alla focus area 1A, 2,5% alla focus 1B e 1% alla focus 1C.

Alla Focus 1A è associato un fabbisogno (F1) sul quale la Regione intende incidere attraverso l'operazione 2.2.1 Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza.

FABBISOGNI		Rilevanza fabbisogno	FOCUS	Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	RISORSE	% PRIORIT	% PSR
F1	Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali	ELEVATA	A	2.1.1.	sostegno per la fornitura di servizi di consulenza	11.700.990	30%	1,50%
TOTALE FOCUS AREA 1A						11.700.990	30%	1,50%
F2	Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende	ELEVATA	B	16.2.1	supporto ai progetti pilota	10.429.482	27%	1,34%
F3	Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale	MEDIA		16.4.1	supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali	4.382.021	11%	0,56%
F4	Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale	MEDIA		16.3.1	(altro) cooperazione tra gli operatori commerciali nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo di marketing turistico	1.423.620	4%	0,18%
				16.1.1	supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola	3.266.526	8%	0,42%
TOTALE FOCUS AREA 1B						19.501.650	50%	2,50%
F5	Garantire l'accredimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale	MEDIA	C	1.1.1	supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze	3.198.271	8%	0,41%
F6	Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	MEDIA		1.2.1	supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	3.510.297	9%	0,45%
				2.3.1	sostegno per la formazione dei consulenti	1.092.092	3%	0,14%
TOTALE FOCUS AREA 1C						7.800.660	20%	1,00%
TOTALE						39.003.300	100%	5,00%

Tab Priorità 1

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla focus area 1B sono associati 3 fabbisogni (F2-F3-F4), ai quali la Regione intende rispondere attraverso quattro operazioni della Misura 16:

- L'operazione 16.1.1 indirizzata alla costituzione e al funzionamento dei gruppi operativi (PEI), con l'0,42% delle risorse pubbliche assegnate al PSR;
- la 16.2.1 che supporta la cooperazione per la nascita e lo sviluppo di progetti pilota, con l'1,34% delle risorse pubbliche assegnate al PSR;
- la 16.3.1 che sostiene la cooperazione tra operatori commerciali per lo sviluppo del turismo, con lo 0,18% delle risorse del PSR
- e la 16.4.1 che favorisce la cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per creare, sviluppare e promuovere le filiere corte nei mercati locali con lo 0,56%.

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus 1C include due fabbisogni inerenti l'accrescimento delle competenze sui quali la Regione intende incidere attraverso tre operazioni:

1. l'operazione 1.1.1 supporta azioni di formazione e acquisizione di competenze dei giovani agricoltori (0,41%);
2. l'operazione 1.2.1 sostiene attività dimostrative e azioni di informazione a favore del sistema rurale regionale (0,45%);
3. l'operazione 2.3.1 è indirizzata a chi eroga servizi di consulenza aziendale per la formazione dei consulenti (0,14%).

La Regione inoltre ha scelto di non attivare la **Sottomisura 2.2 - Sostegno alla creazione di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza aziendale**, dal momento che non risulta legata a un fabbisogno puntuale di intervento emerso dall'analisi di contesto e dalla fase di consultazione con il Partenariato.

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla **priorità 2** sono associati 12 fabbisogni di intervento, come si evince dalla tabella (Tab Priorità 2), le operazioni attivate rispondono a fabbisogni che si sovrappongono tra le due focus area. Sulla priorità **si concentrano il 25,6% delle risorse pubbliche stanziare sul PSR**. Alla focus area 2A sono assegnate il 14% delle risorse mentre il restante 11,6% sulla priorità 2B.

I fabbisogni dal n.1 al n.6, già introdotti per la priorità 1, sono soddisfatti dalle Misure 1, 2 e 16 programmate all'interno della priorità 1 e contribuiscono indirettamente alla priorità 2A e 2B.

Il fabbisogno di stimolare l'adesione degli agricoltore ai regimi di qualità (F11) viene soddisfatto all'interno di un approccio integrato di filiera (priorità 3A). Per il fabbisogno sull'accesso al credito (F12) non è prevista una Misura di riferimento in quanto attiene alla sfera degli strumenti finanziari che verranno attivati dalla Regione a supporto degli investimenti su più Misure e Focus area.

All'interno della Misura 4 saranno attivate due operazioni: una per gli investimenti singoli (4.1.1) nelle aziende agricole con il 9,8% delle risorse (Misura che concorre anche alla focus 2B per gli investimenti contenuti nei Piani dei giovani agricoltori) e un'altra sulle infrastrutture connesse alla viabilità rurale e forestale (1,82%).

All'interno della Misura 6 è prevista un'operazione (6.4.1) che sostiene la diversificazione delle attività agricole (concorre indirettamente alla focus 2B per gli investimenti sostenuti dai giovani agricoltori). A tale operazione sono assegnate il 2,4% delle risorse del PSR.

FABBISOGNI	Rilevanza fabbisogno	FOCUS	Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	RISORSE	% PRIORITA'	% PSR	
F1-F6	Fabbisogni di formazione/informazione/consulenza trasversali a più priorità		A/B		Misure 1, 2 e 16 programmate all'interno della priorità 1 contribuiscono indirettamente alla priorità 2A e 2B			
F11	Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	MEDIA			Il fabbisogno di stimolare l'adesione del singolo agricoltore ai regimi di qualità viene soddisfatto all'interno di un approccio integrato di filiera			
F12	Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito	ELEVATA			Il fabbisogno attiene alla sfera degli strumenti finanziari che verranno attivati dalla Regione a supporto degli investimenti su più Misure e Focus area, non è prevista una Misura di riferimento			
F7	Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato	ELEVATA	A	4.1.1.	investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni	76.446.468	50%	
F9	Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali	MEDIA	A/B	6.4.1.	diversificazione dell'attività agricole	18.565.571	50%	
F8	Incentivare i processi di ricomposizione	BASSA	A/B	4.3.1.	infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale	14.197.201	50%	
F10	Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	ELEVATA					1,82%	
TOTALE FOCUS AREA 2A						109.209.240	55%	14,00%
F13	Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende	ELEVATA	B	6.1.1.	aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori			
F14	Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori	MEDIA	B			90.487.656	50%	
TOTALE FOCUS AREA 2B						90.487.656	45%	11,60%
TOTALE						199.696.896	100%	25,60%

Tab Priorità 2

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus 2B include i fabbisogni formativi (in particolare F6) che trovano una loro risposta nelle operazioni descritte all'interno della focus 1C.

I fabbisogni 13 e 14 sono soddisfatti dall'operazione 6.1.1 che prevede aiuti per l'avviamento di aziende condotte da giovani agricoltori. A tale operazione sono assegnate l'11,6% delle risorse del PSR.

La Regione ha scelto di non attivare la **Sottomisura 6.5 Pagamenti ad agricoltori eleggibili allo schema**

per piccoli agricoltori che trasferiscono in via permanente la loro azienda ad un altro agricoltore, in quanto si ritiene che il sostegno annuale previsto dal Regolamento rende la Misura poco incentivante ai fini dell'obiettivo che si prefigge.

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M14 - Benessere degli animali (art. 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. **Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

Alla **priorità 3** sono associati 12 fabbisogni. I fabbisogni dal n.2 al n.3 trovano risposta attraverso le Misure programmate all'interno della priorità 1 e contribuiscono indirettamente alla priorità 2A e 2B (vedi Tab priorità 3). La **priorità 3 attrae il 15,5% delle risorse pubbliche stanziare**: il 13% sulla focus 3A e il restante 2,5 sulla focus 3B.

Come già accennato il fabbisogno sul credito attiene alla sfera degli strumenti finanziari che verranno attivati dalla Regione. Per incidere sui fabbisogni associati alla Focus 3A la Regione intende attivare sei operazioni che fanno riferimento a più Misure e Sottomisure, la 3.1, la 4.1, la 4.2, la 14.

Per intervenire in maniera più efficace sui fabbisogni legati all'integrazione, all'innovazione, all'organizzazione di fasi produttive e alla cooperazione lungo la filiera, si prevede di attivare le seguenti operazioni all'interno di meccanismi che stimolano una progettazione collettiva (tra parentesi l'incidenza finanziaria sul totale delle risorse stanziare):

- la 4.2.1 *investimenti nelle imprese agrolimentari - approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI-* (8.31%)
- la 4.1.2 *Investimenti nelle aziende agricole che partecipano a progetti integrati delle filiere*

agroalimentari - FILEIRE ORGANIZZATE - (2,44%)

- la 3.2.1. *Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno (0,51%)*
- la 9.1.1 *Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale (0,26%)*

Per sostenere un innalzamento della qualità delle produzioni la Regione intende attivare le seguenti due operazioni:

- la 3.1.1 *Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità (0,19%)*
- la 14.1.1 *Pagamenti per il benessere animale (1,28%)*

FABBISOGNI	Rilevanza fabbisogno	FOCUS	Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	RISORSE	% PRIORITA'	% PSR	
F2-F3	Fabbisogni di formazione/informazione/consulenza trasversali a più priorità	A						
F12	Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito	ELEVATA	A					
F4	Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale	MEDIA	A					
F16	Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta	ELEVATA	A	4.2.1	investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	64.820.364	54%	8,31%
F18	Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera	MEDIA	A	4.1.2	investimenti nelle aziende agricole che partecipano a progetti integrati delle filiere agroalimentari (FILEIRE ORGANIZZATE)	19.064.813	16%	2,44%
F9	Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	ELEVATA	A					
F11	Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	MEDIA	A	3.1.1	supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità	1.500.847	1%	0,19%
				14.1.1	pagamenti per il benessere animale	9.998.886	8%	1,28%
F15	Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali	MEDIA	A	3.2.1	supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno	3.995.498	3%	0,51%
F17	Sostenere la cooperazione tra i produttori	MEDIA	A	9.1.1	avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale	2.028.172	2%	0,26%
TOTALE FOCUS AREA 3A						101.408.580	84%	13,00%
F19	Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali	MEDIA	B	5.1.1	supporto per investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici	10.140.858	8%	1,30%
				5.1.2	supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici nelle aziende agricole	2.535.215	2%	0,33%
				5.2.1	Recupero dei siti inquinati. Azione di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati nelle zone rurali	1.706.394	1%	0,22%
				5.2.2	supporto agli investimenti per il ripristino delle strutture aziendali	5.119.183	4%	0,66%
F20	Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli	MEDIA	B					
TOTALE FOCUS AREA 3B						19.501.650	16%	2,50%
TOTALE						120.910.230	100%	15,50%

Tab Priorità 3

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per quanto concerne la focus 3B saranno attivate le seguenti quattro operazioni finalizzate a soddisfare il fabbisogno sul ripristino e la prevenzione dei danni ai sistemi agricoli (tra parentesi l'incidenza finanziaria sul totale delle risorse stanziato):

1. la 5.1.1 *Supporto per investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici (1,3%)*

2. la 5.1.2 *Supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici nelle aziende agricole* (0,33%)
3. la 5.2.1 *Recupero dei siti inquinati . Azione di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati nelle zone rurali* (0,22%)
4. la 5.2.2 *Supporto agli investimenti per il ripristino delle strutture aziendali* (0,66%)

Il Fabbisogno 20 sui sistemi assicurativi viene soddisfatto dalla Misura 17 che sarà attivata nel PO Nazionale e pertanto non è stata prevista dalla Regione.

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla **priorità 4** sono associati 11 fabbisogni sovrapponibili a più focus area. Gli interventi previsti hanno ricadute trasversali a più focus, nella tabella seguente sono indicati i nessi prevalenti tra focus, fabbisogni e operazioni (Tab Priorità P4). La priorità concentra il 22% delle risorse stanziato sul PSR: alla focus 4A sono assegnate il 6,2% delle risorse del PSR, alla focus 4B il 13,5% e alla 4C il restante 2,3%.

Le operazioni che saranno attivate fanno riferimento alle Misure/sottomisure 4.4, 7.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 13.1 e 13.3: si tratta di una combinazione di operazioni a sostegno di impegni ambientali, di indennità, di investimenti non produttivi e di progetti di cooperazione tutti indirizzati verso gli obiettivi associati alle tre focus area.

La focus area 4A comprende le indennità compensative più una serie di operazioni legate alla conservazione e in situ ed extra situ della biodiversità vegetale e animale.

Sul fabbisogno 21 la Regione intende attivare le indennità compensative prevedendo una dotazione rilevante di risorse pari al 4,37% del PSR. Sul fabbisogno 24 vanno ad insistere 5 operazioni che concentrano l'1,5% circa delle risorse stanziato sul PSR. Sul fabbisogno 26 interviene l'operazione 7.1.1 che prevede il supporto per la progettazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000. La rilevanza del fabbisogno è bassa in quanto la copertura dei Piani di Gestione sui siti Natura 2000 è buona.

Anche se pertinenti con il Fabbisogno 24, la Regione ha scelto di non attivare le seguenti due Misure:

1. la **Misura 12** *Pagamenti Natura 2000 e direttiva quadro acque* in quanto per le aree Natura 2000 le Misure di conservazione sono ancora in fase di definizione e non vi sono gli elementi minimi per poter quantificare le indennità da erogare;
2. la **Misura 15** *Servizi silvo-ambientali e climatici e conservazione delle foreste*, in quanto nella programmazione 2007-2013 analoghe Misure previste dal PSR non hanno avuto riscontro da parte del territorio;

FABBISOGNI PRIORITA' 4	Rilevanza fabbisogno	FOCUS	Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	RISORSE	% PRIORITA'	% PSR	
F2-F3	Fabbisogni di formazione/informazione/consulenza trasversali a più priorità		A,B,C					
F21	Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione	ELEVATA	A	13.11	pagamenti compensativi nelle zone montane	34.036.685	20%	4,37%
F24	Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	MEDIA	A	10.18.	Conservazione in situ in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale	5.586.053	3%	0,72%
				10.19	conservazione in situ in azienda della biodiversità agraria animale	1.088.182	1%	0,14%
				10.2.1.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività scelte da ARSIAL	1.934.564	1%	0,25%
				10.2.2.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	1.450.923	1%	0,19%
				10.2.3.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	1.450.923	1%	0,19%
F25	Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi	BASSA	A	10.1.7	Coltivazioni a perdere	580.369	0%	0,07%
F26	Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate	BASSA	A	7.1.1	supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di gestione Natura 2000	2.176.384	1%	0,28%
F27	Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi	BASSA	A					
TOTALE FOCUS AREA 4A					48.364.092	28%	6,20%	
F22	Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale	ELEVATA	A,B	10.1.6.	Produzione integrata (mantenimento e introduzione)	526.545	0%	0,07%
				11.1.1	pagamento per la conversione al biologico	16.322.881	10%	2,09%
				11.2.1	pagamento per il mantenimento del biologico	85.300.217	50%	10,94%
				13.3.1	pagamenti compensativi per ettaro di SAU in aree con svantaggi specifici	3.159.267	2%	0,41%
				TOTALE FOCUS AREA 4B				
F29	Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'innalzamento del contenuto di sostanza organica nei suoli	ELEVATA	C	10.1.2.	Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	2.043.539	1%	0,26%
				10.1.1.	Inerbimento degli impianti arborei	2.163.747	1%	0,28%
				10.1.3.	Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	7.813.531	5%	1,00%
F28	Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio	BASSA	B,C	4.4.1	supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	5.920.701	3%	0,76%
F23	Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	MEDIA	A,C				0%	0,00%
TOTALE FOCUS AREA 4C					17.941.518	10%	2,30%	
TOTALE					171.614.520	100%	22,00%	

Tab priorità 4

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla focus area 4B concorrono la Misura 11 (11.1.1 e 11.2.1), l'operazione 10.1.6 sull'agricoltura integrata e l'operazione 13.1.2 sui pagamenti compensativi in aree con svantaggi specifici. Tutte le operazioni incidono sul fabbisogno 22. Due operazioni sono le più rilevanti dal punto di vista finanziario:

- l'operazione 11.2.1 “*pagamento per il mantenimento del biologico*”, che attrae la dotazione finanziaria più rilevante con circa l'11% delle risorse stanziato sul PSR,
- la 11.1.1 “*pagamento per la conversione al biologico*” con il 2,1%.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per rispondere ai fabbisogni associati alla focus area 4C si prevede di attivare tre operazioni finalizzate a contrastare l'erosione dei suoli (tra parentesi l'incidenza finanziaria sul totale delle risorse PSR):

- 10.1.2. “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo” (0,26%)
- 10.1.1. “Inerbimento degli impianti arborei” (0,28%)
- 10.1.3. “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli” (1,00%)

E' prevista inoltre un'operazione puntuale che sostiene gli investimenti non produttivi che hanno ricadute sulla gestione dei reticoli idrografici e delle reti di drenaggio (F28). I fabbisogni 23 e 27, collocati in più focus area tra cui la 6B, saranno soddisfatti attraverso l'approccio Leader.

Anche se coerente con i fabbisogni emersi dall'analisi di contesto, la Regione ha scelto di non attivare la **Sottomisura 8.2 Sostegno alla creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali**, perché si ritiene che il sostegno previsto continui a non essere incentivante come nella programmazione precedente, dove l'analogha Misura non ha avuto riscontro da parte delle aziende.

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La priorità 5 concentra il 13,4% delle risorse pubbliche stanziato sul PSR (vedi tab priorità 5). Alla focus area 5A confluiscono il 3% delle risorse che vengono suddivise su più operazioni:

- due nell'ambito della Misura 4, la prima a favore delle aziende agricole che aumentano l'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche e una seconda, demarcata rispetto alla Misura prevista dal PO Nazionale, a supporto del miglioramento delle infrastrutture idriche rurali,
- la terza che sostiene l'utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa.

FABBISOGNI		Rilevanza fabbisogno	FOCUS	Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	RISORSE	% PRIORITA'	% PSR
F2-F3	Fabbisogni di formazione/informazione/consulenza trasversali a più priorità		A,B,C					
F31	Diffusione dei sistemi irrigui ad alta efficienza	MEDIA	A	4.1.3	investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche	9.594.812	9%	1,23%
F30	Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promozione dello stoccaggio a livello intra- e inter-aziendale	MEDIA	A	4.3.2.	infrastrutture connesse alle dotazioni idriche rurali (l'attivazione e la sua attuazione è subordinata alle modalità di attuazione del piano irriguo nazionale (PON))	5.850.495	6%	0,75%
				10.15.	Tecniche di agricoltura conservativa	7.956.673	8%	1,02%
TOTALE FOCUS AREA 5A						23.401.980	22%	3,00%
F32	Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria	MEDIA	B	4.1.4	investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi	10.140.858	10%	1,30%
				4.2.2	investimenti delle imprese agroalimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica	5.460.462	5%	0,70%
TOTALE FOCUS AREA 5B						15.601.320	15%	2,00%
F33	Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare	ELEVATA	C	4.1.5	investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	11.270.394	11%	1,44%
				4.2.3	investimenti delle imprese agroalimentari favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	7.535.438	7%	0,97%
F34	Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo	MEDIA	C	6.4.2	produzione di energia da fonti alternative	4.128.109	4%	0,53%
F35	Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale	MEDIA	C	16.6.1	supporto alla cooperazione tra gli attori della filiera per la fornitura sostenibile di biomasse da utilizzare	1.638.139	2%	0,21%
				7.2.2.	Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili	8.190.693	8%	1,05%
TOTALE FOCUS AREA 5C						32.762.772	31%	4,20%
F36	Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	BASSA	D	16.5.1	supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici	1.404.119	1%	0,18%
F29	Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	ELEVATA	D	10.1.4.	Conservazione della sostanza organica del suolo	5.616.475	5%	0,72%
TOTALE FOCUS AREA 5D						7.020.594	7%	0,90%
F37	Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio	MEDIA	E	8.1.1.	Imboschimento su superfici agricole e non agricole	4.118.748	4%	0,53%
				8.3.1	supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	3.732.616	4%	0,48%
				8.4.1.	supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici	3.990.038	4%	0,51%
F38	Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	MEDIA	E	8.6.1	sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali	5.791.990	6%	0,74%
				8.5.1	supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	5.019.725	5%	0,64%
F23	Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	MEDIA	E	16.8.1	supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi	3.089.061	2%	0,40%
TOTALE FOCUS AREA 5E						25.742.178	25%	3,30%
TOTALE						104.528.844	100%	13,40%

Tab Priorità 5

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus area 5B concentra il 2% delle risorse del PSR attraverso due operazioni che incideranno sul fabbisogno 32 indirizzate al sostegno di investimenti nelle aziende agricole (4.1.4) e nelle imprese agroalimentari (4.2.2) finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dei processi produttivi.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus 5C attrae il 4,2% delle risorse pubbliche stanziare sul PSR.

Per rispondere ai tre fabbisogni associati alla focus 5C (F33, F34, F35) la Regione ha progettato 5 operazioni puntuali:

- due operazioni all'interno della Misura 4 che sostengono investimenti nelle aziende agricole (4.1.5 con l'1,44% di risorse) e nelle imprese agroalimentari (4.2.3 con l'1% circa) volti a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari;
- un'operazione a favore delle aziende che diversificano la loro attività per la produzione di energia da fonti rinnovabili (6.4.2 con lo 0,53%) e dei soggetti pubblici che investono nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (7.2.2 con l'1%) che valorizzino le risorse naturali presenti nelle zone rurali,
- è un'operazione finalizzata a stimolare approcci collettivi volta a favorire la cooperazione tra gli attori della filiera nello sfruttamento delle biomasse locali (16.6.1), con lo 0,21%.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus area 5D attrae circa l'1% delle risorse stanziate sul PSR. Le operazioni previste all'interno della focus area 5D fanno riferimento ad azioni congiunte (16.5.1) finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (F36), con lo 0,18% delle risorse, e ad impegni agroambientali (10.1.4) per la conservazione della sostanza organica del suolo (F29). E' stata prevista un'operazione specifica per favorire tecniche di agricoltura conservativa volte a ridurre l'utilizzo di fonti energetiche nei processi aziendali .

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Sulla focus area 5E infine (3,3% delle risorse), sono previste le seguenti cinque operazioni che fanno riferimento alla Misura 8 e sono finalizzate al sostegno di investimenti nelle aree forestali volti a aumentare la capacità di sequestro del carbonio (F37, F38):

- la 8.1.1 *Imboschimento su superfici agricole e non agricole* (0,53%)
- la 8.3.1 *Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici* (0,48%)
- la 8.4.1 *Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici* (0,51%)
- la 8.6.1 *Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali* (0,74%)
- la 8.5.1 *Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali* (0,64%)

Sul fabbisogno 23, la Regione ha previsto un'operazione che supporta azioni congiunte per favorire la pianificazione delle aree forestali (16.8.1 con lo 0,4% delle risorse).

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. **Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

Alla **priorità 6 sono attribuite il 16% delle risorse pubbliche stanziare sul PSR**. Come già evidenziato per le altre priorità, le Misure programmate all'interno della priorità 1 incidono trasversalmente anche su fabbisogni di intervento che sono associabili anche alle focus area della priorità 6.

Per la focus 6C ad esempio saranno previsti iniziative di alfabetizzazione informatica per stimolare l'utilizzo delle ICT nelle zone rurali (vedi Tab priorità 6).

Alla focus 6A, che attrae l'1,5% delle risorse del PSR, sono destinate tre operazioni che intendono rispondere al fabbisogno di diversificazione dell'economia rurale attraverso l'avviamento di attività non agricole (6.2.1), l'avviamento di piccole aziende (6.2.2) e azioni congiunte a supporto della diversificazione delle attività agricole (16.9.1).

FABBISOGNI		Rilevanza fabbisogno	FOCUS	Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	RISORSE	% PRIORITA'	% PSR
F1-F6	Fabbisogni di formazione/informazione/consulenza trasversali a più priorità		A,B,C					
F10	Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali	ELEVATA	A	6.2.1.	aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	5.265.446	4%	0,68%
				6.3.1.	aiuti all'avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende	4.680.396	4%	0,60%
				16.3.1	supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per la comunità e/o educazione ambientale/alimentare	1.755.149	1%	0,23%
TOTALE FOCUS AREA 6A						11.700.990	9%	1,50%
F39	Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali	MEDIA	B	7.2.1.	Villaggi rurali: ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie di comunicazione locali. Creazione, miglioramento e/o ampliamento delle reti di approvvigionamento e/o distribuzione idrico/fognario	2.176.384	2%	0,28%
				7.4.1	supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	2.176.384	2%	0,28%
				7.7.1	sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti	1.305.830	1%	0,17%
F41	Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	MEDIA	B	7.5.1	supporto agli investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	2.176.384	2%	0,28%
				7.6.1	Supporto a studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale	3.108.602	2%	0,40%
F17	Sostenere la cooperazione tra i produttori	MEDIA	B	19.3.1	preparazione e attuazione delle attività di cooperazione	1.600.000	1%	0,21%
F18	Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera	MEDIA	B					
F16	Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta	ELEVATA	B					
F23	Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	MEDIA	B	16.2.1	supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD	49.502.953	40%	6,35%
F24	Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	MEDIA	B					
F27	Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi	BASSA	B					
F35	Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala	MEDIA	B					
F40	Migliorare la capacità progettuale degli attori locali	MEDIA	B	19.1.1	supporto preparatorio	500.000	0%	0,06%
				19.4.1	supporto per la gestione e l'animazione in ambito LEADER	10.000.000	8%	1,28%
TOTALE FOCUS AREA 6B						72.546.138	58%	9,30%
F42	Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali	ELEVATA	C	7.3.1	supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga	40.563.432	32%	5,20%
F43	Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali	MEDIA	C				0%	0,00%
TOTALE FOCUS AREA 6C						40.563.432	32%	5,20%
TOTALE						124.910.560	100%	16,00%

Tab. Priorità 6

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Sulla focus 6B si concentrano il 9,3% delle risorse: il 7,9% assegnato legate allo sviluppo di strategie di tipo partecipativo (Misura 19) e il restante 1,4% agli interventi pubblici per migliorare la qualità della vita e la fruibilità dei territori (Misura 7).

Per quanto riguarda i fabbisogni 39 e 41 la Regione attiverà le seguenti cinque operazioni ricomprese nella Misura 7:

- 7.2.1. *Villaggi rurali*
- 7.4.1 *Supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*
- 7.7.1 *Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o*

altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti

- 7.5.1 *Supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala*
- 7.6.1 *Supporto a studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di borghi, paesaggi rurali e siti di grande pregio naturale*

Per quanto riguarda i fabbisogni inerenti lo sviluppo locale, i gruppi di azione locale (GAL) potranno scegliere tra uno e massimo tre ambiti tematici di intervento tra quelli di seguito elencati, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori:

- Sviluppo e innovazione delle filiere corte
- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità;
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- Reti e comunità intelligenti.

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus 6C è esclusivamente indirizzata alle infrastrutture per la banda larga nelle aree rurali e risulta fortemente integrata con gli interventi previsti dalla strategia regionale sulla banda larga (DCR n.2 del 14 Aprile 2014). Il PSR contribuisce con l'operazione 7.3.1 “*Supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga*” su cui sono stati stanziati circa 40 milioni di euro, il 5,2% delle risorse pubbliche a valere sul PSR.

Per quanto riguarda il fabbisogno inerente l'utilizzo del ICT nelle aree rurali (F43) la Regione Lazio interverrà con le risorse del FSE volte a promuovere azioni di alfabetizzazione informatica.

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v)

Il programma assume come elementi trasversali della strategia di sviluppo rurale i seguenti aspetti:

1. la promozione e diffusione delle innovazioni
2. la tutela dell'ambiente;
3. la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.

Nelle tabelle seguenti sono illustrate le operazioni che concorrono direttamente ai tre obiettivi trasversali: innovazione, ambiente e clima. Per ogni obiettivo trasversale vengono riportate le operazioni, le risorse stanziare in valore assoluto e in termini percentuali rispetto al totale delle risorse pubbliche programmate a valere sul PSR.

Si è scelto di non associare altre operazioni che hanno legami indiretti con gli obiettivi trasversali, rimarcando che sono comunque previsti, per tutte le altre operazioni programmate, delle priorità specifiche sui tre obiettivi trasversali che saranno applicate nella selezione dei progetti. Non è compreso, perché al momento non quantificabile, il contributo potenziale delle strategie di sviluppo locale partecipativo che potrebbe innalzare ulteriormente il montante finanziario associato ai tre obiettivi di seguito descritto.

Alla priorità trasversale dell'innovazione concorrono direttamente sei operazioni alle quali è destinato l'8% circa delle risorse del PSR di cui (vedi Tabella cross innovazione). :

- il 2,7% per interventi per il sostegno ad azioni di cooperazione per l'applicazione integrata e coordinata delle strategie legata alle priorità 1B e 6A;
- il 5,2% per interventi legati all'infrastrutturazione della banda larga nelle aree rurali.

Per quanto concerne l'obiettivo trasversale sulla tutela dell'ambiente (vedi tabella cross ambiente), sono state considerate tutte le operazioni associate alla priorità 4 e alle rispettive focus.

Le operazioni afferiscono alle Sottomisure 4.4, 10.1, 10.2 11.1, 11.2, 13.1 e 13.3 con un'allocazione finanziaria complessiva pari al 22% delle risorse stanziare sul PSR e in particolare:

- le misure sull'agricoltura biologica (11.1 e 11.2) da sole concentrano il 13% delle risorse del PSR,
- alle misure agroambientali (da 10.1.1 a 10.1.9 e da 10.2.1 a 10.2.3) il 3,2%
- le indennità compensative il 4,8%;
- gli investimenti non produttivi con finalità ambientali e il supporto alla gestione delle aree natura 2000 la quota residuale (1,2%).

Per quanto concerne l'obiettivo trasversale sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, sono state considerate tutte le operazioni associate alla priorità 5 e alle rispettive focus.

Alla priorità 5 è allocata il 13,4% della spesa pubblica stanziata sul PSR (vedi tabella cross cambiamenti).

codice operazione	Sottomisura/tipologia operazione	IMPORTI	% SU PSR
7.3.1	supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga	40.563.432,00	5,2%
16.1.1	supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola	3.266.526,38	0,4%
16.2.1	supporto ai progetti pilota	10.429.482,42	1,3%
16.3.1	(altro) cooperazione tra gli operatori commerciali nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo / marketing turistico	1.423.620,45	0,2%
16.4.1	supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali	4.382.020,76	0,6%
16.9.1	supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per la comunità e/o educazione ambientale/alimentare	1.755.148,50	0,2%
TOTALE		61.820.230,50	7,9%

Tabella cross innovazione

codice operazione	Sottomisura/tipologia operazione	IMPORTI	% SU PSR
4.4.1	supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	5.920.700,94	0,8%
7.1.1	supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di gestione Natura 2000	2.176.384,14	0,3%
10.1.1.	Inerbimento degli impianti arborei	2.163.747,07	0,3%
10.1.2.	Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	2.043.538,90	0,3%
10.1.3.	Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	7.813.531,09	1,0%
10.1.6.	Produzione integrata (mantenimento e introduzione)	526.544,55	0,1%
10.1.7.	Coltivazioni a perdere	580.369,10	0,1%
10.1.8.	Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale	5.586.052,63	0,7%
10.1.9.	conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale	1.088.192,07	0,1%
10.2.1.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL	1.934.563,68	0,2%
10.2.2.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	1.450.922,76	0,2%
10.2.3.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	1.450.922,76	0,2%
11.1.1	pagamento per la conversione al biologico	16.322.881,05	2,1%
11.2.1	pagamento per il mantenimento del biologico	85.300.217,10	10,9%
13.1.1	pagamenti compensativi nelle zone montane	34.096.684,86	4,4%
13.3.1	pagamenti compensativi per ettaro di SAU in aree con svantaggi specifici	3.159.267,30	0,4%
TOTALE		171.614.520,00	22,0%

cross ambiente

codice operazione	Sottomisura/tipologia operazione	IMPORTI	% SU PSR
4.1.3	investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche	9.594.811,80	1,2%
4.1.4	investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi	10.140.858,00	1,3%
4.1.5	investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	11.270.393,57	1,4%
4.2.2.	investimenti delle imprese agroalimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica	5.460.462,00	0,7%
4.2.3.	investimenti delle imprese agroalimentari funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili	7.535.437,56	1,0%
4.3.2.	infrastrutture connesse alle dotazioni idriche rurali (l'attivazione e la sua attuazione è subordinata alle modalità di attuazione del piano irriguo nazionale (PON))	5.850.495,00	0,7%
6.4.2	produzione di energia da fonti alternative	4.128.109,27	0,5%
7.2.2.	Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo	8.190.693,00	1,0%
8.1.1.	Imboschimento su superfici agricole e non agricole	4.118.748,48	0,5%
8.3.1	supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	3.732.615,81	0,5%
8.4.1.	supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici	3.990.037,59	0,5%
8.5.1	supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	5.019.724,71	0,6%
8.6.1	sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali	5.791.990,05	0,7%
10.1.4.	Conservazione della sostanza organica del suolo	5.616.475,20	0,7%
10.1.5.	Tecniche di agricoltura conservativa	7.956.673,20	1,0%
16.5.1	supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso.	1.404.118,80	0,2%
16.6.1	supporto alla cooperazione tra gli attori della filiera per la fornitura sostenibile di biomasse da utilizzare per la produzione alimentare ed energetica e per i processi industriali	1.638.138,60	0,2%
16.8.1	supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi	3.089.061,36	0,4%
TOTALE		104.528.844,00	13,4%

cross cambiamenti

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11 del presente allegato[, utilizzando le caratteristiche dell'SFC2014 di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. [RDC SFC]

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Planned expenditure	Combinazione di misure
1A	T1 % di spesa imputabile per le 3 misure: "trasferimento di conoscenze e azione di informazione" + "servizi di consulenza" + "cooperazione" in relazione alla spesa totale per il PSR (1A)	6,01%		M01, M02, M16
1B	T2 Numero totale di interventi di cooperazione finanziati nell'ambito della misura di cooperazione (gruppi, reti/poli, progetto pilota...) (1B)	146,36		M16
1C	T3 Numero complessivo di partecipanti che hanno ricevuto una formazione (1C)	1.276,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Planned expenditure	Combinazione di misure
2A	T4 % di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (P2A)	0,92%	118.394.192,12	M01, M02, M04, M06, M16
2B	T5 % di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (P2B)	1,32%	92.112.793,50	M01, M02, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Planned expenditure	Combinazione di misure
3A	T6 % di aziende agricole sovvenzionate attraverso regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché gruppi/organizzazioni di produttori (P3A)	0,64%	114.975.552,89	M01, M02, M03, M04, M09, M14, M16
3B	T7 % di aziende agricole che partecipano a sistemi di gestione dei rischi (P3B)	0,10%	21.126.787,50	M01, M02, M05
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Planned expenditure	Combinazione di misure
4A (agri)	T9 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (P4A)	13,62%	173.239.657,50	M01, M02, M04, M07, M10, M11, M13
4B (agri)	T10 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione delle risorse idriche (P4B)	13,62%		
4C (agri)	T12 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione del suolo e/o prevengono l'erosione del suolo (P4C)	13,62%		
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Planned expenditure	Combinazione di misure
5A	T14 % di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (P5A)	13,30%	25.027.117,50	M01, M02, M04, M10
5B	T15 Totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (P5B)	39.003.300,00	17.226.457,50	M01, M02, M04
5C	T16 Totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (P5C)	61.675.918,00	34.387.909,75	M01, M02, M04, M06, M07, M16
5D	T18 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (P5D)	0,81%	8.645.731,50	M01, M02, M10, M16
5E			25.742.178,00	M08, M16
Priorità 6				

Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Planned expenditure	Combinazione di misure
6A	T20 Posti di lavoro creati attraverso progetti sovvenzionati (P6A)	132,00	13.326.127,50	M01, M02, M06, M16
6B	T21 % di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (P6B)	45,42%	74.171.275,51	M01, M02, M07, M19
	T22 % di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (P6B)	45,42%		
	T23 Posti di lavoro creati attraverso progetti sovvenzionati (Leader) (P6B)	300,00		
6C	T24 % di popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate	122,87%	42.188.569,50	M01, M02, M07

5.5. Una descrizione delle capacità di consulenza atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi)

--

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

--

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes		6B	
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes		6A, 6B	
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes		6A, 6B	
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	yes		5C, 5A, 6B, 2A, 5B	
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	partially		1B, 6A, 1C, 5D, 1A, 6B, 6C, 5C	
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	yes		P4, 5D, 2A, 3A, 5E, 5A, 5C, 5B, 6C, 6A	
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes		P4, 5B, 3B, 5A, 6B, 6A, 2B, 2A, 3A, 1C, 5C, 1A, 6C, 5E, 1B, 5D	
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes		3B	
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes		P4	
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes		P4	
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes		P4	
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	yes		5B	
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no		5A	
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes		5C	
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi	yes		6C	

dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili				
--	--	--	--	--

Condi zional ità ex ante applic abile a livello nazio nale	Criteri	C r i t e r i r i s p e t t a t i : S ì / N o	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
G1) Antidisc riminazi one: esistenz a della capacità amminis trativa per l'attuazi one e l'applica zione del diritto e della politica dell'Uni one in materia di antidisc riminazio ne nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Disposi tivi a norma del quadro istituzio nale e giuridic o degli Stati membri che garantis cano la partecip azione degli organism i respons abili di promuo vere la parità di trattam ento di tutti gli individui a tutte le fasi di prepara	Y e s	Legge regionale 8 giugno 2007, n.7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio". Legge regionale del 14 luglio 2008, n.10 — Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati. Link: http://consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19 Determinazione dirigenziale B02421 26/04/2012 - Tavolo di Coordinamento della Rete Territoriale per l'integrazione socio-lavorativa dello Straniero (RETES): la lingua italiana e l'educazione civica. Link: http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_atti_amministrativi/27_M_Det._B02421_2012_Tavolo_di_Coordinamento_Rete_Territoriale.pdf Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'UNAR (rep. 56) del 28/03/2012 per rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione nel Lazio. Link: http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_contenuti/Protocollo_Regione_Unar.pdf DGR n. 31 del 21 gennaio 2014 - Adesione al Protocollo d'Intesa e relativo allegato Progetto "Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni", POR FSE Lazio 2007/2013 - Asse V "Transnazionalità e Interregionalità", obiettivo specifico m). Link: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_31_21012014.pdf DGR n.41 del 28 gennaio 2014 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Avvio delle attività di partenariato per la Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e costituzione del Tavolo di Partenariato." http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/agriweb/agriweb_wordpress/DGR_n.41_del_28_01_2014_Avvio_delle_attivita_di_partenariato_per_la_Programmazione_S.R._2014_2020_e_costituzione_del_Tavolo_di_Partenerariato.pdf	

	zione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.		
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Y e s	<p>Determinazione dirigenziale - G01751 18/02/2014 - Costituzione del Tavolo Regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti.</p> <p>http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_atti_amministrativi/M_DET.G01751_2014_Tavolo_Regionale_popolazione_rom_sinti_e_caminanti.pdf</p> <p>La Regione Lazio ha partecipato e continua a partecipare e promuovere progetti finanziati con il FEI (Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi): tutta la documentazione è reperibile sul seguente sito – sezione Avvisi, bandi, atti amministrativi:</p> <p>http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=attiAmministrativi&idarg=49</p>
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscono la partecipazione degli organismi respons	Y e s	<p>DGR 287 del 18/04/2008 - Criteri valutazione progetti politiche di genere e promozione pari opportunità nel lavoro.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_att_amm/18062008123132.pdf</p> <p>Piano di lavoro per l'occupazione femminile 2009-2010:</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?ida=5&id=Piano-per-1-039_105</p> <p>DGR 1 agosto 2013, n. 250:</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_250_01_08_2013.pdf;</p> <p>L'obiettivo principale dell'Intesa 2012 è la riduzione del gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione, adeguando l'offerta e promuovendo l'accessibilità, oltre a colmare le disparità riscontrabili a livello territoriale, sostenendo lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici e promuovendo anche apprendimenti reciproci, attraverso lo scambio di esperienze ed iniziative di benchmarking nazionale;</p>

<p>di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>abili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p>		<p>DGR 242 del 22 marzo 2010 - Politiche e strategie di genere e promozione delle pari opportunità. Destinazione delle risorse relative al capitolo F31529 per l'esercizio finanziario 2010, ex art.104 LR 4/2006.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_att_amm/TESTO_242_2010.pdf</p> <p>DGR 434 del 8 ottobre 2010 - Programma attuativo degli interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Programma attuativo degli interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro finanziati con le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per l'anno 2009.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_434_.pdf</p> <p>DGR 1 agosto 2013, n. 250:</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_250_01_08_2013.pdf;</p> <p>L'obiettivo principale dell'Intesa 2012 è la riduzione del gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione, adeguando l'offerta e promuovendo l'accessibilità, oltre a colmare le disparità riscontrabili a livello territoriale, sostenendo lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici e promuovendo anche apprendimenti reciproci, attraverso lo scambio di esperienze ed iniziative di benchmarking nazionale;</p> <p>Legge regionale n. 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna".</p> <p>DGR 106 del 11/03/2014 - Adesione al Protocollo d'Intesa e approvazione del Progetto "Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DG106_11032014.pdf</p>
	<p>G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità</p>	<p>Y e s</p>	<p>DIRETTIVA ASSESSORILE N. R0001 del 15/04/2011 - Direttiva relativa all'applicazione dei principi di pari opportunità nell'attività amministrativa e in ogni altra attività dell'Assessorato Lavoro e Formazione</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/documenti/direttiva.pdf</p>

	di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.		
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRC) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscono la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Y e s	<p>Legge regionale n. 19 del 2003 e s.m.i. - Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).</p> <p>http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19</p> <p>DGR 918 del 17/12/2008 - Modifica DGR n. 134 del 14/2/2005 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità" per adeguamento alla L. n. 247/2007 ed in analogia alla DGR n. 778 del 31/10/2006.</p> <p>Con tale atto sono stati dettati gli indirizzi operativi ai Servizi di inserimento lavorativo dei disabili gestiti dalle Amministrazioni provinciali.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_att_amm/21012009101809.pdf</p> <p>DGR 446 del 30/09/2011 - Interventi volti a favorire la permanenza al lavoro e l'inserimento lavorativo dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e/o integrazioni, e la divulgazione per gli stessi di conoscenze relative al mercato del lavoro.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR446_30.09.2011.permanenza.lavoro.disabili.pdf</p> <p>DGR 478 del 14/10/2011 - Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro per sviluppare sinergie ed attività comuni per il superamento delle barriere, non solo architettoniche, ai fini del reinserimento e/o permanenza lavorativa dei disabili e degli infortunati sul lavoro.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DG478_14.10.2011.pdf</p> <p>Determinazione 18/11/2008, n. 3897 - Approvazione dell' Avviso per la presentazione delle candidature dirette alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili; P.O.R. Lazio FSE 2007 - 2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse III - Obiettivo specifico g) - Categoria di spesa 71.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Avviso-misure-d-039_6&page=33</p> <p>Determinazione 25/11/2009 n. D3927 - Approvazione avviso pubblico in attuazione della DGR 851 del 31/10/2007 "Misure per la promozione, il consolidamento, la qualificazione e la diffusione di servizi e strutture per il miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa delle persone diversamente abili e la valorizzazione del ruolo degli enti locali".</p> <p>http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?cat=44&latitle=misure_per_la_promozione_il_consolidamento_la_qualificazione_e_la_diffusione_di_servizi_e_strutture_per_il_miglioramento_e_lo_sviluppo_della_condizione_lavorativa_delle_persone_diversamente_abili_e_la_valorizzazione_del_ruolo_degli_enti_locali</p> <p>La DGR 851/2007, attuata dall' Avviso sopra richiamato, approva il Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili. La Regione, in attuazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili), adotta il presente "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di seguito denominato POD, nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorendo la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/atti-amministrativi/index.php?page=8&id=Deliberazione_5</p>

<p>G3.b) Disposizioni per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCR PD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.</p>	<p>Y e s</p>		<p>DGR 445 del 30/09/2011 - Legge 12/03/99 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - modulistica, criteri e modalità operative finalizzati alla realizzazione di una omogenea procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 13 della L. 68/1999, così come sostituito dall'art. 1 comma 37 lett. c) della Legge 247 del 2007, diversificati in base alla tipologia di disabilità, da corrispondere ai datori di lavoro privati che hanno proceduto all'assunzione di disabili a tempo indeterminato nell'ambito della Regione Lazio.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR445_30.09.2011.lavoro.disabili.criteri.modulistica.pdf</p> <p>DGR 112 del 25/03/2011 - Modalità di rimborso ai datori di lavoro della quota versata all'INAIL quale onere previdenziale ed assistenziale relativo ad ogni lavoratore disabile assunto con le modalità previste dall'art. 13 della l.n. 68/1999 anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 247.</p> <p>http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_112_del_25_03_2011.pdf</p>
<p>G3.c) Disposizioni per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCR</p>	<p>Y e s</p>		<p>In tema di adeguamento del posto di lavoro e/o per la rimozione di barriere architettoniche, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di rimborso di una quota della spesa così come previsto dalla legge 68/1999. Sul punto, vedi DGR 815 del 07/11/2008 recante "criteri e modalità di rimborso forfettario della quota spesa per l'adeguamento del posto di lavoro e/o per la rimozione di barriere architettoniche per i lavoratori con disabilità superiore al 50% ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68".</p> <p>Con tale DGR, la Regione ha deliberato di rimborsare alle aziende, che ne facciano richiesta, l'importo forfettario della quota spesa per l'adeguamento del posto di lavoro, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche per i lavoratori con disabilità superiore al 50%, nella misura massima del 90% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di €20.000,00 (Euro ventimila) per ogni singola postazione di lavoro attivata nel territorio della Regione Lazio</p> <p>http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=elencoDelibere&dtiG=6&dtiM=11&dtiA=2008&dtfG=16&dtfM=11&dtfA=2008&pg=1</p>

	PD in relazioni e ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.		
G4) Appalti pubblici : esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Y e s Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state trasposte nel Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). A livello centrale è assicurata assistenza l'attività di ricognizione della normativa CE, sia in fase di formazione che di recepimento. Con Legge Regionale 31 gennaio 2002 n. 5 la Regione Lazio ha istituito il "Comitato regionale per i lavori pubblici " che ha recepito le competenze e le attività del " Comitato Tecnico Consultivo Regionale-seconda sezione" ex legge regionale n.43del8/11/1977e s.m.e i.	A livello nazionale opera l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – www.avcp.it , cui sono attribuite funzioni consultive e di vigilanza. In attuazione delle suddette funzioni, l'Autorità adotta, tra gli altri, determinazioni, deliberazioni e pareri sia sulla normativa che di precontenzioso. Al fine di uniformare i bandi di gara, l'articolo 64, comma 4 ^{bis} del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal cd. decreto sviluppo (legge n. 106 del 2011) stabilisce che «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi ^{tipici}) approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1 ^{bis} . La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Il Comitato esprime pareri obbligatori su: Progetti definitivi ed esecutivi ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche il cui importo dei lavori a base di gara sia uguale o superiore ad €3.000.000 ; Piani e programmi settoriali relativi ad opere pubbliche; Proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenze regionale; Proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione il cui importo dei lavori a base di gara sia uguale o superiore ad €3.000.000 ; Concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza della provincia e della Regione, qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti; Istanze tendenti ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, avanzate da soggetti privati promotori delle espropriazioni necessarie per l'esecuzione di opere ed interventi previsti da leggi speciali; Altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedano il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici. Il Comitato esprime, altresì, pareri, su istanza degli enti locali e delle loro forme associative. Gli Enti e/o Stazioni appaltanti che sono obbligati a chiedere il parere al Comitato, devono presentare una domanda con allegata scheda dati, nonché la scheda elenco elaborati compilata, completa della relativa documentazione in duplice copia. La Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative ha nel suo organico sei strutture sul territorio regionale a Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti e Cassino, riferite a tre Aree Genico Civile, che oltre a curare gli adempimenti connessi con gli interventi in situazioni di urgenza e somma urgenza (art. 175 e 176 D.pr n. 207 del 2010) il rilascio delle autorizzazioni e degli attestati in materia sismica provvedono, a svolgere il supporto tecnico-amministrativo agli Enti Locali e a rilasciare il parere ai sensi della predetta L.R. n. 5/2002 e s.m.i. per i progetti il cui importo dei lavori è superiore ai € 500.000 ed inferiore alla soglia di €3.000.000.
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza	Y e s Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. A livello centrale è assicurata la diffusione di linee guida e atti di indirizzo volti ad assicurare la trasparenza nelle procedure di appalto.	Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni una serie di obblighi ulteriori rispetto a quanto previsto dal citato D.lgs.n. 163/2006, tra i quali: - la pubblicazione nei siti istituzionali, in una specifica Sezione denominata "Amministrazione Trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati,

<p>nza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.</p>	<p>Istituzione della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ex art.7 comma4 del D.lgs n. 163 12 aprile 2006 e s.m. ed i., presso la Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative.</p>	<p>accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza autenticazione ed identificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. - introduzione di ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - istituzione di una rete dei referenti per i dati da pubblicare in attuazione del citato D.Lgs. n. 33/2013 - introduzione di specifiche sanzioni per l'inadempimento agli obblighi di trasparenza. <p>La Sezione Regionale del Lazio dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, cura la raccolta delle schede relative ai dati riferiti a tutti i contratti riguardanti lavori, servizi e forniture relativi al territorio regionale avvalendosi del sistema informatizzato SITARL. Le informazioni riguardano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • I bandi di gara, avvisi ed esiti • i dati degli appalti per importi superiori a 150.000,00 € • i dati per gli appalti di importo da 40.000,00€ fino a 150.000,00 € <p>Provvede, inoltre, alla raccolta dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori pubblici, approvati ed inviati dalle stazioni appaltanti pubbliche operanti nel territorio regionale.</p> <p>Fornisce assistenza tecnica alle stazioni appaltanti per la compilazione delle schede informative e per la risoluzione dei problemi emersi in fase istruttoria.</p>
<p>G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p>	<p>Y e s</p> <p>A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione del diritto sugli appalti pubblici.</p> <p>Con deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014 n. 336 sono state approvate le Linee Guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio.</p>	<p>Le linee guida regionali prevedono l'istituzione di :</p> <p>un elenco di fornitori e servizi vari a cura della Centrale Acquisti (art.16) ;</p> <p>un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria a cura della sezione dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.17).</p> <p>Entro sei mesi dalla entrata in vigore delle linee guida la Giunta Regionale determinerà le modalità per l'iscrizione nell'elenco fornitori e degli operatori economici di cui agli artt. 16 e 17 delle medesime linee guida (art. 19).</p>
<p>G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle</p>	<p>Y e s</p> <p>A livello nazionale il DPS (Dipartimento Politiche di sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico) assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione. L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.</p> <p>La Regione Lazio ha un proprio piano di formazione adottato con D.G.R. n. 101 del 04/03/2014 . Il Piano prevede uno specifico corso di formazione Linea denominato:</p>	<p>Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari.</p> <p>In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico giuridica specialistica con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificamente, alla disciplina sugli aiuti di Stato, sui Servizi di interesse economico generale (SIEG) con particolare riferimento ai servizi a rete (energia, banda larga e ultra larga, servizio idrico integrato, trasporti) sugli appalti pubblici e le concessioni.</p> <p>Nello specifico, le attività svolte sono, in sintesi, riconducibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; • supporto giuridico in merito all'analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

	<p>norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.</p>	<p>“La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture”</p>	<ul style="list-style-type: none"> partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie nel diritto nazionale italiano; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale normativa. <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materia sopra indicate. Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di compliance con il diritto comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, SIEG e appalti pubblici. In termini numerici, lo staff dedicato alle materie in questione potrebbe essere implementato, sebbene vada riconosciuta, ad oggi, l'oggettiva difficoltà di reperire professionisti in possesso di curricula e capacità professionali altamente qualificati, in grado di svolgere adeguatamente l'attività sopra descritta e di assicurare la coerenza tra la normativa in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di fondi strutturali.</p> <p>La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi operativi. Inoltre, il DPS <input type="checkbox"/> DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Inoltre, le AdG dei programmi e, se del caso, le altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, sottopongono al DPS richieste di supporto al fine del corretto inquadramento delle fattispecie di cui trattasi con le norme in materia di appalti pubblici.</p> <p>A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti comunitaria, ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.</p> <p>Il corso di formazione previsto nella Regione Lazio si propone l'obiettivo di:</p> <p>a) consolidare negli operatori le conoscenze e le capacità operative nella materia dei contratti pubblici e nella gestione delle procedure e degli adempimenti che caratterizzano le diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche;</p> <p>b) fornire un quadro completo ed aggiornato delle innovazioni normative introdotte nel Codice dei contratti in merito alle nuove procedure di acquisto di beni e servizi previste per gli Enti Pubblici tenendo conto, nello specifico, dei recenti provvedimenti riguardanti la "spending review", la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le norme sulla trasparenza.</p>
<p>G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Il rispetto della regola Deggendorff, in materia di aiuti illegali, è assicurata, a livello nazionale, dall'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. La Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo disposta dall'art. 49 ss. della sopracitata legge n. 234/2012 per le controversie relative ad atti e provvedimenti che concedono aiuti di Stato, con conseguente possibilità di ricorso al giudizio abbreviato, assicura l'effettività e la tempestività del giudizio e l'immediato recupero degli aiuti illegali o incompatibili. Esistenza di un sistema di report, registri e banche dati finalizzati alla conoscenza degli aiuti erogati (legge 234/2012 e, art. 14 comma 2 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 e decreto MAP 18/10/2002).</p> <p>Nel settore agricolo esiste il registro degli aiuti di Stato, istituito con il DM 8013 del 30.03.2009. La Conferenza Stato regioni ha sancito l'accordo sul registro nella seduta del 24 gennaio 2008. Tale registro è uno dei servizi offerti dal portale SIAN nell'ambito del comparto agricolo e, pertanto, tiene conto del fascicolo aziendale dei beneficiari, obbligatorio ai sensi della normativa europea per la concessione di aiuti europei. Inoltre, contiene la catalogazione di tutte le basi giuridiche nazionali che prevedono la concessione di aiuti di Stato. Il portale www.sian.it è lo strumento attraverso il quale viene attuato il processo di " telematizzazione " nella gestione dei servizi realizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, Arpa, Arpa, Appag e Bolzano. Il registro è collegato al SIAN per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, con le quali è attivo l'interscambio di dati. Infatti,</p>	<p>Preliminarmente, va osservato come il sistema italiano per la concessione e gestione degli aiuti di Stato sia decentrato. Ciascuna amministrazione <input type="checkbox"/> centrale, regionale o locale <input type="checkbox"/> è responsabile, quindi, della concessione degli aiuti di Stato, nelle materie per le quali è competente. Essa: - provvede direttamente alla notifica alla CE, ove necessaria o, nei casi di esenzione dalla notifica, a verificare la corrispondenza della misura con le norme di esenzione dalla notifica; è, quindi, l'amministrazione competente che assicura la conformità della misura con le norme di esenzione; - cura la concessione ed erogazione dell'aiuto; - in caso di modifica dell'aiuto, verifica se essa rientri fra quelle modifiche che non necessitano di una apposita autorizzazione della CE. Ciascuna delle amministrazioni di cui sopra, inoltre, applica direttamente tutte le norme europee sul monitoraggio, le relazioni e la trasparenza attuando le imposte dalle norme europee in materia di aiuti di Stato, fra cui la tenuta dei registri, per dieci anni, sugli aiuti concessi. Le procedure di verifica del rispetto del cumulo rientrano tra le funzioni di controllo che le amministrazioni concedenti sono già tenute a svolgere per la concessione degli aiuti. In Italia esiste un registro tenuto dal MISE, in fase di implementazione ed in merito al quale si forniscono le informazioni riportate di seguito.</p> <p>BANCA DATI ANAGRAFICA (BDA) PER LA VERIFICA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE</p> <p>1. Inquadramento normativo nazionale</p> <p>La Banca Dati Anagrafica Incentivi (BDA) è il sistema informativo realizzato e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico per attuare il disposto combinato dell'art. 14 co. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002 e prevede la raccolta delle informazioni provenienti da tutte le Amministrazioni che gestiscono aiuti alle imprese, al fine di assicurare il monitoraggio e di fornire uno strumento utile al controllo del cumulo delle agevolazioni. Il sistema, in particolare, è finalizzato: <input type="checkbox"/> al monitoraggio del "rischio" di cumulo delle agevolazioni alle imprese (rientranti in tutte le tipologie di aiuto previste dalle normative e inquadramenti comunitari); <input type="checkbox"/> in particolare, al monitoraggio delle agevolazioni concesse a titolo di aiuti de minimis al fine di verificare il rispetto dell'importo massimo concedibile a ciascuna impresa sulla base della normativa de minimis. Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina "... le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di de minimis, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni..." e definisce l'ambito di applicazione della norma con riferimento a "... le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati, attraverso fondi pubblici...".</p>

	<p>tutti i dati all'interno dei servizi offerti dal portale sono correlati, intercambiabili e impernati su una base anagrafica centralizzata connessa all'anagrafe tributaria. L'infrastruttura di correlazione dei dati garantisce la rintracciabilità di tutti i beneficiari e l'aggiornamento costante dei dati. Il registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è gestito dal MiPAAF ed è implementato da tutte le Amministrazioni che concedono aiuti nel settore agricolo. Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla sentenza Deggendorf, nel registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero, che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali. Nel settore della pesca, è stato predisposto un dispositivo di controllo per verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti di cui al Reg. Ce n. 875 del 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <i>de minimis</i>. Tale dispositivo prevede un sistema di preventiva autorizzazione dei citati interventi attivati dalle Amministrazioni regionali, anche al fine di una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità. Peraltro, è operativo il Registro Informatico Centralizzato relativo agli aiuti in questione finanziati dallo stato membro Italia (Amministrazione centrale e Regioni). Per l'inserimento dei relativi dati è stata prevista un'implementazione del sistema informatico "SIPA" disponibile, per la Direzione Generale Pesca, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).</p>	<p>decreto prevede altresì che i soggetti sopra indicati sono tenuti alla trasmissione periodica con cadenza trimestrale delle informazioni relative ai dati anagrafici dei beneficiari, ai riferimenti delle norme agevolative, agli importi concessi e, ove applicabile, delle relative spese o investimenti agevolati. In base alle norme richiamate, il sistema ha dunque il carattere dell'obbligatorietà per tutte le amministrazioni e gli altri soggetti gestori concedenti gli aiuti alle imprese.</p> <p>2. Il funzionamento e l'attuale operatività della BDA</p> <p>Dal punto di vista tecnico la BDA è un sistema informativo disponibile su interfaccia web, in grado di garantire ai singoli gestori l'accesso condiviso ai dati ed alle funzionalità del Sistema. Il relativo database è specificatamente progettato per raccogliere le informazioni di dettaglio provenienti dai singoli gestori su singoli progetti, indipendentemente dalla norma di incentivazione di provenienza e dallo stato raggiunto nel corso dell'iter di riconoscimento e concessione del beneficio.</p> <p>Dal punto di vista operativo il sistema ha la duplice funzionalità di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) registrare le informazioni e i dati trasmessi da tutti i soggetti individuati dal DM del 18 ottobre 2002, in relazione a tutte le norme agevolative alle imprese dagli stessi gestite, al fine di rendere disponibile una banca dati, che a seguito di apposita consultazione, sia in grado di fornire elementi utili per individuare rischi di cumulo di aiuti rispetto a quanto consentito dalle norme applicabili; accedendo al sistema informativo i soggetti registrati possono visualizzare tutte le agevolazioni concesse allo stesso beneficiario a valere sulle diverse norme di incentivazione e ottenere informazioni utili a valutare i rischi di cumulo connessi alle singole iniziative agevolate; 2) monitorare le agevolazioni concesse a titolo di <i>de minimis</i>; in tal caso il sistema permette di verificare, già in fase di concessione, gli importi già ottenuti a titolo di <i>de minimis</i> dalle imprese e la quota di agevolazioni ancora concedibile sulla base delle agevolazioni già ottenute dal potenziale beneficiario nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari e quali imprese hanno superato il limite massimo consentito contemplato nel relativo regolamento. <p>Nel corso del tempo la BDA è stata gradualmente adeguata, attraverso appositi interventi tecnici di modifica del sistema, alle modifiche normative intervenute in materia di aiuti <i>de minimis</i> e di altre categorie. A titolo esemplificativo sono stati effettuati interventi di adeguamento con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) scadenza dei regolamenti comunitari sugli aiuti <i>de minimis</i> e adozione dei nuovi regolamenti con conseguenti adeguamenti di specifiche modifiche normative connesse alla verifica dell'importo massimo <i>de minimis</i> (ad es. innalzamento dell'importo massimo da 100.000 euro previsto dal Regolamento 69/2001 all'importo di 200.000 euro previsto dal Regolamento 1998/2006; passaggio dal concetto di anno solare a quello di esercizio finanziario; regole specifiche per alcuni settori economici ecc.); 2) all'adeguamento necessario, se pure per un periodo limitato nel tempo, al monitoraggio per la verifica del cumulo degli "aiuti di importo limitato e compatibili" (c.d. aiuti anti crisi) ai sensi del DPCM 23 dicembre 2010, permettendo la verifica dell'importo massimo consentito per tali aiuti e dell'eventuale cumulo con aiuti <i>de minimis</i>, previsti per un periodo limitato. <p>Dal punto dell'effettiva operatività, il sistema registra ad oggi il seguente livello di utilizzo: <input type="checkbox"/> 142 enti accreditati (amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori e camere di commercio); <input type="checkbox"/> 3.130 normative di agevolazione registrate; <input type="checkbox"/> circa 560.000 progetti delle imprese richiedenti o agevolate</p> <p>3. Progetto di sviluppo e reingegnerizzazione della BDA</p> <p>I suddetti dati sull'effettivo utilizzo della BDA, ancorché non trascurabili, hanno peraltro consigliato l'avvio da parte del MISE di un processo di revisione, sviluppo e reingegnerizzazione della BDA per renderla coerente con quanto previsto dall'art.6, paragrafo 2 del regolamento CCE 1407/2013 relativo al "registro nazionale degli aiuti <i>de minimis</i>". E' stato pertanto definito ed avviato un programma comprendente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi di natura tecnica finalizzati ad adeguare la BDA alle nuove normative e a semplificare le attività di alimentazione e utilizzo della BDA da parte di tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti, anche attraverso un più efficace sistema di dialogo ed integrazione con le banche dati già esistenti a livello centrale e regionale (ivi incluso un sistema di dialogo con il Registro delle imprese per l'alimentazione automatica della parte anagrafica); eventuali interventi di affiancamento e supporto da parte del MISE alle altre amministrazioni per facilitare l'utilizzo e l'implementazione del sistema; 2. eventuali interventi di natura normativa per rafforzare gli adempimenti e le procedure di alimentazione della BDA da parte di tutti i soggetti che ne hanno l'obbligo in base alle norme già esistenti, al fine, in prospettiva, di sancirne anche giuridicamente la natura di registro nazionale degli aiuti <i>de minimis</i> e delle altre categorie di aiuto. <p>Oltre alla considerazione di cui sopra <input type="checkbox"/> in merito alla BDA quale "registro nazionale degli aiuti <i>de minimis</i>" di cui all'articolo 6 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1407/2013 – il progetto di sviluppo della BDA si pone l'obiettivo di rispondere, in modo integrato con gli altri sistemi informativi esistenti a livello centrale e regionale, agli altri adempimenti in materia di controllo, monitoraggio, trasparenza e informazione sugli aiuti di stato ai sensi sia di quanto previsto dal progetto di nuovo Regolamento generale di esenzione (GBER), sia di quanto previsto per gli aiuti da notificare sulla base delle nuove discipline e orientamenti già adottati o in corso di adozione a seguito del processo di modernizzazione degli aiuti di stato. In particolare si prevede che la piena funzionalità a conclusione del progetto di reingegnerizzazione potrà premettere, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'integrazione con la banca dati per il monitoraggio delle leggi agevolative previsto ai sensi dell'art.1 della L. 266/97; • l'alimentazione tramite la BDA della relazioni annuali sugli aiuti di stato da trasmettere alla Commissione europea tramite sistema SARI.
--	---	---

		<p>Si evidenzia che rispetto al progetto descritto è stata già avviata la prima fase relativa allo studio di fattibilità dello sviluppo del sistema.</p> <p>L'articolo 46 della legge 234/2012 è stato adottato in attuazione del principio di collaborazione con la Commissione europea e risponde all'esigenza interna di rafforzare, a livello nazionale, il rispetto del cosiddetto "impegno Deggendorf", subordinando la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che abbiano ricevuto e, successivamente, non restituito determinati aiuti, dichiarati incompatibili dalla Commissione e per i quali la stessa abbia ordinato il recupero.</p> <p>La legge n. 234/12 ribadisce il principio che vieta la concessione di aiuti di Stato a imprese che siano state beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati.</p> <p>Con l'art. 46 viene ampliato il principio già contenuto nell'articolo 16 del comma 11, legge n. 11 del 2005, con il quale era stata recepita la giurisprudenza Deggendorf.</p> <p>La norma ora in vigore prevede che:</p> <p><input type="checkbox"/> le Amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che tra i beneficiari non rientrano coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare a seguito di una decisione di recupero</p> <p><input type="checkbox"/> le Amministrazioni, centrali e locali, forniscono alle Amministrazioni concedenti aiuti le informazioni in loro possesso delle informazioni necessarie a detta verifica</p> <p><input type="checkbox"/> se la verifica sulla esistenza o meno di aiuti illegali non rimborsati è effettuata sulla base di autocertificazione, le Amministrazioni concedenti effettuano controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.</p> <p><input type="checkbox"/> sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche europee <input type="checkbox"/> è pubblicato l'elenco degli aiuti da recuperare e lo stato di avanzamento della procedura di recupero. Tale elenco è periodicamente aggiornato e consente alle Amministrazioni concedenti di verificare l'esistenza di eventuali obblighi di restituzione in capo a potenziali beneficiari. Il controllo è effettuato dalle amministrazioni concedenti, che sono responsabili della corretta attuazione della misura di cui trattasi rispetto alle norme sugli aiuti di Stato e, nello specifico, rispetto alla decisione di autorizzazione della CE se in essere. Pertanto, le amministrazioni concedenti e/o le amministrazioni che hanno notificato il progetto di aiuti di Stato si fanno altresì carico di comunicare alla Commissione europea ogni eventuale emendamento della misura in essere. Con specifico riferimento agli strumenti finanziari, si osserva che le amministrazioni concedenti risorse pubbliche per la costituzione e l'attuazione di strumenti finanziari verificano, al momento dell'istituzione dello strumento, se questo rientri nella definizione di cui all'articolo 107, par. 1 e, in tal caso, monitorano e controllano il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato in tutte le fasi di costituzione e implementazione dello strumento.</p> <p>Si rammenta, a tal proposito, che l'Italia ha formulato nel giugno 2009 una richiesta di chiarimenti alla CE con riferimento all'art. 44 del Regolamento 1083/2006 sollevando, per l'appunto, dubbi di legittimità di tale disposizione con la normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici. A tale richiesta di chiarimenti sono seguiti numerosi solleciti e l'art. 44 è stato, infine, emendato al fine di stemperare tali profili di illegittimità.</p> <p>Quanto sopra, al fine di ribadire quanto l'Italia abbia grande consapevolezza dell'impatto che gli strumenti finanziari hanno rispetto alle norme sugli aiuti di Stato (e gli appalti pubblici) e come sia stata solerte ad attenta a richiedere alla CE la coerenza di tali strumenti con le norme richiamate in modo da fornire alle amministrazioni e, in particolare, alle Autorità di gestione dei fondi strutturali (di seguito anche AdG), un quadro giuridico il più possibile certo con riferimento all'attuazione di tali strumenti.</p> <p>Le condizioni di compatibilità di una misura sono verificate in occasione della progettazione delle norme istitutive di un aiuto di Stato da parte delle Amministrazioni che intendono concedere le agevolazioni. La presenza di una misura di aiuto implica la subordinazione dell'efficacia della norma che la istituisce alla decisione di compatibilità della Commissione europea alla quale la misura stessa viene notificata ai sensi dell'art. 108 TFUE. Se la misura è dichiarata compatibile, l'aiuto è concesso secondo le condizioni fissate dalla Decisione di compatibilità emanata dall'Esecutivo comunitario.</p> <p>L'art. 52 della legge n. 234/2012 regola gli aspetti procedurali di trasmissione e scambio, tra le amministrazioni, delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese per costituire una banca dati unitaria, nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno, prevenire comportamenti anticoncorrenziali e migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica.</p> <p>Un sistema di report, registri e banche dati finalizzati alla conoscenza degli aiuti erogati è previsto in Italia dalla legge n. 57/2001 e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 con riferimento al regime de minimis.</p> <p>L'articolo 52, in sostanza, ha confermato quanto disposto a suo tempo dalla legge 57/2001, con lo scopo di assicurare il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria. La norma applicativa è rappresentata dal Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2002, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico acquisisce dalle amministrazioni pubbliche e da altri enti le informazioni relative alle imprese beneficiarie di aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma. Tali informazioni riguardano, in particolare: il soggetto beneficiario; la norma o il provvedimento in base al quale le agevolazioni sono state concesse; la tipologia e l'ammontare dei bonus, erogati ed eventualmente revocati; gli investimenti agevolati e realizzati.</p> <p>Si evidenzia che sono operative le procedure collegate al sistema interattivo informatico di notifica (SANI) diretto al controllo e alla preventiva approvazione da parte dei Servizi comunitari degli interventi sulla base di quanto previsto dalle normative comunitarie in materia di politica della concorrenza e dei mercati.</p> <p>Sono altresì implementate le procedure di verifica e monitoraggio, a posteriori, degli aiuti di Stato attivati, tramite l'invio alla Commissione Europea dei dati sugli aiuti di Stato, nonché, quelli relativi ai regimi esentati dall'obbligo di notifica (relazioni annuali).</p>
G5.b)	Y A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione	In linea generale, a prescindere dalla materia degli aiuti di Stato e dall'utilizzo di fondi strutturali, può tenersi presente che il Decreto Legislativo 14 marzo

<p>Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p>	<p>e s</p>	<p>di informazioni in materia di aiuti di Stato.</p> <p>A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.</p> <p>Nell'ambito dell'attività formativa regionale, sono previste azioni di formazione specifica e specialistica in materia di aiuti di Stato destinate in particolare sia ai dipendenti che si occupano della gestione dei fondi europei sia a tutti i dipendenti e in particolare ai referenti per gli aiuti di Stato indicati da ciascuna Direzione e Agenzia regionale.</p> <p>Sono inoltre previste specifiche informative sulle principali novità in materia di normativa europea sugli aiuti di Stato.</p> <p>Con riferimento alla circolazione delle informazioni in materia di Aiuti di Stato, su richiesta del Dipartimento Politiche europee di indicare in ogni Amministrazione un qualificato rappresentante per la gestione dei rapporti interistituzionali, la Regione Lazio ha individuato tale figura nel Dirigente dell' Area Normativa europea</p>	<p>2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha dato attuazione al principio dell'Amministrazione trasparente, che include anche la trasparenza della concessione di contributi pubblici. La pubblicazione on line di atti e documenti, così come imposta dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, favorisce "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Il provvedimento chiarisce che le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere reperibili on line come open data. In particolare, in tale ambito si colloca il progetto OpenCoesione. Si tratta del primo portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013a Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. Tale portale trae la sua origine dai Regolamenti dei Fondi Strutturali europei ed in particolare nel Regolamento 1083/2006[3] ed è stato definito, dal portavoce del Commissario europeo alla politiche regionali, come un "buon esempio" per l'Europa per la trasparenza sull'uso dei fondi e quale "iniziativa positiva per incrementare trasparenza e responsabilità", per la stagione di programmazione dei fondi 2014-2020.</p> <p>L'uso del portale è destinato a cittadini, amministrazioni italiane ed europee, ricercatori, analisti delle politiche, imprese, settori organizzati della società civile, media, affinché possano conoscere e seguire le politiche di coesione, ma anche valutare l'allocazione per temi e territori dell'impiego delle risorse disponibili e lo stato di attuazione dei progetti. Con tale progetto si attua la strategia nazionale di Open Government e Open Data perseguita dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica in collaborazione con il Ministro per la Coesione Territoriale e prevede la pubblicazione in un unico punto di accesso di un vasto patrimonio informativo relativo ad azioni finanziate nell'ambito delle politiche di coesione e individuate da un atto amministrativo autonomo (per esempio, un bando, una graduatoria, un'intesa, un contratto, etc.). Con specifico riferimento alla circolazione delle informazioni in materia di aiuti di Stato, la Presidenza del Consiglio Dipartimento per le politiche europee, per agevolare il flusso di tali informazioni, ha chiesto alle Amministrazioni italiane di individuare un proprio qualificato rappresentante per la gestione dei rapporti interistituzionali. Tale rete, di elevato livello, contribuisce a facilitare e velocizzare l'esame delle diverse tematiche afferenti alla materia degli aiuti di Stato. Infine, con specifico riguardo all'ambito dei fondi strutturali, il DPS DGPRUC attraverso la costituzione di gruppi di lavoro tematici durante il periodo di negoziato con la CE delle proposte di regolamenti in materia di fondi strutturali, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Per quanto attiene al settore pesca è stato predisposto il Manuale Operativo relativo alla Banca centralizzata de minimis accompagnato da apposita Circolare esplicativa che è stato trasmesso alle Regioni e a tutte le Direzioni Marittime della Guardia Costiera al fine di chiarire le modalità di registrazione e di compilazione delle informazioni relative alla concessione degli aiuti de minimis al settore pesca. Tra l'altro sono state affrontate e risolte nel tempo le criticità espresse dai soggetti che operano sulla predetta procedura in stretta collaborazione con la Società SIN che si occupa delle gestione tecnica delle procedure informatiche operative presso questa Direzione.</p> <p>Nella Regione Lazio, dal 2010 il Piano Formativo regionale prevede un corso specifico sugli aiuti di Stato e sui fondi strutturali.</p> <p>Le informative sono curate dall' Area normativa europea e sono pubblicate sulla intranet regionale con riferimento alle maggiori novità normative in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>G5.c) Dispositivi che garantiscono la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Y e s</p>	<p>A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti nell'applicazione. L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure.</p> <p>Nella Regione Lazio esiste ed è operativa da tempo una struttura regionale dedicata all'esame preventivo di compatibilità europea delle misure di aiuti di Stato: si tratta dell' Area Normativa europea nell'ambito della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.</p> <p>Tale struttura ha inoltre provveduto a costituire una rete interna di raccordo tra tutte le Direzioni e Agenzie regionali (due referenti per struttura) per l'attuazione e l'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>Nell'ambito dei fondi strutturali comunitari, qualora le AdG di un programma operativo ritengano di non avere sufficiente esperienza o competenza per assicurare la conformità della misura di cui trattasi con la normativa in materia di aiuti di Stato richiedono specifico supporto al DPS DGPRUC, che svolge l'istruttoria del caso e l'eventuale procedura di notifica alla CE ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3. Il DPS fornisce, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, supporto giuridico continuo alle Amministrazioni regionali, comunali e locali nelle materie del diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento all'impatto di queste con le regole specifiche sui fondi strutturali comunitari. In particolare, il DPS svolge attività di assistenza tecnico giuridica tipo specialistico con specifico riferimento all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria della concorrenza e del mercato interno e, più specificatamente, alla disciplina sugli aiuti di Stato, sui Servizi di interesse economico generale (SIEG) con particolare riferimento ai servizi a rete (energia, banda larga e ultra larga, servizio idrico integrato, trasporti) sugli appalti pubblici e le concessioni. Nello specifico, le attività svolte sono, in sintesi, riconducibili a: supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici; supporto giuridico in merito all'istruttoria e alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea alla Commissione europea dei casi configuranti aiuti di Stato; analisi dei casi soggetti a procedure di infrazione ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo, che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie nel diritto nazionale italiano; partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione di pareri, schemi ed atti normativi per l'attuazione di tale normativa. Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le AdG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulle materia sopra indicate. Le figure professionali che il DPS dedica a tale attività sono funzionari ed esperti di comprovata preparazione accademica ed esperienza professionale, acquisite in Italia e all'estero, anche in istituzioni comunitarie e nazionali direttamente coinvolte nell'attività di compliance con il diritto comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, SIEG e appalti pubblici. In termini numerici, lo staff dedicato alle materie in questione potrebbe essere implementato, sebbene vada riconosciuta, ad oggi, l'oggettiva difficoltà di reperire professionisti in possesso di curricula e capacità professionali altamente qualificati, in grado di svolgere adeguatamente l'attività sopra descritta e di assicurare la coerenza tra la normativa in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di fondi strutturali. La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie in Italia posta in capo al DPS, gli attribuisce il potere di rendere i propri pareri vincolanti nei confronti delle AdG dei programmi operativi. Inoltre, il DPS DGPRUC attraverso, in particolare, la lettura dei programmi operativi nella fase di scrittura degli stessi da parte delle AdG e il monitoraggio continuo della progettazione e dell'attuazione degli interventi dei programmi assicura il supporto e l'accompagnamento delle varie amministrazioni ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Inoltre, le AdG dei programmi e, se del caso, le altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le imprese e i soggetti (università, organismi di ricerca, ecc.) incaricati o coinvolti nella gestione di risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie, per l'attuazione di determinati interventi, sottopongono al DPS richieste di supporto al fine del corretto</p>

			<p>inquadramento delle fattispecie di cui trattasi con le norme in materia di aiuti di Stato. A seguire, il DPS fornisce, attraverso riunioni, pareri, risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, svolgimento delle procedure di notifica ex art. 108, par. 3, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire alla CE a seguito di una richiesta di chiarimenti comunitaria, ecc., il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui trattasi in piena conformità con il diritto dell'UE, con particolare riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.</p> <p>L'Area Normativa europea della Regione Lazio fornisce supporto giuridico a tutte le strutture regionali in materia di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, anche a quelle che si occupano di fondi strutturali, secondo le competenze ad essa attribuite dalla Determinazione n. B03072 del 17/7/2013.</p>
G6) Normative ambientali connesse alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connesse alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Y e s	<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss. mm.ii.</p> <p>E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91 recante <i>"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"</i>.</p> <p>Il Decreto legislativo n. 152/2006 detta le norme quadro per l'attuazione della normativa ambientale in Italia.</p> <p>Il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 17, introduce le disposizioni finalizzate a superare la procedura di infrazione 2009/2086 avviata dalla Commissione UE per non conformità delle norme nazionali (Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) con la direttiva 2011/92/UE in materia di VIA.</p>
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Y e s	<p>Il MATTM si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema- quali piani di formazioni mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi VAS VIA e VI- finalizzate a migliorare i processi valutativi.</p>

	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Y e s		<p>La Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM), oltre a essere strutturata in modo da rispondere efficacemente agli adempimenti di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si è dotata di esperti ambientali che affiancano le attività della Direzione offrendo un contributo sistematico e strutturato su tematiche specifiche inerenti i processi di valutazione ambientale; - ha avviato Tavoli di lavoro e di confronto con le altre amministrazioni centrali e regionali interessate dai processi di valutazione per lo sviluppo di competenze specifiche e di modalità omogenee di gestione di processi ambientali; - partecipa e coordina iniziative di Reti ambientali quali quella delle Autorità competenti per la VAS e la VIA nella quale partecipa attivamente anche la Commissione Europea; - beneficia di supporti specialistici attraverso istituti scientifici quali ISPRA che supporta trasversalmente le attività ordinarie e strategiche della Direzione competente e, per il suo tramite, anche le Direzioni Ambiente delle Regioni; - è affiancato da un organo istruttorio, la Commissione VIA-VAS; <p>Il MATTM provvede poi all'aggiornamento periodico dello Stato di attuazione della VAS in Italia, anche a livello regionale, tramite un questionario articolato in modo da poter evidenziare oltre allo stato di attuazione della normativa anche la qualità dei processi in atto e le criticità e peculiarità delle diverse realtà.</p>
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato : esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorarli	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione e delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Y e s	<p>Sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989, opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni centrali e regionali.</p>	<p>Il SISTAN, istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, comprende: l'Istituto nazionale di statistica (Istat); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isole); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il SISTAN produce triennialmente il Programma Statistico Nazionale (PSN) che viene annualmente aggiornato e che contiene la lista di lavori e di rilasci ad essi collegati, in base alla seguente classificazione: Statistiche da indagini (Sdi), Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda); Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde); Sistema informativo statistico (Sis) e Studio Progettuale (Stu). Ai lavori già previsti nel PSN possono affiancarsi ulteriori dati rilasciati da Enti ed Amministrazioni, secondo comuni standard di qualità.</p>
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti	Y e s	<p>A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale: - Banca dati DPS ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899) - Atlante statistico dei Comuni (www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) - Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt.asp).</p>	<p>L'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle diverse Banche dati è differenziato tra indicatori in funzione della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base ed ha, generalmente, cadenza annuale.</p>

<p>progress i verso i risultati e per svolgere la valutazi one d'impatt o.</p>	<p>element i: disposit ivi per la pubblic azione e la disponi bilità al pubblic o di dati aggrega ti</p>		
	<p>G7.c) Un sistema efficace di indicato ri di risultat o che compre nda: la selezio ne di indicato ri di risultat o per ciascun progra mma atti a fornire informa zioni sui motivi che giustifi cano la selezio ne delle azioni delle politich e finanzia te dal progra mma</p>	<p>Y e s</p> <p>A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale. A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di: - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità.</p> <p>Per quanto attiene al FEASR si aggiunge quanto segue:</p> <p>il quadro comune di monitoraggio prevede un preciso set di indicatori di contesto, risultato, target ed output, come previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 1305/2013.</p> <p>Il PSR prevede necessariamente la rilevazione degli indicatori di contesto, inclusi quelli specifici, ai fini della strutturazione dell'analisi SWOT, nonché la quantificazione dei valori target, che a loro volta sono costituiti da indicatori di output per focus area.</p> <p>Gli indicatori di risultato in parte coincidono con i valori target, in parte sono quantificati nel corso delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del Programma.</p>	<p>Per quanto attiene a tutti i Fondi SIE, il rispetto della precondizione è collegato allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale.</p> <p>A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale.</p> <p>Per quanto attiene al FEASR, l'esperienza acquisita nelle precedenti Programmazioni in materia di trattamento e gestione delle domande e di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati garantisce il rispetto del requisito.</p>
	<p>G7.d) Un sistema efficace di indicato ri di risultat o che compre nda: la fissazio ne di obiettiv i per tali</p>	<p>Y e s</p> <p>Vedi quanto previsto nel Criterio G7.c</p>	<p>Vedi quanto previsto nel Criterio G7.c</p>

	indicatori		
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprende: il rispetto per ciascuno dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Y e s Vedi quanto previsto nel Criterio G7.c	Vedi quanto previsto nel Criterio G7.c
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziarie dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Y e s In generale, il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS. Per quanto attiene al FEASR, l'unitarietà e l'efficacia del sistema è garantita dall'esistenza del Quadro comune di monitoraggio della Commissione UE, al quale le Autorità di gestione rigidamente si devono attenere.	La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.
P3.1) Prevenzione e gestione	P3.1.a) Disponibilità di una	Y e s Sistema di monitoraggio e banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) che comprende: 1) Monitoraggio e analisi delle condizioni climatiche e implicazioni in	

<p>dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p>	<p>agricoltura: Comprende l'analisi delle problematiche che l'andamento meteorologico ha creato nelle diverse aree agricole del Paese e un quadro meteo-climatico di riferimento considerando temperature, precipitazioni e bilancio idroclimatico e i relativi scarti dalla media climatica. L'attività ha copertura nazionale, cadenza trimestrale e la divulgazione avviene attraverso una "Nota tecnica trimestrale nazionale sull'andamento climatico e implicazioni in agricoltura" pubblicata su www.inea.it e www.reterurale.it. L'attività include un'analisi della domanda di gestione del rischio, che individua per aree del Paese i fabbisogni e le priorità di intervento territoriali e aziendali con criteri per tipologia di evento avverso, esposizione e vulnerabilità, caratteristiche strutturali e approcci/scelte aziendali. Tale analisi risponde alla necessità di stabilire criteri di rischio per la definizione delle priorità degli investimenti.</p> <p>2) Monitoraggio degli eventi calamitosi e danni riconosciuti in agricoltura: Il Ministero si è fornito, tramite il suo istituto di ricerca in-house INEA, di un geo-database che riporta i dati dei Decreti ministeriali di riconoscimento dei danni dagli anni ottanta ad oggi. I dati sono distinti per ogni evento riconosciuto come calamitoso, precisamente per tipologia di evento (eccesso di pioggia, eccesso di neve, siccità, ecc.); momento e durata dell'evento (data, n. giorni); tipologia di danno (su produzioni, strutture e infrastrutture); danno economico riconosciuto.</p> <p>3) Banca dati rischi agricoli: Gestita dall'istituto in-house ISMEA, la banca dati rischi agricoli ha l'obiettivo di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio. Sono raccolti tutti i dati e le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca e acquacoltura. La banca dati è accessibile al link www.ismea.it.</p>	
	<p>P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;</p>	<p>Y e s</p> <p>Gli scenari di cambiamento climatico in agricoltura sono oggetto di analisi e approfondimento nel progetto Mipaaf AGROSCENARI attivato nel 2010 e coordinato dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento. Nella Linea di ricerca sugli strumenti economici è in corso un approfondimento sulle potenzialità degli strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai cambiamenti climatici nei nuovi scenari (svolto da INEA in collaborazione con l'Università della Tuscia).</p>	

<p>P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie e nazionali di adattamento al cambiamento climatico.</p>	<p>Y e s</p>	<p>1) "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal Mipaaf, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Nel Libro bianco, una sezione specifica è dedicata al ruolo che possono avere gli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it.</p> <p>2) "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici - Capitolo Agricoltura"</p>	
<p>P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) : sono state adottate a livello nazionale e le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013</p>	<p>P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi</p> <p>Y e s</p>	<p>Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.</p> <p>A livello regionale, vigono le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 159 del 05.03.2010 e successive modifiche e integrazioni, recante l'elenco dei "criteri di gestione obbligatori" e delle "buone condizioni agronomiche ed ambientali" di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 - Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. A seguito di cambiamenti del quadro normativo, si è reso necessario via via l'aggiornamento della D.G.R. n. 159/2010, da ultimo modificata nel 2014 con Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242.</p> <p>La D.G.R. n. 242 del 6 maggio 2014 raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti.</p>	<p>Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e regionali specificate nei programmi.</p>

<p>P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;</p>	<p>Y e s</p> <p>Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.</p>	<p>I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nelle misure del Programma laddove pertinenti.</p>
<p>P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale e i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi</p>	<p>Y e s</p> <p>Con l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni data 20 dicembre 2013, è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE.</p> <p>Il relativo decreto interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.</p>	<p>Altri standard nazionali obbligatori sono definiti con disposizioni nazionali.</p>

13			
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Y e s	Attuazione della Direttiva 2010/31/UE attraverso la legge n. 90/2013 e altri atti normativi emanati dal Governo che introducono nell'ordinamento nazionale i principi della Direttiva.
			Il Dipartimento Politiche Comunitarie ha provveduto a integrare la lista delle norme che recepiscono la Direttiva 2010/31 al fine di evitare la procedura di infrazione. Sul punto il Dipartimento Politiche Comunitarie e MISE stanno interloquendo con gli uffici della CE.
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Y e s	Legge 3 agosto 2013 N.90.
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica	Y e s	“Relazione annuale sull'efficienza energetica: risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020” ad aprile 2013.
			il Piano d' Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato predisposto e sono in corso le consultazioni tra le autorità nazionali per l'approvazione definitiva, come richiesto dalla Direttiva.

<p>sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		
<p>P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente</p>	<p>Y e s</p> <p>Delibera n. 292/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernente "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione".</p> <p>Delibera ARG/gas 155/08 concernente "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".</p>	<p>L'Autorità per l'energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell'elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire dal 2008. Per l'elettricità il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggira intorno al 96%, mentre per il gas, la copertura è del 66,81% (dati Autorità Energia Gas).</p>

	ragione vole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.		
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito o il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni	<p>Per quanto riguarda la gestione dell'acqua ad uso irriguo, un ruolo fondamentale in Italia è svolto dai Consorzi di bonifica. Tra le funzioni dei Consorzi, insieme all'esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica idraulica, vi è quella di organizzare le erogazioni attraverso gli esercizi irrigui, applicando un'ottica di gestione razionale ed efficiente in funzione delle disponibilità idriche sul territorio, soprattutto nelle aree e nei periodi caratterizzati da scarsità di risorsa. Nello svolgere tale funzione i Consorzi di bonifica e di irrigazione, una volta individuati i costi imputabili all'irrigazione, in via diretta o indiretta, provvedono alla loro ripartizione in proporzione al beneficio che traggono i singoli consorziati da tale attività. I Consorzi individuano, pertanto, attraverso la redazione del cosiddetto "Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili", il beneficio derivante da ciascun utente dall'attività irrigua, in proporzione al quale viene effettuato il riparto delle spese. I criteri per la determinazione del "beneficio irriguo" sono fissati in modo da consentire al Consorzio di ripartire in modo congruo sia le spese fisse (indipendenti dall'uso della risorsa idrica) che le spese variabili (direttamente conseguenti all'uso) sostenute per la gestione irrigua. La ripartizione del contributo consortile, per quanto attiene all'irrigazione, avviene attraverso una imposizione monomia (per tutta la superficie attrezzata con opere irrigue) o binomia (in parte sull'attrezzata e in parte su quella effettivamente irrigata), sulla base di indici tecnici ed agronomici (turno, tipo di impianto, pressione, coltivazioni, quantità, ecc.) e ovviamente in modo diverso per i numerosi territori che contraddistinguono la penisola italiana in quanto molto diversi risultano gli specifici aspetti (clima, terreni, economia, ecc.). Il beneficio è determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici. Gli indici tecnici sono tesi, in generale, a rappresentare e caratterizzare i terreni irrigati in relazione alla disponibilità di risorsa idrica e alle caratteristiche delle strutture irrigue, nonché alle modalità di gestione dell'acqua di ciascun distretto irriguo. I più frequenti indici tecnici utilizzati sono: la dotazione irrigua per ettaro (tale dato è commisurato alla disponibilità di prelievo alla fonte e all'estensione del bacino irriguo sotteso, nonché alla disponibilità di invasi); la densità della rete irrigua (cioè l'estensione della rete rispetto alla superficie del distretto irriguo servito); le modalità di prelievo alla fonte di adduzione e distribuzione (a gravità o mediante sollevamento); le modalità di consegna all'utente (a pelo libero, o in pressione) ed eventuali altri. Gli indici tecnici per la ripartizione delle spese variabili sono assunti in proporzione ai volumi misurati o stimati delle risorse utilizzate dall'utente. Nel caso in cui il volume sia stimato, si fa riferimento alla superficie irrigabile, tenendo conto della tipologia di coltura in rapporto al metodo irriguo e ai parametri climatici, pedologici e agronomici del distretto irriguo. Il beneficio irriguo di ciascun utilizzatore è pertanto determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici, tesi eventualmente anche a differenziare i costi fissi da quelli variabili. In concreto, alla fine di ogni anno i Consorzi predispongono il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo che indica i costi preventivabili attribuiti a ciascun Centro di Costo (bonifica idraulica in pianura, irrigazione, bonifica montana, produzione di energia da</p>	<p>Non esistono allo stato elementi di premialità, nel calcolo tariffario relativo al Servizio Idrico Integrato, incentivanti l'efficiamento dell'utilizzo delle risorse idriche. L'"Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico", organo deputato alla definizione delle formule di tariffazione, proprio nell'ottica del recepimento di quanto disposto nella Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque), si è già pronunciata e sta lavorando in tal senso. Si stima che l'incardinamento di questi elementi premiali sia completato nel corso del 2014.</p>

	<p>geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>fonti rinnovabili, attività agricola, ecc.) che vengono ripartiti, per ciascun centro di costo, sulla base dei criteri di beneficio individuati dai Piani di Classifica. In tal modo i costi dell'irrigazione che i Consorzi sostengono per conto dell'intera platea di aziende agricole, vengono posti a carico delle singole aziende. I proprietari che pagano il contributo consortile eleggono gli organi di amministrazione del Consorzio che durano in carica cinque anni; tali Enti pertanto godono di autonomia finanziaria e di autogoverno. In virtù della natura pubblica dei Consorzi di bonifica, gli atti fondamentali in cui tale procedura si sviluppa (Piani di Classifica, Bilanci Preventivi annuali e Piani di Riparto annuali) sono soggetti al controllo delle Regioni. La modalità di riparto descritta attribuisce, pertanto, all'utilizzatore finale della risorsa idrica (e quindi a ciascuna azienda agricola) i costi consortili, senza che nulla rimanga a carico pubblico. In questo modo ciascuna azienda agricola sostiene integralmente tutti i costi aziendali sia di impianto che di distribuzione irrigua. Il sistema di recupero dei costi dell'uso irriguo prevede, pertanto, la responsabilizzazione del singolo utente (azienda agricola) nei confronti di un uso efficiente della risorsa attraverso la corresponsione del contributo consortile che, come descritto, oltre ad essere commisurato al volume di risorsa (misurato o stimato), tiene anche conto delle modalità gestionali.</p>	
<p>P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili</p>	<p>P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno o trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14,</p>	<p>Y e s</p> <p>Il Decreto Lgs. 28/2011 prevede quanto richiesto</p>	

	<p>paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;</p>		
	<p>P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.</p>	<p>Si rimanda alla pagina web: http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20DETTAGLIO.pdf</p>	<p>A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per le energie rinnovabili trasmettendolo alla commissione entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE.</p>
<p>P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrando su aree</p>	<p>P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente</p>	<p>Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga □ Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga autorizzato con Decisione C(2012)9833 http://goo.gl/aOaAMi. Il Piano Strategico Banda Ultralarga, sviluppato dall'Amministrazione centrale (MISE), è stato sottoposto a consultazione pubblica alla quale hanno risposto sia Amministrazioni pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato, al fine di definire uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso.</p> <p>Il Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base degli esiti delle periodiche consultazioni sui piani realizzati e le previsioni di investimento degli operatori nelle varie aree del Paese (piani di investimento privati) da cui è fatta derivare la mappatura aggiornata. Al momento della sua definizione, il Piano è stato oggetto di una ampia consultazione pubblica a cui hanno partecipato anche le Regioni. L'infrastruttura pubblica esistente e via via realizzata è mappata dal Ministero dello Sviluppo economico (http://www.infratelitalia.it/site/infratel/hotataeinfrastrutture.html).</p> <p>Il progetto strategico contempla un'analisi economica tale da consentire una scelta consapevole e appropriata del modello di intervento più idoneo a seconda dei territori oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri generali di priorità</p>	<p>Risorse attualmente disponibili, indicatori di copertura e take-up dell'utenza e investimenti pianificati nel periodo di programmazione 2014-2020 (arancio) e investimenti dettagliati nella strategia per la crescita digitale.</p>

	e e degli investimenti pianificati;		
in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e fornisca servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	<p>Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione:</p> <p>Y e s</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modello "A" diretto 2) Modello "B" partnership pubblico/privata 3) Modello "C" a incentivo 	
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	<p>Y e s</p> <p>Il Piano Strategico tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all'iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1° ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17/10/2013)" volto a massimizzare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell'intero territorio nazionale e, relativamente ad aspetti di semplificazione, con la normativa di cui alla Legge 04.04.2012 n° 35.</p>	

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Implementazione dell'utilizzo delle banche dati anagrafiche nazionali degli aiuti di Stato da parte delle strutture della Regione Lazio	31-12-2016	Amministrazione regionale

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
<p>P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<p>P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</p>	<p>Adozione di un sistema tariffario differenziato in base ad un meccanismo 'antisprechi' nel rispetto del principio 'chi inquina paga'.</p>	<p>31-12-2014</p>	<p>Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici</p>

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	210.506.985,62		16.62%	34.986.261,01
	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (2A) + numero di aziende agricole con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (2B)	2.192,00		16%	350,72
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	136.102.340,39		16.62%	22.620.208,97
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a	629,00		16%	100,64

agricolo		associazioni/organizzazioni di produttori (3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (3B)	101,00		15%	15,15
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	173.239.657,50		42%	72.760.656,15
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (4A) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione delle risorse idriche (ha) (4B) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione del suolo e prevengono l'erosione del suolo (ha) (4C)	86.967,00		60%	52.180,20
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	111.029.394,25		16.62%	18.453.085,32
	X	Numero di operazioni di investimento destinati al risparmio e all'efficienza energetica (5B) + numero di operazioni di investimento nella produzione di energia	372,00		15%	55,80

		rinnovabile (5C)				
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (5A)	15.801,00		16%	2.528,16
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	129.685.972,51		16.62%	21.553.808,63
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (P6B e P6C)	83,00		16%	13,28
	X	Popolazione coperta dai GAL	700.000,00		16%	112.000,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Indicatore e unità di misura, se del caso: Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 210.506.985,62

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16.62%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 34.986.261,01

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni legate alla realizzazione degli investimenti, inclusi quelli previsti nelle start-up giovanili nonché a quelle legate alle attività di cooperazione, richiedono tempi mediamente lunghi per la loro completa realizzazione e contribuiscono alla priorità per una quota superiore al 90%. Si ipotizza di attivare bandi annuali dal 2015 al 2020.

7.1.1.2. Indicatore e unità di misura, se del caso: Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (2A) + numero di aziende agricole con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (2B)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 2.192,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 350,72

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni legate alla realizzazione degli investimenti, inclusi quelli previsti nelle start-up giovanili nonché a quelle legate alle attività di cooperazione, richiedono tempi mediamente lunghi per la loro completa realizzazione e contribuiscono alla priorità per una quota superiore al 90%. Si ipotizza di attivare bandi annuali dal 2015 al 2020.

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Indicatore e unità di misura, se del caso: Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 136.102.340,39

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16.62%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 22.620.208,97

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che contribuiscono alla priorità prevedono il sostegno, per l'80%, all'adesione ai sistemi di qualità e soprattutto alla realizzazione di investimenti strutturali nelle filiere produttive e richiedono tempi di completamento e verifica mediamente lunghi. Si ipotizza di attivare bandi annuali tra il 2015 e il 2020.

7.1.2.2. Indicatore e unità di misura, se del caso: Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (3A)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 629,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 100,64

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che contribuiscono alla priorità prevedono il sostegno, per l'80%, all'adesione ai sistemi di qualità e soprattutto alla realizzazione di investimenti strutturali nelle filiere produttive e richiedono tempi di completamento e verifica mediamente lunghi. Si ipotizza di attivare bandi annuali tra il 2015 e il 2020.

7.1.2.3. Indicatore e unità di misura, se del caso: Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (3B)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 101,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 15%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 15,15

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che contribuiscono alla priorità prevedono il sostegno, per l'80%, all'adesione ai sistemi di qualità e soprattutto alla realizzazione di investimenti strutturali nelle filiere produttive e richiedono tempi di completamento e verifica mediamente lunghi. Si ipotizza di attivare bandi annuali tra il 2015 e il 2020.

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Indicatore e unità di misura, se del caso: Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 173.239.657,50

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 42%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 72.760.656,15

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità di compone per il 95% di operazioni, a bando annuale, relative a pagamenti a superficie inerenti impegni pluriennali. Pertanto si prevede di erogare pagamenti a partire dal 2015 ipotizzando uno stanziamento annuale del 16 % dell'importo programmato per la priorità.

7.1.3.2. Indicatore e unità di misura, se del caso: Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (4A) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione delle risorse idriche (ha) (4B) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione del suolo e prevengono l'erosione del suolo (ha) (4C)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 86.967,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 60%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 52.180,20

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità di compone per il 95% di operazioni, a bando annuale, relative a pagamenti a superficie inerenti impegni pluriennali. Pertanto si prevede di erogare pagamenti a partire dal 2015 ipotizzando uno stanziamento annuale del 16 % dell'importo programmato per la priorità.

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Indicatore e unità di misura, se del caso: Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 111.029.394,25

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16.62%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 18.453.085,32

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che ricadono nella priorità prevedono, prevalentemente, investimenti strutturali in campo energetico e richiedono tempi di realizzazione e di verifica mediamente lunghi. Pertanto si prevede di attivare i 2/3 dei bandi entro il 2020.

7.1.4.2. Indicatore e unità di misura, se del caso: Numero di operazioni di investimento destinati al risparmio e all'efficienza energetica (5B) + numero di operazioni di investimento nella produzione di energia rinnovabile (5C)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 372,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 15%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 55,80

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che ricadono nella priorità prevedono, prevalentemente, investimenti strutturali in campo energetico e richiedono tempi di realizzazione e di verifica mediamente lunghi. Pertanto si prevede di attivare i 2/3 dei bandi entro il 2020.

7.1.4.3. Indicatore e unità di misura, se del caso: Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (5A)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 15.801,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 2.528,16

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che ricadono nella priorità prevedono, prevalentemente, investimenti strutturali in campo energetico e richiedono tempi di realizzazione e di verifica mediamente lunghi. Pertanto si prevede di attivare i 2/3 dei bandi entro il 2020.

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Indicatore e unità di misura, se del caso: Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 129.685.972,51

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16.62%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 21.553.808,63

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità si compone per il 50% di operazioni attivate con l'approccio LEADER e il 30 % per la completamento dell'infrastruttura banda larga. Si ipotizza di concludere la selezione dei GAL entro il 2015 e che la loro operatività possa essere considerata a regime entro il 2017. Pertanto si suppone che gran parte delle operazioni verranno completate dopo il 2018. Considerato che l'attivazione delle procedure, per attivare gli investimenti della banda larga, sono lunghe e complesse le relative operazioni verranno valutate attraverso un indicatore di avanzamento delle fasi principali di attuazione (key implementation steps).

7.1.5.2. Indicatore e unità di misura, se del caso: Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (P6B e P6C)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 83,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 13,28

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità si compone per il 50% di operazioni attivate con l'approccio LEADER e il 30 % per la completamento dell'infrastruttura banda larga. Si ipotizza di concludere la selezione dei GAL entro il 2015 e che la loro operatività possa essere considerata a regime entro il 2017. Pertanto si suppone che gran parte delle operazioni verranno completate dopo il 2018. Considerato che l'attivazione delle procedure, per attivare gli investimenti della banda larga, sono lunghe e complesse le relative operazioni verranno valutate attraverso un indicatore di avanzamento delle fasi principali di attuazione (key implementation steps).

7.1.5.3. Indicatore e unità di misura, se del caso: Popolazione coperta dai GAL

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 700.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 112.000,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità si compone per il 50% di operazioni attivate con l'approccio LEADER e il 30 % per la completamento dell'infrastruttura banda larga. Si ipotizza di concludere la selezione dei GAL entro il 2015 e che la loro operatività possa essere considerata a regime entro il 2017. Pertanto si suppone che gran parte delle operazioni verranno completate dopo il 2018. Considerato che l'attivazione delle procedure, per attivare gli investimenti della banda larga, sono lunghe e complesse le relative operazioni verranno valutate attraverso un indicatore di avanzamento delle fasi principali di attuazione (key implementation steps).

7.2. Alternative indicators

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Number of agricultural holdings with RDP support for investment in restructuring or modernisation (focus area 3A) (M4.1+M4.2)	410,00		16%	65,60

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Indicatore e unità di misura, se del caso: Number of

7.2.1.2. agricultural holdings

7.2.1.3. with RDP support for

7.2.1.4. investment in

7.2.1.5. restructuring or

7.2.1.6. modernisation (focus

7.2.1.7. area 3A)

7.2.1.8. (M4.1+M4.2)

Applicable: Yes

Valore obiettivo 2023 (a): 410,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 16%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 65,60

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Le operazioni che contribuiscono alla priorità prevedono il sostegno alla realizzazione di investimenti strutturali nelle filiere produttive e richiedono tempi di completamento e verifica mediamente lunghi. Si ipotizza di attivare bandi annuali tra il 2015 e il 2020.

7.3. Riserva

Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) [ad esclusione dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), e del regolamento (CE) n. 73/2009]	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Riserva min. di efficacia dell'attuazione (min. 5%)	Riserva max. di efficacia dell'attuazione (max. 7%)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	90.776.964,88	93.508.044,75	5.401.643,70	4.675.402,24	6.545.563,13	5.78%
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	58.691.436,46	60.457.203,81	3.292.584,49	3.022.860,19	4.232.004,27	5.45%
P4: Preservare, ripristinare e	74.706.168,34	76.953.748,58	5.229.431,78	3.847.687,43	5.386.762,40	6.8%

valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura						
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	47.879.225,33	49.319.700,77	3.351.545,77	2.465.985,04	3.452.379,05	6.8%
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	55.924.504,99	57.607.027,53	2.908.074,26	2.880.351,38	4.032.491,93	5.05%

8. DESCRIZIONE DI CIASCUNA DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, gli elementi di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi, le disposizioni comuni per gli investimenti ecc.

Definizione di zone rurali

Il Programma di sviluppo rurale si applica all'intera Regione Lazio tuttavia alcune misure potranno essere applicate con differenti modalità nelle diverse aree regionali o limitate ad alcune aree della Regione.

In ogni misura verrà individuata l'area di applicazione tenendo conto della zonizzazione conforme all'Accordo di Partenariato, che di seguito viene riportata.

Per il programma di sviluppo rurale 2007-2013, la metodologia utilizzata dalla Regione in coerenza con il PSN aveva classificato i 378 comuni del Lazio nel modo di seguito indicato:

- Poli urbani (A): 17
- Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B): 38
- Aree rurali intermedie (C): 214
- Aree con problemi complessivi di sviluppo (D): 109
- **Totale comuni: 378**

La distribuzione dei comuni sul territorio regionale, secondo l'appartenenza alle quattro aree si evince dalla cartografia; **le aree A, B, C e D risultano colorate rispettivamente in rosso, verde, giallo e marrone.**

Ai fini della programmazione 2014-2020 l'INEA ha aggiornato la zonizzazione a livello nazionale, fornendo a ciascuna regione una nuova proposta di allocazione dei comuni nelle quattro aree canoniche. La Regione Lazio ha ritenuto opportuno sottoporre il risultato ad un'ulteriore verifica condotta sulla base di un "set" di indicatori, calcolati per singolo comune, di natura demografica e economica, dei quali si riporta di seguito una breve descrizione:

- tasso di crescita naturale 2002-2012: numero medio annuo di individui che si aggiungono (o si sottraggono) a 1000 individui mediamente residenti nel comune sulla base della differenza tra nascite e decessi;
- tasso di migrazione netta 2002-2012: numero medio annuo di individui che si aggiungono (o si sottraggono) a 1000 individui mediamente residenti nel comune sulla base della differenza tra iscrizioni e cancellazioni;
- tasso di crescita totale 2002-2012: è la somma dei 2 precedenti tassi;
- densità demografica 2012: numero di residenti per Km²;
- Indice di vecchiaia 2012: rapporto percentuale tra la popolazione in età 65 ed oltre e la popolazione giovane in età compresa tra 0 e 14 anni;
- rapporto percentuale tra superficie rurale rispetto alla superficie totale (fornita da INEA);
- rapporto tra famiglie "agricole" (ovvero famiglie in cui un componente è conduttore di un'azienda agricola) e numero totale di famiglie;
- rapporto SAU/SAT.

Altri indicatori sono stati calcolati mediante elaborazioni su dati desunti dall'ultimo Censimento Generale dell'Agricoltura; in particolare sono state utilizzate informazioni circa le superfici coltivate a seminativi, legnose agrarie, orti familiari, terreni a riposo, prati e pascoli, gli allevamenti di bovini, bufalini, equini,

ovini, suini, avicunicoli, struzzi, espressi, per ciascuna tipologia, in UBA. Sono inoltre stati analizzati gli aspetti inerenti le produzioni di qualità, l'irrigazione dei terreni, la presenza di attività connesse, di impianti per la produzione di energia rinnovabile, le modalità di stoccaggio degli effluenti zootecnici e gli elementi del paesaggio agrario.

Tutte queste variabili sono state elaborate calcolando l'incidenza relativa di ciascuna di esse a livello comunale, rapportando poi tale incidenza all'analoga calcolata a livello regionale.

L'utilizzo dei suddetti indicatori consente un più corretto posizionamento dei comuni, che tenga conto dei territori a vocazione agricola intensiva, rispetto a quelli rurali, più legati al paradigma di sviluppo multifunzionale, dove assumono rilevanza anche dimensioni sociali e ambientali dell'attività agricola.

Nei casi dubbi riguardo la migliore collocazione nelle varie aree è stato utilizzato il criterio di contiguità territoriale.

Il risultato viene sinteticamente mostrato nella tabella che segue:

Zonizzazione PSR 2007 - 2013	Proposta zonizzazione INEA - regione Lazio				Totale
	A	B	C	D	
A	5	6	6	0	17
B	0	18	20	0	38
C	0	0	207	7	214
D	0	0	14	95	109
Totale	5	24	247	102	378

Come si può osservare, si riducono sensibilmente i comuni collocati in area poli urbani, passando da 17 a 5; anche i comuni dell'area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata diminuiscono di 14 unità, mentre una riduzione più contenuta compete ai comuni dell'area D. Ne consegue che l'area rurale intermedia mostra un sensibile incremento, passando da 214 a 247 comuni.

Un discorso a parte meritano i due capoluoghi di provincia Rieti e Viterbo i quali tenendo conto della densità demografica, della percentuale di superficie rurale e del contesto rappresentato dai comuni contigui, possono senz'altro essere collocati nell'area rurale intermedia.

Strategia Aree Interne

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio concorre al finanziamento di iniziative di sviluppo realtive allea aree interne regionali in sinergia e complementarità con gli interventi previsti a valere sul PO FESR 2014-2020 e sul PO FSE 2014-2020.

Ne corso del 2014 sono stati effettuati diversi incontri con il Comitato Tecnico Aree Interne costituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Unità di valutazione degli investimenti pubblici, per approfondire l'analisi dei dati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla Strategia Aree Interne dell'Accordo di Partenariato.

A seguito degli approfondimenti tecnici effettuati, la Giunta Regionale, con deliberazione del 15 giugno

2014, ha individuato le seguenti 5 aree interne:

1. Alta Tuscia - Antica città di Castro;
2. Monti Reatini;
3. Monti Simbruini;
4. Valle di Comino;
5. Isole Pontine.

Tali aree rispondono infatti ai requisiti minimi richiesti per un possibile inserimento di una di esse nella prima fase di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne.

Le specifiche azioni da realizzare e le relative risorse finanziarie saranno definite in una fase successiva a seguito del processo di concertazione e programmazione attuativa tra le diverse Autorità coinvolte.

OPERAZIONI CHE CONTRIBUISCONO AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI CLIMA E AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 59, ART. 6 DEL REG. 1305/2013 (almeno 30%)

- 4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche
- 4.1.4 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi
- 4.1.5 Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari
- 4.2.2. Investimenti delle imprese agroalimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica
- 4.2.3. Investimenti delle imprese agroalimentari funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili
- 4.3.2. Infrastrutture connesse alle dotazioni idriche rurali
- 4.4.1 Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
- 8.1.1. Imboschimento su superfici agricole e non agricole
- 8.2.1 Sostegno alla creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali
- 8.3.1 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici
- 8.4.1. Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici
- 8.5.1 Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

10.1.1. Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2. Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

10.1.3. Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

10.1.4. Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5. Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.6. Produzione integrata (mantenimento e introduzione)

10.1.7 Coltivazioni a perdere

10.1.8. Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale

10.1.9 conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

10.2.1. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL

10.2.2. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ

10.2.3. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo

11.1.1 Pagamento per la conversione al biologico

11.2.1 Pagamento per il mantenimento del biologico

13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane

13.2.1 Pagamenti compensativi in altre aree con svantaggi specifici

15.1.1 Pagamenti per gli impegni silvo-ambientali

15.2.1 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche forestali

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE MISURE

I beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio dovranno essere iscritti **all'Anagrafe delle Aziende agricole** istituita ai sensi del D.P.R. n. 503/1999.

L'anagrafe contiene informazioni sui soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione della Regione nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. 503/1999.

Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.

In tema di **decorrenza di ammissibilità** degli investimenti in fase di attuazione del programma non saranno ammissibili interventi avviati e realizzati prima della presentazione della relativa istanza di aiuto e pagamenti effettuati prima di tale data. Potranno tuttavia costituire eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto (prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, attività di animazione) e le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili per le quali l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento.

Per la realizzazione di investimenti materiali o immateriali ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) 1305/2013, potranno essere concessi **anticipi** ai beneficiari finali a fronte di presentazione di **garanzia fideiussoria**, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (CE) 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

Non sono comunque ammessi anticipi per le sottomisure 1.3, 6.3, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2, 13.3 e 14.1.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di soggetti autorizzati e corrispondere al 100% dell'importo anticipato. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Per gli investimenti materiali realizzati potranno anche essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di **stati di avanzamento** di opere od attività già realizzate.

In tema di ammissibilità delle spese, in linea generale, saranno escluse le spese per acquisto di materiale usato, terreni e fabbricati salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla misura specifica.

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sotto-misure e operazioni di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e saranno adottate quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie.

Si prevede di attivare specifici strumenti di ingegneria finanziaria a supporto delle attuazione delle Misure di investimento.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2011, nell'ambito della programmazione 2007-13 la Regione Lazio ha attivato, con investimenti limitati, un Fondo di garanzia. Pertanto a far data dal 13.12.2011, gli imprenditori agricoli della Regione Lazio, per la concessione delle garanzie, si sono potuti avvalere dello strumento di garanzia sopra descritto, contattando direttamente la propria banca, l'ISMEA o un Confidi.

I dati rilevati, a conclusione del periodo di programmazione hanno evidenziato il mancato utilizzo dello strumento stesso forse proprio in relazione alla mancanza di risorse finanziarie proprie da parte degli imprenditori e all'elevato costo di accesso al Fondo.

Infatti, se è vero che lo strumento attivato garantiva ai beneficiari l'accesso al credito, è anche vero che il Fondo di garanzia, caratterizzandosi come "non aiuto", comporta comunque un aggravio economico spesso non sopportabile per i beneficiari stessi, nel contesto attuale di crisi economica e finanziaria globale.

Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, la Regione Lazio nella programmazione 2014-20, intende attivare i seguenti strumenti finanziari:

- Fondo credito

- Fondo di Garanzia

Tali strumenti utilizzati separatamente o in forma congiunta, anche in considerazione delle novità apportate con la nuova regolamentazione, potranno costituire un valido strumento per favorire l'accesso al credito e a spuntare condizioni più vantaggiose da parte delle imprese agricole della Regione Lazio

Governance dell'attuazione delle Misure

Il modello di governance prevede, in linea generale, due livelli di attuazione per le Misure previste:

- un **livello di attuazione regionale** per tutte le Misure e tipologie di intervento
- un **livello di attuazione locale** per l'approccio LEADER.

La fase attuativa prevede una procedura impostata su bandi pubblici, con successivo esame delle proposte pervenute- in base a requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – e predisposizione delle graduatorie nel caso in cui gli stanziamenti programmati non consentano il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili. In ogni caso l'ammissibilità al finanziamento di un progetto è subordinato al superamento del punteggio minimo fissato nella relativa scheda di misura e nelle disposizioni attuative della stessa. In una fase successiva all'ammissibilità, sulla base degli schemi procedurali definiti dall'Autorità di Gestione e relativi alle diverse modalità di accesso alle misure/sottomisure (pacchetti aziendali, approcci di filiera organizzata, gruppi operativi), i progetti collocati in una posizione utile ai fini dell'accesso al contributo e finanziati potranno essere sottoposti ad un'ulteriore istruttoria tecnico amministrativa al fine di determinare la spesa massima ammissibile e il relativo contributo.

Sono escluse da queste procedure: gli interventi a regia diretta nel caso in cui il beneficiario sia la Regione stessa o altri per interventi o i progetti di cooperazione per i quali è prevista l'attivazione di una procedura negoziata articolata nelle seguenti fasi: avviso pubblico, istruttoria amministrativa, conferenza di concertazione, stesura degli elenchi dei progetti ammissibili e di quelli finanziabili.

Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per **ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari** del PSR e in particolare delle imprese agricole e forestali, il modello organizzativo farà perno sulla maggiore diffusione delle procedure informatiche e sulla semplificazione della documentazione da produrre al momento della presentazione delle domande di aiuto.


Nell'ambito delle operazioni che prevedono investimenti materiali e/o immateriali sono ammissibili **spese generali** da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii., D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti, connessi alla realizzazione degli interventi, previsti da tale normativa;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento del FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili, spese per garanzie fidejussorie e per tenuta di conto correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatorie dalla normativa europea.


Progetti Agroambientali Integrati (PAI)

Il Progetto Agroambientale Integrato, basato sulla Sottomisura 16.5, prevede l'attivazione sinergica di una o più misure di cui alla Sottomisura 4.4 e alle Misure 10 e 11 da parte di più soggetti finalizzata al miglioramento dell'ambiente e collegata in particolare alle Priorità 4 e 5. Rispetto alla realizzazione di interventi singoli, i PAI, intervenendo su aree omogenee, consentono di concorrere più efficacemente agli obiettivi di tutela ambientale anche facilitando soluzioni atte a superare problematiche di tipo tecnico e gestionale.


I beneficiari e le aree di intervento sono quelli individuati nelle singole misure.




Distribuzione dei comuni per area PSR 2007-2013



Attribuzione dei comuni nelle 4 aree sulla base della zonizzazione proposta (2014)



Confronto fra la zonizzazione PSR 2007-2013 e l'attuale proposta per i comuni che transitano in aree diverse



Confronto fra la zonizzazione PSR 2007-2013 e l'attuale proposta per i comuni che transitano in aree diverse (2)

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e Articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese ("PMI") nelle zone rurali, richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari, gestori del territorio e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale ed al raggiungimento quindi dei tre obiettivi trasversali del sostegno allo sviluppo rurale: innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il trasferimento delle conoscenze e le azioni di informazione assumono diversi profili come corsi di formazione tradizionali, workshops, azioni dimostrative e azioni di informazione. La diversificazione degli strumenti adottati, così come i contenuti degli stessi, consentono di adattare l'azione formativa ed informativa a diversi contesti economici e rurali e far fronte alle esigenze individuate dall'analisi del contesto, contribuendo in maniera trasversale a coadiuvare gli interventi programmati nell'ambito delle altre priorità dello sviluppo rurale. Particolare attenzione sarà posta nel finalizzare le attività di formazione ed informazione al trasferimento dell'innovazione in agricoltura e a rinsaldare i nessi tra agricoltura e ricerca. Sarà inoltre data adeguata attenzione ai temi specificamente legati all'attività imprenditoriale, quali il marketing, la normativa e le tecnologie per l'informazione e la comunicazione (TIC).

L'approccio di natura globale e non settoriale che contraddistingue la programmazione rurale per il periodo 2014 - 2020, ed in particolare il ruolo assegnato alle attività di formazione ed informazione, può essere ulteriormente ampliato o meglio amplificato, tenendo conto degli obiettivi e degli interventi individuati da altri strumenti normativi comunitari che concorrono direttamente ed indirettamente al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 1305/2013. In particolare si rimanda alla Direttiva 2009/128/CE che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione delle politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Nell'armonizzare quindi obiettivi e strumenti d'intervento, l'azione formativa ed informativa sostenuta dalla presente misura, assume un ruolo ed una importanza strategica per il settore agricolo, alimentare e forestale, le zone rurali e più in generale per l'intera collettività. In quest'ottica si vuole generare una sinergia tra i diversi strumenti normativi e attuativi della PAC.

Nel contesto della strategia di programmazione quindi, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione rappresentano una misura orizzontale e, pertanto, rilevante per tutte le Focus Area delle sei priorità previste dal Regolamento.

La presente Misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della **Priorità 1** e delle **Focus Area 1a, 1b e 1c** e fornisce un contributo positivo agli obiettivi trasversali quali ambiente, clima e innovazione.

Essa, infine, tramite il fabbisogno F5. "*Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale*", risulta programmata per il contribuire anche agli obiettivi specifici delle **Focus Area 2a, 2b, 3a, 3b,4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a e 6c**.

Demarcazione con gli interventi finanziati nell'ambito della misura 2 (consulenza e formazione/aggiornamento dei consulenti): La Misura mira a fornire informazione e formazione riguardo

a tutte le tematiche di cui necessitano le persone che lavorano nel settore agricolo, agroalimentare e forestale e nelle PMI situate in zone rurali per migliorare il rendimento della loro azienda. L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone per trasmettere loro nuove informazioni e migliorare le loro abilità attraverso la formazione. E' un servizio volto a mantenere regolarmente informati i destinatari, aggiornandoli sui risultati delle ricerche condotte nelle aree d'interesse e formandoli sui nuovi strumenti che possono essere utili a sviluppare il loro lavoro.

Elenco delle sottomisure:

Codice	Denominazione
1.1	Formazione professionale ed acquisizione di competenze
1.2	Attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede il sostegno di iniziative di formazione ed acquisizione di competenze a favore dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda. Le azioni di formazione ed acquisizione di competenze dovranno garantire ai destinatari dell'intervento adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l'efficienza dell'impresa, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'utilizzo di tecniche e pratiche aziendali a minor impatto ambientale ed ecocompatibili, per ottimizzare i processi produttivi aziendali e contestualmente migliorare la qualità delle produzioni, preservare l'ambiente e la salute dei consumatori.

Nell'ambito di questa sottomisura le azioni di formazione e di acquisizione di competenze finanziabili riguardano corsi di formazione con durata di 150 ore di natura collettiva e su tematiche inerenti alle F.A. richiamate nella strategia di programma.

Le azioni formative possono essere svolte in aula, in campo e a distanza (e-learning).

Destinatari: giovani agricoltori che si insediano la prima volta in azienda così come individuati dalla misura 6.1.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Attuazione in coerenza al regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio” di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

L'attivazione delle azioni di formazione realizzate direttamente dalla regione Lazio saranno realizzate nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici o attraverso il ricorso a società in house o ad enti strumentali.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze ed informazioni.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
- affitto di aule;
- noleggio di attrezzature didattiche;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici;
- progettazione e coordinamento degli interventi;
- noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
- spese generali.

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura

rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.

Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione

Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative .

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Propedeutica azione di sensibilizzazione dei destinatari e promozione degli interventi formativi.

Controllo ex-ante della qualità, coerenza e pertinenza dei progetti di formazione e trasferimento di conoscenze.

Verifica ex-ante delle competenze del personale che effettua le attività di formazione e intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato ad hoc.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari devono essere accreditati ai sensi della Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007.

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli. Il bando definisce ulteriori requisiti.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'operazione non prevede scambi interaziendali e visite di breve durata.

8.2.1.3.2. 1.2.1 Attività dimostrative/ azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio, in merito all'impiego di metodi di produzione ed ai vantaggi e benefici conseguenti, volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività, l'efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. Nell'ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto, immediato e circostanziato.

Nell'ambito di questa sottomisura saranno finanziate attività dimostrative ed informative.

Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un'azienda/area agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma, con particolare riguardo alla divulgazione di innovazione (utilizzo di nuovi macchinari, metodi di protezione delle coltura a basso impatto ambientale, particolari tecniche di produzione). Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari dell'azione formativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazioni proposte.

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 5 ore.

Azioni di informazione: attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma. Le attività di informazione finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata qualificazione, workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, bollettini, schede informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo stampa o mezzi di comunicazione digitale. I materiali di supporto e le azioni di informazione non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, produttori o promuovere prodotti specifici.

Gli interventi possono essere attivati, in funzione sinergica, nell'ambito della progettazione integrata e di progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione di cui alla misura 16.

Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti, nel settore agricolo (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone rurali come individuate nel documento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Lazio.

Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatarie delle suddette iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, così come indicati nel Decreto ministeriale del

18 aprile 2005.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013. Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio” di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007. Direttiva 2009/128/CE.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

L'attivazione delle operazioni previste dalla presente sottomisura attuate direttamente dalla Regione Lazio saranno realizzate nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici o attraverso il ricorso a società in house o ad enti strumentali.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze ed informazioni.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nelle attività dimostrative e di informazione di cui si compone il progetto;
- affitto del luogo in cui si svolge l'attività dimostrativa o informativa;
- spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo per la partecipazione alle attività dimostrative;
- noleggio di attrezzature necessarie per le attività dimostrative;
- acquisto di materiale didattico;
- acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- spese per produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi, pagine web, newsletter);
- realizzazione di campagne informative attraverso mass media;
- spese per progettazione e coordinamento degli interventi;
- spese generali.

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di investimento in conformità a quanto previsto dall'art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese di acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature sono ammissibili, mentre i costi connessi al contratto di leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali del locatore e spese di assicurazione non sono ammissibili.

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1 lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

Gli interventi presentati nell'ambito di una progettazione integrata o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Le azioni d'informazione riguardano le tematiche individuate nei focus area richiamati nella strategia di programma. Avranno quindi carattere specifico sia per le tematiche trattate che per il target di riferimento, distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di cui al Reg. 1303/2013, Capo II articoli 115 "Informazione e comunicazione" e 116 "Strategia di comunicazione".

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min-max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato.

Costituirà comunque un fattore di priorità la collocazione del progetto nell'ambito della progettazione integrata e degli interventi finalizzati allo sviluppo della cooperazione attuati dai gruppi operativi dei PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione).

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di progetti dimostrativi, gli investimenti materiali sono rimborsati per la sola quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto dimostrativo rispetto alla vita economica del bene realizzato/acquistato.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.

Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.

Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative .

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Propedeutica azione di sensibilizzazione dei destinatari e promozione degli interventi formativi.

Controllo ex-ante della qualità, coerenza e pertinenza dei progetti di formazione e trasferimento di conoscenze.

Verifica ex-ante delle competenze del personale che effettua le attività di formazione e intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato ad hoc.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari devono essere accreditati ai sensi della Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007.

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli. Il bando definisce ulteriori requisiti.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'operazione non prevede scambi interaziendali e visite di breve durata.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento(UE) n. 1305/2013 articolo 15, Regolamento(UE) n.1306/2013, articoli 12, 13, 14 e 15.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'obiettivo della misura è di favorire e sostenere un sistema di consulenza nell'ambito dello sviluppo rurale che coadiuvi il raggiungimento degli obiettivi di tutti gli interventi afferenti alle 6 priorità, con particolare riguardo agli obiettivi trasversali: introduzione di innovazioni di processo, strutturali ed organizzative, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. La misura promuove l'impiego di servizi di consulenza da parte degli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano la prima volta, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI situate nelle zone rurali, per migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale dell'azienda e dell'impresa. Questa misura sostiene, inoltre, la formazione di consulenti al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza offerta e garantisce l'aggiornamento formativo dei consulenti. Dall'analisi di contesto sono emerse infatti criticità riconducibili alla carenza nella qualificazione e nell'operato dei consulenti.

La misura 2 comprende contenuti e finalità coerenti con tutti e tre gli obiettivi trasversali: ambiente, clima e innovazione.

La misura svolge un'azione di supporto trasversale a tutte le priorità dello sviluppo rurale, con particolare riguardo alla **Priorità 1** ed alla **focus area 1 A "promuovere l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali"**, perseguendo le seguenti linee strategiche:

- sostegno per l'utilizzo di servizi di consulenza da parte delle imprese;
- sostegno per la formazione dei consulenti degli organismi che prestano servizi di consulenza alle imprese.

La Misura è legata a due fabbisogni trasversali a più focus area: F1. "Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali" e F6. "Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale".

La misura è inoltre complementare con le seguenti focus area delle altre priorità:

2.a incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono;

2.b favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

3.a migliore integrazione dei problemi dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di

produttori e le organizzazioni interprofessionali;

3.b sostegno alla gestione dei rischi aziendali;

4.a salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4.b migliore gestione delle risorse idriche;

4.c migliore gestione del suolo;

5.a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

5.b rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

5.c favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

5.d ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;

5.e promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6.a favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;

6.b stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

6.c promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Demarcazione con gli interventi finanziati nell'ambito della misura 1 (formazione e azioni di informazione): a differenza della Misura 1, che intende fornire formazione, informazione ed un costante aggiornamento di un numero elevato di persone e addetti del settore agricolo e forestale su tematiche ampie e generali, la Misura 2 dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto, analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi individuali delle aziende destinatarie e non dovrà essere quindi un mero trasferimento di informazioni a carattere generale. Condizione indispensabile è che la consulenza dovrà essere effettuata da personale qualificato.

Elenco delle sottomisure:

Codice	Denominazione
2.1	Servizi di consulenza
2.3	Formazione dei consulenti

8.2.2.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione riguarda il sostegno all'erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori, ai selvicoltori, agli altri gestori del territorio e alle PMI situate in zone rurali. Per servizio di consulenza si intende l'insieme di prestazioni e di servizi offerti da organismi pubblici e privati riconosciuti dalla regione Lazio come "Organismi di consulenza". I servizi di consulenza sono costituiti quindi da un insieme di prestazioni tecnico professionali articolate attraverso apposite formule, moduli, pacchetti o progetti, e somministrate mediante: visite aziendali, riunioni, contatti, predisposizione di elaborati, piani tecnici, etc.

La consulenza deve avere ad oggetto la valutazione e la risoluzione di specifiche problematiche della gestione aziendale e del territorio evidenziate dal destinatario del servizio e pertinenti con gli obiettivi della misura. Il consulente, tra gli altri, dovrebbe altresì svolgere un'opera di sensibilizzazione verso il destinatario del servizio sulle motivazioni e sugli obiettivi sottostanti l'impiego di talune tecniche obbligatorie volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale ed alla conservazione degli ecosistemi, come ad esempio gli obblighi della condizionalità o gli obblighi relativi ad un impiego razionale dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai selvicoltori di avvalersi di servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell'assistenza, garantendo la possibilità di avvalersi di una figura capace di elaborare e attuare una progettualità d'impresa (es. business plan, piano del rischio, PUA, analisi di conformità) capace di ampliare competenze e opportunità.

La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza finalizzate ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e ad incentivare l'uso sostenibile delle risorse.

Per quanto concerne le tematiche oggetto della consulenza, gli organismi di consulenza dovranno predisporre le proprie iniziative in base alle esigenze dei destinatari, all'analisi della situazione aziendale e nel rispetto degli obiettivi della misura. Il servizio dovrà concludersi con la redazione del documento/output finale oggetto del servizio finanziato. Il documento deve consentire la verifica della soddisfazione del fabbisogno.

In questo quadro, il servizio di consulenza troverà la sua migliore espressione attraverso la realizzazione di iniziative/progetti che prevedano la fornitura di servizi di consulenza sulla base di:

- "moduli" predefiniti, composti da due o più elementi e/o questioni scelti tra quelli riportati di seguito e con riferimento agli obiettivi delle focus area. Ciascun modulo dovrà indicare la descrizione del progetto e gli importi analitici che concorrono a determinare il costo totale del modulo e la finalità del servizio offerto e il documento finale rilasciato, che dovrà identificarsi obbligatoriamente in un piano, o in un report, oppure in un documento finale come di seguito

indicato:

- miglioramento e/o aggiornamento di piani aziendali (es. piani colturali, piano di concimazione, piano spandimento effluenti, liste di controllo sulla condizionalità ecc.);
- report (es., analisi finanziaria aziendale, analisi del rischio, analisi di bilancio, ecc.);
- miglioramento dei documenti relativi alla sicurezza (es. piano di sicurezza, piano di emergenza, documento valutazione rischi, ecc.);
- documenti specialistici (business plan, prescrizioni fitosanitarie, piani di profilassi veterinaria, ecc.).
- **“pacchetti”**: la consulenza a pacchetti è caratterizzata da un approccio a step successivi, tendente a risolvere uno specifico problema; ogni step sarà caratterizzato dalla produzione di uno specifico documento rilasciato nel corso del tempo. I pacchetti saranno composti da almeno un elemento di consulenza orientato alla soddisfazione di un fabbisogno di una Misura del PSR (è auspicabile l’abbinamento alle misure ad investimento), nonché ad altre questioni indicate nelle focus area.

In funzione dei destinatari del servizio di consulenza, gli elementi essenziali della consulenza sono i seguenti:

- a. **agricoltori, giovani agricoltori e altri gestori del territorio.** La consulenza prestata è connessa ad almeno una delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
- rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dagli standard delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - adozione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e la manutenzione di aree agricole;
 - adozione di misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento delle aziende agricole, alla costruzione di competitività, all’integrazione settoriale, all’innovazione e l’orientamento al mercato, nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
 - rispetto dei requisiti, come definiti dagli Stati membri, per l’attuazione dell’art. 11(3) della Dir. Quadro sulle Acque;
 - rispetto dei requisiti, come definiti dagli SM, per l’attuazione dell’art. 55 del Reg. n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’art. 14 della Dir. 2009/128/CE;
 - rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza delle aziende.

Inoltre potrà prevedere un approfondimento su altre tematiche come ad esempio:

- consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta;
- questioni, relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento, alla biodiversità e la tutela delle acque (All. 1 del Reg. 1307/2013);
- questioni legate alla performance economica e ambientale dell’azienda agricola compresi gli aspetti di competitività (es. lo sviluppo di un business plan, la redditività economica, la gestione del rischio, altre strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione, le tecniche di produzione, ecc.);
- consulenze mirate allo sviluppo di filiere corte, all’agricoltura biologica e agli aspetti sanitari dell’allevamento;

- a. **silvicoltori:**

- la consulenza dovrebbe coprire come minimo gli obblighi pertinenti ai sensi della Dir. 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), la Dir. 2009/147CE (conservazione degli uccelli selvatici) e il Quadro Acque;
- la consulenza può anche riguardare problemi legati alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

a. **PMI operanti nelle aree rurali:**

- la consulenza può riguardare questioni legate alla performance economica e ambientale dell'impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza. In questo contesto, per calcolare il costo della consulenza può essere utilizzato un approccio pro rata.

La prestazione del servizio di consulenza presuppone la stipula di un contratto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso che riporterà almeno i seguenti elementi:

- obiettivi da raggiungere;
- contenuto dei servizi da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- numero di prestazioni da erogare e modalità per l'attestazione del servizio reso;
- risultati attesi e indicatori di realizzazione;
- tipologia delle prestazioni e metodologie di supporto ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- condizioni di tutela del soggetto destinatario in caso di inadempienze da parte del fornitore di servizi;
- modulistica e reportistica da produrre durante l'erogazione del servizio.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013. Direttiva 2009/128/CE. Reg. (UE) n. 1307/2013 Dir. 92/43/CEE. Dir. 2009/147CE.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Sono i prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati, riconosciuti dalla regione Lazio come "Organismi di consulenza", in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- fini statutari comprendenti la realizzazione di attività di consulenza a favore di aziende agricole o silvicole, singole o associate;

- adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato;
- disponibilità staff tecnico da impiegare direttamente nel servizio di consulenza costituito da figure professionali, in possesso di titolo di studio adeguato alla funzione da svolgere e che abbiano maturato esperienza nella materia per la quale svolgono il ruolo da consulente. La competenza di ciascun tecnico dovrà essere valutata in funzione dei curricula presentati;
- disponibilità di personale amministrativo idoneo;
- disponibilità di mezzi tecnici e amministrativi adeguati e di almeno una sede tecnico-amministrativa nell'ambito territoriale idonea;
- esperienza ed affidabilità nei settori per cui è richiesto di prestare consulenza;
- non siano in situazioni di incompatibilità nei riguardi di quanto indicato al paragrafo denominato "Limitazioni e vincoli".

L'organismo di consulenza deve garantire un costante aggiornamento dello staff tecnico che a tal fine potrà avvalersi delle iniziative di aggiornamento attivate con la sottomisura 2.3.

Qualora il prestatore di servizi di consulenza riconosciuto sia riconducibile a organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

I beneficiari saranno selezionati con procedure ad evidenza pubblica in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'attivazione delle azioni di formazione realizzate direttamente dalla regione Lazio saranno realizzate nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici o attraverso il ricorso a società in house o ad enti strumentali.

Saranno esclusi dalla procedura di selezione gli enti pubblici e privati in conflitto di interesse.

Negli inviti a presentare proposte, potranno essere indicati ulteriori requisiti concernenti specifiche idoneità.

Limitazioni e vincoli

Gli organismi di consulenza ed il loro personale, non possono partecipare a qualsiasi titolo all'istruttoria tecnico – amministrativa per l'ammissibilità delle istanze successive alla presentazione ed alle attività di controllo in ordine ai procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo, forestale e delle PMI delle zone rurali.

In particolare, i consulenti operanti a vario titolo nell'ambito di un organismo di consulenza non possono altresì:

- essere coinvolti in attività di controllo e certificazione attinenti il settore agricolo, forestale e delle PMI delle zone rurali;
- essere dipendenti dell'impresa a favore della quale si presta il servizio di consulenza;
- vendere prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la selvicoltura.

Destinatari: agricoltori, giovani agricoltori e altri gestori del territorio, selvicoltori, PMI situate nelle zone rurali.

Non esiste alcun limite in merito al numero di prestazioni di consulenza di cui possono avvalersi i singoli destinatari del servizio al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il servizio secondo le loro

esigenze.

Sono esclusi come destinatari del servizio di consulenza sostenuto dalla presente misura, i rivenditori di prodotti e mezzi per l'agricoltura e la selvicoltura.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del servizio di consulenza.

Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatari e delle suddette iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, così come indicati nel D. M. del 18 aprile 2005.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale amministrativo e tecnico impiegato nelle attività di consulenza;
- spese di gestione direttamente e inequivocabilmente riconducibili alle attività di consulenza fornite;
- trasferite presso il luogo ove è fornita la consulenza;
- acquisto di materiale utile alla prestazione del servizio di consulenza;
- spese generali.

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

VOUCHER: qualora attivato il sistema dei voucher per i destinatari dei servizi di consulenza, il relativo utilizzo potrà avvenire tramite questi ultimi, i quali presentandoli all'ente di consulenza prescelto, potranno fruire del servizio.

Al fine di favorire la scelta del tipo di consulenza e dell'ente di consulenza più idoneo all'esigenza del destinatario, potrà essere elaborato in proprio dall'amministrazione regionale o tramite affidamento a terzi o enti strumentali, un apposito catalogo denominato Catalogo Regionale degli Organismi di Consulenza e delle Consulenze, disponibile on-line degli enti di consulenza riconosciuti e della relativa offerta dei servizi.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono essere proposti e realizzati da prestatori di servizi di consulenza, pubblici o privati, riconosciuti dalla regione Lazio come "Organismi di consulenza".

Presentazione di un progetto che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura: servizi di consulenza articolati sulla base di moduli/pacchetti. La finalità del progetto deve essere coerente con gli obiettivi della misura e delle focus area, deve rispondere al fabbisogno specifico dell'azienda agricola o del silvicoltore attraverso la redazione del documento finale. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli argomenti da trattare, le caratteristiche del servizio, i costi, l'area territoriale interessata e l'elenco

delle aziende aderenti al progetto.

Il documento/output individuato per tipologia di consulenza, dovrà consentire la verifica della soddisfazione del fabbisogno (es. business plan, PUA, documento valutazione rischi, ecc).

Il progetto comporta la previsione, nello stesso, della sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizio con l'azienda, contenente le condizioni del servizio stesso.

Se il servizio è fornito da organismi di consulenza riconducibili a organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni un'associazione di produttori o da altre organizzazioni, non vi è obbligo di iscrizione all'associazione per usufruire del servizio.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione saranno adottati i criteri che favoriscano:

- le aziende presenti nei comuni ricadenti in area D o in “comuni montani” secondo la classificazione ISTAT;
- le aziende condotte da giovani con età inferiore a 40 anni;
- le aziende condotte da donne;
- le aziende agricole che aderiscono alle misure previste dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Potranno essere altresì previsti ulteriori criteri di preferenza che tengano conto di altri requisiti soggettivi dei destinatari del servizio o che favoriscono l'integrazione di singole imprese e, quindi, assegnare preferenze aggiuntive ai progetti presentati da fornitori del servizio organizzati in forma associata.

I progetti selezionati, saranno inseriti in un Catalogo Regionale degli Organismi di Consulenza e delle Consulenze, la cui consultazione verrà resa disponibile on-line sul sito istituzionale.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del regolamento UE 1305/2013:

- importo massimo previsto per consulenza Euro 1.500,00.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi legati alla difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio alle aziende, rende necessaria l'ideazione di appositi ed efficaci strumenti di controllo, che possano attestare l'effettiva erogazione del servizio alle condizioni stabilite a monte.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Istituzione di un apposito “Quaderno aziendale delle consulenze”: presso ogni agricoltore che richieda la prestazione del servizio di consulenza, il prestatore del servizio dovrà fornire il Quaderno aziendale delle consulenze. Nello stesso dovranno essere annotate le seguenti informazioni minime: data e oggetto della consulenza svolta, durata, nominativo del consulente esperto e firme del consulente e dell’agricoltore.

Rendicontazione delle ore di consulenza prestate: la liquidazione avviene dopo la presentazione da parte del fornitore del servizio, di una domanda di pagamento annuale, corredata della documentazione comprovante il n. di ore effettivamente prestate per singola azienda/anno, la data di ciascuna consulenza e le corrispondenti spese orarie, nonché il totale delle spese annue effettivamente sostenute.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un’analisi storica significativa o non sia possibile un’indagine di mercato ad hoc.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Gli organismi riconosciuti per prestare consulenza devono disporre di adeguato personale, di cui si elencano i requisiti più salienti:

1. disponibilità di un responsabile tecnico, nominato con delibera dell’organo amministrativo, in possesso

di ognuno dei requisiti di seguito specificati:

- inquadramento pertinente con la funzione svolta, in possesso di diploma di scuola media superiore a carattere agrario (perito agrario, agrotecnico, ecc.) e/o diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, ambientali, delle preparazioni alimentari, delle produzioni animali, medicina veterinaria, ecc;
- iscrizione all'Albo o Collegio professionale.

Il responsabile tecnico, che sia o meno anche tecnico dello stesso staff, può svolgere tali funzioni presso un solo soggetto richiedente;

2. disponibilità di uno staff tecnico da impiegare direttamente nell'erogazione di servizi di consulenza aziendale, composto da tecnici in possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati:

- titolo di studio pertinente con le materie oggetto di consulenza, in possesso di diploma di scuola media superiore a carattere agrario (perito agrario, agrotecnico, ecc.) e/o diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, ambientali, delle preparazioni alimentari, delle produzioni animali, medicina veterinaria, ecc;
- esperienza lavorativa almeno biennale nell'ambito della consulenza aziendale o in attività riferibili al sistema della conoscenza in agricoltura nel settore agricolo o forestale per un periodo di almeno due anni nel quinquennio antecedente l'incarico dell'organismo di consulenza, tale condizione non è richiesta a coloro che sono regolarmente iscritti ad un Albo o Collegio professionale.

Il tecnico può svolgere tale funzione nell'ambito dello staff tecnico di un solo soggetto richiedente. Lo staff tecnico, nel suo complesso, deve possedere adeguate conoscenze e competenze su tutti i campi di condizionalità e, in particolare, sugli aspetti tecnico-gestionali relativi all'applicazione degli atti e delle norme che ad essa si riferiscono.

L'esperienza lavorativa, non richiesta per i tecnici regolarmente iscritti da Albo o Collegio Professionale, nell'ambito della consulenza aziendale è documentata mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale sottoscritto dall'interessato.

Il curriculum professionale dell'operatore dello staff tecnico, non in possesso di iscrizione a Albo o Collegio Professionale, deve documentare, inoltre, la partecipazione ad iniziative formative in tema di condizionalità (corsi di formazione/aggiornamento, seminari, convegni, ecc.), in qualità di allievo/utente negli ultimi tre anni.

I tecnici dello staff, non in possesso di iscrizione a Albo o Collegio Professionale, sono tenuti a partecipare ad iniziative formative attraverso corsi di aggiornamento della durata minima complessiva di 30 ore.

Demarcazione con le Misure Agro-climatico-ambientali (AECM)

I servizi di consulenza sostenuti nell'ambito di questa misura possono essere offerti come parte di "pacchetti" di misure o di "misure combinate" con le AECM. In questo caso, l'accesso ad una misura AECM potrebbe anche essere subordinata all'utilizzo della consulenza.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, a prevalente interesse pubblico, su elementi e questioni di cui all'art. 15, comma 4 del Reg. UE 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di beneficiari ammissibili ai sensi della specifica misura, ai detentori di aree forestali, ai gestori del territorio, PMI situate nelle zone rurali.

Corsi di formazione e aggiornamento con presenza in aula e in campo e a distanza e-learning (apprendimento online mediante l'uso di tecnologie multimediali e di internet).

La durata per singola iniziativa è compresa tra 12 ore e 30 ore. I corsi saranno orientati ad incrementare la qualificazione dei soggetti destinatari sia in termini di conoscenze specifiche e di innovazioni nel settore agricolo, forestale e delle aree rurali con particolare riferimento agli obiettivi delle Focus Area, nonché l'addestramento a forme di consulenza più moderne in grado di aumentare l'efficacia e la propensione degli addetti agricoli e forestali al ricorso alla consulenza e all'introduzione di innovazioni di processo, strutturali ed organizzative.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013; Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007. Direttiva 2009/128/CE.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

L'attivazione delle azioni di formazione realizzate direttamente dalla regione Lazio saranno realizzate nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici o attraverso il ricorso a società in house o ad enti strumentali.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze e competenze.

Destinatari: tecnici pubblici e privati che operano nel settore agricolo, forestale e rurale.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
- affitto di aule;
- noleggio di attrezzature didattiche;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici;
- progettazione e coordinamento degli interventi;
- spese sostenute per i partecipanti ad eventuali visite didattiche (costo trasporto collettivo);
- spese generali.

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

Qualora attivato il voucher per i partecipanti ai corsi di formazione, il relativo utilizzo avverrà tramite i beneficiari (gli enti di formazione). In ogni caso, il contributo del voucher formativo ha valore prefissato ed è attribuibile all'organismo di consulenza/consulenti, a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione certificata a corsi di formazione reperibili sul mercato e preventivamente identificati in termini di titolo, durata, contenuti, organismo di formazione attuatore e costo.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area e con le tematiche essenziali oggetto di consulenza indicate nella sottomisura 2.1.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi predefiniti, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min max anche in funzione

del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti fino ad un massimo di €200.000,00 per triennio, per la formazione dei consulenti.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.

Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.

Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Propedeutica azione di sensibilizzazione dei destinatari e promozione degli interventi formativi.

Controllo ex-ante della qualità, coerenza e pertinenza dei progetti di formazione e trasferimento di conoscenze.

Verifica ex-ante delle competenze del personale che effettua le attività di formazione e intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato ad hoc.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I beneficiari devono essere accreditati ai sensi della Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio” di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007.

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli. Il bando definisce ulteriori requisiti.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I, Articolo 16

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il problema della sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni agricole ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza: è necessario garantire il consumatore sulle caratteristiche qualitative e la provenienza delle produzioni, rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.

E', inoltre, prioritario accrescere quantitativamente la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano.

Il sostegno per l'adesione ai sistemi di qualità e per le pertinenti attività di promozione è legata alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto contribuisce ad aumentare il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, migliorando di conseguenza le opportunità di lavoro e lo sviluppo delle zone rurali.

La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità genera però, vincoli e costi aggiuntivi che spesso non sono immediatamente remunerati dal mercato. E' necessario, quindi, incentivare le aziende agricole alla partecipazione a tali regimi, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi iniziali di adesione ai sistemi di qualità, per questo vengono previsti aiuti per i nuovi aderenti ai regimi di qualità riconosciuti.

La Misura offre pertanto un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

E' accertato, inoltre, che vi è una scarsa conoscenza da parte dei consumatori europei dei marchi dei prodotti che beneficiano di una denominazione protetta (DOP, IGP ed STG), solo il 14% conosce il logo europeo che distingue queste produzioni; o dell'agricoltura biologica, solo il 24% conosce il logo "euro foglia" che segnala questi prodotti.

Il sostegno va indirizzato alla politica di informazione e promozione sui prodotti agricoli di qualità per sensibilizzare il consumatore riguardo i caratteri distintivi delle produzioni certificate, anche in un'ottica di espansione commerciale, così da rendere i cittadini consapevoli dello stretto legame che intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del territorio.

La Misura, attraverso le sue operazioni, incide su due fabbisogni: F11. "*Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole*" e F15. "*Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali*".

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area: 3A - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le

filieri corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area: 2A - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali nel seguente modo:

Innovazione – Il sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contribuisce alla creazione di accordi di filiera ed all'adesione a forme associate tra le imprese. Soprattutto in tale contesto, ma anche quando singolarmente attivi, gli operatori adottano innovazioni di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle regole dei regimi di qualità e per mantenere la competitività aziendale sul mercato.

Ambiente – I regimi di qualità adottano vari tipi di disciplinari tra i quali quelli dell'agricoltura a basso impatto ambientale come quella biologica e della produzione integrata. Da qui la connessione di tali regimi con la sostenibilità e salvaguardia ambientale.

Inoltre, i regimi che prevedono una denominazione d'origine, per lo stretto legame con l'area di produzione, spesso marginali e svantaggiate, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale facilitando anche l'integrazione con le attività turistiche.

INSERIRE I FABBISOGNI

Elenco delle sottomisure:

Codice	Denominazione
3.1	Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari
3.2	Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno

8.2.3.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di

qualificazione delle produzioni previsti dall'articolo 16, par. 1 del reg. 8UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.
- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011, che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata".
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia"

Il sostegno, può essere inoltre, concesso agli imprenditori agricoli alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale **significativamente superiore** alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Il sostegno è concesso, infine, agli imprenditori agricoli alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti destinati al consumo umano.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”;
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (CEE) 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari:

- gli agricoltori.
- associazioni di agricoltori.

Per “associazioni di agricoltori”, si intendono, tra gli altri:

- a) le organizzazioni di produttori (OP) e le loro associazioni;
- b) le organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e regionale;
- c) i consorzi di tutela delle Dop, IGP, STG, riconosciuti ai sensi della normativa nazionale in particolare dell'articolo 53 della Legge 128/98 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/99, e dell'art. 17 del Dlgs 61/2010;
- d) i gruppi definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- e) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- f) le Cooperative e loro Consorzi, non associate agli organismi di cui al punto a) od e);

g) reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli,
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- gli agricoltori che possono partecipare del sostegno devono risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili sopra indicati.

L'aiuto non viene attivato per le produzioni indicate all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Le associazioni di agricoltori per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità

La domanda di aiuto per la sottomisura è annuale.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- comparto produttivo interessato dagli interventi;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione con priorità per le aree D e/o le zone montane;
- favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
- caratteristiche del richiedente in termini di tipologia e rappresentatività;

- numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'incentivo é erogato sotto forma di pagamento annuale il cui importo é determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo massimo di 5 anni.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 3.000 all'anno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.

Rischi connessi alla erogazione di sostegno da altre fonti per le stesse spese di partecipazione.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Accertamento della esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica di registri ed elenchi, dove previsti.

Accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (a mezzo banche dati regionali o Organismi di controllo).

Verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti già approvati e/o delle banche dati della Agenzia di pagamento, dei finanziamenti erogati per attività simili.

Individuazione puntuale degli impegni post pagamento a carico delle associazioni e delle penalità connesse; monitoraggio e verifiche presso i singoli agricoltori.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011, che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.

8.2.3.3.2. 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi dell'operazione in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 del Regolamento (UE)n. 1305/2013 sono:

- promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori;
- informare i distributori sull'esistenza, il significato ed i vantaggi dei regimi di qualità applicati;
- informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- favorire l'integrazione di filiera;
- incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.

Il sostegno è concesso a copertura dei costi derivanti da attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato con la Sottomisura 3.1. per le attività di:

- di informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate, nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistici ed organolettiche e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità delle produzioni agricole legate ai sistema di qualità alimentare interessati;
- di promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione;
- di partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.

Caratteristiche principali delle attività ammissibili:

- devono spingere i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui alla Sottomisura 3.1 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.
- non devono indurre i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose con indicazione geografica e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica.
- l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

E' necessaria la nuova partecipazione di almeno un agricoltore a questi schemi di qualità.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, “settore vitivinicolo”.
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Organizzazioni di Produttori e loro associazioni, consorzi e associazioni di produttori, consorzi di tutela dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG e dei vini DOP/IGP, cooperative agricole non associate agli organismi collettivi sopra elencati, coinvolte attivamente in un sistema di qualità sulla base di quanto indicato all'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammesse corrispondono ai seguenti costi sostenuti e pagati dal beneficiario per la realizzazione delle seguenti attività di informazione di promozione nel mercato interno:

- pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web;
- cartellonistica ed affissioni;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale Ho.re.ca;
- realizzazione di seminari, incontri e workshop con operatori;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;

- spese generali fino a un massimo del 5%.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- attività che riguardano i marchi commerciali di impresa;
- per quanto riguarda la promozione del prodotto, le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto.
- le spese ordinarie organizzative e di personale dipendente;
- l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- comparto produttivo interessato dagli interventi;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione con priorità per le aree D e/o le zone montane;
- favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
- caratteristiche del richiedente in termini di tipologia e rappresentatività;
- numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali massime di aiuto in conto capitale, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

- informazione 70%;
- promozione 70%.

Importo minimo di spesa ammissibile: 50.000 euro per progetto.

Importo massimo di spesa ammissibile 200.000,00 euro

Si prevede di ammettere a sostegno anche una eventuale quota di progetti di importo non inferiore a

10.000,00 euro per iniziative di minore impatto realizzate da associazioni di piccole imprese.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla erogazione di sostegno da altre fonti per le stesse spese di partecipazione.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi dovuti alla possibilità che siano realizzate attività a sostegno di marchi commerciali d'impresa.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti già approvati e/o delle banche dati della Agenzia di pagamento, dei finanziamenti erogati per attività simili.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale.

Introduzione dell'obbligo a carico dei beneficiari di trasmettere campioni del materiale informativo realizzato prima del pagamento dell'aiuto.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011, che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

- Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011, che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Articolo 17 comma 1 lettere a), b), c) e d).

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sostegno agli investimenti costituisce uno degli strumenti principali della politica di sviluppo rurale dell' UE ed è stato utilizzato con notevoli risultati anche dalla Regione Lazio nel periodo di programmazione 2007-2013. Gli investimenti della passata programmazione hanno contribuito positivamente alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità con un impatto positivo sul reddito e sulla creazione e sul mantenimento di posti di lavoro.

La presente misura è volta essenzialmente al miglioramento delle azioni economiche e ambientali delle imprese agricole e rurali e ad incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli e del settore della trasformazione.

Inoltre le risorse stanziare saranno impiegate per fornire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo del settore agricolo e forestale e supportare gli investimenti necessari per raggiungere gli scopi ambientali che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.

La misura di investimento sarà indirizzata al soddisfacimento delle esigenze del settore agricolo attraverso il miglioramento della competitività e al mantenimento delle strutture agricole sostenibili al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi economico- sociali ed ambientali della UE.

Un impatto positivo sull'ambiente potrà derivare dagli incentivi per investimenti nelle tecnologie verdi e nuove attrezzature, per esempio, nuove infrastrutture di irrigazione, gestione del letame, trattamento e stoccaggio dei rifiuti, energie rinnovabili.

Gli investimenti nella azienda agricola saranno rivolti alle esigenze di ristrutturazione sia in termini di dimensioni delle aziende agricole che di orientamento produttivo. Nelle aree con dimensioni aziendali piccole o medie (es. provincia di Frosinone), a bassa produttività, gli investimenti potranno contribuire soprattutto a promuovere l'ammodernamento, ad aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti. Nelle zone con aziende agricole altamente produttive (es. province Latina, Viterbo) gli investimenti potranno concorrere anche ad affrontare le problematiche legate all'ambiente, al cambiamento climatico ed al benessere degli animali.

Nel suo complesso la presente misura dovrà avere un ruolo chiave multi-obiettivo per aiutare il settore agricolo a rispondere alle vecchie e nuove sfide con riguardo soprattutto alla concorrenza nel mercato globale, all'innovazione, all'ambiente e al mantenimento e creazione di nuove opportunità di lavoro.

In particolare la Misura, attraverso le sue sottomisure/operazioni, va ad incidere sui seguenti fabbisogni:

- F4. Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale

- F7. Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato
- F8. Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria
- F9. Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione
- F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta
- F18. Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera
- F28. Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio
- F30. Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promozione dello stoccaggio a livello intra- e inter-aziendale
- F31. Diffusione dei sistemi irrigui ad alta efficienza
- F32. Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria
- F33. Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare

Pertanto la misura dell'investimento è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti priorità dell'Unione Europea:

- **priorità P2** “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, intersecando le focus area 2a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere”;
- **priorità P5** “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio” intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, intersecando le focus area 5.a) “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” 5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare”, 5c) “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia” e 5d) “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca.

La misura concorrerà, in via secondaria, anche al perseguimento delle seguenti priorità:

- **priorità P3** “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, intersecando la focus area 3a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”,
- **priorità P4** “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura”, intersecando le focus area 4a) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e 4b) “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”.

Il perseguimento degli obiettivi trasversali definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale è garantito,

seppur in maniera diversa, dall'attivazione delle seguenti sottomisure:

Codice	Denominazione
--------	---------------

4.1	Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
-----	---

4.2	Sostegno agli investimenti riguardanti, la trasformazione, la commercializzazione, e/o lo sviluppo di prodotti agricoli
-----	---

4.3	Sostegno agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento o l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura
-----	--

4.4	Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
-----	--

L'obiettivo trasversale dell'**innovazione** rappresenta l'elemento centrale di gran parte degli investimenti che riguardano la competitività ed è quindi perseguito in particolare con l'attivazione delle sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.

Gli investimenti che ricadono in queste tre sottomisure assumono poi anche una **valenza ambientale** quando sono mirati alla riduzione dei consumi energetici ed idrici, alla riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi ed al reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione.

La sottomisure 4.4, invece, concorre essenzialmente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale di **mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi**.

8.2.4.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisure e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- introduzione di tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la vendita diretta;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramento del benessere degli animali;

- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- occupazione;
- adeguamento a nuova normativa UE.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltore attivo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale;
- miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale;
- acquisto e posa in opera di nuovi impianti per lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta aziendale;
- acquisto di terreni per un importo non superiore al 10% del costo totale dell'investimento;
- investimenti per corrispondere a nuovi obblighi imposti dalla normativa dell'Unione Europea (entro 12 mesi dalla data in cui tali obblighi entrano in vigore);
- spese immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, diritti d'autore;
- spese generali.

Nel caso del leasing si applica quanto previsto dall'art. 13, comma a), del regolamento delegato.

Non sono ammissibili:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;

- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di serre nei comparti orticolo e floricolo con l'utilizzo di materie plastiche a durata non poliennale;
- interventi di mera sostituzione;
- investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- titoli di pagamento.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/9).

L'attività di trasformazione e commercializzazione deve essere conforme alla definizione di attività connessa di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228.

L'imprenditore dovrà presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/culture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- comparti produttivi;
- adesione ad OP;
- investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta;
- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;

- impatto sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro e comunque non superiore a euro 400.000/ULU.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- investimenti effettuati in zone montane o altre zone soggette a vincoli specifici di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più "tipologie di operazioni".

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di

investimenti strutturali, prezzi regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l'altro, gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.

La presente tipologia di operazione finanzierà l'adeguamento ai requisiti previsti dal PAN, laddove prevedono obblighi di adeguamento strutturale, dotazione di macchinari e/o altre spese ammissibili alla presente tipologia di operazione.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti nelle aziende agricole che partecipano a progetti integrati in filiere organizzate

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla migliore integrazione in una specifica filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Agricoltore attivo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per

- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale;
- miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- l'organizzazione delle risorse e delle imprese di filiera dei comparti alimentari in presenza di programmi condivisi ed integrati che mirino a valorizzare e potenziare i singoli comparti, al fine di aumentare la massa critica dell'offerta delle produzioni alimentari;
- acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale;
- acquisto e posa in opera di nuovi impianti per lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta aziendale;
- acquisto di terreni per un importo non superiore al 10% del costo totale dell'investimento;
- investimenti per corrispondere a nuovi obblighi imposti dalla normativa dell'Unione Europea (entro 12 mesi dalla data in cui tali obblighi entrano in vigore);

- spese immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, diritti d'autore.
- spese generali.

Nel caso del leasing si applica quanto previsto dall'art. 13, comma a), del regolamento delegato.

Non sono ammissibili:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di serre nei comparti orticolo e floricolo con l'utilizzo di materie plastiche a durata non poliennale;
- interventi di mera sostituzione;
- investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme dell'Unione Europea;
- titoli di pagamento.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99)

L'attività di trasformazione e commercializzazione deve essere conforme alla definizione di attività connessa di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228.

L'imprenditore dovrà presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 0,5 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 112,5 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/colture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti integrati e/o delle singole domande di aiuto dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- comparti produttivi;

- partecipazione di OP o di altri organismi associativi;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- progetti che riguardano prodotti inseriti in sistemi di qualità riconosciuta;
- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
- adesione a sistemi di prevenzione del rischio;
- requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti al progetto;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro e comunque non superiore a euro 400.000/ULU.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- investimenti collettivi e progetti integrati;
- investimenti effettuati in zone montane o altre zone soggette a vincoli specifici di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti effettuati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazione dei produttori;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013;
- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- investimenti effettuati in zone montane o altre zone soggette a vincoli specifici di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più "tipologie di operazioni".

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della

misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

Difficoltà nell'individuare soggetti promotori effettivamente capaci nell'opera di coordinamento e monitoraggio della fase realizzativa del progetto.

Garanzia che siano portati a termine tutti gli interventi strategici per il buon esito della progettazione di filiera.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzari regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

Definizione e richiesta di requisiti puntuali per l'approvazione del soggetto promotore. Attività di tutoraggio e accompagnamento da parte dell'AdG in particolare nei confronti del soggetto capofila.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle

disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l'altro, gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.

La presente tipologia di operazione finanzia l'adeguamento ai requisiti previsti dal PAN, laddove prevedono obblighi di adeguamento strutturale, dotazione di macchinari e/o altre spese ammissibili alla presente tipologia di operazione.

8.2.4.3.3. 4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltore attivo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Spese sostenute per

- sostituzione di impianti di irrigazione con altri a maggiore efficienza con un risparmio idrico di almeno il 10%;
- acquisto di macchine e attrezzature per l'introduzione di lavorazioni e tecniche colturali a maggiore efficienza idrica;
- hardware e software per una precisa valutazione dei volumi d'acqua di irrigazione e dell'esatto momento di intervento irriguo e per il calcolo del bilancio idrico delle colture;
- impianti e ricostituzione di frangivento;
- spese generali.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 della Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99)

L'attività di trasformazione e commercializzazione deve essere conforme alla definizione di attività connessa di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228.

L'imprenditore dovrà presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/culture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
- requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti al progetto;
- livelli di efficienza dell'impianto irriguo;
- modalità di approvvigionamento della risorsa idrica;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro e comunque non superiore a euro 400.000/ULU.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti collettivi e progetti integrati;

- investimenti effettuati nell'ambito del PEI.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzi regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione

8.2.4.3.4. 4.1.4 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura. L'operazione sostiene investimenti nelle aziende agricole per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia nelle aziende agricole.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltore attivo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Spese sostenute per:

- ammodernamento di impianti elettrici;
- interventi sull'involucro dell'edificio per il miglioramento delle prestazioni energetiche (per es.: isolamento termico delle pareti e/o della copertura, sostituzione infissi esterni)
- interventi sostitutivi per il miglioramento dell'efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento;
- apparecchi e attrezzature ad alta efficienza energetica di uso nelle aziende agricole;
- spese generali.

Gli interventi riguarderanno immobili di proprietà delle aziende agricole e ad uso agricolo nelle aree rurali.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 della Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99)

L'attività di trasformazione e commercializzazione deve essere conforme alla definizione di attività connessa di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228.

L'imprenditore dovrà presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/culture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
- requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti al progetto;
- livelli di efficienza dell'impianto;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro e comunque non superiore a euro 400.000/ULU.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti collettivi e progetti integrati;
- investimenti effettuati in zone montane o altre zone soggette a vincoli specifici di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti effettuati nell'ambito del PEI;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzari regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.5. 4.1.5 Inv. sing. az. agric. per approv./utiliz. di fonti energia rinn., sottopr., mat. scarto e residui e mat. grezze non alime.

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Agricoltore attivo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Spese sostenute per investimenti in impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili usando biomasse e altre fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o calore:

- solare fotovoltaico,
- solare termico,
- pompe di calore a bassa entalpia,
- micro-eolico,
- mini-idro,
- impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa da filiera corta.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 della Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99)

L'attività di trasformazione e commercializzazione deve essere conforme alla definizione di attività connessa di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 marzo 2001 n. 228.

L'imprenditore dovrà presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/colture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
- requisiti soggettivi ed oggettivi dei partecipanti al progetto;
- livelli di efficienza dell'impianto;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale.
- impatto sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro e comunque non superiore a euro 400.000/ULU.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti collettivi e progetti integrati;
- investimenti effettuati in zone delimitate ai sensi dell'art. 32 del Reg. 1305/2013;

- investimenti effettuati nell'ambito del PEI;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzari regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le

tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.6. 4.2.1 investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente operazione è destinato ad investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'Allegato I.

Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:

- l'ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
- la creazione di nuovi prodotti e l'introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;
- la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- la creazione e il sostegno a filiere corte ed a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corte attraverso la creazione di circuiti e reti
- la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo delle produzioni tipiche e di qualità certificate in base a sistemi riconosciuti, anche finalizzate alla rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.

L'operazione sarà realizzata anche mediante progetti integrati nell'ambito di Filiere Organizzate che dovranno prevedere la partecipazione dei diversi attori della filiera produttiva o attraverso i Gruppi Operativi del PEI.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato -

esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato.

L'attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni (tale condizione non si applica alle cooperative agricole o loro consorzi ed alle organizzazioni di prodotto riconosciute).

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- acquisizione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;
- acquisto di nuove macchine e attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di brevetti e licenze;
- organizzazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare. connessi al progetto presentato;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima di investimento.

I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. dimostrare che l'investimento proposto determini l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica degli investimenti nel settore primario;
2. dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
3. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
4. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le risorse disponibili verranno attribuite ai singoli settori/comparti in funzione del loro peso a livello di PLV regionale, delle performance previste, di specifici fabbisogni. A livello di singolo settore/comparto i progetti saranno selezionati in base all'applicazione dei seguenti principi:

- maggiore coerenza con la priorità cui l'operazione stessa concorre e della focus area in cui si colloca;
- maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base;
- livello di eccellenza dell'impresa richiedente in termini di certificazioni già in possesso al momento della presentazione del progetto e della dimostrazione che il progetto comporti valutabili vantaggi occupazionali;
- progetti dedicati al consolidamento e lo sviluppo di produzioni di qualità;
- investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese;
- priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura

Nel caso di progetti di Filiere Organizzate la selezione terrà conto delle sinergie e delle garanzie oggettive di ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base nonché la concorrenza del progetto stesso a più Focus Area.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile di progetto elevabile al 60% per progetti sovvenzionati nell'ambito del PEI o collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- €5.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- €100.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della

misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzi regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.7. 4.2.2 Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica.

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura. L'operazione sostiene investimenti nelle imprese agroalimentari per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni (tale condizione non si applica alle cooperative agricole o loro consorzi ed alle organizzazioni di prodotto riconosciute).

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare qualora giustificate da un preventivo audit energetico:

- ristrutturazione di immobili (opere murarie e assimilate);
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- costi riferiti a Audit energetico inteso come esame dettagliato del profilo di consumo energetico dell'impianto e stima dei potenziali risparmi;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

I costi ammissibili devono riferirsi a:

- diagnosi energetica o audit energetico ai sensi della normativa europea;
- isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo (opere murarie e assimilate);
- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione anche se impiegati nei cicli produttivi;
- installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre e della focus area in cui si colloca. Devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

I singoli progetti devono inoltre:

- comprendere un Audit energetico preventivo;
- rientrare in una dimensione minima di investimento;
- non comprendere investimenti di mera sostituzione;
- contribuire a ridurre i consumi energetici di almeno il 5% rispetto ai consumi di energia primaria (rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie assimilabili);

I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, garanzia di acquisto del prodotto, programmazione del ciclo culturale, di servizi offerti;
2. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
3. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno selezionati:

- in base alla percentuale di riduzione del consumo energetico rispetto ai consumi di energia primaria così come desumibile dall'Audit energetico;
- in base all'adesione del beneficiario a progetti europei (come ad esempio: Sinergia-ENEA, ecc...) che abbiano come obiettivo quello di migliorare l'efficienza energetica delle Pmi attraverso il trasferimento di modelli innovativi che permettano di ridurre i consumi energetici;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- €2.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- €100.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di

investimenti strutturali, prezzi regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.8. 4.2.3 Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni (tale condizione non si applica alle cooperative agricole o loro consorzi ed alle organizzazioni di prodotto riconosciute).

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno i costi per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- opere murarie e assimilate connesse all'installazione degli impianti;
- acquisto e posa in opera di impianti e macchinari specifici;
- sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali acquisto di software;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto;

- spese connesse alla realizzazione del progetto e finalizzate a consulenze tecniche specializzate alla migliore applicazione di tecnologie idonee a massimizzare il rendimento e la riduzione di CO2 dell'impianto.

I costi suddetti devono rientrare nell'ambito di:

- investimenti finalizzati alla realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- acquisto e installazione impianti collegamento per mettere in rete l'energia prodotta;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento; ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione. Gli investimenti debbono dimostrare di concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas metano e altri gas effetto serra. I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima di investimento. La materia prima utilizzata in entrata non deve essere un prodotto alimentare.

I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito;
2. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
3. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno ordinati in funzione dei seguenti principi:

- maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base;
- tipologia di materia prima utilizzata con specifica priorità per gli effluenti zootecnici;

- minore impatto ambientale, inteso come occupazione di spazi e recupero di strutture preesistenti;
- modalità di utilizzo dell'energia prodotta sia termica che elettrica;
- carattere innovativo delle tecnologie utilizzate;
- possibile ripetitività della tecnologia nell'ambito agricolo/industriale caratterizzante l'area geografica di intervento;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- €2.500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- €500.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzari regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva

competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale;

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

Intensificazione dello scambio di informazioni tra le articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione

8.2.4.3.9. 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale.

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'attuale contesto di difficoltà di investimento nelle zone rurali interne, soprattutto quelle più marginali, che soffrono di andamenti negativi dello sviluppo economico e sociale, il supporto per la creazione e lo sviluppo di nuove vitali attività economiche, attraverso investimenti in infrastrutture e servizi, è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle aree rurali. Di conseguenza, la sottomisura ha come obiettivo il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle unità produttive agricole attraverso l'incremento della competitività e il mantenimento delle strutture agricole sostenibili, con interventi inerenti la facilitazione all'accesso ai fondi agricoli e forestali sprovvisti, o una migliore percorribilità della viabilità rurale, compresi ponti ed opere di protezione, gallerie, delimitazione strada, nonché opere di consolidamento a corredo della viabilità. Al fine di migliorare le dotazioni idriche rurali e mantenere le capacità produttive nel settore agricolo si intende sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture di accumulo e distribuzione dell'acqua ed il rifacimento di quelle esistenti.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii..

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Comuni, Comunità Montane ed Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico), Comunanze Agrarie). I beneficiari non devono essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario devono avere approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria.

Sono ritenute ammissibili tutte le spese relative agli investimenti per:

- il miglioramento, il recupero e l'adeguamento della viabilità rurale e forestale extra-aziendale,
- la realizzazione, il miglioramento, il recupero e l'adeguamento di ponti, opere di protezione e di consolidamento, gallerie, delimitazioni stradali;
- la messa in sicurezza e la migliore fruibilità della viabilità rurale, ivi comprese le cunette laterali e trasversali alla strada, nonché gli attraversamenti di accesso ai fondi;
- spese generali.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche esistenti nel Lazio si darà priorità ad interventi che interessino ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole, ed al fine di perseguire anche lo scopo di salvaguardare l'ambiente rurale sarà data ulteriore priorità ad interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si darà priorità ad interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Al fine di perseguire gli obiettivi trasversali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sarà data priorità ai progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile. E' fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 350.000,00.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di

tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

- Rischi connessi alla complessità del controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici e delle procedure di gara.
- Rischi di varia natura collegati all'esecuzione dei controlli amministrativi.
- Rischi legati alla verifica dello stato finale lavori per opere non più ispezionabili.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

Attività informative e circolari esplicative; riunioni periodiche con gli i soggetti responsabili di procedimento.

Prevedere documentazione fotografica, certificata dal direttore dei lavori, da realizzare nel corso dei lavori in step definiti.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

--

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.
--

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

Non pertinente.

8.2.4.3.10. 4.3.2 Miglioramento delle dotazioni idriche rurali.

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

Al fine di migliorare le dotazioni idriche rurali e mantenere le capacità produttive nel settore agricolo si intende sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture di accumulo e distribuzione dell'acqua ed il rifacimento di quelle esistenti.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Consorzi di Bonifica ed altri soggetti pubblici con competenze in materia. I beneficiari non devono essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario devono avere approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria.

Sono ritenute ammissibili tutte le spese relative agli investimenti per la costruzione di piccoli invasi fino a 250.000 meri cubi, per la raccolta di acque superficiali da destinare all'irrigazione e relativa rete di distribuzione e il rifacimento degli impianti esistenti.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

8.2.4.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche esistenti nel Lazio si darà priorità ad interventi che interessino ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole, ed al fine di perseguire anche lo scopo di salvaguardare l'ambiente rurale sarà data ulteriore priorità ad interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si darà priorità ad interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Per mitigare gli impatti sul territorio rurale dovuti ai cambiamenti climatici e favorire azioni di tutela idrogeologica si darà priorità ad interventi che prevedano la realizzazione di piccoli invasi per la raccolta delle acque superficiali da destinare a uso irriguo, la ristrutturazione della rete idrica esistente, la costruzione di acquedotti idropotabili a fini produttivi.

Al fine di perseguire gli obiettivi trasversali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sarà data priorità ai progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici.

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

E' fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 200.000,00.

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

Rischi connessi alla complessità del controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici e delle procedure di gara.

Rischi di varia natura collegati all'esecuzione dei controlli amministrativi.

Rischi legati alla verifica dello stato finale lavori per opere non più ispezionabili.

8.2.4.3.10.9.2. Misure di attenuazione

Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

Attività informative e circolari esplicative; riunioni periodiche con gli i soggetti responsabili di procedimento.

Prevedere documentazione fotografica, certificata dal direttore dei lavori, da realizzare nel corso dei lavori in step definiti.

8.2.4.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.11. 4.4.1 Crea., riprist. e riqualif. aree natur. per biodivers., di sistem. agr. e di opere e manufatti di int. paesag. e natural.

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione per la "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico" intende sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio regionale in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a vantaggio dei beneficiari. Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull'ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.

8.2.4.3.11.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.11.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva comunitaria 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" e Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Direttiva Habitat", Legge n. 394/91.

8.2.4.3.11.4. Beneficiari

Imprese agricole singole o associate ed Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico.

8.2.4.3.11.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Sono ritenute ammissibili tutte le spese relative agli investimenti per:

- impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento;
- ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti;
- riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola;
- rifacimenti spondali di corsi idrici minori;
- realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione;
- realizzazione, restauro e ripristino di strutture e manufatti per la gestione, la cura e l'incremento della fauna selvatica;
- realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria.

8.2.4.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali. L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

8.2.4.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole che aderiscono ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti).

Per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si darà priorità ad interventi localizzati nelle aree, che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, o nelle aree ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette, o in territori con presenza di habitat o di specie tutelate ai sensi delle direttiva Habitat e Direttiva "Uccelli o localizzati in zone costiere con maggior transito di migratori. Per incentivare lo sviluppo l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità all'imprenditoria femminile e ad interventi realizzati da giovani imprenditori (con età inferiore ai 40 anni).

8.2.4.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile. E' fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 100.000,00.

8.2.4.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.11.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

Rischi connessi alla complessità del controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici e delle procedure di gara.

Rischi di varia natura collegati all'esecuzione dei controlli amministrativi.

Rischi legati alla verifica dello stato finale lavori per opere non più ispezionabili.

8.2.4.3.11.9.2. Misure di attenuazione

Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

Attività informative e circolari esplicative; riunioni periodiche con gli i soggetti responsabili di procedimento.

Prevedere documentazione fotografica, certificata dal direttore dei lavori, da realizzare nel corso dei lavori in step definiti.

8.2.4.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti che non comportano incremento rilevante di redditività nè aumento rilevante di valore economico al beneficiario dell'aiuto.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più operazioni.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Zone individuate dalla Direttiva Comunitaria 2009/147/CE, Legge n. 394/91 articolo 3 e Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, e ss.mm.ii., nonché altri siti di alto pregio naturale individuati sulla base di normative nazionali e/o regionali.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l'altro, gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.

La presente tipologia di operazione finanzierà l'adeguamento ai requisiti previsti dal PAN, laddove prevedono obblighi di adeguamento strutturale, dotazione di macchinari e/o altre spese ammissibili alla presente tipologia di operazione.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

--

Definizione di progetti integrati

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Articolo 18 par. 1) lett. a.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sostegno al ripristino e alla prevenzione del potenziale produttivo agricolo in tema di calamità naturali e da eventi catastrofici, costituisce un importante strumento di prevenzione e di indennizzo della politica di sviluppo rurale che opera nell'ambito della focus area 3b "Supporto alle aziende agricole nella prevenzione e gestione dei rischi" ed è complementare allo strumento principale riferito alla sottomisura "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" - Misura "Gestione del rischio" di cui all'art. 37 del Reg. (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale.

Il settore agricolo subisce, più di altri settori, danneggiamenti al suo potenziale produttivo causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Al fine di sostenere la redditività e la competitività agricola di fronte a tali disastri o eventi, verranno sviluppate azioni utili ad aiutare gli agricoltori a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici.

Nel periodo 2007-13 è stata attivata, quasi a fine programmazione, la misura corrispondente relativa al ripristino del potenziale produttivo agricolo in occasione di un evento calamitoso (nevicata eccezionali febbraio 2012).

Nella presente programmazione si intende utilizzare lo strumento del ripristino e della prevenzione con un approccio più integrato che prevede anche interventi di gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio con l'obiettivo di preservare il potenziale produttivo agricolo.

Il sostegno al ripristino e alla prevenzione del potenziale produttivo agricolo in tema di calamità naturali e da eventi catastrofici, costituisce un importante strumento di prevenzione e di indennizzo della politica di sviluppo rurale che opera nell'ambito della focus area 3b "Supporto alle aziende agricole nella prevenzione e gestione dei rischi" ed è complementare allo strumento principale riferito alla sottomisura "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" - Misura "Gestione del rischio" di cui all'art. 37 del Reg. (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale.

Il settore agricolo subisce, più di altri settori, danneggiamenti al suo potenziale produttivo causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Al fine di sostenere la redditività e la competitività agricola di fronte a tali disastri o eventi, verranno sviluppate azioni utili ad aiutare gli agricoltori a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici.

Nel periodo 2007-13 è stata attivata, quasi a fine programmazione, la misura corrispondente relativa al ripristino del potenziale produttivo agricolo in occasione di un evento calamitoso (nevicata eccezionali febbraio 2012).

Nella presente programmazione si intende utilizzare lo strumento del ripristino e della prevenzione con un approccio più integrato che prevede anche interventi di gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio con l'obiettivo di preservare il potenziale produttivo agricolo.

La Misura attraverso le sue sottomisure/operazioni inciderà sul fabbisogno F19. " *Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali*".

Pertanto la misura "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" è importante principalmente per il perseguimento della seguente priorità dell'Unione Europea:

- priorità P3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo" intersecando le focus area 3b) "Sostegno alla gestione dei rischi aziendali".

La misura concorrerà, in via secondaria, anche al perseguimento della priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste".

Il perseguimento degli obiettivi trasversali definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale è garantito, seppur in maniera diversa, dall'attivazione delle seguenti sottomisure:

Codice	Denominazione
--------	---------------

5.1	Supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici.
-----	---

5.2	Supporto agli investimenti per il ripristino delle terre agricole e del potenziale produttivo danneggiato da disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi catastrofici.
-----	--

Gli investimenti che ricadono in queste due sottomisure assumono poi anche una valenza ambientale e territoriale quando sono mirati in interventi finalizzati alla prevenzione.

8.2.5.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Investim. in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre conseguenze disastri nat., ev. climatici avversi o catastr.

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla riduzione dei rischi idrogeologici e ad una più efficiente conduzione del territorio, le attività di gestione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio, assumono particolare rilevanza a causa delle sostanziali variazioni degli ultimi anni sia del regime delle

precipitazioni che delle estensioni delle superfici forestali.

Al fine di contrastare tali dinamiche, si prevede la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, a tutela delle potenziale produttivo agricolo.

Gli interventi saranno realizzati, ove possibile e conveniente, mediante l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica, che favoriscono una ottimale rinaturalizzazione dell'area di intervento, la mitigazione dell'impatto e mascheramento della parte strutturale, alla conservazione e l'incremento della biodiversità.

L'operazione sarà finanziata in coerenza con l'art.18 par.2 del Regolamento 1305/2013 che prevede che per gli interventi dei soggetti pubblici deve sussistere un nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale)
- Decreto Legislativo 152/06 (Norme in materia ambientale);
- Legge Regionale 53/98 (Organizzazione regionale della difesa del suolo);
- Legge regionale 4/1984 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica);
- Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI)
- Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e relativo regolamento di attuazione.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno verrà concesso a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra gli investimenti effettuati da tali enti e il potenziale di produzione agricola.

Alla luce delle competenze regionali in materia di difesa del suolo assegnate dalla legge regionale 53/1998 agli Enti regionali, i beneficiari della presente tipologia di operazione sono:

- Regione Lazio sulle aste fluviali principali;
- Province, che operano tramite i Consorzi di Bonifica sulle aste secondarie del reticolo al di fuori dei comprensori di bonifica individuati dalla legge regionale 4/1984;
- Consorzi di Bonifica che operano nell'ambito dei comprensori di bonifica.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

L'Articolo 45, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) definisce in via generale le spese ammissibili.

Le categorie di spesa ammissibili riguardano le attività inerenti:

- sistemazione e risagomatura delle sezioni idrauliche, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree di valle;
- realizzazione di opere di regimazione, finalizzate al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di monte;
- realizzazione di arginature e opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree agricole interessate dai corsi d'acqua.

Sono altresì ammissibili le spese generali connesse con le attività suddette.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Gli interventi saranno individuati nell'ambito dell'attività di programmazione della Regione Lazio basata sull'analisi dei rischi e degli elementi di pianificazione contenuti nei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) redatti, in ottemperanza delle leggi di settore (Leggi 183/89 e 267/98) dalle 5 Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale: fiume Tevere, fiumi Liri-Garigliano-Volturno, fiume Fiora, fiume Tronto e Bacini Regionali, sull'analisi delle richieste di intervento pervenute alla Regione Lazio dagli Enti Locali e dalle altre strutture operanti in materia di difesa del suolo.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La Regione Lazio selezionerà i siti di massima criticità presenti sul territorio attraverso la redazione di un programma di interventi individuati sulla base di criteri di pericolosità e rischio idrogeologico in riferimento al potenziale agricolo interessato.

Quali ulteriori principi per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti parametri:

- territorialità;
- pericolosità e rischio idrogeologico relativamente alle aree agricole e al potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Trattandosi di misure di prevenzione, il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento FEASR, art.18, concernente "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" che prevede in riferimento al par. 5:

- 100 % del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischio di una eventuale disomogeneità da parte degli uffici nella delimitazione dei siti di massima criticità.

Rischi connessi alla complessità del controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici e delle procedure di gara.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Definizione di procedure standardizzate per la individuazione delle aree a maggior rischio disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofi. Riunioni periodiche con gli i soggetti responsabili di procedimento.

Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase dei elaborazione.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.1.2 Inv. in azioni preventive per ridurre le conseguenze dei disastri nat., ev. climatici avversi o disastr. in az. agricole.

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede interventi di prevenzione a difesa delle produzioni vegetali da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici assimilabili, nonché di prevenzione da fenomeni di dissesto, attraverso la corresponsione di contributi per la realizzazione di impianti antigrandine, impianti antibrina e sistemazioni idraulico agro forestali.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

D. L.vo 29 marzo 2004, n. 102 – Art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva” e successive modifiche.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltore attivo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo Stato Membro.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- spese per la realizzazione di impianti antigrandine;
- spese per la realizzazione di impianti antibrina;
- spese per sistemazioni idraulico agro forestali;

- spese generali.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto delle seguenti priorità:

- giovani imprenditori ed imprenditori agricoli professionali (IAP);
- imprese agricole con indirizzo colturale ad alta intensità produttiva;
- livello di innovazione dell'intervento;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è definito dall'allegato II del Regolamento FEASR, art.18, concernente "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" che prevede in riferimento al par. 5:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori.

Il contributo non potrà superare il massimale di 150.000 euro per ciascuna impresa agricola.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

Rischi di varia natura collegati all'esecuzione dei controlli amministrativi.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.3. 5.2.1 Inv. per riprist. terre agricole e potenziale produt. danneg. da disastri naturali, ev. climatici avversi ed ev. catastr.

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le operazioni che saranno attivate riguardano la salvaguardia ambientale mediante l'eliminazione o riduzione di aree fortemente compresse dagli inquinanti dovute a disastri ambientali anche di origine antropica

La tipologia di operazioni che potranno essere effettuate possono essere individuate esclusivamente a seguito di un'analisi dettagliata dello stato dei luoghi e degli studi esistenti anche se in linea generale sono prevedibili comunque le seguenti tipologie di operazioni:

- caratterizzazione dei siti contaminati mediante indagini preliminari nelle zone indiziate per accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);
- analisi del rischio per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) e per il livello di CSC superato formazione del progetto operativo degli interventi di bonifica;
- bonifica e ripristino ambientale, messa in sicurezza permanente e programma di monitoraggio ambientale;
- eventuale applicazione di tecniche agricole a perdere per l'eventuale ulteriore depurazione del terreno prima della riconversione definitiva alle tecniche agricole commerciali, zootecniche e forestali;
- eventuale smaltimento delle masse agricole a perdere, anche con tecnologie innovative;
- verifica del completamento degli interventi di bonifica e rilascio del certificato di avvenuta bonifica e monitoraggio.

Gli interventi descritti contribuiranno alla rinaturalizzazione, al rimboschimento del territorio rurale e alla stabilizzazione dei suoli, con il risultato finale del miglioramento della qualità ambientale nelle aree interessate dagli interventi con particolare riguardo ai suoli, alle falde idriche, alle acque superficiali.

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione sarà attuata sulla base delle disposizioni contenute nelle seguenti norme e deliberazioni:

- Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
- Legge Regionale 27/1998 s.m.i.;
- O.P.C.M. 3441/2005 "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione

di crisi socio-economico-ambientale”;

- O.P.C.M. 3447/2005 e O.P.C.M. 3552/2006 si sono attuate le prime attività per superare lo stato di crisi nel territorio dei comuni di Colferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma
- O.P.C.M. 3552/2006 Disposizioni urgenti di protezione civile

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

Il sostegno della presente operazione è concesso ai Comuni e altri enti pubblici territoriali in aree rurali in qualità di proprietari e/o gestori dei terreni interessati.

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Le forme di sovvenzione sono definite all'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, comma 1), lettera a) mentre le norme di ammissibilità specifiche per le sovvenzioni sono definite dall'articolo 69 del Reg. (UE) 1303/2013.

L'articolo 45, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) definisce in via generale le spese ammissibili.

Le spese ammissibili nell'ambito della presente attività sono di seguito elencate:

- spese per l'esecuzione dei lavori di bonifica e ripristino ambientale;
- acquisto del materiale da impianto e propagazione, operazioni di impianto e altre spese necessarie connesse all'impianto (es. stesura del piano di imboscimento, analisi del suolo, la preparazione e la protezione del terreno, ecc);
- trattamenti connessi alla messa a dimora e attecchimento, tra cui l'irrigazione e la potatura,
- costi di monitoraggio delle specie chimiche contaminanti al fine della verifica dell'avvenuta bonifica;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- spese generali.

Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono essere ammessi a finanziamento soltanto i territori dichiarati inquinati con atto formale dell'autorità competente.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La Regione Lazio selezionerà i siti di massima criticità presenti sul territorio attraverso un programma di interventi individuati sulla base di criteri di pericolosità e rischio ambientale dei siti, da approvarsi con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

Il criterio prioritario su cui saranno selezionati gli interventi è quello relativo al livello di rischio ambientale del territorio.

L'operazione sarà limitata ai territori rurali nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale per inquinamento del suolo.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno previsto dalla presente sottomisura è conforme ai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'entità del sostegno è pari al 100% dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.
- Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.
- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.
- Rischi connessi alla difficoltà di garantire l'omogeneità dei controlli amministrativi sul territorio regionale.

8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezziari regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in

effettiva competizione.

- Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale.
- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Intensificazione dello scambio di informazioni tra articolazioni centrali e periferiche dell'AdG, nonché dell'azione di coordinamento svolta dai responsabili di misura a qualsiasi livello. Condivisione con l'OP delle procedure e delle check-list di controllo.

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.4. 5.2.2 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali.

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede interventi per favorire la ripresa delle attività produttive attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali o da eventi atmosferici assimilabili attraverso la corresponsione di indennizzi per la ricostituzione delle strutture e/o delle dotazioni aziendali danneggiate, con interventi per:

- il ripristino delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.) inserite nel ciclo produttivo aziendale;
- il ripristino delle potenziale produttivo (impianti arborei, animali) danneggiato/ distrutto dalle calamità naturali;
- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi medesime caratteristiche tecniche.

8.2.5.3.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva” e successive modifiche.

8.2.5.3.4.4. Beneficiari

Impresa agricola che deve essere “agricoltore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo stato membro

8.2.5.3.4.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):

- il ripristino delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, ecc.) inserite nel ciclo produttivo aziendale;
- il ripristino delle potenziale produttivo (impianti arborei, animali) danneggiato/ distrutto dalle calamità naturali;
- Il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi simili caratteristiche tecniche.
- le spese generali.

I macchinari sono considerati come potenziale di produzione agricola, di conseguenza il restauro delle macchine danneggiate da calamità naturale è considerato ammissibile. Se la macchina è distrutta, l'acquisto di nuove macchine è considerato ammissibile.

Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, i diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

8.2.5.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o della Giunta Regionale del Lazio che si è verificata una calamità naturale e che questa calamità o le misure adottate a norma della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1) per eradicare o contenere una malattia o parassiti delle piante, ha causato la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo pertinente.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

8.2.5.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche localizzate nelle zone svantaggiate del Lazio si darà priorità agli interventi localizzati in tali ambiti territoriali.

Per incentivare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole condotte da giovani imprenditori e dai imprenditori agricoli professionali (IAP).

Si darà inoltre priorità ad interventi per il ripristino in aziende zootecniche. Il contributo sarà ripartito in

funzione dell'intensità del danno.

Ai soli fini della presente sottomisura:

- per giovane imprenditore agricolo, si intende un imprenditore agricolo con età inferiore a 40 anni alla data dell'inizio dell'evento calamitoso;
- per azienda zootecnica si intende un'azienda agricola con una consistenza dell'allevamento media annua aziendale non inferiore a 5 UBA.

8.2.5.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In ottemperanza all'allegato II del reg. UE 1305/2013, l'agevolazione concessa è pari al 100 % del costo dell'investimento ammissibile.

Dall'aiuto dovranno essere detratti gli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino, in particolare quelli previsti ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82.

L'Amministrazione regionale si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal presente bando risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno di spesa, di adottare le procedure per la riduzione del contributo in misura proporzionale all'importo del danno riconosciuto ammissibile dall'Amministrazione.

8.2.5.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
2. Rischi di varia natura collegati all'esecuzione dei controlli amministrativi.
3. Rischi legati alla verifica dello stato finale lavori per opere non più ispezionabili.
4. Rischio di una eventuale disomogeneità da parte degli uffici nella delimitazione delle aree colpite da disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofi.

8.2.5.3.4.9.2. Misure di attenuazione

1. Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
2. Attività informative e circolari esplicative; riunioni periodiche con gli i soggetti responsabili di procedimento.
3. Prevedere documentazione fotografica, certificata dal direttore dei lavori, da realizzare nel corso dei lavori in step definiti.
4. Definizione di procedure standardizzate per la individuazione delle aree colpite da disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofi. Riunioni periodiche con gli i soggetti responsabili di

procedimento.

8.2.5.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.5.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Articolo 19.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come evidenziato nella strategia l'agricoltura del Lazio si fonda su differenti modelli imprenditoriali legati alla dimensione aziendale, all'età del conduttore e alla localizzazione.

A fronte di un nucleo ristretto di imprese già fortemente orientate al mercato e sulle quali è necessario intervenire favorendo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e l'utilizzo di nuove tecnologie esiste una vasta realtà di aziende regionali di ridotta dimensione economica e fisica per le quali la sostenibilità economica risulta problematica in assenza di adeguati processi di riconversione. Tali imprese, in larga parte, soffrono di un rilevante processo di senilizzazione della conduzione aziendale spesso incapace di affrontare i necessari interventi di ristrutturazione e riconversione.

E' pertanto necessario intervenire favorendo il ricambio generazionale e, dove ciò risulta difficoltoso, in particolare dove prevale l'interesse a mantenere l'attività agricola quale imprescindibile presidio del territorio montano e collinare, attraverso la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.

La Misura attraverso le sue sottomisure e operazioni inciderà sui seguenti fabbisogni:

- F13. Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende,
- F14 Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori,
- F10. Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali,
- F34. Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo.

Pertanto la misura per lo sviluppo agricolo e aziendale è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti priorità dell'Unione Europea:

- **priorità P2** “Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, intersecando le focus area 2b) “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale” e, seppur in minor parte, la focus area 2a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere”;
- **priorità P5** “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio” intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, intersecando le focus area 5c) “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari

ai fini della bioeconomia”.

- **priorità P6** “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, intersecando le focus area 6.a) “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.

Tuttavia le sottomisure individuate potranno avere anche un’importante ricaduta sulla **priorità P4** “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste.

Il perseguimento degli obiettivi trasversali definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale è garantito, seppur in maniera diversa, dall’attivazione delle seguenti sottomisure:

Codice	Denominazione
6.1	Aiuto all’avviamento aziendale per giovani agricoltori
6.2	Aiuto all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali
6.3	Aiuto all’avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende
6.4	Sostegno per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole

L’obiettivo trasversale dell’**innovazione** rappresenta l’elemento centrale per gli aiuti all’avviamento e riguardano in particolare le sottomisure 6.1, 6.2 e 6.3.

Le operazioni assumono poi anche una **valenza ambientale** quando sono mirati alla riduzione dei consumi energetici ed idrici, alla riduzione dell’impiego di prodotti di sintesi ed al reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione.

La sottomisura 4.4, invece, concorre essenzialmente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale di **mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi**.

8.2.6.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1.1 Aiuto all’avviamento aziendale per giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione è finalizzata a favorire il rinnovo generazionale degli imprenditori agricoli nel Lazio.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 65% del premio la prima e 35% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta e completa attuazione del piano aziendale.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Persone fisiche di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali.

Le adeguate qualifiche e competenze professionali potranno essere dimostrate mediante la presentazione di titoli di studio in materia agraria o di attestati a specifici corsi in materia agraria di una durata non inferiore a 150 ore. Ove le adeguate qualifiche e competenze professionali non siano dimostrabili al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario dovrà impegnarsi ad acquisirle entro 36 mesi dalla data della decisione dell'Autorità di gestione di concedere il sostegno.

1. Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa dovrà rispettare le stesse condizioni a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.

2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori. A tal fine l'organo decisionale della persona giuridica dovrà essere composto da una maggioranza di soggetti il cui reddito è composto per la maggior parte dai redditi derivanti dalla partecipazione alla medesima persona giuridica.

Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

3. Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere riunite al momento della domanda di finanziamento a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da

metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Con la domanda di aiuto il giovane dovrà presentare un Piano Aziendale, la cui attuazione dovrà essere iniziata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato.

L'azienda agricola, oggetto di insediamento, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/culture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

Qualora il requisito della ULU debba essere raggiunto attraverso la realizzazione del piano di sviluppo aziendale dovrà essere dimostrato, al momento della presentazione della domanda di aiuto, che l'azienda oggetto di insediamento giustifichi un volume di lavoro almeno pari a 0,5 ULU.

Il piano aziendale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di insediamento. A tal fine farà fede, quale termine iniziale di decorrenza dei 18 mesi, la data del provvedimento con il quale l'Autorità di Gestione avrà approvato l'ammissibilità a finanziamento del giovane agricoltore.

Il giovane agricoltore si impegna a condurre l'azienda per un periodo pari ad almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere il contributo.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova impresa da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione :

- localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per le zone montane;

- comparto produttivo relativo agli investimenti previsti dal piano di sviluppo aziendale;
- dimensione finanziaria dell'investimento proposto nel piano di sviluppo aziendale;
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- adesione del giovane ad una OP o ad altri organismi associativi riconosciuti;
- adesione dell'azienda oggetto di insediamento a sistemi di qualità riconosciuta;
- giovani in possesso di titoli di studio in materia agraria;
- disoccupati.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli insediamenti relativi a giovani agricoltori che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio per l'insediamento sarà pari a 70.000 euro. Il piano aziendale dovrà prevedere investimenti materiali ed immateriali pari ad almeno il 60 % del premio.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione del regime per le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'azienda agricola, oggetto di insediamento, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/culture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

Qualora il requisito della ULU debba essere raggiunto attraverso la realizzazione del piano di sviluppo aziendale dovrà essere dimostrato, al momento della presentazione della domanda di aiuto, che l'azienda oggetto di insediamento giustifichi un volume di lavoro almeno pari a 0,5 ULU.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.2. 6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Avviamento di microimprese e piccole imprese in zone rurali al fine di favorire la creazione di posti di lavoro.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 65% del premio la prima e 35% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Persone fisiche o giuridiche di nuova costituzione in forma di microimpresa o piccola impresa che avviano per la prima volta un'attività non agricola in aree rurali creando una nuova impresa. Età non superiore a 60 anni.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica solo sulle aree rurali classificate C e D. Con la domanda di aiuto il beneficiario dovrà presentare un Piano Aziendale, la cui attuazione dovrà essere iniziata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento delegato.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione :

- localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per aree D
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo
- investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale che ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- disoccupati
- soggetti con qualifiche professionali adeguate all'attività da avviare
- progetti operanti nel sociale.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio per l'insediamento sarà pari ad un massimo di 50.000 euro modulato sulla base della tipologia e dell'intensità dell'investimento proposto. Il piano aziendale dovrà prevedere investimenti materiali ed immateriali pari ad almeno il 40% del premio.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure

ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione del regime per le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.3. 6.3.1 Aiuti all'avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende

Sottomisura:

- 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata all'avviamento di piccole aziende agricole che favoriscano l'occupazione nelle aree rurali e la conseguente manutenzione.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 65% del premio la prima e 35% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Persone fisiche che si insediano per la prima volta in una piccola azienda agricola.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica sulle aree rurali C e D.

Con la domanda di aiuto il beneficiario dovrà presentare un Piano Aziendale, la cui attuazione dovrà essere iniziata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Regolamento delegato.

L'azienda non deve derivare da frazionamento.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per le aree D
- adesione del giovane ad una OP o ad altri organismi associativi riconosciuti
- adesione dell'azienda oggetto di insediamento a sistemi di qualità riconosciuta
- giovani
- disoccupati.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio per l'insediamento sarà pari a 15.000 euro.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione del regime per le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Rientrano nella definizione di piccola azienda agricola quelle che richiedono un volume massimo di lavoro necessario per la conduzione pari a 0,6 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 135 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/colture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Rientrano nella definizione di piccola azienda agricola quelle che richiedono un volume massimo di lavoro necessario per la conduzione pari a 0,6 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 135 giornate lavorative/anno. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/colture predisposte dalla Regione ed approvate con DGR n. 506 dell'11/07/2008 e disponibili sul portale agricoltura della Regione Lazio.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

--

Settori di diversificazione interessati

--

8.2.6.3.4. 6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura mediante idonee forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, nonché la tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale. Di conseguenza, l'operazione ha l'obiettivo di sostenere investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale o mediante altri strumenti finanziari.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Spese sostenute per

- la ristrutturazione e l'ammodernamento di beni immobili già esistenti necessari alle attività extra-agricole;
- costruzione e/o predisposizione di aree attrezzate per le attività di diversificazione
- acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature e dotazioni necessari all'attività;
- spese generali;
- spese immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, diritti d'autore.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. E' previsto l'obbligo della presentazione di un

piano di sviluppo aziendale.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione :

- localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per le zone rurali e le aree montane;
- investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- adesione dell'azienda a sistemi di qualità riconosciuta;
- giovani agricoltori;
- progetti che prevedono attività e interventi tesi all' inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
- progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli insediamenti relativi a giovani agricoltori che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell' aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l' aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
- investimenti effettuati in zone montane o altre zone soggette a vincoli specifici di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell' articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più "tipologie di operazioni".

Il sostegno è concesso in regime *de minimis*.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzari regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione del regime per le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.5. 6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura mediante idonee forme di attività complementari attraverso investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative di potenza massima di 1 Mwe.

8.2.6.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale o mediante altri strumenti finanziari.

8.2.6.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.5.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.

8.2.6.3.5.5. Costi ammissibili

Spese sostenute per

- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia fino a copertura del valore di mercato del bene;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività;
- spese generali.

8.2.6.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. E' prevista la presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

8.2.6.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione :

- localizzazione dell'azienda ove avviene l'insediamento con forte priorità per le zone rurali e le aree montane
- investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- giovani agricoltori;
- progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in grado di coprire direttamente le fasi di produzione (con sottoprodotti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia termica;
- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto.

8.2.6.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno sarà pari al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno
- investimenti effettuati in zone montane o altre zone soggette a vincoli specifici di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più operazioni.

Il sostegno è concesso in regime *de minimis*.

8.2.6.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi proposti.

Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

8.2.6.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

Al fine di ridurre il rischio circa l'ammissibilità dei costi proposti verranno utilizzati, nel caso di investimenti strutturali, prezzi regionali mentre, nel caso di acquisti di macchine e attrezzature si procederà con un approfondimento del rispetto della regola della pluralità di offerte tra loro in effettiva competizione.

Verifica (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale.

8.2.6.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.6.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione del regime per le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione del regime per le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Informazioni relative all'applicazione del periodo di grazia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per favorire la permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non solo concedere adeguati sostegni economici per compensare i servizi di cui i prezzi di mercato non tengono conto, ma anche contribuire ad una crescita inclusiva e promuovere migliori condizioni di vita, attraverso lo sviluppo dei servizi di base e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi.

Per villaggio rurale si intende un aggregato di edifici siti al di fuori del centro urbano, nei c.d. “nuclei sparsi” (case sparse, nuclei e toponimi) o “frazioni”, come eventualmente riconosciuti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Esso è costituito da un aggregato di edifici di non esclusivo uso residenziale, comunque concentrati entro un raggio di 500 m.

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.

Nonostante sia riconosciuta alla Regione Lazio la posizione di “innovation follower”, gli ambiti rurali mostrano forti criticità nei meccanismi di trasmissione delle conoscenze ed in quelli di aggiornamento da parte degli imprenditori agricoli, anche per la mancanza di una strategia sistemica di diffusione delle innovazioni e di azione concertata sui territori di riferimento.

Il Lazio si caratterizza per un’alta rappresentatività del patrimonio di biodiversità del territorio italiano, del quale riflette gran parte della ricchezza di specie e habitat. Tale patrimonio, particolarmente esteso, è tutelato da un sistema di aree naturali protette e siti Natura 2000 che ospitano un ricco contingente di flora e fauna di interesse europeo, nonché un significativo patrimonio di agrobiodiversità. Il territorio laziale si distingue per livelli di variabilità elevati e riconducibili a sistemi ben distinguibili ed ampiamente riconosciuti ricchi di valori paesaggistici, ma anche di beni storico-culturali tutelati per oltre il 67% della regione, sebbene l’espansione insediativa ed infrastrutturale provochi un progressivo consumo di suolo e la frammentazione ed erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali.

In ambito energetico alla Regione Lazio è richiesto di ridurre il Consumo Finale Lordo (CFL) al 2020 del 2,7% (Decreto 15 marzo 2012 del MSE), raggiungendo nello stesso anno una copertura del 11,9% dello stesso consumo da fonti rinnovabili. L’agricoltura ed il settore forestale possono contribuire alla generazione di energia rinnovabile attraverso la produzione di biomasse destinate a sostituire i combustibili fossili impiegati nei processi di combustione. I dati ISTAT mostrano una bassa propensione delle aziende agricole regionali ad installare impianti per la produzione di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e confermano un basso livello nella generazione di energia cosiddetta “distribuita”. Rispetto alle

altre regioni italiane il Lazio mostra un basso livello di utilizzo delle agroenergie, nonostante le discrete quantità di biomassa di origine vegetale ed animale da residui, utilizzabili per la produzione di energia.

Sotto il profilo sociale, il Lazio si posiziona ad un livello intermedio tra le regioni a maggiore e minore rischio relativamente ai parametri di povertà e di esclusione sociale con contestuale invecchiamento della popolazione per aumento assoluto e percentuale di anziani soprattutto nelle aree rurali marginali.

Nonostante il Lazio abbia complessivamente un elevato grado di copertura della banda larga, in tali aree marginali è ancora evidente il divario tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale, a causa di diverse variabili quali condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture. Tale divario (digital divide) provoca una perdita di competitività organizzativa e gestionale e rallenta la possibilità di modelli locali di sviluppo e la valorizzazione delle produzioni di nicchia.

Di conseguenza, l'obiettivo della misura è quello di sostenere interventi atti a stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (comprese la banda larga veloce e ultra-veloce, le energie rinnovabili e le infrastrutture sociali) e dei servizi di base locali nelle aree rurali (inclusi quelli per il tempo libero, la cultura e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - ICT), nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi rurali e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi rurali.

La misura è suddivisa nelle sottomisure di seguito elencate, alcune delle quali sono a loro volta suddivise in diverse tipologie di operazione, che incideranno sui seguenti fabbisogni:

- F26. Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate,
- F35. Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale,
- F39. Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali,
- F41. Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali,
- F42. Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali.

Sottomisura 7.1 – Sostegno per la redazione e l'aggiornamento dei piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e dei servizi di base e di protezione e gestione dei piani relativi ai siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturale.

Tipologia di operazione 7.1.1: “Elaborazione e aggiornamento di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”.

Sottomisura 7.2 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico;

Tipologie di operazioni:

7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala;

7.2.2 Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Sottomisura 7.3 - sostegno per le infrastrutture banda larga tra cui la sua creazione, il miglioramento e l'espansione, banda larga passiva e fornitura di accesso banda larga e l'e-government pubblico;

Tipologia di operazione:

7.3.1 Supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga

Sottomisura 7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le infrastrutture connesse;

Tipologia di operazione:

7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale;

Sottomisura 7.5 - sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Tipologia di operazione:

7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala.

Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Tipologia di operazione:

7.6.1. Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità.

Sottomisura 7.7 - Sostegno per investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

Tipologie di operazione:

7.7.1 - Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali.

Contributo della misura ai focus area e agli obiettivi trasversali

La Misura è trasversale e concorre, in via prioritaria, al conseguimento delle seguenti priorità specifiche:

4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e a dalle foreste;

5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone

rurali.

Ciascuna delle sottomisure e delle tipologie di azione previste nell'ambito della misura soddisfano le seguenti focus area:

La sottomisura 7.1 contribuisce alla focus area 4(a) - salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

La sottomisura 7.2 contribuisce alle focus area

- 5(c) - favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia e

- 6(b) - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

La sottomisura 7.3 contribuisce alla focus area 6(c) - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Le sottomisure 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 contribuiscono alla focus area 6(b) - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

Contributo della misura agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali "ambiente", "clima" e "innovazione".

8.2.7.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 Elab. e aggiornamento Piani aree Nat. 2000 e dei siti ad alto valore natural. e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione degli interventi relativi alla pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", della pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico presenti nel territorio regionale ed alla definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE (Uccelli) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e ss.mm.ii;
- Direttiva 2000/60/CEE inerente la tutela delle acque;
- Legge Regionale del 2 Maggio 1995, n. 17 "*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*" ;
- Legge Regionale del 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici ivi compresa la Regione Lazio.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spese:

- spese per pianificazione, compresi studi, rilievi, accertamenti, indagini di campo, sopralluoghi e consulenze specialistiche;
- spese di promozione e divulgazione delle iniziative dell'intervento nel limite massimo del 5% dell'operazione cofinanziata.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli” e la pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico presenti nel territorio regionale possono essere realizzate esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”;
- aree C “ Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

La definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree C “ Aree rurali intermedie”;

- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- comuni ricadenti in piani di sviluppo locale Leader.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si baseranno sui seguenti principi:

- localizzazione all'interno delle aree protette, delle zone SIC, ZPS e ZSC;
- aree naturali sprovviste di adeguati strumenti di gestione e pianificazione e dei relativi strumenti attuativi;
- completamento/aggiornamento di piani esistenti.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 200.000,00 euro.

L'intensità del sostegno è stabilita nella misura del **100%** dell'investimento ammesso a finanziamento.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative
- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura,

comprensibilità e verificabilità.

- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

--

8.2.7.3.2. 7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala relative a vie di comunicazione locali dei villaggi rurali e reti di approvvigionamento e/o distribuzione idrica/fognaria dei villaggi rurali.

In particolare si prevede:

- la ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie di comunicazione locali di uso pubblico dei villaggi rurali compresi i relativi investimenti delle scarpate di rilevato e trincee, dei muri di sostegno e degli impianti di specie poliennali.
- la creazione, miglioramento e/o ampliamento delle reti di approvvigionamento e/o distribuzione idrico/fognarie di uso pubblico dei villaggi rurali.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico-ambientale, riqualificazione energetica.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al contributo del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- a. ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie di comunicazione locali di uso pubblico dei villaggi rurali compresi i relativi investimenti delle scarpate di rilevato e trincee, dei muri

- di sostegno e degli impianti di specie poliennali;
- b. creazione, miglioramento e/o ampliamento delle reti di approvvigionamento e/o distribuzione idrico/fognarie di uso pubblico dei villaggi rurali rurali;
- c. spese generali;
- d. spese di promozione e divulgazione delle iniziative, relative ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente attività (fino al massimo del 5% dell'investimento totale).

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- aree C “Aree rurali intermedie”;
- aree ricadenti in piani di sviluppo locale Leader.

Tutti gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si baseranno sui principi seguenti:

- localizzazione dell'intervento;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di comuni;
- livello di progettazione;
- sostenibilità ambientale;
- innovazione.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 300.000,00 euro.

L'intensità del sostegno è stabilita nella misura del 100% dell'investimento ammesso a finanziamento.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della

domanda che le successive verifiche amministrative

- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.3. 7.2.2 Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Creazione, miglioramento ed espansione delle piccole infrastrutture di scala per l'incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Atto Delegato sulla definizione delle tipologie di infrastrutture delle energie rinnovabili ammissibili agli aiuti in base all'art. 46 (6) RDR (Rural Development Regulation);
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia Direttiva 2012/27/CE (efficienza energetica);
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Linee guida nazionali DM 10 settembre 2010;

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Saranno ammissibili al cofinanziamento del FEASR le voci di spesa relative a interventi per:

- incremento dell'efficienza energetica nelle aree rurali quali, a titolo di esempio, sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento esistenti a bassa efficienza energetica con altre ad alta efficienza energetica, sostituzione di infissi, realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate coibentazione degli edifici con esclusione di quanto previsto dalle norme in materia fiscale;
- approvvigionamento, produzione e distribuzione per autoconsumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari come ad

esempio solare fotovoltaico, solare termico, piccoli impianti idroelettrici, centrali con caldaie alimentate a biomassa quali, cippato o pellets, acquisto di mezzi per il trasporto dei sottoprodotti, realizzazione di piattaforme di raccolta residui di potatura, opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione, e al funzionamento degli impianti, fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti, installazione e posa in opera degli impianti, spese generali, comprensive di progettazione tecnica, collaudo e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità);

- creazione di reti di teleriscaldamento anche ai fini del riutilizzo del calore di processo proveniente da impianti di bioenergia sopra indicati come ad esempio reti di semplice distribuzione del calore a più fabbricati, opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione, e al funzionamento degli impianti, fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti, installazione e posa in opera degli impianti;
- spese generali;
- spese di promozione e divulgazione delle iniziative, relative ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente attività (fino al massimo del 5% dell'investimento totale).

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- aree C “Aree rurali intermedie”;
- comuni ricadenti in piani di sviluppo locale Leader.

non potranno essere superate le seguenti soglie:

- di 150 kWp di potenza di picco per gli impianti fotovoltaici;
- di 50 mq di superficie lorda captante per gli impianti solari termici;
- di 200 kW di potenza nominale per i piccoli impianti idroelettrici;
- di 1 MW termico per gli impianti alimentati a biomassa e destinati alla produzione di calore e di frigoriferie o di cogenerazione.

Relativamente agli impianti fotovoltaici saranno ammissibili a finanziamento quelli che non comportino ulteriore occupazione di suolo.

Tutti gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si baseranno sui seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento;
- sostenibilità ambientale degli interventi;

- presenza di diagnosi energetiche esistenti;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di comuni.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile all'aiuto è di €300.000,00.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative
- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali", in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (***) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 - "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).

8.2.7.3.4. 7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Promuove il sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.

La misura è finalizzata alla riduzione del divario digitale nelle aree non ancora coperte dal servizio (aree bianche) tra quelle ricadenti nelle aree C e D. L'effetto negativo del divario digitale ha un ruolo negativo in termini di ritardo nell'ammmodernamento in generale e dirette ripercussioni sulla qualità dei servizi alla popolazione, sulle minori opportunità offerte alle imprese ed, in genere, sul basso livello qualitativo della vita delle popolazioni residenti, acuendo ulteriormente i problemi di "lontananza".

Per realizzare tale obiettivo la Regione Lazio ha predisposto, in cooperazione istituzionale con il Ministero dello Sviluppo Economico, il *"Programma Lazio 30MEGA - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio"* e si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, ed approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. A tale regime deve farsi riferimento per quanto non espressamente previsto dalla presente misura.

Tenendo conto che nella precedente programmazione il progetto Banda Larga, attuato mediante la misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", ha già operato per la copertura a 7 Mega di buona parte delle aree bianche altrimenti non servite dagli operatori del settore in regime di libero mercato, il presente intervento è volto a consolidare la e ridurre ulteriormente la distanza di questi ultimi con l'utente finale sotto i 400 metri al fine di garantire una maggior potenza del segnale.

Il "Programma Lazio 30Mega" dà adempimento alla cd. condizionalità ex ante di cui all'art. 19 del Reg.(UE) 1303/13, come specificata nell'allegato XI del medesimo regolamento, per quanto riguarda l'obiettivo tematico n. 2 "migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" previsto dall'art. 9 del medesimo Reg. (UE) 1303/13 e, in particolare, con la priorità di investimento prevista dal Reg. (UE) 1301/13 all'art. 5 per l'Obiettivo tematico n. 2 alla lettera a) "estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale". Soddisfa, inoltre, la condizionalità ex ante stabilite a norma dell'art. 9 dell'allegato V del Reg. (UE) 1305/2013, riferite alla suddetta priorità dei sviluppo rurale n. 6.

Persegue la **FOCUS AREA 6C** *"migliorare l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali"*.

L'intervento pubblico sarà circoscritto nelle aree in cui gli operatori privati non dimostrano interesse a intervenire autonomamente nei prossimi anni 3 anni.

Tre sono i modelli di intervento previsti dal programma strategico nazionale che riprendono le soluzioni ad oggi prese in considerazione per l'implementazione di reti a banda ultralarga.

Per il programma "Lazio 30Mega" la Regione utilizzerà in via prioritaria il modello d'investimento rappresentato dal "Mod. C: Incentivo", previsto dal regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N). Nel caso di sopravvenienza di diverse valutazioni di pubblico interesse, connesse a particolari aree della regione, e che risulti compatibile con lo stato di attuazione delle procedure, verrà adottato il "Mod. A: Intervento diretto", come previsto dal medesimo regime. E' comunque possibile il ricorso al Mod. B previsto dall'AdS.

Tutti i modelli prevedono il riutilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà pubblica e privata (cavidotti e infrastrutture esistenti di operatori o multiutility locali) per i quali è definita l'acquisizione dei diritti d'uso. Nel caso del riuso di infrastrutture esistenti gli obblighi di accesso wholesale non sono soggetti a restrizioni, bensì devono essere garantiti per almeno 7 anni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico renderà pubbliche tutte le informazioni relative all'infrastruttura realizzata con fondi pubblici sia a garanzia di massima trasparenza e pubblicità delle iniziative avviate sia per consentire un'applicazione omogenea su tutto il territorio italiano con benefici economici, ambientali - in termini di minor impatto sul territorio e sociali - in termini di riduzione del disagio per la popolazione. Tali accortezze permetteranno di massimizzare il coordinamento dei lavori civili di scavo necessari per l'implementazione di altre utilities e dividerne i costi che rappresentano - nel caso delle reti in fibra ottica - circa il 70% del totale.

Al fine di garantire sia la neutralità della gestione da parte del partner privato, sia la corretta competizione sul mercato, i criteri di selezione del concessionario devono prevedere l'esclusione di operatori verticalmente integrati che non prevedono una separazione delle attività di commercializzazione dei servizi al dettaglio.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione relativa all'Agenda digitale europea (COM (2010) 245 final/2)
Decisione della Commissione relativa all'approvazione del piano digitale per la banda ultralarga. (C(2012) 9833).

Progetto Strategico Banda Ultralarga approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012.

D.G.R. n.353/2014 "Programma Lazio 30MEGA - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio"

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

I soggetti previsti nella scheda di misura dell' Aiuto n. SA.34199 (2012/N).

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

- Progettazione e realizzazione delle opere civili e impiantistiche, compresi oneri per la sicurezza;
- Interventi su infrastrutture esistenti.
- Attrezzature;
- Spese generali.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C "Aree rurali intermedie".

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la scelta delle aree in cui operare tra quelle identificate i principi utilizzati per i criteri di selezione sono i seguenti:

- criteri Aree geografiche presenti nel data base aggiornato attraverso la consultazione degli operatori;
- rapporto costo/n° utenti potenziali;
- presenza di servizi complessi legati alla assistenza territoriale, alla salute dei cittadini e alla valorizzazione del proprio patrimonio.

Per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, individuati comunque in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i principi per l'applicazione dei criteri di selezione sono quelli previsti nel regime dell' Aiuto n. SA.34199 (2012/N).

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

MODELLO C – Incentivo: Il contributo è concesso fino al 70% del costo totale dell'intervento.

MODELLO A – Diretto: Contributo del 100% per la realizzazione dell'opera che resta di proprietà del beneficiario da attivarsi soltanto in caso in cui le gare con il modello ad incentivo (C) vadano deserte.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative
- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

E' stabilita la deroga per la banda larga.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.5. 7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- a. recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento e riuso di locali ed altre infrastrutture a supporto dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale di cui alla successiva lettera b) ivi comprese le strutture destinate a nidi, asili e scuole primarie pubbliche;
- b. sostegno per macchine, attrezzature, dotazioni per i seguenti servizi essenziali e di pubblica utilità rivolti alla popolazione rurale relativi a:
 - servizi assistenziali di telesoccorso, di telemedicina e di riabilitazione psico-sociale;
 - servizi all'infanzia;
 - attività didattiche;
 - servizi di carattere sociale quali l'agricoltura sociale volta a favorire la coesione sociale l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
 - servizi a carattere socio-educativo e scolastico;
 - servizi ricreativi come impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie e centri comuni per attività sociali,
 - servizi culturali come laboratori teatrali, laboratori artistici dove apprendere arti e artigianato locali, biblioteche cartacee e multimediali,
 - punti di informazione sui servizi di base forniti;
 - mercati locali;
 - servizi di trasporto pubblico alternativo.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico-ambientale, riqualificazione energetica.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e imprese sociali e altri soggetti di diritto privato.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
- spese per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi, macchine, attrezzature, dotazioni;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- acquisto di attrezzature, allestimenti e mobilia interna del patrimonio edilizio recuperato (fino ad un massimo del 20% dell'investimento totale);
- opere relative alla sistemazione di aree contigue ai manufatti edilizi, finalizzate alla didattica e alle attività di fruizione da parte degli utenti dei servizi socio-educativi e scolastici, anche ai fini della migliore fruibilità delle aree di pertinenza;
- acquisto di animali per la pet-therapy, e allestimento e recupero di ricoveri, spiazzi, vasche, recinzioni e altre strutture per gli animali;
- acquisto materiale vivaistico poliennale per allestimento di giardini, orti e altri spazi funzionali alle finalità dell'investimento;
- spese generali.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C "Aree rurali intermedie";
- comuni ricadenti in piani di sviluppo locale Leader

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i richiedenti devono avere la sede nella Regione Lazio.

Tutti gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento;
- livello e innovazione di offerta del servizio;

- interventi che coinvolgono il maggior numero di comuni.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico concesso fino ad un massimo del 100% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti pubblici e fino al massimo del 50% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti privati.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 250.000,00 euro

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative
- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.6. 7.5.1 Inv. per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione di investimenti strutturali in infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale e investimenti a favore della fruizione delle risorse naturalistiche, ambientali, culturali, storiche e architettoniche delle aree rurali.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico-ambientale, riqualificazione energetica.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Soggetti pubblici

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- ristrutturazione, adeguamento e miglioramento di beni immobili;
- ristrutturazione, miglioramento, adeguamento di strutture esistenti da destinare a ricettività temporanea come ad es. ostelli, rifugi, biviacchi;
- realizzazione, ristrutturazione, miglioramento, adeguamento di strutture per favorire la ricettività come ad es. aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta, punti esposizione;
- realizzazione e ristrutturazione di strutture per il rifornimento d'acqua per persone e animali quali fontane con o senza abbeveratoio e relative tubazioni;
- staccionate di sostegno o delimitazione;
- capanni attrezzati per l'osservazione della fauna e dei relativi camminamenti e schermature;
- recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale;
- recupero e miglioramento delle aree pertinenti le aree di intervento;

- sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica e piantumazione di alberi e arbusti;
- realizzazione di barbecue;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e cartellonistica;
- acquisto e messa in opera di impiantistica;
- acquisto nuovi macchinari, attrezzature, dotazioni e arredi;
- acquisto di attrezzature informatiche e telematiche funzionali alla realizzazione degli interventi previsti nella presente misura;
- spese generali.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- aree C “Aree rurali intermedie”;
- comuni ricadenti in piani di sviluppo locale Leader.

Tutti gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si applicheranno i seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento;
- interventi ricadenti in aree naturali protette quali parchi riserve e monumenti naturali e in zone ZPS, SIC e ZSC;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di comuni.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della

domanda che le successive verifiche amministrative

- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.7. 7.6.1 Studi e invest. finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede la realizzazione di:

1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità;

Studi finalizzati ad acquisire dati per l'implementazione e l'aggiornamento delle conoscenze sulla biodiversità e sul patrimonio naturale della Regione Lazio, anche ai fini della definizione e attivazione di piani di monitoraggio e sorveglianza sullo stato di conservazione e di piani di conservazione e tutela, in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

In particolare:

- realizzazione di reti di monitoraggio, svolgimento di rilievi, accertamenti e indagini, raccolta dati con particolare riferimento alla flora e alla fauna selvatiche, alle specie e agli habitat di interesse comunitario nell'ambiente agricolo e forestale e nelle zone di interesse naturalistico;
- elaborazione dati e predisposizione di cartografie tematiche riferite alla distribuzione dei valori naturalistici esistenti sul territorio regionale;
- implementazione di banche dati e strumenti informativi regionali per la raccolta, sistematizzazione delle informazioni sulla presenza e stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e sui valori naturalistici del Lazio;
- costruzione di banche dati a supporto e per la gestione delle procedure amministrative regionali con particolare riferimento alla valutazione di incidenza, anche con lo scopo di monitorare nel tempo l'efficacia delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione messe in atto;
- comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività e sui risultati ottenuti negli studi.

2. Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.

Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette, SIC, ZSC, ZPS, Monumenti naturali e siti di grande pregio naturale:

- operazioni finalizzate al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-architettonica e azioni ritenute urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi rurali e dei siti di grande pregio naturale;
- realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia dei manufatti rurali e/o storico-culturali per incentivare la fruizione e l'offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, agriturismo, spazi culturali, ecc.);

- la realizzazione di percorsi tematici connessi all'attività agricola e ai temi ambientali, come, ad esempio investimenti materiali per la ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all'artigianato rurale (frantoi, cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane)
- Investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la musica, il folklore, l'etnologia ed i saperi rurali;
- realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione o di altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZSP) o altri siti di pregio naturale;
- riqualificazione dei punti d'acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d'acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ed anche con la finalità di mantenere o ristabilire la continuità ecologica degli ambienti naturali e di consentire una fruizione responsabile delle risorse naturali anche attraverso la pesca sportiva responsabile ;
- azioni di sensibilizzazione, educazione ambientale, formazione e informazione del territorio nella materia biodiversità con particolare riferimento alla diffusione delle conoscenze relative agli ambienti agricoli e forestali;
- realizzazione e sistemazione di sentieri didattici e/o di percorsi tematici e di interpretazione naturalistica e paesaggistica,
- realizzazione e sistemazione di strutture ed aree finalizzate alle attività sportive sostenibili per il wellness e la salute, presidi di promozione turistico-alieutica, di aree attrezzate, di sorgenti e fonti termali, anche per favorirne la fruizione delle fasce sociali più disagiate.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Direttive 92/43/CEE "Habitat" ed 2009/147/CEE "Uccelli";
- Direttiva 2000/60/CEE;
- Strategia della Biodiversità di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 7 maggio 2011 e del Documento programmatico nazionale del 7 ottobre 20102;
- Legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii. "aree naturali protette regionali";
- Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico - ambientale, riqualificazione energetica;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e s.m.i.;
- Legge Regionale del 2 Maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" ;
- Legge Regionale del 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2007 n. 497 "Attivazione e disposizioni per l'organizzazione delle rete regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna (Direttive 92/43/CEE, Legge regionale n. 29/199";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 2006, n. 320 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre

squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97”

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Soggetti pubblici ivi compresa la Regione Lazio.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- spese per la realizzazione di opere e investimenti di cui agli interventi 1 e 2 della presente sottomisura;
- elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie e habitat, flora e fauna, vegetazione, ecc.) presenti nel Lazio, ai fini di una concreta gestione e pianificazione del territorio;
- sopralluoghi e raccolta dati;
- spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne di censimento di specie floristiche e faunistiche, reporting dei dati raccolti, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico;
- banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento di centri tematici relativi ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente sottomisura (fino al massimo del 15% dell'investimento totale) funzionali a educazione, informazione, sensibilizzazione, valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti naturalistici e storici ad esse connesse e partecipazione per la diffusione del tema della biodiversità nel campo agricolo e forestale;
- spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all'attività agricola e ai temi ambientali;
- spese per l'acquisto di supporti tecnici ed informatici, compresi HW e SW, funzionali al potenziamento o alla maggiore efficacia ed efficienza delle indagini di campo;
- spese generali.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento 1 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”;
- aree C “Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

L'intervento 2 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree C “Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- comuni ricadenti in piani di sviluppo locale Leader.

Tutti gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla

base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- realizzazione degli interventi nei Siti Natura 2000, nelle Aree naturali protette e nelle aree individuate come ad alto valore per la tutela della biodiversità (come aree agricole o forestali ad alto valore naturale) o aree individuate come importanti per il mantenimento della continuità ecologica tra aree sottoposte a regimi di tutela;
- localizzazione dell'intervento;
- secondo la rilevanza storica del bene oggetto dell'intervento;
- coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
- integrazione progettuale con il coinvolgimento di più soggetti. livello e innovazione di offerta del servizio;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di comuni;
- livello di progettazione.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico concesso pari al 100% della spesa massima ammissibile.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative
- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura,

comprensibilità e verificabilità.

- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla gestione della misura.
- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Per le operazioni di recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-architettonica situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, di manufatti rurali e/o storico-culturali per incentivare la fruizione e l'offerta turistica e di strutture ed aree finalizzate alle attività sportive sostenibili per il wellness e la salute gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali", sono requisiti minimi in particolare:

- per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.8. 7.7.1 Inv. trasferimento attività e conversione edifici o strutture all'interno o nei pressi insediamenti rurali

Sottomisura:

- 7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di valorizzare le risorse già presenti sul territorio secondo una logica di intervento integrata

La sottomisura 7.7 si propone di introdurre un nuovo tipo di sostegno agli investimenti volti alla rilocalizzazione/delocalizzazione delle attività e alla riconversione di edifici o impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Gli interventi saranno realizzati in coerenza con i piani di sviluppo dei comuni ove tali piani esistano ed in conformità alle strategie di sviluppo locale

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire con l'attuazione della sottomisura 7.7 sono:

- rilocalizzazione/delocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

La sottomisura 7.7 in modo particolare alla priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", Focus area 6b: "Promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali";

Le operazioni sostenute con tale sottomisura sono finalizzate a stimolare la crescita socio-economica e promuovere la sostenibilità ambientale delle aree rurali marginali, dove mancano opportunità lavorative ed è necessario migliorare la qualità della vita.

La sottomisura deve essere utilizzata in situazioni in cui il mercato non fornisce gli effetti desiderati ed è necessario invertire il trend negativo, attraverso l'intervento pubblico.

Nell'ambito della presente sottomisura è prevista una sola tipologia di operazione:

Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti.

Essa si articola nei seguenti interventi ammissibili:

- investimenti connessi alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti mirata al miglioramento della qualità della vita e/o dei parametri ambientali di riferimento;
- investimenti connessi alla ristrutturazione e/o alla riconversione di fabbricati/impianti limitrofi al

centro rurale, comprese le spese riconducibili alle operazioni di trasferimento dell'attività rilocalizzata/delocalizzata

8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico - ambientale, riqualificazione energetica.

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati.

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammessi al contributo del FEASR le spese relative a:

- a. investimenti connessi alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti mirata al miglioramento della qualità della vita e/o dei parametri ambientali di riferimento come ad esempio studi di fattibilità, spese per il trasferimento e per l'avviamento dell'attività (allacci alle utenze, cartellonistica pubblicitaria etc);
- b. investimenti connessi alla riconversione di fabbricati/impianti limitrofi al centro rurale, comprese le spese riconducibili alle operazioni di trasferimento dell'attività rilocalizzata/delocalizzata come ad esempio la ristrutturazione di edifici, i relativi costi per le opere edili necessarie, spese per il trasloco dell'attività, le spese generali, comprensive di progettazione tecnica e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità) bonifica dei siti precedentemente utilizzati.

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- aree C “ Aree rurali intermedie”;
- comuni ricadenti in piani di sviluppo locale Leader.

Tutti gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,

ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento;
- coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
- costo dell'investimento.

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 300.000,00 euro.

Il contributo pubblico può essere concesso fino ad un massimo del 100% della spesa massima ammissibile per i beneficiari pubblici e fino ad un massimo del 50% della spesa massima ammissibile per i beneficiari privati.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Rischi legati all'introduzione, in fase di attuazione della misura, di criteri di ammissibilità aggiuntivi regionali che potrebbero rendere più complesse sia la fase di presentazione della domanda che le successive verifiche amministrative
- Complessità del sistema di controllo.
- Possibili errori di interpretazione, da parte dei richiedenti, delle procedure amministrative e informatiche in fase di presentazione delle domande di aiuto.
- Rischi collegati alla complessità dei sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Complessità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
- Un rischio è rappresentato dal fatto che il beneficiario non è sempre pienamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

8.2.7.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

- Attenta valutazione preventiva di alcuni elementi quali: effettiva obbligatorietà dei requisiti rispetto alle norme vigenti (comunitarie e nazionali), pertinenza con gli obiettivi della misura, comprensibilità e verificabilità.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.
- Processo di adeguamento delle procedure di diffusione delle informazioni/animazione a favore dei beneficiari e del territorio sulle principali procedure amministrative ed informatiche connesse alla

gestione della misura.

- Migliore sinergia tra i sistemi informativi dell'ADG e dell'OP.
- Definizione di check list di maggiore dettaglio per la verifica della corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.
- Azione preventiva: informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala

Investimento con costo totale ammissibile minore o uguale a 500.000,00 euro

Se del caso, deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili, così che anche le infrastrutture su scala più grande possano ricevere un sostegno

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

--

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 21, 22, 24, 25 e 26, Regolamento di esecuzione, Regolamento delegato.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura prevede l'attivazione nel territorio regionale di interventi che contribuiscono a migliorare la gestione del patrimonio forestale in una nuova ottica di valorizzazione ambientale, economica e sociale.

Il regolamento FEASR considera la silvicoltura come *"parte integrante dello sviluppo rurale"* e la gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, ma rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche comunitarie e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e comunitari assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Nel Regolamento 1305/13 (articolo 5 (2)), la *"gestione sostenibile delle foreste"* è menzionata come parte delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. La gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere, altresì, un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio partecipando in modo attivo al processo di sequestro del carbonio e alla lotta al cambiamento climatico.

La Misura contribuisce al raggiungimento delle seguenti Priorità dello sviluppo rurale ponendo, particolare attenzione ai *temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione*:

- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo alla conservazione e al sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (5.E)*

Gli obiettivi trasversali interessati dalla presente misura sono i seguenti :

- *per la 8.1, 8.3 e 8.5 sono ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento;*
- *per la 8.4 sono ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- *per la 8.6 sono ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento e innovazione.*

La Misura articolata in sottomisure e operazione incide sui seguenti fabbisogni:

- F37. Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio
- F38. Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi

Definizioni

Per foreste si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella

arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Non sono considerati boschi:

- giardini pubblici e privati;
- alberature stradali;
- castagneti da frutto in attualità di coltura;
- impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), **comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.**

8.2.8.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole

Sottomisura:

- 8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Imboschimenti su superfici agricole e non agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone, preferibilmente di provenienza locale.

Sono ammissibili

- imboschimenti;
- copertura del mancato reddito agricolo;
- copertura dei costi di manutenzione della superficie imboschita.

Non sono ammissibili

- imboschimenti di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento per uso energetico;

- i costi di manutenzione ed il mancato reddito degli imboschimenti di terreni pubblici;
- imboschimenti di pascoli e terreni coltivati a colture foraggere permanenti.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

- contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti per l'impianto e per la manutenzione;
- contributo calcolato sui costi standard per il mancato reddito;

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento sugli aiuti di Stato
- Decreto Legislativo 227/01
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

- Proprietari privati e loro Consorzi;
- Proprietari pubblici e loro Consorzi;
- Comuni o enti privati che gestiscono terreni demaniali.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

a) I costi di impianto possono includere:

- Acquisto del materiale da impianto e propagazione;
- Impianto e altre spese necessarie, direttamente connesse all'impianto, come la stesura del piano di imboschimento, l'analisi del suolo, la preparazione e la protezione del terreno;
- Trattamenti connessi alla messa a dimora e attecchimento;
- Reimpianto in caso di danno biotico o abiotico che causi fallimento su larga scala (durante il primo anno di imboschimento). Per il riconoscimento di tale spesa è necessario una formale attestazione rilasciata da parte della pubblica autorità competente.

b) Costi di manutenzione (premio annuale per ettaro periodo massimo di 7 anni dall'impianto)

- · Ripuliture precoci e tardive.
- · Le azioni necessarie a garantire che gli alberi piantati sopravvivano in termini sia di quantità che di qualità secondo le specie di alberi e del tipo di bosco;
- · Azioni di prevenzione nei confronti di animali che si nutrono di gemme e foglie,

fitopatie e infestazioni parassitarie, al fine di garantire risultati a lungo termine ed evitare inutili fallimenti.

c) Pagamenti per mancato reddito (periodo massimo di 10 anni dall'impianto)

- Perdita di reddito della produzione agricola;

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Terreni non boscati;
- superficie minima di intervento 4 Ha;
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
- Il sostegno in caso di terre demaniali può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un comune.
- Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale previsti all'articolo 6 "Forestazione e imboschimento" dell'Atto delegato del regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- zonizzazione degli interventi (saranno considerati prioritari gli interventi localizzati nelle zone B, C e D come definite dal PSR);
- caratteristiche del richiedente (giovane agricoltore, consorzi);
- caratteristiche dell'azienda/ente (certificazioni: PEFC, FSC, Biologica, EMAS, ecc...).

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 100%;
- l'importo complessivo del progetto, per quanto attiene ai costi di impianto, non potrà essere inferiore a 20.000,00 e superiore a 100.000,00;
- il pagamento per il costo d'impianto è un sostegno all'investimento e copre le spese effettivamente sostenute;
- Il pagamento annuo per i costi di manutenzione sarà concesso per un massimo di 7 anni, nei limiti del massimale di 500 euro/ettaro, sulla base di costi sostenuti e rendicontati;
- Il premio annuo per il mancato reddito sarà concesso per un periodo massimo di 10 anni, sulla base di costi standard differenziati per tipologia di coltura, nei limiti dei seguenti massimali:

- 700 €/ha per gli agricoltori attivi;

- 150 €/ha per le altre persone fisiche o entità di diritto privato.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Verifica della rispondenza delle operazioni realizzate con quanto previsto nella pianificazione forestale.

Verifica in loco tramite rilievi puntuali o a campione tramite area transect sulla quale andrà verificata l'avvenuta esecuzione degli interventi almeno per il 50% di quanto previsto.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' previsto un premio a superficie per la manutenzione dell'imboschimento e per i mancati redditi agricoli.

Per la quantificazione dei premi, si è proceduto all'elaborazione dei dati reperiti da studi e pubblicazioni

scientifiche, da dati pubblicati dalle Camere di Commercio e da prezzari regionali di altre regioni.

La misura prevede la copertura dei costi di manutenzione per 7 anni oltre alla corresponsione del mancato reddito per un periodo massimo di 10 anni per l'imboschimento di terreni agricoli

- **COSTI DI MANUTENZIONE - Imboschimento su superfici agricole e non agricole**

anno	7° anno	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5°anno	6°
Risarcimento fallanze		200,00					
Scerbatura/Sarchiatura		300,00	300,00	300,00	350,00	400,00	
450,00	500,00						
Irrigazione.....		300,00	300,00	300,00			
totale		800,00	600,00	600,00	350,00	400,00	
450,00	500,00						

Media annua € 528,57

Costi di manutenzione previsti dall'operazione 8.1.1 sono €500.00 annui per massimo 7 anni.

In merito ai costi previsti riportati in tabella si precisa che questi presentano un massimo nel primo anno in cui si sommano le operazioni di risarcimento delle fallanze con le irrigazioni di soccorso e la ripulitura delle piantine dalle infestanti (800,00€); si stabilizzano nei due anni successivi (600,00 €); raggiungono il minimo nel quarto anno in cui si interrompono anche le irrigazioni e rimangono solo i costi relativi alle ripuliture, costi che aumentano negli anni successivi a causa dell'aumento delle superfici da ripulire fino a raggiungere il massimo nel settimo anno di manutenzione.

- **MANCATO REDDITO**

L'importo del premio per mancato reddito in caso di beneficiario imprenditore agricolo è illustrato nella tabella sottostante.

Per i beneficiari diversi da imprenditori professionali si è ritenuto opportuno valutare come mancato reddito esclusivamente gli importi previsti da Set-aside e superfici disattivate, pari a 150,00 €/Ha.

Misura 8 – sottomisura 8.1 PREMIO PER MANCATO REDDITO PER BENEFICIARI IMPRENDITORI AGRICOLI

TIPO DI COLTURA	IMPORTO €/ha
<p>CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.</p> <p>SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.</p> <p>PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.</p> <p>FORAGGERE: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendati, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati</p> <p>PIANTE OLEIFERE: arachidi, ricino</p>	280
<p>CEREALI: Mais.</p> <p>COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).</p> <p>Foraggiere avvicendate con zootecnica biologica.</p> <p>PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.</p>	650
Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.	700
Frutteti di fine turno	700
Set aside e superfici disattivate	150

Tabella Misura 8 - tip. operazione 8.1.1 Premio mancato reddito imprenditore agricolo

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGAF ai sensi della legislazione forestale regionale (L.R. 39/02) renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Tale evenienza è testimoniata anche dal fatto che la stessa normativa regionale che regola i contenuti dei PGAF (DGR 126/05) prevede l'incremento del 50% dei costi ammissibili per i progetti di pianificazione fino a 100 Ha.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La DGR 126/05, allegato 2 art. 1 comma 10, recita *“La pianificazione si realizza attraverso elaborati*

tecnicisti, aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati "Piani di gestione ed assestamento forestale" ai sensi dell'art. 13 della l.r. 39/2002, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure "Piani poliennali di taglio", specifico per le aree private.....".

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata di cui all'articolo 6, lettera a), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboscamento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

I requisiti ambientali minimi per le operazioni di imboscamento sono quelli riportati nello studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof Carlo Blasi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e delle specie forestali ammesse

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

elenco delle specie di organismi nocivi:

tarlo asiatico

tarlo asiatico del fusto

cinipide del castagno

nematode del pino

morte improvvisa delle querce

agente del cancro colorato del platano

processionaria del pino

agente del fuoco selvaggio

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell'inchiostro;

agente del cancro del cipresso;

agente di seccumi su Pinus sspp;

blastofagi del pino

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.3.2. 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede un sostegno ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi sostenuti per la creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali.

Sono ammissibili:

- Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi e di opere a supporto dell'antincendio boschivo;
- Costi di manutenzione delle fasce parafuoco;
- Acquisto attrezzature necessarie alle azioni di intervento antincendio;
- Interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali;
- Ricorso al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Installazione, rinnovo di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica;
- Monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica ed abiotica.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento sugli aiuti di Stato
- Decreto Legislativo 227/01
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari di superfici boscate e loro consorzi.

Nel caso in cui l'azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da contrastare richiedano una azione unitaria e coordinata, gli interventi di prevenzione, lotta e ripristino potranno essere attuati direttamente dalla Regione.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

- Progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Realizzazione degli interventi;
- Manutenzione delle fasce parafuoco per un periodo massimo di 5 anni;
- Acquisto di attrezzature;
- Trasporto e mantenimento del bestiame nelle aree di intervento;
- Progettazione, installazione, gestione e miglioramento delle strutture di monitoraggio.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Il sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi è concesso alle aziende ricadenti in aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio.
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
- Non sono concessi sostegni per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- Nel caso di interventi di prevenzione di fitopatie e infestazioni parassitarie il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici;
- Gli interventi di prevenzione devono essere coerenti con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità del territorio alle calamità naturali;
- priorità individuate dal Piano regionale di protezione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e da altri strumenti di equivalenti di prevenzione delle calamità naturali.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 25.000 euro e superiore a 400.000 di euro;
- L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all'80% per gli interventi dei privati;

- Il pagamento per i costi di manutenzione delle fasce tagliafuoco sarà concesso con periodicità biennale per un massimo di 5 anni, nei limiti del massimale di 700 euro/ettaro, sulla base di costi sostenuti e rendicontati;

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Verifica della rispondenza delle operazioni realizzate con quanto previsto nella pianificazione forestale.

Verifica in loco tramite rilievi puntuali o a campione tramite area transect sulla quale andrà verificata l'avvenuta esecuzione degli interventi almeno per il 50% di quanto previsto.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGAF ai sensi della legislazione forestale regionale (L.R. 39/02) renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Tale evenienza è testimoniata anche dal fatto che la stessa normativa regionale che regola i contenuti dei PGAF (DGR 126/05) prevede l'incremento del 50% dei costi ammissibili per i progetti di pianificazione fino a 100 Ha.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La DGR 126/05, allegato 2 art. 1 comma 10, recita *“La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici, aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale” ai sensi dell’art. 13 della l.r. 39/2002, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure “Piani poliennali di taglio”, specifico per le aree private.....”*.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata di cui all'articolo 6, lettera a), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboscamento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

I requisiti ambientali minimi per le operazioni di imboscamento sono quelli riportati nello studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof Carlo Blasi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e delle specie forestali ammesse

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

elenco delle specie di organismi nocivi:

tarlo asiatico

tarlo asiatico del fusto

cinipide del castagno

nematode del pino

morte improvvisa delle querce

agente del cancro colorato del platano

processionaria del pino

agente del fuoco selvaggio

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell'inchiostro;

agente del cancro del cipresso;

agente di seccumi su Pinus sspp;

blastofagi del pino

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.3.3. 8.4.1 Risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da incendi boschivi e altri pericoli naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico.

Sono ammissibili:

- Interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e altre calamità naturali, eventi catastrofici ed avversità atmosferiche.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti;

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento sugli aiuti di Stato
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari di superfici boscate e loro consorzi.

Nel caso in cui l'azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi di ripristino richiedano una azione unitaria e coordinata, gli stessi potranno essere attuati direttamente dalla Regione.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono

- Spese di progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Spese per la realizzazione degli interventi;

costi non ammissibili

- sostegno per mancato guadagno conseguente alla calamità naturale

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Il sostegno è concesso solo per il ripristino di aree boschive
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
- Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale dell'evento sull'area da parte della pubblica autorità competente in materia.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Zonizzazione degli interventi (saranno considerati prioritari gli interventi localizzati nelle zone B, C e D come definite dal PSR).

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 500.000 di euro;

L'intensità dell' aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all'80% per gli interventi dei privati.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Verifica della rispondenza delle operazioni realizzate con quanto previsto nella pianificazione forestale.

Verifica in loco tramite rilievi puntuali o a campione tramite area transect sulla quale andrà verificata l'avvenuta esecuzione degli interventi almeno per il 50% di quanto previsto.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGAF ai sensi della legislazione forestale regionale (L.R. 39/02) renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Tale evenienza è testimoniata anche dal fatto che la stessa normativa regionale che regola i contenuti dei PGAF (DGR 126/05) prevede l'incremento del 50% dei costi ammissibili per i progetti di pianificazione fino a 100 Ha.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La DGR 126/05, allegato 2 art. 1 comma 10, recita *“La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici, aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale” ai sensi dell’art. 13 della l.r. 39/2002, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure “Piani poliennali di taglio”, specifico per le aree private.....”*.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata di cui all'articolo 6, lettera a), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio *“fitoclimatologia del Lazio”* 1994 del prof Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

I requisiti ambientali minimi per le operazioni di imboschimento sono quelli riportati nello studio *“fitoclimatologia del Lazio”* 1994 del prof Carlo Blasi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e delle specie forestali ammesse

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

elenco delle specie di organismi nocivi:

tarlo asiatico

tarlo asiatico del fusto

cinipide del castagno

nematode del pino

morte improvvisa delle querce

agente del cancro colorato del platano

processionaria del pino

agente del fuoco selvaggio

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell'inchiostro;

agente del cancro del cipresso;

agente di seccumi su Pinus sspp;

blastofagi del pino

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.

Sono ammissibili:

- Gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno;
- Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;
- Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.
- Miglioramento ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e produttivo;
- Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate;
- Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta.
- Eliminazione di specie alloctone e invasive;
- Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno;
- Miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali;
- Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali sensibili;
- Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa;
- Realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento sugli aiuti di Stato
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)

- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari di superfici boscate e loro consorzi.
- Enti di diritto privato o persone fisiche

Nel caso in cui l'azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da realizzare richiedano una azione unitaria e coordinata, gli interventi finalizzati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali possono essere attuati direttamente dalla Regione.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono

- Spese di progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Spese per la realizzazione degli interventi;

I costi non ammissibili sono

- sostegno per gli interventi a macchiatico positivo

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Zonizzazione degli interventi (saranno considerati prioritari gli interventi localizzati nelle zone B, C e D come definite dal PSR);
- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 500.000 di euro;
- L'intensità dell' aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all'80% per gli

interventi dei privati.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della misura.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Verifica della rispondenza delle operazioni realizzate con quanto previsto nella pianificazione forestale.

Verifica in loco tramite rilievi puntuali o a campione tramite area transect sulla quale andrà verificata l'avvenuta esecuzione degli interventi almeno per il 50% di quanto previsto.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGAF ai sensi della legislazione forestale regionale (L.R. 39/02) renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Tale evenienza è testimoniata anche dal fatto che la stessa normativa regionale che regola i contenuti dei PGAF (DGR 126/05) prevede l'incremento del 50% dei costi ammissibili per i progetti di pianificazione fino a 100 Ha.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La DGR 126/05, allegato 2 art. 1 comma 10, recita *“La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici, aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale” ai sensi dell’art. 13 della l.r. 39/2002, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure “Piani poliennali di taglio”, specifico per le aree private.....”*.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata di cui all'articolo 6, lettera a), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboscamento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

I requisiti ambientali minimi per le operazioni di imboscamento sono quelli riportati nello studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof Carlo Blasi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e delle specie forestali ammesse

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

elenco delle specie di organismi nocivi:

tarlo asiatico

tarlo asiatico del fusto

cinipide del castagno

nematode del pino

morte improvvisa delle querce

agente del cancro colorato del platano

processionaria del pino

agente del fuoco selvaggio

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell'inchiostro;

agente del cancro del cipresso;

agente di seccumi su Pinus spp;

blastofagi del pino

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente

Tipo di investimento ammissibile Gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno;

Esito miglioramento della risposta dei popolamenti forestali al cambiamento climatico

Tipo di investimento ammissibile Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;

Esito miglioramento della biodiversità in ambiente forestale

Tipo di investimento ammissibile Mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi,

Esito miglioramento della biodiversità e degli habitat in ambiente forestale;

Tipo di investimento ammissibile Miglioramento, ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e produttivo;

Esito aumento della quantità di carbonio sequestrato dai popolamenti forestali;

Tipo di investimento ammissibile Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate;

Esito gestione degli habitat forestali

Tipo di investimento ammissibile Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta,

Esito gestione degli habitat forestali

Tipo di investimento ammissibile Eliminazione di specie alloctone e invasive;

Esito ripristino delle potenzialità dei diversi popolamenti forestali

Tipo di investimento ammissibile Interventi volti al miglioramento dei castagneti;

Esito miglioramento delle potenzialità produttive

Tipo di investimento ammissibile Miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali;

Esito trasformazione dei boschi da produttore di legna da ardere a legname da opera

Tipo di investimento ammissibile Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali sensibili;

Esito miglioramento dei soprassuoli forestali nelle aree sensibili

Tipo di investimento ammissibile Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione

turistico ricreativa;

Esito miglioramento delle funzioni di pubblica utilità delle foreste

Tipo di investimento ammissibile Realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico;

Esito miglioramento delle funzioni di pubblica utilità delle foreste

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede interventi volti a incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

Sono ammissibili:

- Rafforzamento delle filiere produttive dei prodotti legnosi e non legnosi;
- Acquisto di macchinari e attrezzature necessarie per la raccolta e la lavorazione del legno;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime, nonché dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati a finalità produttiva;
- Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, sugherete, macchia mediterranea;
- Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento sugli aiuti di Stato
- Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Soggetti privati proprietari di superfici boscate e loro consorzi.
- Comuni e loro consorzi
- PMI

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono

- Copertura dei costi di acquisto di macchine, attrezzature e impianti
- Acquisizione di know-how e di software; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali connessi col progetto presentato;
- Spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali;
- Spese per la realizzazione degli interventi;
- Spese connesse alla certificazione forestale o di altre forme di certificazione;
- Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

I costi non ammissibili sono

- sostegno per gli interventi a macchiatico positivo

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
- Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Caratteristiche del richiedente (giovane agricoltore, consorzi)

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 30.000,00 euro e superiore a 400.000 di euro;
- L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi connessi alla verifica dell'effettiva innovazione introdotta tramite l'intervento finanziato.

Rischi collegati alla difficoltà di individuare, in fase di dettaglio dei criteri di selezione, il livello (o punteggio) minimo che assicuri la selezione dei progetti più efficaci in funzione degli obiettivi della

misura.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Dare priorità alla trasformazione dell'attività, più facilmente verificabile.

Puntuale definizione di criteri di selezione, valutandone l'effettiva oggettività e verificabilità, e attenta analisi delle relative sinergie con assunzione di scelte più funzionali agli obiettivi della misura.

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGAF ai sensi della legislazione forestale regionale (L.R. 39/02) renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Tale evenienza è testimoniata anche dal fatto che la stessa normativa regionale che regola i contenuti dei PGAF (DGR 126/05) prevede l'incremento del 50% dei costi ammissibili per i progetti di pianificazione fino a 100 Ha.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La DGR 126/05, allegato 2 art. 1 comma 10, recita *“La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici, aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale” ai sensi dell’art. 13 della l.r. 39/2002, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure “Piani poliennali di taglio”, specifico per le aree private.....”*.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata di cui all'articolo 6, lettera a), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

I requisiti ambientali minimi per le operazioni di imboschimento sono quelli riportati nello studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof Carlo Blasi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e delle specie forestali ammesse

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

elenco delle specie di organismi nocivi:

tarlo asiatico

tarlo asiatico del fusto

cinipide del castagno

nematode del pino

morte improvvisa delle querce

agente del cancro colorato del platano

processionaria del pino

agente del fuoco selvaggio

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell'inchiostro;

agente del cancro del cipresso;

agente di seccumi su Pinus sspp;

blastofagi del pino

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 Ha tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGAF ai sensi della legislazione forestale regionale (L.R. 39/02) renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Tale evenienza è testimoniata anche dal fatto che la stessa normativa regionale che regola i contenuti dei PGAF (DGR 126/05) prevede l'incremento del 50% dei costi ammissibili per i progetti di pianificazione fino a 100 Ha.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La DGR 126/05, allegato 2 art. 1 comma 10, recita *“La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici, aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale” ai sensi dell’art. 13 della l.r. 39/2002, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure “Piani poliennali di taglio”, specifico per le aree private.....”*.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata di cui all'articolo 6, lettera a), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460], compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboscamento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

I requisiti ambientali minimi per le operazioni di imboscamento sono quelli riportati nello studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof Carlo Blasi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e delle specie forestali ammesse

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

elenco delle specie di organismi nocivi:

tarlo asiatico

tarlo asiatico del fusto

cinipide del castagno

nematode del pino

morte improvvisa delle querce

agente del cancro colorato del platano

processionaria del pino

agente del fuoco selvaggio

cocciniglia della corteccia del pino marittimo;

agente del mal dell'inchiostro;

agente del cancro del cipresso;

agente di seccumi su *Pinus* spp;

blastofagi del pino

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 9 intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Queste strutture, infatti, consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per il consolidamento degli sbocchi per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Il sostegno è concesso alle organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. Le finalità della Misura riguardano:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;

Pertanto la misura incide sul fabbisgno F17. Sostenere la cooperazione tra i produttori locali e perseguire prevalentemente la seguente priorità dell'Unione Europea:

- **Priorità P3** “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, intersecando la focus area 3a) “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un

valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”,

La Misura si articola in una sola sottomisura:

Codice	Denominazione
9.1	Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale.

8.2.9.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale

Sottomisura:

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Il sostegno è concesso alle organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento ed è decrescente. L'intensità è calcolata sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente. Nel primo anno di riferimento la produzione commercializzata deve essere calcolata per il valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo nel corso degli ultimi tre anni (organizzazioni di produttori dei settori dell'agricoltura) o di cinque anni (organizzazioni di produttori del settore forestale), escludendo il valore più alto e più basso nel caso del settore forestale.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti nazionali di applicazione.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura le associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 24/2008 e relativo regolamento di attuazione n. 8/2008 che sono PMI e quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 125 ter e quater del Reg. CE 1234/2007 e degli articoli 154 e 156 del Reg (UE) n. 1308/2011 sulla base di un piano aziendale.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013) relative a:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali
- promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi

Il sostegno può essere concesso in tutti i settori agricoli ivi incluso il settore ortofrutticolo. Possono beneficiare del sostegno anche le associazioni di produttori del settore forestale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" della sottomisura;
- essere ufficialmente riconosciute dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 24/2008 e relativo regolamento di attuazione n. 8/2008 e dagli articoli 125 ter e 125 quater del reg CE n. 1234/2007 dagli articoli 154 e 156 del Reg (UE) n. 1308/2013;
- rientrare nella definizione di PMI;

Le associazioni dei produttori devono presentare un piano di sviluppo aziendale (business plan) coerente

con le finalità della misura.

Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite nell'ambito dell'OCM, fatta salva la loro fusione.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata);
- richiedenti che aderiscono a regimi di qualità riconosciuta;
- comparto produttivo interessato dagli interventi;
- contribuzione ad un funzionamento efficiente della catena di approvvigionamento per scopi non alimentari (come l'utilizzo di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica) e/o contribuzione alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno, concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un importo decrescente, è limitato al 10% della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento e non può superare €100.000,00 all'anno.

- la concessione dell'ultima rata è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
- ai sensi del regolamento di esecuzione n. _____ del _____ del Reg. 1308/2013 l'organizzazione di produttori con un programma operativo approvato non potrà ricevere l'aiuto previsto dall'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Rischi connessi alla difficoltà di individuazione delle spese ammissibili e di separazione di talune spese sostenute per l'attività amministrativa (ammissibili) e per l'attività produttiva (non ammissibili).
- Rischi connessi alla difficoltà nella corretta individuazione del valore della produzione commercializzata soprattutto in riferimento alla produzione commercializzata ottenuta negli anni precedenti da soci che non fanno più parte della OP.
- Difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci.

- Complessità del sistema di controllo.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Introduzione di limiti all'ammissibilità delle spese per cui non sia possibile distinguere la quota sostenuta per l'attività amministrativa e la quota sostenuta per l'attività produttiva.

Specificare nei bandi che il valore della produzione commercializzata degli anni precedenti deve essere calcolato escludendo quella parte di produzione commercializzata ottenuta dai soci che non fanno più parte dell'OP.

Specificare nei bandi che deve essere indicato il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi con calcoli dettagliati.

Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 28;
- Regolamento delegato;
- Regolamento di esecuzione

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I pagamenti agro-climatico-ambientali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Con la misura si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento/introduzione di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale.

L'obiettivo della misura consiste pertanto nell'incentivare l'agricoltore a mantenere l'equilibrio raggiunto resistendo alla tentazione di ricorrere a metodi e colture più intensive.

Gli impegni della misura ed in particolare quello relativo alla riduzione dell'utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi possono certamente contribuire ad assicurare una corretta gestione del bilancio nutrizionale dei terreni, un equilibrato utilizzo del suolo ed una tutela dal punto di vista qualitativo delle acque rispetto alle concentrazioni di azoto minerale. Il fabbisogno a cui si vuole dare una risposta con la misura è il sostegno dell'applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema, estensive, ecocompatibili e con un ridotto utilizzo di fertilizzanti di sintesi.

Il comprovato rischio di scomparsa di varietà e razze di interesse agricolo caratterizzate da una minore produttività e redditività, rappresenta un danno ambientale per l'intera collettività ed anche la perdita di un patrimonio altamente funzionale al rafforzamento di processi di sviluppo rurale basati sulla valorizzazione del territorio e sulla qualità delle produzioni.

Il progresso agricolo, perciò, non può prescindere dall'identificazione e dalla conservazione di questo patrimonio genetico minacciato di definitiva scomparsa, perfettamente adattato all'ambiente in cui si è evoluto. La sua difesa riveste notevole importanza sia per la valorizzazione economica e culturale delle produzioni agricole e zootecniche di tipo tradizionale sia per la riqualificazione del paesaggio rurale ed agro-forestale. Considerando, inoltre, il rapido evolvere delle condizioni climatiche, questo patrimonio genetico rappresenta una preziosa fonte per nuovi programmi di selezione finalizzati ad un'agricoltura, una zootecnia e un'arboricoltura da legno ecosostenibili, adatte a condizioni ambientali sempre più difficili.

La Misura articolata in sottomisure e operazioni incide sui seguenti fabbisogni:

- F22. Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di

maggior sostenibilità ambientale,

- F24. Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale,
- F25. Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi,
- F29. Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli,
- F30. Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promozione dello stoccaggio a livello intra- e inter-aziendale.

La misura contribuisce pertanto alle seguenti aree tematiche:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone

Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali, o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. La misura 10, tipologia di operazione 4, si pone l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità degli habitat della rete Natura 2000 e degli habitat di specie delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), e la salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale attraverso il mantenimento di tecniche estensive di coltivazione, rispettose della natura. Preservare il territorio dalla minaccia di pratiche agronomiche di tipo intensivo, oppure, in situazioni particolarmente disagiate, dal rischio di abbandono dell'attività agricola o dalla loro trasformazione con conseguenza perdita notevole di biodiversità.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

I pagamenti agro-climatico-ambientali possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione

dello sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Con la misura 10, tipologia di operazione 1, si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Con la misura si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale.

La misura contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali dell'ambiente e di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici.

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Campo di applicazione, tipo e livello di sostegno

L'aiuto nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso per le seguenti tipologie di operazioni:

10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei"

10.1.2 "Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo"

10.1.3 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"

10.1.4 "Conservazione della sostanza organica del suolo"

10.1.5 "Tecniche di agricoltura conservativa"

10.1.6 "Produzione integrata"

10.1.7 "Coltivazioni a perdere"

10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale

10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale

Sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Campo di applicazione, tipologia e livello del sostegno

Nell'ambito della sottomisura 10.2 sono previsti i seguenti tipi di operazioni:

1. supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL;
2. supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni *ex situ*;
3. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo.

8.2.10.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

- mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite o tramite la gestione della vegetazione erbacea spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno;
- il divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila;
- l'obbligo di garantire la copertura del terreno sulle medesime superfici per tutta la durata dell'impegno previsto, salvo il caso di espianto dell'impianto arboreo.
- rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici investite con colture legnose agrarie ricadenti nel territorio regionale.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda, l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano

forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 1 ha;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;
- per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;
- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- approccio integrato
- estensione della superficie oggetto di impegno

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **100 euro/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti).

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate.

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al divieto di utilizzo di diserbanti

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale, verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne il divieto d'uso dei diserbanti - Uso delle registrazioni sui cd "quaderni di campagna" nelle

relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e

raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della tipologia di operazione 10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.1			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (anno) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
INERBIMENTO	10.1.1.1) mantenimento di un <u>colico</u> erboso permanente sia nelle interfilie che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali (prati) o poliste o tramite la gestione della vegetazione erbacea spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno;	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del <u>colico</u> erboso	DM n.13286 del 18.10.2007 - Atto A 4 direttiva 91/676/CE - DM 7/04/06 stabilisce che, nei suoli soggetti a forte erosione, in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti ai di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita la copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura. Altresì, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, nelle fasce di divieto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.			Nella regione la pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni per la gestione del suolo.
	10.1.1.2) divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfilie che sulla fila	No: l'impegno non comporta costi aggiuntivi e nemmeno risparmi, in quanto in condizioni ordinarie si è ipotizzato che il controllo delle infestanti sia effettuato tramite lavorazioni meccaniche	Atto B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			Per il controllo delle erbe infestanti, soprattutto tra le file, è usualmente previsto il ricorso alle lavorazioni meccaniche.
COPERTURA DEL SUOLO	10.1.1.3) l'obbligo di garantire la copertura del terreno sulle medesime superfici per tutta la durata dell'impegno previsto	No: l'impegno è già ricompreso nell'impegno 10.1.1.1 e non prevede un'ulteriore remunerazione	DM n.13286 del 18.10.2007 - Atto A 4 direttiva 91/676/CE - DM 7/04/06 stabilisce che, nei suoli soggetti a forte erosione, in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti ai di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita la copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura. Altresì, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, nelle fasce di divieto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.			Nella regione la pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni per la gestione del suolo.

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.1

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.2. 10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni :

- mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno, da realizzarsi attraverso la semina di colture erbacee a ciclo annuale o di un miscuglio di queste o mediante la non-lavorazione della vegetazione spontanea nascente sui residui della coltura precedente (inerbimento con specie erbacee spontanee).;
- l'esecuzione delle lavorazioni per la semina della coltura successiva non potranno avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente;
- non effettuare, nel periodo di copertura vegetale, alcuna concimazione azotata;
- interrare la vegetazione al termine del periodo di copertura.
- rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione si applica esclusivamente sulle superfici a seminativo declivi ricadenti nel territorio regionale e con pendenza media dell'appezzamento superiore al 5%.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- Agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agroambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- Superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha;
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- le aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media superiore al 10%;
- le aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- le aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;
- approccio integrato;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **150 euro/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), che viene ridotto a 100 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la “cover crops” sia un coltura autunno-vernina

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali.

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne le lavorazioni del terreno, gestione dei residui colturali, divieto d'uso di fertilizzanti azotati

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne le lavorazioni del terreno, gestione dei residui colturali, divieto d'uso di fertilizzanti - Uso delle registrazioni sui cd "quaderni di campagna" nelle relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di

fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della tipologia di operazione 10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo						
	Impegni agroecologici/ambientali/coltivatori/coltivatore	aggiuntivi rispetto alla base	Requisiti minimi di base	Requisiti minimi di base	Requisiti minimi di base	Requisiti minimi di base
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/coltivazione/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratiche agricole consuete
VEGETAZIONE DI COPERTURA	10.1.2.1 mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno, da realizzarsi attraverso la semina di colture erbacee a ciclo annuale o di un miscuglio di queste, o mediante la non-lavorazione della vegetazione spontanea nascente sui residui della coltura precedente (insubiettato con specie erbacee spontanee)	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del coltello erboso.	Atto A4-Dir.91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole. Norma 1.1 Interventi di azione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.			Le pratiche consuete prevede l'effettuazione di lavorazioni. In genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della coltura successiva.
	10.1.2.2 l'esecuzione delle lavorazioni per la semina della coltura successiva non potrà avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente;	Sì: Il rischio derivante dal ritardo delle operazioni di semina della coltura successiva è quantificato come costo di rischio	D.M. n. 13288 del 18.10.2007- Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine. Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Buone condizioni agronomiche ed ambientali.			
	10.1.2.3 Non effettuare nel periodo di copertura vegetale alcuna concimazione azotata	No: l'impegno comporta costi aggiuntivi	Atto A4-Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole. Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati.		Il DM 7/04/06, art.10, fissa il limite massimo ammissibile di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 340 Kg per ettaro e per anno, all'interno delle zone ordinarie.	
	10.1.2.4 Interdire la vegetazione ai termini del periodo di copertura	No: l'impegno comporta costi aggiuntivi	D.M. n. 13288 del 18.10.2007- Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali			

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.2

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11, e 13.

8.2.10.3.3. 10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Sulla superficie assoggettata è prevista, per l'intera durata quinquennale dell'impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli *permanenti*. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 2 del Reg. CE n. 796/2004, come sostituito dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del reg. UE 1307/2013. Il beneficiario dovrà rispettare i seguenti impegni:

- il divieto d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari;
- l'obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- il divieto di irrigazione;
- dovrà essere dimostrato un carico di bestiame per ettaro di superficie riconvertita, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi, compresa tra 0,5 UBA/Ha e 1,5 UBA/Ha di superficie foraggera;
- rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento)

della superficie agricola).

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- Agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agroambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha.

- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.
- Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;
- approccio integrato;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **300 euro/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti).

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne le lavorazioni del terreno, gestione dei residui colturali, divieto d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari, divieto di irrigazione.

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening

- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB (es BDN, cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne la gestione dei residui colturali, divieto d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari, divieto di irrigazione, - Uso delle registrazioni sui cd "quaderni di campagna" nelle relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della tipologia di operazione 10.1.3 CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

	Impegni operazionali-obbligatorii aggiuntivi rispetto alle operazioni	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni delle tipologie di operazione 10.1.3
PRATI-A	Impegno derivante dall'adesione alla misura/sottomisura/ tipologie di operazione	<p>L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi o i mancati ricavi che ne derivano</p> <p>Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori</p> <p>Pratiche agricole consuete</p>
CONVERSIONE DEL SEMINATIVO	10.1.3.1 Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, per l'intera durata dell'impegno; pertanto, nel periodo di affittamento, la superficie convertita non potrà essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in aziende.	<p>Si: per il calcolo dei pagamenti si è tenuto conto dei mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo ed in particolare del differenziale che sussiste tra il reddito medio derivante da un ordinamento colturale con avvicendamenti di colture seminative e la coltivazione di foraggiere permanenti</p> <p>D.M. n. 13296 del 18.10.2007 Norma 4.1 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali- Protezione del pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente, a norma dell'art.4 del Reg. CE 786/04; divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, di cui al Dir. 92/43/CE e 79/409/CE salvo diversa prescrizione dell'Autorità di gestione</p> <p>I terreni avvicendati sono, nella pratica, coltivati con colture seminative in rotazione in quanto più remunerative e meglio adattabili alle diverse condizioni di mercato rispetto alle colture foraggiere permanenti</p>
	10.1.3.2 Divieto di impiego di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari	<p>No: rientra nel bilancio relativo alle condizioni di impegno</p> <p>Atto 89 Dir 91/414/CE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Uso di prodotti fitosanitari autorizzati</p>
	10.1.3.3 Obbligo di effettuare il pascolamento o eseguire degli interventi di fenagione, raccolta e stoccaggio del foraggio	<p>No: impegni operazionali-obbligatorii non sono stati considerati per il calcolo dei pagamenti.</p> <p>D.M. n. 13296 del 18.10.2007 Norma 4.1- Protezione del pascolo permanente: esclusione di lavorazione del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo o al affittamento del coltivo erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Tale norma, pertanto non esclude il ricorso ad operazioni finalizzate alla gestione attiva della copertura vegetale. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali</p>
	10.1.3.4 Divieto di irrigazione	<p>No: impegni operazionali-obbligatorii non sono stati considerati per il calcolo dei pagamenti.</p> <p>D.M. n. 13296 del 18.10.2007 Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza delle rete di sgrondo delle acque superficiali Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali-</p>
	10.1.3.5 Impegno di mantenere un carico di bestiame, per ettaro di superficie riconvertita, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi, compreso tra 0,5 UBA/HA e 1,5 UBA/HA di superficie foraggiere	<p>No: impegni operazionali-obbligatorii non sono stati considerati per il calcolo dei pagamenti.</p> <p>D.M. n. 13296 del 18.10.2007 Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente: rispetto delle densità massime di bestiame per ettaro di pascolo permanente: il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/HA, mentre il carico minimo, limitatamente alle superfici a pascolo magro, non inferiore a 0,2 UBA/HA. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali</p>

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.3

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzino in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento “Metodologia per il calcolo degli aiuti” per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.4. 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

E' possibile aderire in due modalità così differenziate (con una conseguente differenziazione anche del livello del premio):

1. Adesione ai soli impegni di cui alla lettera a) "fertilizzazione organica", di seguito elencati;
2. Adesione congiunta agli impegni di cui lettera a) "fertilizzazione organica" ed agli impegni di cui alla lettera b) "colture da sovescio", di seguito elencati;

a) Impegni relativi alla "fertilizzazione organica"

- gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti devono essere effettuati, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo agronomico di uno o più dei seguenti prodotti:

- letame;
- ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
- ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;

- obbligo di predisporre un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno. Dovrà essere definito il livello medio di sostanza organica presente nel terreno e quello che si intende raggiungere a fine impegno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno;

- divieto di utilizzo dell'aratro e di ogni altra attrezzatura che comporta il rovesciamento del terreno, salvo che per le operazioni di interrimento del letame/ altri ammendanti.

Sono, tra l'altro, consentite la ripuntatura, la lavorazioni minime del terreno e la semina su sodo

b) Impegni aggiuntivi relativi alle "colture intercalari da sovescio"

Per le colture erbacee avvicendate:

- obbligo della coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nel corso del quinquennio e per almeno tre volte in caso di estensione della durata dell'impegno, per una superficie complessiva riferita all'intera durata dell'impegno almeno pari al 80% della intera superficie aziendale;
- divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, disseccanti, fitosanitari e concimi chimici;

- le colture da sovescio dovranno essere seminate prima del 15 novembre e restare in campo almeno sino al 31 marzo successivo.

Sia che il beneficiario aderisca alla sola modalità a), oppure alla modalità a + b) , è tenuto a:

- Rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell' Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- Agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agroambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.
- Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;
- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- approccio integrato;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e

dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), così distinto:

- Impegno modalità a) : **100 euro/ha**
- Impegno modalità a) + b) : **150 euro/ha**

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi , in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali.

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne l'utilizzo di particolari fertilizzanti e/o ammendanti, rispetto dell'80% per la 10.1.4.b, divieto d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari, divieto uso aratro o attrezzi che comportano il rovesciamento del terreno.

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento al rispetto di ciò che concerne l'utilizzo di particolari fertilizzanti e/o ammendanti, rispetto dell'80% per la 10.1.4.b, divieto d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari, divieto uso aratro o attrezzi che

comportano il rovesciamento del terreno

- Uso delle registrazioni sui cd “quaderni di campagna” nelle relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

- SIGC

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nella tabelle sottostanti, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della tipologia di operazione 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

	Impegni aggiuntivi relativi alla operazione	aggiuntivi rispetto	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.4			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/coltivazione/ tipologie di operazioni	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Sezione Obbligatoria (CSO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
a) Fertilizzazione organica						
FERTILIZZAZIONE ORGANICA	obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni		Atto A4 Dir. 91/676/CE -Obbligo, secondo della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole-Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06			In condizioni ordinarie, le fertilizzazioni sono effettuate senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare è esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche
	Campionamento ed analisi chimico-fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno	Sì: Maggiori costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione di piano di fertilizzazione; sono previsti, inoltre, costi aggiuntivi dovuti al maggior costo del fertilizzante organico rispetto ai concimi chimici di sintesi	Atto A4 Direttiva 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole. La suddetta normativa stabilisce che, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, si debba tener conto dell'effettivo fabbisogno delle colture, del grado di mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti di organismi azoto fissatori, senza prevedere l'obbligo di effettuare le analisi chimico-fisiche del terreno	DM 7/04/06 Per le aziende situate al di fuori delle ZV/N, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di assorbimento e delle precedenti colture		
	gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti devono essere effettuati, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando uno o più dei seguenti prodotti: o letame, o ammendante compostato verde (AVC) o ammendante compostato misto (ACM)		Atto A4 Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole. Dm 7/04/2006 Definito il fabbisogno di azoto delle colture, non sono previsti limiti di apporto da concimi minerali			La fertilizzazione usualmente praticata prevede delle dosi di concimazione e delle epoche di distribuzione variabili in funzione delle diverse coltivazioni, attraverso l'utilizzo prevalente di concimi chimici di sintesi.
LAVORAZIONI	divieto di utilizzo dell'aratro e di ogni altra attrezzatura che comporta il rovesciamento del terreno, salvo che per le operazioni di interramento dei letame/letti ammendanti. Sono, tra l'altro, consentite le ripuntature, le lavorazioni minime del terreno e la semina su sodo	No: Tale impegno non determina costi aggiuntivi	D.M. n.13298 del 18.10.2007-Norma 3.1 esecuzione delle lavorazioni in condizioni di umidità del terreno e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo Buone condizioni agronomiche ed ambientali.			La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura, eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno, prima della semina della coltura successiva.

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.4a

b) Colture intercalari da sovescio						
SOVESCIO	obbligo della coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nel corso del quinquennio e per almeno tre volte in caso di estensione della durata dell'impegno, per una superficie complessiva riferita all'intera durata dell'impegno almeno pari al 80% della intera superficie seminativa aziendale;	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dall'esecuzione delle operazioni colturali connesse alla gestione del sovescio ed all'interramento dei residui colturali	D.M. n. 13286 del 18.10.2007 -Norma 2.1 Tale norma prevede esclusivamente il divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali. Norma 2.2 avvicendamento delle colture. Il ricorso alla monosuccessione di cereali è consentito per una durata non superiore ai 5 anni. Buone condizioni agronomiche ed ambientali			La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e quelle superficiali di preparazione del terreno prima della semina della coltura. La fertilizzazione viene effettuata, nella pratica consueta, con concimi chimici di sintesi
	divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, disseccanti, fitosanitari e concimi chimici	No: Tale impegno non determina costi aggiuntivi	Atto B9- Dir.91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: utilizzo di prodotti autorizzati			
	• le colture da sovescio dovranno essere seminate prima del 15 novembre e restare in campo almeno sino al 31 marzo successivo.		Atto A4 Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole -DM 7/04/2006 Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura vegetale tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura			

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.4b

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento “Metodologia per il calcolo degli aiuti” per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.5. 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

- adottare le tecniche di agricoltura conservativa di seguito precisate, su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale durante il periodo di impegno (pari ad almeno un quinquennio consecutivo). applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'agricoltura conservativa, che preveda, sulla medesima particella, l'avvicendamento annuale delle colture, che preveda l'alternanza tra colture depauperanti con colture da rinnovo e/o miglioratrici nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella
- Divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno. delle tecniche di *minima lavorazione* o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo;
- trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- mantenere in loco le stoppie delle colture seminatrici principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
- assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina di erbai primaverili-estivi, di erbai autunno-vernini, ovvero di colture di copertura ("cover crops") autunno-vernine successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale;
- Durante il ciclo vegetativo delle cover crops e delle colture intercalari a ciclo autunno-vernino, è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
- divieto di asportazione delle colture di copertura;
- obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, calcolati prevedendo una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione ed agli obblighi della baseline e delle pratiche agricole consuete;
- Rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale, ad eccezione delle seguenti, che non costituiscono superfici ammissibili:

- superfici orticole;
- giardini o orti familiari;

- superfici investite da colture floro-vivaistiche

- superfici non in produzione.

TABELLA A					
<i>Livelli massimi di azoto somministrabili nel caso di adesione alle tecniche di agricoltura conservativa (Tipologia di operazione 10.1.5) (valori in kg/ha/anno)</i>					
COLTURA	<i>azoto max nella pratica consueta</i>	<i>Dosi massime di azoto in condizioni di impegno</i>	COLTURA	<i>azoto max nella pratica consueta</i>	<i>Dosi massime di azoto in condizioni di impegno</i>
aglio	120	84	pomodoro	160	110
asparago	180	125	rapa	120	84
avena	100	70	riso	160	112
barbabietola	150	80	sedano	200	140
bietola	130	90	actinidia	140	95
carciofo	200	140	agrumi	140	95
carota	150	105	altre foraggere graminacee	70	48
cavolfiore	200	110	altre foraggere leguminose	20	0
cavolo broccolo	150	105	cece	30	0
cavolo verza e cappuccio	200	140	drupacee	130	90
cetriolo	150	115	erba medica - anni successivi	0	0
cicoria	180	126	erba medica - impianto	50	20
cipolla	120	84	faro	80	50
cocomero	130	90	lenticchia	30	0
colza	180	100	lupinella	30	0
fagiolo	20	0	nocciolo	90	50
fava	20	0	olivo	80	50
finocchio	180	120	pomacee	120	70
fragola	150	100	radicchio	130	80
frumento duro	140	95	segale	80	50
frumento tenero	180	110	soia	20	0
girasole	100	70	sorgo	120	80
lattuga e insalata indivia	120	70	spinacio	120	84
Mais	280	185	sulla	30	0
melanzana	200	120	Tabacco in ZVN	80	50
melone	130	90	Tabacco nelle zone ordinarie	100	70
orzo	120	84	triticale	91	62
patata	150	90	vite	120	70
peperone	180	120	zucchini	200	140
pisello	30	20			

Tabella A - Livelli massimi di azoto somministrabili

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- Agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agroambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente Programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;

- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 1 ha;
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;
- Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;
- approccio integrato;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), così differenziato:

- Colture gruppo A: **250 euro/ha**
- Colture gruppo B: **400 euro ha**

Colture gruppo A :

- CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE: Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggere avvicendate.
- PIANTE OLEIFERE: Arachidi, Ricino.

Colture Gruppo B:

- CEREALI: Mais.
- COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Piante da fibra (Canapa, ecc.).
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali.

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento a ciò che concerne il 25% della superficie oggetto d'impegno, le lavorazioni del terreno, gestione dei residui colturali, divieto d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari, divieto uso fanghi di depurazione

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento a ciò che concerne il 25% della superficie oggetto d'impegno, le lavorazioni del terreno, gestione dei residui colturali, divieto

d'uso di fertilizzanti, disseccanti e prodotti fitosanitari, divieto uso fanghi di depurazione

- Uso delle registrazioni sui cd “quaderni di campagna” nelle relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

- SIGC

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nelle tabelle sottostanti, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

	Impegni agro-clima-ambientali , aggiuntivi rispetto alla base		Requisiti minimi di base pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ coltivatura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (tilno) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
AVVICINAMENTI CULTURALI	10.1.5.1 applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'agricoltura conservativa, che preveda, sulla medesima particella, l'avvicendamento annuale delle colture, che preveda l'alternanza tra colture depauperanti con colture da rinnovo e/o miglioratrici nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella, elevabili a tre anni nel caso di estensione del periodo di impegno oltre il quinquennio (6 o 7 anni in tutto)	No: Elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto	DM 22 dicembre 2009 Standard 2.2 Avvicendamento delle colture: il ricorso alle colture di cereali è consentito per una durata non superiore ai 5 anni. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale , spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come colture dello stesso cereale.			La tecnica ordinata non prevede di norma, l'applicazione di colture colturali per periodi superiori a cinque anni e gli avvicinamenti colturali praticati non sono più restrittivi di quelli previsti nell'impegno agro-clima-ambientale
LAVORAZIONI DEL TERRENO	10.1.5.2 divieto di arature e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione ("no tilage "), quest'ultima abbinata alla semina su sodo	Si: Mancati redditi derivanti da una diminuzione delle rese a cui consegue una riduzione dei ricavi. Si precisa che tali mancati redditi sono determinati al netto delle economie derivanti dal minor impiego dei fattori della produzione	DM 22 dicembre 2009 Standard 3.1 uso adeguato delle macchine. Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempra") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.			La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta delle colture precedenti e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina delle colture successive
	10.1.5.3 bruciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;	No: Tale operazione, che costituisce un impegno nel caso del mais, è dettata da esigenze di carattere fitosanitario. Elemento non	DM 22 dicembre 2009 Standard 2.1 Gestione stoppie. Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanze organiche presente nel suolo, nonché la tutela della fauna			La bruciatura dei residui del mais è praticata normalmente in quanto dettata da esigenze di carattere fitosanitario (colte alla quarantena)

Tabella baseline-impegni tip. operazione 10.1.5a

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/coltivazione/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sino) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratiche agricole consuete
		preso in conto per il calcolo dell'aiuto	selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.			
	10.1.5.4 mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno stato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo	No: elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto				Nella pratica ordinaria del Lazio le stoppie vengono mantenute in campo
FERTILIZZAZIONE DELLA COLTURA - PRINCIPALE	10.1.5.5a Campionamento ed analisi chimico-fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno	Si: Maggiori costi dovuti al campionamento ed all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione del piano di fertilizzazione . Si specifica altresì che, nell'ambito delle ZVN, ai fini del calcolo dell'aiuto viene preso in conto esclusivamente l'analisi chimica del terreno e non la predisposizione del piano di fertilizzazione in quanto obbligo di baseline .	DM 22 dicembre 2009 Atto A4 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione regionale. La suddetta normativa stabilisce che, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, si debba tener conto dell'effettivo fabbisogno delle colture, del grado di mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti di organismi azoto fissatori, senza prevedere l'obbligo di effettuare le analisi chimico-fisiche del terreno		DM 7/04/06 Per le aziende situate al di fuori delle ZVN, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di utilizzo e assorbimento e delle precedenti colture...	Le fertilizzazioni sono effettuate, in via ordinaria, senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo e la determinazione dei dosaggi da utilizzare e esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche
	10.1.5.5b Obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e della dotazione di elementi nutritivi.				art. 19 del Dm 7/04/06 Redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica per le aziende delle zone situate al di fuori delle ZVN	Nella tabella A allegata sono riportate le dosi di azoto usualmente utilizzate nella concimazione ordinaria. Tali quantitativi hanno rappresentato il livello di riferimento

Tabella baseline-impegni tip. operazione 10.1.5b

	Impegni agro-clima-ambientali , aggiuntivi rispetto alla base-line	Requisiti minimi di base-line pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5				
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ coltivatura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitoficari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratiche agricole consuete
	10.1.5.5c la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A, calcolati prevedendo una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione ed agli obblighi delle base-line	Sì: Mancati redditi derivanti da una diminuzione delle rese. Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di unità fertilizzanti più costose.			Il DM 7/04/06, all'art.10, fissa il limite massimo ammissibile di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 340...Kg per ettaro e per anno, nell'ambito delle zone ordinarie.	(base-line) per il calcolo degli aiuti.
	10.1.5.6 Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi sui terreni oggetto d'impegno	No: Elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto. In tal caso può applicandosi un impegno più virtuoso rispetto alle condizionalità (in quanto che il divieto vige su tutti i tipi di terreni e non solo su quelli previsti in base all'Atto A3 del DM 22 dicembre 2009, allegato 1) non si prevede di remunerare l'impegno poiché vanno dettate le economie derivanti dal risparmio dei costi di distribuzione	DM 22 dicembre 2009 Atto A3 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.			
VEGETAZIONE (O) COPERTURA	10.1.5.7 assicurare la copertura continuitiva del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso le semine di erbai perenni ; erbai , di erbai autunno-vernali ; ovvero di colture di copertura ("cover crop") autunno- vernali successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del coltivo erboso .	DM 22 dicembre 2009 standard 1.2 Copertura minima del suolo Lettera b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali delle presenze di incisioni diffuse (ghegnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soffocato, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi			La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni in genere l'aratura profonda, eseguita a ridosso della raccolta della coltura principale precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della

Tabella baseline-impegni tip. operazione 10.1.5c

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla base-line		Requisiti minimi di base-line pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/coltivatura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratiche agricole concuate
	10.1.5.8 divieto di esportazione delle colture di copertura	No: Elemento non tenuto in conto per il calcolo dell'aiuto in quanto ricompreso nell'impegno precedente	nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo			colture principali successive.
	10.1.5.9 durante il ciclo vegetativo delle cover crops e delle colture intercalari e ciclo autunno-vernoso , è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti	No: Elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto. Complessivamente si determina un risparmio per la riduzione delle dosi dei principi attivi utilizzati	DM 22 dicembre 2009 Atto A4- Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170-Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati.		Il DM 7/04/06, all'art.10, fissa il limite massimo ammissibile di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 340...Kg per ettaro e per anno, all'interno delle zone ordinarie.	

Tabella baseline-impegni tip. operazione 10.1.5d

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento “Metodologia per il calcolo degli aiuti” per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.6. 10.1.6 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni, ad una delle seguenti modalità di accesso, alle quali corrispondono premi di importo diverso:

- a. mantenimento della produzione integrata
- b. introduzione della produzione integrata

I beneficiari che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o PSR 2007/2013 del Reg. CE 1698/05), accedono obbligatoriamente all'operazione secondo la modalità "Mantenimento della Produzione Integrata". Gli agricoltori che introducono ex-novo sistemi di produzione integrata o che non hanno assunto in azienda un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o PSR 2007/2013 del Reg. CE 1698/05) aderiscono secondo la modalità "Introduzione della produzione integrata".

Il soggetto beneficiario, sia nella modalità di accesso "Mantenimento delle produzioni integrate" sia in quella "Introduzione della produzione integrata", è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- partecipare con tutte le superfici aziendali che, a qualsiasi titolo, sono gestite sotto la diretta responsabilità del beneficiario. Dovranno in ogni caso essere assoggettati ad impegno almeno tutti i corpi aziendali ricadenti nello stesso Comune e comunque nell'ambito delle zone ammissibili alla presente operazione.
- adottare una rotazione colturale conforme alle norme tecniche agronomiche di produzione integrata, di cui alla DGR 582 del 05/12/2012 e sue successive mm. e ii., relativa alla Istituzione del Disciplinare di produzione integrata della Regione Lazio;
- in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti, l'obbligo di rispettare per le colture presenti in azienda le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie di difesa integrata predisposte dalla Regione (determinazione n. A02562 del 04/04/2013 e successive modifiche e integrazioni). Tali schede, predisposte per le diverse colture, riportano prescrizioni per le fitopatie maggiormente pericolose ed in particolare le limitazioni o divieto d'uso dei principi attivi autorizzati, il dosaggio e le epoche di impiego, il numero massimo dei trattamenti, e le pratiche agronomiche consentite e/o vietate.
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base a quanto riportato dalla DGR 582 del 05/12/2012 e sue successive mm e ii relativa alla Istituzione Disciplinare di produzione integrata della Regione Lazio.
- Rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nell'ambito del PSR, sono ammissibili esclusivamente le superfici agricole ricadenti in Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) come definite a livello regionale in attuazione della Dir. 91/676/CEE. Sono comunque escluse le superfici investite con foraggiere non avvicendate (prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente).

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di fonte agricola.
- Sistema di qualità Nazionale Produzione integrata di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2722 del 17 aprile 2008 e alla DGR 582/2012
- Norme tecniche di difesa integrata (determinazione n. A02562 del 04/04/2013 e successive modifiche e integrazioni).

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- Agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agroambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente Programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla

base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.
- Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e/o nelle Aree Naturali Protette
- Approccio integrato

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è differenziato in base alla modalità di accesso alla sottomisura (introduzione o mantenimento della produzione integrata) e all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti Gruppi di coltura:

Gruppo A):

- 120 euro/ha per l'introduzione;
- 110 euro/ha per il mantenimento

Colture appartenenti al gruppo:

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino;
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- Foraggere: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie foraggera non dovrà essere maggiore di 1 e la consistenza aziendale dovrà essere pari almeno a 5 UBA

GRUPPO B)

- 260 euro/ha per l'introduzione
- 240 euro/ha per il mantenimento

Colture appartenenti al gruppo:

- Cereali: Mais
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.)

Gruppo C)

- 480 euro/ha per l'introduzione
- 440 euro/ha per il mantenimento

Colture appartenenti al gruppo:

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

Gruppo D)

- 330 euro/ha per l'introduzione
- 290 euro/ha per il mantenimento

Colture appartenenti al gruppo:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

Gruppo E)

- 580 euro/ha per l'introduzione
- 530 euro/ha per il mantenimento

Colture appartenenti al gruppo:

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali; 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento a ciò che concerne l'assoggettamento di tutta la superficie aziendale, rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento a ciò che concerne l'assoggettamento di tutta la superficie aziendale, rispetto dei disciplinari di produzione integrata

- Uso delle registrazioni sui cd "quaderni di campagna" nelle relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

- SIGC

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della tipologia di operazione 10.1.6 Produzione integrata

impegni agro-clima-ambientali, aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.6					
PRATICA	Impegno derivante dall'adozione alla misura/coltivazione/ tipologie di operazione	Impegni analoghi previsti nel P.A.R. 2007-2013, misura 214, azione 214.1 Agricoltura integrata	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (€/mo) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratiche agricole consuete
www.lazioambiente.it	10.1.1 adottare una rotazione colturale conforme alle norme tecniche agronomiche di produzione integrata, di cui alla DGR 262 del 08/10/2012 e sue successive mm. e r.l. relative alla attuazione della disciplina di produzione integrata della Regione Lazio	Adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è trascorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una rotazione alternata tra colture "rigeneranti" e "depauperanti" in particolare la successione colturale non può prevedere l'assaggiarsi di due colture reguoceranti.	No, l'impegno non è tenuto in conto nel calcolo dell'aiuto.	DL n.12266 del 14/10/2007 Norma 2.2 avvicendamento delle colture: il ritorno alla coltivazione di colture è consentito per una durata non superiore a 2 anni. Buone condizioni agronomiche ed ambientali			La tecnica ordinaria non prevede il divieto di coltivazione di colture per periodi superiori a cinque anni.
www.lazioambiente.it	10.1.2 in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle aree infestanti, (obbligo di rispetto per le colture preesistenti) adottare le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie di difesa integrata predisposte dalla Regione Lazio (determinazione n. 305562 del 08/10/2012 e successive modifiche/ integrazioni). Tali schede, predisposte per le diverse colture, riportano prescrizioni per la ripresa maggiormente pericolosa ed in particolare le limitazioni o divieto d'uso dei principi attivi autorizzati, il dosaggio e le epoche di impiego, il numero massimo del trattamento e la pratica agronomica consentita o vietata.	In materia di difesa fitosanitaria e controllo delle aree infestanti, obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione Lazio. Tali schede, predisposte per le diverse colture, riportano prescrizioni per le limitazioni o divieto d'uso di principi attivi autorizzati, sul dosaggio e le epoche di impiego, sul numero massimo del trattamento, ecc. Le schede dovranno essere redatte in conformità al documento sulle linee guida nazionali per la difesa ed il diserbo integrato della coltura agraria emanato dal Comitato di difesa integrata tenuto con Decreto ministeriale 21 gennaio 2005.	2) Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più severi. L'uscita di tal prodotto comporta inoltre maggiori costi dovuti a minore RUV, derivanti da minore resa.	art. 56 D.M. 14/10/07 del Consiglio concernente l'importazione in commercio dei prodotti fitosanitari. Uso di prodotti fitosanitari autorizzati, obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, obbligo di seguire un corso di formazione o di aggiornamento, obbligo di magazzino in condizioni di sicurezza.	DGR 26266 Ripeto delle disposizioni sull'uso dei fitosanitari in prossimità di corpi idrici o di altri luoghi sensibili e art. 6 del Dgr. n. 15006 Intesa finalizzata alla delimitazione di zone vulnerabili ai fitosanitari.		La difesa fitosanitaria prevede in via ordinaria l'applicazione della cd. "toss a calendario" basata sull'efficienza di prodotti ad elevata tossicità (più economici rispetto a quelli di ultima generazione) e consentita l'uso nella produzione integrata.
	10.1.3 compilare il "quaderno di campagna" previsto dalla DGR 262 del 08/10/2012 e sue successive mm. e r.l. relativi alla attuazione della disciplina di produzione integrata della Regione Lazio.	Obbligo di registrazione dei parametri di qualificazione degli interventi fitosanitari (presenza, livello infestazione, trattamenti, cause, etc.).	2) Maggiori costi dovuti al campionamento ed all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno.	art. 56 D.M. 14/10/07 del Consiglio concernente l'importazione in commercio dei prodotti fitosanitari. DPR n. 24002 art.2 comma 2 lettera b. Compilazione del "quaderno di campagna".			
www.lazioambiente.it	10.1.4 in materia di fertirrigazione (obbligo di presentare un piano di fertirrigazione redatto in base a quanto riportato dalla DGR 262 del 08/10/2012 e sue successive mm. e r.l. relative alla attuazione della disciplina di produzione integrata della Regione Lazio).	Obbligo di predisporre un piano di fertirrigazione da elaborare sulla base delle caratteristiche della disponibilità di elementi nutritivi.	No, in ZUV la predisposizione del piano di fertirrigazione costituisce un obbligo.	art. 56 D.M. 14/10/07 del Consiglio concernente l'importazione in commercio dei prodotti fitosanitari. Programma di azione regionale. La suddetta normativa stabilisce che al fine del rispetto del bilancio dell'azoto, il fabbisogno azotato delle colture, del grado di mineralizzazione netto dei suoli e degli apporti di organoazoto fissati, deve prevedere l'obbligo di effettuare le analisi chimico-fisiche del terreno.	DL 70566 Re-attuazione art. 41 del DUV, la giunta di affari di allineamento da distribuire a favore delle aziende agricole del territorio di competenza del DUV, dal loro rimo assicuramento e dalle precedenti colture.		In condizioni tecniche ordinarie, anche all'interno delle ZUV, non si effettua il campionamento del terreno al fine dell'effettuazione di analisi chimico-fisiche.
				art. 19 del D.M. 70566 Istruzione del Piano di fertirrigazione e di utilizzo agronomico per la coltura delle zone classificate ZUV.			La predisposizione del piano di fertirrigazione è un obbligo comune nella ZUV.

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.6

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.7. 10.1.7 Coltivazioni a perdere

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- coltivare le superfici oggetto di impegno con colture "a perdere", ossia da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno, e potrà effettuarsi anche su appezzamenti distinti dell'azienda. Le consociazioni coltivate in miscuglio di due o più specie dovranno prevedere almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, girasole;

- sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentita né la raccolta né l'uso di concimi o di qualsiasi altro presidio fitosanitario. Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere. In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata.

- rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

8.2.10.3.7.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.7.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.7.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- Agricoltori attivi[1] singoli o associati;
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agroambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente Programma.

[1] "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.10.3.7.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie Minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 0,5 ha.
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.
- Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

8.2.10.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Aziende ricadenti in aree naturali protette e/o in zone della Rete Natura 2000
- Approccio integrato

8.2.10.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **210 euro/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti).

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le altre tipologie di operazioni della misura 10, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile né con la misura 11 Agricoltura biologica, né con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali.

8.2.10.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento a ciò che concerne il divieto di raccolta delle produzioni e il divieto d'uso di concimi o altri presidi fitosanitari.

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi

prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento a ciò che concerne il divieto di raccolta delle produzioni e il divieto d'uso di concimi o altri presidi fitosanitari

- Uso delle registrazioni sui cd “quaderni di campagna” nelle relative schede:

Magazzino fertilizzanti;

Magazzino fitofarmaci;

Registrazione dati colturali (con indicazione della superficie oggetto dell'intervento, registrazione della tipologia di fertilizzante/fitofarmaco impiegato, operazione colturale eseguita, etc)

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

8.2.10.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),

punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco delle baseline associate a ciascun impegno della tipologia di operazione.

Relazioni tra ~~baseline~~ e impegni della tipologia di operazione 10.1.7 COLTIVAZIONE A PERDERE

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline			Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.7			
PRATICA	impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
LAVORAZIONI PREPARATORIE E SEMINA	10.1.7.1 coltivare le superfici oggetto di impegno con colture "a perdere", ossia da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno, e potrà effettuarsi anche su appezzamenti distinti dell'azienda. Le consociazioni coltivate in miscuglio di due o più specie dovranno prevedere almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, vecchia, grano, orzo, girasole;	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dalla preparazione del letto di semina e per l'acquisto delle sementi.	Atto A1 Dir.79/409/CEE "Conservazione degli uccelli naturali" per i siti natura 2000 e Atto A5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" - per gli altri territorio D.M. n.13286 del 18.10.2007 Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalle produzioni.			la pratica consueta non prevede la semina di coltivazioni a perdere
CONCIMAZIONE E DIFESA	10.1.7.2 sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentita né la raccolta né l'uso di concimi o di qualsiasi altro presidio fitosanitario. Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere. In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiantata per le attività produttive aziendali né commercializzata.	No: Complessivamente si determina un risparmio per l'eliminazione delle dosi dei principi attivi utilizzati ma, se consideriamo i mancati redditi derivanti dalla mancata produzione con cui esso si compensa, si ritiene che tale impegno non debba essere preso in conto per il calcolo dell'aiuto, nemmeno in detrazione del premio.	DM 22 dicembre 2009 Atto A4- Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170. Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Atto B9- Dir.91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: Uso di prodotti fitosanitari autorizzati		Il DM 7/04/06, all'art.10, fissa il limite massimo ammissibile di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 340 Kg per ettaro e per anno, all'interno delle zone ordinarie.	

Tabella baseline-impegni tipologia di operazione 10.1.7

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.8. 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni.

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti al soggetto che si impegna a coltivare in azienda e in situ almeno una delle varietà erbacee e/o arboree autoctone del Lazio a rischio di erosione genetica, ai fini della loro tutela e conservazione anche attraverso la moltiplicazione.

Le varietà locali oggetto del sostegno sono iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1 marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" e tenuto dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), in quanto ritenute autoctone e minacciate di erosione genetica, che riporta altresì il relativo grado di erosione genetica valutato secondo i parametri indicati nelle linee guida nazionali di cui al DM 6/7/2012.

Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi:

- a. coltivazione di specie erbacee o arboree "a superficie";
- b. coltivazione di specie arboree adulte disposte in esemplari isolati o filari;
- c. coltivazione di specie erbacee o arboree a fini di moltiplicazione.

Si riporta a seguire l'elenco degli impegni

i) Impegni comuni a tutti gli interventi

- coltivare almeno una delle varietà locali elencate nelle tabelle 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i , per un periodo non inferiore a sette anni. Relativamente all'ultimo anno di impegno, quest'ultimo termina con la conclusione del naturale ciclo colturale;
- utilizzare materiali di moltiplicazione originari del Lazio e acquisiti sotto il controllo dell'ARSIAL e del Servizio fitosanitario regionale;
- il divieto di coltivare OGM;
- l'obbligo di iscrizione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale;
- l'obbligo di acquistare il materiale di moltiplicazione da ditte sementiere o vivaistiche iscritte alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000.
- Rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

ii) impegni specifici per alcuni interventi

- i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno;

- coloro che richiedono un aiuto per specie arboree disposte in esemplari isolati o filari di nuovo impianto hanno l'obbligo di redigere un progetto di impianto, da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL;
- le aziende agricole che si impegnano a coltivare le varietà locali per fini di moltiplicazione sono obbligate a seguire uno specifico disciplinare elaborato dall'ARSIAL in conformità con il "Piano Nazionale della Biodiversità Agraria - Linee guida" di cui al DM 6 luglio 2012.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.10.3.8.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie o per pianta sottoposta a impegno.

8.2.10.3.8.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"

8.2.10.3.8.4. Beneficiari

- Agricoltori
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali

8.2.10.3.8.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i

costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

1. Coltivare risorse genetiche vegetali, autoctone a rischio di erosione genetica elencate nelle tabelle 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i. Tali varietà devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno. L'appartenenza del materiale vegetale oggetto dell'aiuto alle varietà iscritte al Registro Volontario Regionale (R.V.R.) dovrà essere attestata e certificata dall'ARSIAL nel caso di autoproduzione. L'appartenenza alle varietà oggetto di aiuto dichiarate dalle ditte sementiere o vivaistiche che hanno fornito il materiale di moltiplicazione potranno essere verificate, oltre che nell'ambito dei controlli fitosanitari, anche dall'ARSIAL.
2. Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

8.2.10.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;

- superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 Pagamenti agro-clima-ambientali, nonché con la misura 11 Agricoltura biologica, e la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali; 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate.

Nel dettaglio il sostegno, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è differenziato come nella tabella che segue:

<i>ATTIVITA'</i>	CEREALI E ALTRI SEMINATIVI	ORTIVE	ARBOREE E ALTRE PERENNI SPECIALIZZAT E	PIANTE ISOLATE
<i>Coltivazione varietà locali</i>	250/ha	500/ha	800/ha	70/pianta
<i>Coltivazione a fini di moltiplicazione varietà locali</i>	300/ha	600/ha	900/ha	90/pianta

Sostegno per pagamenti misura 10

8.2.10.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura;
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'uso di materiale autoctono in erosione genetica e mancato rispetto dei disciplinari di coltivazione/conservazione

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening

in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

8.2.10.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale verifiche SIGC e DB (es

cartografia informatizzate, etc)

mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'uso di materiale autoctono in erosione genetica e mancato rispetto dei disciplinari di coltivazione/conservazione

- verifiche dell'ARSIAL su 100% delle aziende;
- verifiche incrociate pertinenti DB nazionali e regionali.

Rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

8.2.10.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato

dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi tabelle allegate 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i.

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Arborea	Albicocco	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco di Monteporzio	Medio
Arborea	Albicocco	<i>Prunus armeniaca</i> L.	S. Maria in Gradi -AL1	Alto
Arborea	Azzeruolo	<i>Crataegus azardus</i> L.	Azzeruolo Rosso	Medio
Arborea	Castagno	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Marrone Premutico (Primatico, Primaticcio)	Medio
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Bella di Pistoia	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Biancona	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Buonora	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Core (Durona)	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Crognolo	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Graffione	Medio
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Lingua de Fori	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Maggiolina	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Morona	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Petrocca	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Ravenna a gambo corto	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Ravenna a gambo lungo	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Ravenna precoce	Alto
Arborea	Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.	Ravenna tardiva	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Agre di Sezze	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Agre di Viterbo	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Appia	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Bebè	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Calvilla	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Capo d' Asino	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Cerina (Zitella, Gelata)	Medio

Tabella arboree 1a

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Cipolla	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Cocaine	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Dolce di Sezze	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Fragola	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Francesca	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Francesca di Castelliri	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Gaetana	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Limoncella	Medio
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Maiolina	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	M'briachella	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Nana	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Paoluccia	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Paradisa	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Pianella (Rosa)	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Pontella	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Prata	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Rosa	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Rosa gentile	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Rosa piatta ciociarà	Alto

Tabella arboree 1b

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Rosetta o Rosone	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	S. Agostino	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	S. Giovanni	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Spugnaccia	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Sublaceuse	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Tonnorella	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Velletrana	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Verdona	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Verdonica	Alto
Arborea	Melo	<i>Malus domestica</i> Borkh	Zuccherina (Gelata)	Alto
Arborea	Melograno	<i>Punica granatum</i> L.	Di Formia MG3	Alto
Arborea	Melograno	<i>Punica granatum</i> L.	Di Formia MG4	Alto
Arborea	Melograno	<i>Punica granatum</i> L.	Di Gaeta MG1	Alto
Arborea	Melograno	<i>Punica granatum</i> L.	Di Gaeta MG2	Alto
Arborea	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i> L.	Barrettona	Medio
Arborea	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i> L.	Casamale o nostrale (Comune di Sicilia)	Alto
Arborea	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i> L.	Rosa (Nocchia R.)	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Marina	Medio
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Minutella Casarè	Medio
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Oliva dei Monti	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Palmuta	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Rappaiana	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Romana	Medio

Tabella arboree 1c

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Roscetta Gagliarda	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Rosciola Nostrana	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Rotonda di Tivoli	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Salvia cl. Montelibretti 6	Medio
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Sbuciasacchi	Alto
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Sirole cl. Soratte 1	Basso
Arborea	Olivo	<i>Olea europea</i> L.	Vallanella	Medio
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Abitir	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Angina o Ancina	Medio
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Bacelli	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Barocca (Invernale di S. Vito)	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Biancona	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Bottiglia	Medio
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Campana	Medio
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Cannella	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Castrese	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Cocozzola (Cucuzzara, Zucchina)	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	De lu Prete	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Del Principe	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Di Posta	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Di S. Cristina (Peruzza)	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Fegatella	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Monteleone	Medio
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Pero-melo	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Rossa di Maenza	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Sellecca	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Spadona di Castel Madama	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Spina (Spinacarpì, Coccia d'Asino, Casentina)	Medio

Tabella arboree 1d

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Trentonice	Alto
Arborea	Pero	<i>Pyrus communis</i> L.	Tunnella	Alto
Arborea	Pesco	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Ala	Alto
Arborea	Pesco	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Reginella Pesca Uovo (Early Crawford)	Alto
Arborea	Pesco	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Reginella II	Alto
Arborea	Pesco	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.	Tardiva di San Vittorino	Alto
Arborea	Susino	<i>Prunus insititia</i> L.	Coscia di Monaca di Ponzano Romano	Medio
Arborea	Susino	<i>Prunus insititia</i> L.	Di Gallinaro	Medio
Arborea	Susino	<i>Prunus insititia</i> L.	Recinella	Alto
Arborea	Susino	<i>Prunus insititia</i> L.	S. Giovanni	Medio
Arborea	Visciolo	<i>Prunus cerasus</i> L.	Nana dei Castelli	Alto
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Abbuoto n.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Aleatico n.	Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Bombino bianco b.	Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Bombino nero n.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Cannaiola di Marta	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Capolongo b.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Cesanese nero N.	Alto
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Greco b.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Greco bianco b.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Greco nero n.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Lecinaro n.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Maturano b.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Moscato di Terracina	Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Nero buono n.	Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Nerone	Alto
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Nostrano	Alto
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Olivella nera n.	Medio

Tabella arboree 1e

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Pampanaro b.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Passerina b.	Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Pecorino b.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Pellegrino	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Pizzutello bianco b. (den. locali: Pizzutello di Tivoli, Dito di Donna)	Basso
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Pizzutello nero	Alto
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Rosciola r.	Medio
Arborea	Vite	<i>Vitis vinifera</i> L.	Verdello b.	Basso

Tabella arboree 1f

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Erbacea	Aglio	<i>Allium sativum</i> L.	Aglio Rosso di Castelliri	Medio
Erbacea	Aglio	<i>Allium sativum</i> L.	Aglio Rosso di Proceno	Medio
Erbacea	Carciofo	<i>Cynara scolimus</i> L.	Carciofo Campagnano	Medio
Erbacea	Carciofo	<i>Cynara scolimus</i> L.	Carciofo Castellamare	Medio
Erbacea	Cavolo broccolo	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>cymosa</i> (L.) Alef.	Cavolo Rapa di Atina	Alto
Erbacea	Cavolo broccolo	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>cymosa</i> (L.) Alef.	Chiaccheteglio	Alto
Erbacea	Cavolo broccolo	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>botrytis</i> var. <i>cymosa</i> (L.) Alef.	Pastardone	Alto
Erbacea	Cece	<i>Cicer arietinum</i> L.	Cece di Canepina	Alto
Erbacea	Cicerchia	<i>Lathirus sativus</i> L.	Cicerchia di Campodimele	Medio
Erbacea	Cima di rapa	<i>Brassica rapa</i> var. <i>silvestris</i> L.	Broccoletto di Castelliri	Alto
Erbacea	Cima di rapa	<i>Brassica rapa</i> var. <i>silvestris</i> L.	Broccoletto di Priverno	Alto
Erbacea	Cima di rapa	<i>Brassica rapa</i> var. <i>silvestris</i> L.	Rapa Catalogna di Roccasecca	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Cannellino di Atina	Basso
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Cannellino grigio di Piumarola	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Cannellino rosso di Piumarola	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolina Arsolana	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo a Pisello	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Borbontino	Basso
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Cappellette di Vallepietra	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Chiarinelli (Genzianesi)	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Ciavattone piccolo	Alto

Tabella erbacee 1g

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Cioncone	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo di Gradoli o del Purgatorio	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Gentile di Labro	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Giallo	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Mughetto	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Regina di Marano Equo	Medio
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Romanesco di Vallepietra	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Solfarino	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo Verdolino	Alto
Erbacea	Fagiolo comune	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Pallino di Vallepietra	Alto
Erbacea	Fagiolo di Spagna	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Ciavattone di Grisciano (Fagiolone di Grisciano)	Medio
Erbacea	Fagiolo di Spagna	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolone di Vallepietra (Fagiolo Ciavattone)	Alto
Erbacea	Farro dicocco	<i>Triticum turgidum</i> L. ssp. <i>dicoccum</i> L. Schubler	Farro dell'Alta Valle del Tronto	Medio
Erbacea	Finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i> L.	Finocchio di Tarquinia	Alto
Erbacea	Fragola	<i>Fragaria vesca</i> L.	Fragolina di Nemi	Alto
Erbacea	Lenticchia	<i>Lens culinaris</i> Med.	Lenticchia di Onano	Medio
Erbacea	Lenticchia	<i>Lens culinaris</i> Med.	Lenticchia di Rascino	Medio
Erbacea	Lenticchia	<i>Lens culinaris</i> Med.	Lenticchia di Ventotene	Medio
Erbacea	Mais	<i>Zea mais</i> L.	Mais Agostinella	Alto
Erbacea	Peperone	<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperone Cornetto di Pontecorvo	Basso

Tabella erbacee 1h

COLTURA	Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGV: Alto, Medio, Basso
Erbacea	Pomodoro	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomodoro da secca di Minturno	Alto
Erbacea	Pomodoro	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomodoro Scatolone di Bolsena	Alto
Erbacea	Pomodoro	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomodoro Spagnoletta di Formia e Gaeta	Medio
Erbacea	Sedano	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i> L. (Mill.) Pers	Sedano Bianco di Sperlonga	Basso
Erbacea	Trifoglio pratense	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio Bolognino dell'Alto Viterbese	Medio
Erbacea	Zucchini	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini di Cerveteri tipo Romanesco	Alto

Tabella erbacee 1i

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.9. 10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni.

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti a chi si impegna ad allevare in purezza in azienda, *in situ o ex situ*, nuclei di animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono del Lazio, ai fini della tutela e della conservazione della biodiversità agraria animale.

Le razze oggetto dell'azione sono elencate in Tabella 2. Esse sono iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1 marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" e tenuto dall'ARSIAL.

Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono a seguito di valutazione di una commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000 ed in quanto:

- il relativo numero delle femmine riproduttrici è indicato a livello nazionale;
- la condizione di specie a rischio è certificata dal ConsDABI - Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative, attuale National Focal Point FAO per la biodiversità animale;
- i capi sono iscritti in libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, la loro appartenenza alle razze minacciate è certificata dall'ARSIAL .

Il beneficiario aderisce ai seguenti impegni:

- allevare in purezza i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- allevare le specie animali per il periodo di impegno;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall' ARSIAL o dal ConsDABI;
- attuare, su richiesta dell'ARSIAL, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento;
- la consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte e dei relativi interessi legali maturati. In caso di perdita, debitamente documentata, è possibile sostituire i capi entro e non oltre 6 mesi dall'evento causa di tale perdita, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica;
- i beneficiari devono essere iscritti nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano

nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze iscritte nel Registro Volontario Regionale.

- Rispettare le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.10.3.9.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di bestiame adulto (UBA).

8.2.10.3.9.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"

8.2.10.3.9.4. Beneficiari

- Agricoltori
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

8.2.10.3.9.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla

base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art.43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti.

8.2.10.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

1. Obbligo di allevare razze autoctone a rischio di erosione genetica elencate nella tabella 2. Tali razze devono appartenere all'elenco di specie di cui all'art. 7 dell'atto delegato del Reg. UE 1305/2013 ed all'elenco delle razze riportato in Tabella 2. L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una specifica attestazione rilasciata dell'ARSIAL.
2. Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

8.2.10.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- allevamenti di razze "reliquia" (numero dei capi inferiore a 100);
- minore numerosità della specie;
- minore consistenza aziendale;
- domande ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette;
- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (CE) n. 834/2007).

8.2.10.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento annuale, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è di **200 euro/UBA**.

Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione, eventualmente integrati per le

categorie di animali ivi non comprese.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 Pagamenti agro-clima-ambientali, nonché con la misura 11 Agricoltura biologica, e la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

Essa è altresì cumulabile con la misura 14 Benessere degli animali.

In ogni caso non può essere superato il massimale previsto all'allegato II del reg. UE 1305/2013, pari a 500 euro/UBA.

8.2.10.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura;
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti

mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'uso di razze autoctone in erosione genetica e mancato rispetto dei piani di accoppiamento di ARSIAL per le razze animali non iscritte a registri anagrafici/libri genealogici

8.2.10.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'allevamento di razze autoctone a rischio di erosione genetica e mancato rispetto dei piani di accoppiamento di ARSIAL per le razze animali non iscritte a registri anagrafici/libri genealogici- verifiche dell'ARSIAL su 100% delle aziende;

- verifiche dell'ARSIAL su 100% delle aziende;

- verifiche incrociate pertinenti su DB nazionali e regionali.

8.2.10.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

--

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi tabella 2 allegata

Nome comune italiano della specie	Specie di appartenenza	Denominazione risorsa genetica (sinonimi)	Rischio di erosione genetica, per RGA: consistenza UE femmine riproduttrici (Reg.CE 1974/2006) - dati aggiornati per PSR Lazio 2014-2020
Asino	<i>Equus asinus</i> L.	Asino dei Monti Lepini	7
Asino	<i>Equus asinus</i> L.	Asino dell' Amiata	1.195
Asino	<i>Equus asinus</i> L.	Asino di Martina Franca	823
Asino	<i>Equus asinus</i> L.	Asino Ragusano	2.641
Asino	<i>Equus asinus</i> L.	Asino Viterbese / Asino di Allumiere	107
Bovino	<i>Bos taurus</i> L.	Bovino Maremmano	5.815
Capra	<i>Capra hircus</i> L.	Capra Bianca Monticellana	1.772
Capra	<i>Capra hircus</i> L.	Capra Capestrina	828
Capra	<i>Capra hircus</i> L.	Capra Fulva	10
Capra	<i>Capra hircus</i> L.	Capra Grigia Ciociara	633
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Cavallo del Cicolano	2
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Cavallo Lipizzano	1.640
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Cavallo Maremmano	2.693
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Cavallo Romano della Maremma Laziale	254
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	3.299
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Cavallo Tolfetano	942
Cavallo	<i>Equus caballus</i> L.	Pony di Esperia	1.417
Pecora	<i>Ovis aries</i> L.	Pecora Quadricorna	30
Pecora	<i>Ovis aries</i> L.	Pecora Sopravvissana	3.639
Pollo	<i>Gallus gallus</i> L.	Pollo Ancona	1.500
Suino	<i>Sus domestica</i> L.	Apulo -Calabrese (denominazioni locali: "Nero dei Monti Lepini" e "Nero del Reatino")	374
Suino	<i>Sus domestica</i> L.	Suino Casertana	65

Tabella razze animali 2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento “Metodologia per il calcolo degli aiuti” per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.10. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'operazione è incentivare le attività svolte dall'ARSIAL sulla base delle indicazioni operative e delle linee di intervento definite dalla Regione nei Programmi operativi annuali predisposti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/2000, e da quanto stabilito dal Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura" (DM 6 luglio 2013), in quanto rientrano nelle seguenti azioni:

- "azioni mirate", azioni volte a promuovere, la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

- "azioni concertate", che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

- "azioni di accompagnamento", azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Le attività per la cui realizzazione sono previsti gli aiuti sono così articolate:

- censimento, catalogazione, caratterizzazione e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali. Tali attività includono analisi statistiche per l'elaborazione di standard di razza, analisi genetiche delle risorse animali e vegetali rinvenute attraverso la ricerca sul territorio e caratterizzazione dei relativi prodotti; valutazione della consistenza delle varietà e delle popolazioni rinvenute e definizione del rischio di erosione genetica; valutazione delle risorse genetiche animali e vegetali da iscrivere al Registro Volontario Regionale; ricerca bibliografica storico-antropologica per l'attestazione dell'autoctonia. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte in collaborazione con Enti di ricerca e avvalendosi della consulenza di esperti;
- rilascio di certificazioni di appartenenza dei capi alle razze locali iscritte al Registro Volontario Regionale ancora prive di registro anagrafico/libro genealogico e certificazione di appartenenza delle colture e delle piante isolate alle varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale, finalizzata al riconoscimento di aiuti;
- archiviazione delle informazioni e dei dati; compilazione in rete del Registro Volontario Regionale - sezione animale e sezione vegetale prevedendo lo scambio di dati sulla conservazione *in situ* ed *ex situ* con eventuali altre banche dati regionali, nazionali e internazionali. Tali attività possono prevedere l'acquisizione di software adatti ad una migliore fruibilità e alla comunicazione con analoghe banche dati;
- azioni di informazione, divulgazione e consulenza che coinvolgono aziende agricole,

organizzazioni non governative ed enti pubblici territoriali, anche attraverso giornate dimostrative, seminari, corsi di formazione, stesura di rapporti tecnici, produzione di materiale divulgativo; aggiornamento e pubblicazione di schede monografiche sulle risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale;

- utilizzazione e conservazione *in situ* delle razze e delle varietà locali soggette ad erosione genetica con il coinvolgimento degli agricoltori/allevatori locali, attraverso la gestione della Rete di Conservazione e sicurezza di cui all'art. 4 della L. R. n. 15/2000. Tutela e recupero delle risorse genetiche animali attraverso opportuni programmi di accoppiamento e delle risorse genetiche vegetali attraverso la predisposizione di programmi atti a gestire la moltiplicazione e la diffusione del materiale vegetale, fornendo garanzie dal punto di vista varietale e fitosanitario. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte in collaborazione con Istituti ed Enti di Ricerca e avvalendosi della consulenza di esperti.
- conservazione *ex situ* delle risorse genetiche animali e vegetali attraverso la realizzazione di una banca dei gameti e di una banca del germoplasma, di campi catalogo, di campi di moltiplicazione, anche in convenzione con Istituti ed Enti di Ricerca.
- La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.10.3.10.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.10.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"

8.2.10.3.10.4. Beneficiari

Unico beneficiario è l'ARSIAL, ente preposto alla gestione delle azioni volte al sostegno al mantenimento ed incremento delle varietà e razze minacciate da erosione genetica nell'ambito dei Programmi operativi annuali predisposti dalla Regione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/2000.

8.2.10.3.10.5. Costi ammissibili

- Personale, in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;
- spese di missioni sostenute per attività attinenti alla presente tipologia di operazione;
- realizzazione e tenuta di campi catalogo;

- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- consulenze da parte di esperti attinenti alla presente tipologia di operazione;
- convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
- convenzioni con enti locali, enti parco ed altri soggetti gestori del territorio relative ad attività coerenti con l'obiettivo della tipologia dell'azione;
- esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;
- strumenti ed attrezzature, anche informatiche e per materiale di consumo;
- progettazione fino ad un massimo del 5%;
- spese generali fino ad un massimo del 5%.

8.2.10.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000 e comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia. Esse devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida nazionali di cui al DM 6/7/2012.

8.2.10.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di priorità in quanto unico beneficiario della tipologia di operazione è ARSIAL.

8.2.10.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti previsti dal Piano settoriale triennale e dai Programmi Operativi Annuali, previsti dalla L.R. 15/2000.

8.2.10.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Eventuali rischi sono determinati dallo svolgimento di attività difformi da quanto previsto dalla programmazione regionale in materia e da quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia (azioni mirate, azioni concertate, azioni di accompagnamento).

8.2.10.3.10.9.2. Misure di attenuazione

I controlli sono svolti dalla Amministrazione regionale e sono relativi a:

- atti amministrativi dell'ARSIAL;

materiale documentale relativo alle attività svolte dall'ARSIAL in materia, secondo i progetti approvati

dalla Regione (report, tabelle, relazioni, certificazioni ecc.)

8.2.10.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.10.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il

magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi tabelle 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i e tabella 2 riportate nelle operazioni 10.1.8 e 10.1.9

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

8.2.10.3.11. 10.2.2 Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ;

Sottomisura:

8.2.10.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ e la loro eventuale duplicazione al fine di evitare perdite accidentali, secondo un progetto pluriennale da redigere tenendo conto di quanto previsto dalle “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” (DM MiPAAF del 6 luglio 2012).

Il mantenimento delle collezioni deve essere assicurato per 7 anni.

La conversione, l’adeguamento e l’estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell’ Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.10.3.11.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.11.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria
- Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

8.2.10.3.11.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell’operazione istituti di ricerca ed altri enti pubblici che conservano collezioni *ex situ* di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate, con particolare riguardo a quelle elencate nelle tabelle 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i e nella tabella 2, incluse le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali utili alla conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli laziali e alla produzione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità.

8.2.10.3.11.5. Costi ammissibili

- Personale in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;
- spese di missioni sostenute per attività attinenti alla presente tipologia di operazione;
- realizzazione e tenuta di campi catalogo;
- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- consulenze da parte di esperti attinenti alla presente tipologia di operazione;
- convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
- esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;
- strumenti ed attrezzature, anche informatiche e materiale di consumo;
- progettazione fino ad un massimo del 5%;
- spese generali fino ad un massimo del 5%.

8.2.10.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Le collezioni devono riguardare materiale genetico per uso forestale, agricolo o agroalimentare di specie, varietà, razze e popolazioni considerate a rischio di erosione genetica.

Ai fini dell'ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità elencate nelle tabelle 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i e nella tabella 2 oppure considerate tali sulla base di una relazione specifica presentata dall'ente beneficiario da cui deve risultare la minaccia di erosione genetica sulla base di prove e dati scientifici e bibliografici, riportante altresì un piano finanziario. Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000, essere comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia e devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida nazionali di cui al DM 6/7/2012, ove applicabili. Inoltre le collezioni devono essere conservate sul territorio laziale. Gli enti beneficiari devono essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza.

8.2.10.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- unicità della collezione;
- rischio di perdita della collezione;
- incidenza prevista sul territorio con particolare riguardo ai prodotti tipici e di qualità del Lazio.

8.2.10.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione di un programma approvato dalla competente struttura regionale per un importo annuale compreso tra 10.000,00 e 50.000,00 euro per collezione.

8.2.10.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.11.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esiste il rischio che le entità da tutelare non siano soggette a rischio di erosione genetica, non siano conformi a quanto previsto dalla programmazione regionale in materia e dalle Linee guida nazionali e/o non rispettino l'urgenza di una tutela a forte legame territoriale.

8.2.10.3.11.9.2. Misure di attenuazione

Verifica da parte dell'ARSIAL e della struttura regionale competente del Programma presentato e della documentazione prodotta. Verifica DB nazionali e regionali in materia.

8.2.10.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.11.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di**

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi tabelle 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i e tabella 2 riportate nelle operazioni 10.1.8 e 10.1.9.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

8.2.10.3.12. 10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.12.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per la realizzazione di campi catalogo delle varietà locali elencate nelle tabelle 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i e per il mantenimento di capi appartenenti alle razze elencate in tabella 2, a fini dimostrativi, culturali e di valorizzazione dei prodotti.

La tipologia di operazione prevede i seguenti impegni:

- redigere un progetto per le attività di mantenimento in campo di razze e varietà di cui alle tabelle 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i e 2;
- effettuare gli interventi di mantenimento e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli animali e le piante appartenenti alle varietà e alle razze ammesse a contributo;
- allevare in purezza i capi delle risorse genetiche animali;
- il divieto di coltivare OGM
- essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone.

L'appartenenza del materiale vegetale e animale oggetto di aiuto alle varietà e alle razze iscritte al Registro Volontario Regionale dovrà essere attestata e certificata dall'ARSIAL.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.10.3.12.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.12.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria
- Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”

8.2.10.3.12.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione aziende agricole con attività agrituristica e didattica ed altri soggetti quali enti locali, istituti scolastici, associazioni, enti parco ed altri soggetti gestori del territorio.

8.2.10.3.12.5. Costi ammissibili

- realizzazione e tenuta di campi catalogo e nuclei di animali a fini dimostrativi
- costi di impianto, costi di innesto e costi per il mantenimento e per le cure colturali;
- acquisto di capi di bestiame in conformità agli orientamenti UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, punti (146) e (147)
- costi di personale per l'impianto ed il mantenimento;
- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- consulenze da parte di esperti;
- progettazione fino ad un massimo del 5%;
- spese generali fino ad un massimo del 5%.

8.2.10.3.12.6. Condizioni di ammissibilità

Il materiale genetico deve essere a rischio di erosione genetica. Ai fini dell'ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità iscritte al Registro Volontario Regionale.

Ai fini dell'ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità iscritte al Registro Volontario Regionale e riportate nelle tabelle 1 a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, e nella tabella 2.

Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000, essere comprese nella programmazione regionale in materia e devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida nazionali di cui al DM 6/7/2012, ove applicabili.

Inoltre le collezioni devono essere conservate sul territorio laziale.

8.2.10.3.12.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono previste le seguenti priorità di selezione:

- aziende biologiche;
- aziende in aree protette o Natura 2000;
- completamento delle attività di conservazione della biodiversità agraria con attività culturali, sociali e/o occupazionali.

8.2.10.3.12.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate,

fino a un massimo di 20.000 euro di contributo concedibile per singolo progetto.

8.2.10.3.12.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.12.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Doppio finanziamento con i tipi di operazione 10.1.8 e 10.1.9.
- Mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'uso di materiale autoctono in erosione genetica, e mancato rispetto dei disciplinari di coltivazione/conservazione

8.2.10.3.12.9.2. Misure di attenuazione

- Controllo tramite SIGC del 100% delle domande
- Verifica dell'ARSIAL su 100% dei beneficiari

8.2.10.3.12.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.12.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e

alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta.

Per quanto riguarda i criteri e le attività minime si fa riferimento alle **Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013**, disciplinate da un apposito provvedimento nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo sui requisiti minimi obbligatori e gli ulteriori requisiti nazionali obbligatori relativo all'intera misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedi tabelle 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i e tabella 2 riportate nelle operazioni 10.1.8 e 10.1.9.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda a:

- Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzino in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

1) *Requisiti in materia di prodotti fitosanitari*

- **Diposizioni vigenti nel periodo 2007-2013**

Con il D. L. 17 marzo 1995 n. 194 l'Italia si è uniformata alla direttiva 91/414/CEE che norma l'emissione in commercio dei prodotti fitosanitari, disciplinandone l'applicazione con il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290. Con la D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 – supplemento ordinario n. 5 la Regione Lazio ha approvato il “Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, molto tossici, e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del DPR n. 290 del 23/04/2001”. Nel regolamento sono inoltre contenute le procedure per l'effettuazione dei corsi di formazione d'intesa con le aziende unità sanitaria locale, con l'obiettivo della tutela della salute dell'operatore e dei cittadini, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Gli obblighi e i vincoli relativi ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci derivano dalle sopra richiamate normative e sono di seguito riepilogati :

Obbligo di possedere una licenza

L'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, nocivi e relativi coadiuvanti, è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Possono ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa, le persone che hanno, compiuto il 18° anno di età, frequentato un corso di preparazione e aggiornamento, ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

Obbligo di formazione

L'art. 27 del succitato DPR n.290/01 prevede l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro i quali intendono impiegare i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle seguenti norme:

- disporre di un apposito locale possibilmente distante da abitazioni, stalle ecc..., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari,
- qualora non sia possibile disporre di un locale adibito alla conservazione dei prodotti, deve essere previsto o l'uso di un armadietto in metallo aereato con apposita segnalazione della presenza di sostanze pericolose, o una zona recintata con porta e serratura all'interno di un locale dove non devono essere conservati alimenti, bevande, mangini ecc.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici come stabilito dalla normativa vigente e peraltro indicato in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Verifica della idoneità e corretta manutenzione, almeno una volta ogni 5 anni, delle apparecchiature di distribuzione dei prodotti fitosanitari;

- **Novità introdotte con l'entrata in vigore del PAN (DM 22 gennaio 2014)**

La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita

nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l'altro, gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.

Pertanto, gli obblighi, da osservare da parte da parte degli utilizzatori professionali e da verificare da parte degli Organismi di Controllo, sono:

-la conoscenza del bollettino fitosanitario;

-il possesso del patentino, conseguito col sistema vigente al momento della formazione/aggiornamento;

-a) se in possesso di patentino conseguito/aggiornato fino al 26 novembre 2014, la verifica funzionale, a cadenza quinquennale, effettuata presso i Centri prova;

b) se in possesso di patentino conseguito/aggiornato dopo il 26 novembre 2014, oltre alla verifica funzionale, l'auto-regolazione, annotata annualmente nel registro dei trattamenti.

2. Requisiti in materia di fertilizzanti.

Riferimenti nazionali vigenti

Il *Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217* denominato "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" recepisce la normativa comunitaria in materia e disciplina:

- a) i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
- b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 allo stesso Decreto.

Il Decreto fissa le definizioni dei fertilizzanti, i limiti di tolleranza e le norme di immissione in commercio nonché le misure di controllo e le sanzioni per le violazioni.

Per quanto concerne la fertilizzazione organica e più in generale l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è stato di recente emanato il *Decreto Interministeriale 7 aprile 2006*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il decreto ha come campo di applicazione l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari, e ne definisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale della loro utilizzazione.

Per quanto attiene l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione in merito alla qualità dei fanghi ammessa, ai limiti all'apporto di metalli pesanti, ai composti organici di sintesi e di azoto al suolo le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal *D. Lgs. 99/92* "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" e dalla normativa regionale. Con la L.R. n.27 del 9/07/1998 "Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti" art. 5 punto 1 e 2 lett.c) è stata attribuita alle provincie l'attività di controllo in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura e delegata alle stesse le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, utilizzo e condizionamento dei fanghi in agricoltura di cui al D. Lgs. 99/92.

In attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. n.183 del 16/04/1987, le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo di fosforo previsti dall'autorità di bacini individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65 comma 5 del dlgs n. 152/2006

In merito all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari la normativa di riferimento è la *Legge 11 novembre 1996, n. 574* "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152* (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale e il *Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, relativo all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili*, il cui recepimento regionale è in corso di adozione.

In ordine alla attuazione della direttiva *91/676/CEE (Direttiva nitrati)* La Regione Lazio ha provveduto alla individuazione e designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola con DGR n. 767 del 6 agosto 2004. Con D.G.R. n. 854 del 31/10/2007, in attuazione della L.R. 17/2006, è stato approvato il Piano di Azione Regionale in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 6 del Decreto legislativo n. 152 del 1999 che disciplina l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili designate da nitrati di origine agricola, degli effluenti zootecnici.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Per gli elenchi in questione si rimanda agli omonimi paragrafi previsti nell'ambito della tipologia di

operazione 10.1.8, per quanto attiene alle varietà vegetali, e della 10.1.9, per quanto attiene alle razze animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

Articolo 29 del Regolamento (UE) N. 1305/2013.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura ha l'obiettivo di incentivare gli agricoltori ad introdurre in azienda il metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (CE) N. 834/2007, nonché a mantenere tale metodo laddove sia stato già adottato in passato.

Il metodo esclude l'uso di "inputs chimici" di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi ecc..) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l'adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

Tali effetti o vantaggi di natura ambientale determinano il contributo della Misura e delle operazioni previste sul fabbisogno F22. Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

La Misura in oggetto è legata alle priorità/focus area di seguito riportate.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Le coltivazioni biologiche contribuiscono alla conservazione della biodiversità ed alla riduzione dell'erosione genetica attraverso la riduzione dell'intensità delle pratiche agronomiche in agricoltura. Inoltre, la diffusione dei metodi biologici favorisce la diversificazione degli ordinamenti produttivi aziendali e l'utilizzo di varietà/ecotipi locali, caratterizzati da una maggiore resistenza alle avversità biotiche e climatiche. La combinazione fra l'impiego di varietà locali adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali rappresentano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari e un fattore di aumento della variabilità genetica.

Area tematica 4b - migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Le pratiche agricole dell'agricoltura biologica contribuiscono a migliorare la qualità delle acque, attraverso l'eliminazione dei prodotti di sintesi dalla tecnica di produzione;

Area tematica 4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Le pratiche agricole collegate all'adozione dell'agricoltura biologica contribuiscono a migliorare la qualità del suolo, attraverso il ricorso agli avvicendamenti colturali e alle rotazioni agrarie, nonché

attraverso l'apporto dei concimi organici naturali e all'uso di un'ampia gamma di tecniche di lavorazione del suolo.

Priorità 5) "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale";

Area tematica 5d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura:

La coltivazione biologica mira ad una gestione aziendale a basso impatto ambientale attraverso una riduzione del grado di intensività aziendale, che comporta anche un consumo energetico ridotto.

Area tematica 5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale:

la diversificazione degli ordinamenti produttivi aziendali, unita alla necessità di ricreare micro- e macro-habitat idonei ad ospitare anche i competitori naturali dei parassiti delle colture, di fatto favoriscono altresì la presenza di elementi naturali che determinano una maggiore copertura del suolo e dunque anche un effetto di carbon-sink e sequestro del carbonio.

In forza di quanto sopra, è scientificamente provato che la misura contribuisce al massimo grado agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Si ritiene peraltro che sarebbe più efficace continuare a sostenere l'agricoltura biologica regionale attraverso l'incentivazione di accordi agro-ambientali d'area, e/o attraverso l'incentivazione di sistemi organizzati di filiera finalizzati a commercializzare produzioni biologiche. Quest'ultimo aspetto, in particolare, risulta importante per spingere gli agricoltori biologici storici ad inserirsi in una filiera, meglio se nell'ambito di un'Organizzazione di Produttori

Campo di applicazione, tipo e livello di sostegno

Definizioni

Per produzione biologica deve intendersi quel metodo della produzione agricola che secondo il Regolamento (CE) N. 834/2007[1], soddisfa i seguenti requisiti:

a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:

(i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

(ii) contribuisca ad un elevato livello di diversità biologica;

(iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

(iv) rispetti elevati standard di benessere degli animali e, in particolare, risponda alle esigenze specifiche delle specie animali;

b) mirare ad ottenere prodotti di alta qualità;

c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali."

[1] Definizione di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) N. 834/2007 relativo alla

produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) N. 2092/91 (GU L 189 del 20/07/2007).

8.2.11.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
- garantire il rispetto degli adempimenti di condizionalità, relativi ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ai sensi del titolo VI, capo I del reg. UE 1306/2013.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento 834/2007 sul metodo di produzione biologico
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento (UE) n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi;
- Regolamento 1305/2013, art. 15 (servizi di consulenza), art. 16 (regimi di qualità), art. 28

(pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 35 (cooperazione).

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono:

- agricoltori attivi[1] singoli o associati.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma

[1] Le disposizioni in materia di agricoltore attivo nell'ambito del II pilastro saranno applicabili a partire dalla loro entrata in vigore ai sensi del Regolamento 1307/2013. Lo stato membro può tuttavia prevedere la definizione del termine agricoltore attivo al fine di utilizzarlo dall'inizio del periodo di programmazione.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dalla conversione al metodo di produzione biologica. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Inoltre, per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti stabilite dalla legislazione nazionale e regionale.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende aderenti alla presente misura devono adottare metodologie produttive biologiche conformi a

quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni di cui al DM 18354/2009. I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il beneficiario inoltre non deve aver assunto un analogo impegno agro ambientale, inerente l'applicazione del metodo di produzione biologico, nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del Reg. CEE 1257/99 e/o PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05); in caso contrario il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di operazione 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica" della sottomisura 11.2;

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si presume che potenzialmente tutti i beneficiari di questa misura forniscano gli stessi benefici ambientali in quanto soggetti agli stessi impegni; per tale ragione Il Regolamento (UE) N. 1305/2013 non richiede che vengano stabiliti i criteri di selezione per la misura Agricoltura biologica. Tuttavia, l'attuazione della misura può portare benefici ambientali particolarmente importanti in determinate aree; pertanto i criteri di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari riferiti a:

- collocazione dell'azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura 2000;
 - Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
- approccio collettivo (progetti coordinati);
- beneficiari che partecipano ad una filiera organizzata;
- beneficiari con allevamenti aziendali biologici.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le tipologie di operazioni della misura 10 Pagamenti agro clima ambientali, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali;
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate.

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), sono distinti in base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti Gruppi di coltura:

GRUPPO A) 165 euro/ha:

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo;
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino;
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci;
- Foraggere: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il rapporto UBA/Ha di superficie foraggera non dovrà essere maggiore di 1 e la consistenza aziendale dovrà essere pari almeno a 5 UBA.

GRUPPO B) 330 euro/ha:

- Cereali: Mais;
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).

GRUPPO C) 600 euro/ha:

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

GRUPPO D) 390 euro/ha:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

GRUPPO E) 770 euro/ha:

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

GRUPPO F) 320 euro/ha:

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sono presi in considerazione i seguenti elementi :

- Chiarezza degli impegni da sostenere e delle condizioni di ammissibilità.
- Diretta rispondenza alle condizioni di impegno ed agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria di riferimento
- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008

(prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).

La conformità al metodo è supportata da idonea documentazione emessa da parte dell' Organismo di controllo/certificazione per il biologico (OdC). Tale condizione è accertata attraverso lo scambio di informazioni (SIB) tra l'Organismo Pagatore dello SR e l'Organismo di controllo riconosciuto a norma dell' Articolo 27 del Regolamento (CE) N. 834/2007 sullo status del beneficiario e sui risultati delle ispezioni e delle visite all'operatore effettuate dall'Organismo pagatore o dall'Organismo di controllo.

I rischi nell'attuazione della sotto-misura 11.1 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di primo quinquennio di adesione all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco regionale.
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto delle norme del regolamento 834/07

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili sulla base delle seguenti disposizioni

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Riguardo alla sotto-misura 11.1 si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di primo quinquennio di adesione all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco regionale. Verifiche DB
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB

mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto delle norme del regolamento 834/07. Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure

ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda al paragrafo omonimo relativo all'intera misura 11 e intitolato *Informazioni specifiche per misura*.

Nelle sottostanti tabelle si riporta l'elenco delle baseline associate ai vari impegni della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della misura 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

	Impegni dell'agricoltura biologica aggiuntivi rispetto alla baseline			Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della misura 11			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	Impegno previsto (sì/ no) nella passata programmazione nella misura 214 - azione 2 Agricoltura biologica	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola concussa
DIFESA FITOSANITARIA	11.0.1.1 uso dei prodotti fitosanitari previsti nell'ANUE del REG. 1092/91 CE e sue smi. (vedi rif. al nuovo reg. 334/2007)	Sì, con analogia formulazione	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.	DM n. 15286 del 18.10.2007 - Atto B9 Dir.91/414/CE Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, l'applicazione della c.d. "lotta a calendario" basata sull'utilizzo di prodotti ad elevata tossicità, più economici rispetto a quelli di cui se è consentito l'uso nella produzione biologica.
FERTILIZZAZIONE	11.0.1.2 uso di prodotti fertilizzanti previsti nell'ANUE del REG. 1092/91 CE e sue smi. (vedi rif. al nuovo reg. 334/2007)	Sì, con analogia formulazione	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dall'uso di unità fertilizzanti più costose e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.	Atto A4-Direttiva 91/676 CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, Programma di azione regionale. Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata.		Il DM 7/04/06 stabilisce la quantità massima di apporto di azoto da effluenti zootecnici.	Le fertilizzazioni sono effettuate, in via ordinaria, senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare sono esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche.
	11.0.1.3 Campionamento ed analisi chimico-fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno	Sì, con analogia formulazione	Sì: Costi aggiuntivi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno	Atto A4 La direttiva 91/676 CE - del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole non prevede tale obbligo		DM 7/04/06, art. 10 Per le aziende situate al di fuori delle ZVN, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di assorbimento e delle precedenti colture	La fertilizzazione usualmente praticata prevede delle dosi di concimazione e delle epoche di distribuzione variabili in funzione delle diverse coltivazioni. Nella tabella A allegata sono riportati, in via indicativa, le dosi di azoto usualmente utilizzate nella concimazione che evidenziano, come la pratica consueta prevede, in taluni casi, somministrazioni di fertilizzanti al di sotto delle soglie massime consentite.

Tabella baseline-impegni biologico 11.1.1 tabella a

	Impegni dell'agricoltura biologica aggiuntivi rispetto alla baseline			Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della misura 11		
ONERI DI NATURA COMPILATIVA/AMMINISTRATIVA	11.0.1.4 obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e la disponibilità di elementi nutritivi	Si, con analogia formulazione	Si: Maggiori costi nella gestione aziendale per il tempo da dedicare alla predisposizione del piano di fertilizzazione	Dir. 91/676/CE - Anno A4 del Consiglio relativa alla protezione delle scoppe dall'inquinamento da nitrati proveniente da forni agricole Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata. Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06)		D.G.R. n. Del (Programma di azione in attuazione del DM 7/04/06) per le aziende situate al di fuori delle ZVN, redazione di un Piano di Fertilizzazio ne Azotata
	11.0.1.5 Costo di transazione: il beneficiario è tenuto a compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (D.lgs. 220/95 e s.m.i.)	Si, con analogia formulazione	Si: Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dal tempo da dedicare dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Anno B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari- DPR n.290/02 art.42, comma 3, lettera b Compilazione del "quaderno di campagna"		

Tabella baseline-impegni biologico 11.1.1 tabella b

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.11.3.2. 11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
- garantire il rispetto degli adempimenti di condizionalità, relativi ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ai sensi del titolo VI, capo I del reg. UE 1306/2013;

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste nell'Atto delegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento 834/2007 sul metodo di produzione biologico
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento (UE) n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi;
- Regolamento 1305/2013, art. 15 (servizi di consulenza), art. 16 (regimi di qualità), art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 35 (cooperazione).

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono:

- agricoltori attivi[1] singoli o associati;

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma

[1] Le disposizioni in materia di agricoltore attivo nell'ambito del II pilastro saranno applicabili a partire dalla loro entrata in vigore ai sensi del Regolamento 1307/2013. Lo stato membro può tuttavia prevedere la definizione del termine agricoltore attivo al fine di utilizzarlo dall'inizio del periodo di programmazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dal mantenimento del metodo di produzione biologica. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

Inoltre, per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti stabilite dalla legislazione nazionale e regionale.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende aderenti alla presente misura devono adottare metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni di cui al DM 18354/2009; I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni.

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si presume che potenzialmente tutti i beneficiari di questa misura forniscano gli stessi benefici ambientali in quanto soggetti agli stessi impegni; per tale ragione Il Regolamento (UE) N. 1305/2013 non richiede che vengano stabiliti i criteri di selezione per la misura Agricoltura biologica.

Tuttavia, l'attuazione della misura può portare benefici ambientali particolarmente importanti in determinate aree; pertanto i criteri di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari riferiti a:

- collocazione dell'azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura 2000;
 - Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
- Approccio collettivo (progetti coordinati);
- Beneficiari che partecipano ad una filiera organizzata;
- Beneficiari con allevamenti aziendali biologici.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le tipologie di operazioni della misura 10 Pagamenti agro clima ambientali, salvo che per le tipologie di operazioni 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), che sono cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile con la misura 13 Pagamenti per indennità in zone svantaggiate.

In ogni caso, l'aiuto erogabile sulla medesima superficie è limitato ai massimali di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento UE 1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali.
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate.

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), sono distinti in base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti Gruppi di coltura:

Gruppo A) 140 euro/ha

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino;
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- Foraggere: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il rapporto UBA/Ha di superficie foraggera non dovrà essere maggiore

di 1 e la consistenza aziendale dovrà essere pari almeno a 5 UBA

GRUPPO B) 270 euro/ha:

- Cereali: Mais
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.)

Gruppo C) 500 euro/ha

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

Gruppo D) 330 euro/ha

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

Gruppo E) 670 euro/ha

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

Gruppo F) 270 euro/ha

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

Inoltre, questa misura può anche beneficiare di un tasso di cofinanziamento più elevato (75%), in quanto contribuisce agli obiettivi dell'ambiente e di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici (articolo 59 (4) (b) del regolamento 1305/2013).

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sono presi in considerazione i seguenti elementi :

- Chiarezza degli impegni da sostenere e delle condizioni di ammissibilità.
- Evitare condizioni di ammissibilità inutili.
- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).

La conformità al metodo è supportata da idonea documentazione emessa da parte dell' Organismo di controllo/certificazione per il biologico (OdC). Tale condizione è accertata attraverso lo scambio di informazioni (SIB) tra l'Organismo Pagatore dello SR e l'Organismo di controllo riconosciuto a norma dell' Articolo 27 del Regolamento (CE) N. 834/2007 sullo status del beneficiario e sui risultati delle ispezioni e delle visite all'operatore effettuate dall'Organismo pagatore o dall'Organismo di controllo.

I rischi nell'attuazione della sotto-misura 11.1 e 11.2 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura

- verifica della condizione di primo quinquennio di adesione all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco regionale.
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto delle norme del regolamento 834/07

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili sulla base delle seguenti disposizioni

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Riguardo alla sottomisura 11.2 si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di primo quinquennio di adesione all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco regionale. Verifiche DB
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto delle norme del regolamento 834/07. Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda al paragrafo omonimo della misura 11 e intitolato *Informazioni specifiche per misura*.

Nelle sottostanti tabelle si riporta l'elenco delle baseline associate ai vari impegni della tipologia di operazione.

Relazioni tra baseline e impegni della misura 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA

		Impegni dell'agricoltura biologica aggiuntivi rispetto alla baseline		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della misura 11			
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	Impegno previsto (sì/ no) nella passata programmazione nella misura 214 - azione 2 Agricoltura biologica	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola concussa
DIFESA FITOSANITARIA	11.0.1.1 uso dei prodotti fitosanitari previsti nell'ANUE del REG. 1092/91 CE e sue s.m.i. (vedi rif. al nuovo reg. 334/2007)	Sì, con analogia formulazione	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.	DM n.15286 del 18.10.2007 - Atto B9 Dir.91/414/CE Uso di prodotti fitosanitari autorizzati			La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, l'applicazione della c.d. "lotta a calendario" basata sull'utilizzo di prodotti ad elevata tossicità, più economici rispetto a quelli di cui se è consentito l'uso nella produzione biologica.
FERTILIZZAZIONE	11.0.1.2 uso di prodotti fertilizzanti previsti nell'ANUE del REG. 1092/91 CE e sue s.m.i. (vedi rif. al nuovo reg. 334/2007)	Sì, con analogia formulazione	Sì: Costi aggiuntivi derivanti dall'uso di unità fertilizzanti più costose e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.	Atto A4-Direttiva 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, Programma di azione regionale. Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata.		Il DM 7/04/06 stabilisce la quantità massima di apporto di azoto da effluenti zootecnici.	Le fertilizzazioni sono effettuate, in via ordinaria, senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare sono esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche.
	11.0.1.3 Campionamento ed analisi chimico-fisiche del terreno per verificare il livello di fertilità del terreno	Sì, con analogia formulazione	Sì: Costi aggiuntivi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno	Atto A4 La direttiva 91/676/CE - del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole non prevede tale obbligo		DM 7/04/06, art. 10 Per le aziende situate al di fuori delle ZVN, la quantità di effluenti di allevamento da distribuire e frazionare deve tener conto dei fabbisogni delle colture, del loro ritmo di assorbimento e delle precedenti colture	La fertilizzazione usualmente praticata prevede delle dosi di concimazione e delle epoche di distribuzione variabili in funzione delle diverse coltivazioni. Nella tabella A allegata sono riportati, in via indicativa, le dosi di azoto usualmente utilizzate nella concimazione che evidenziano, come la pratica consueta prevede, in taluni casi, somministrazioni di fertilizzanti al di sotto delle soglie massime consentite.

Tabella baseline-impegni biologico 11.2.1 tabella a

Impegni dell'agricoltura biologica aggiuntivi rispetto alla baseline			Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della misura 11				
ONERI DI NATURA COMPILATIVA/AMMINISTRATIVA	11.0.1.4 obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e la disponibilità di elementi nutritivi	Si, con analogia formulazione	Si: Maggiori costi nella gestione aziendale per il tempo da dedicare alla predisposizione del piano di fertilizzazione	Dir. 91/676/CE - Anno A4 del Consiglio relativa alla protezione delle scoppe dall'inquinamento da nitrati proveniente da fiumi agricole Obbligo, a seconda della tipologia aziendale, di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica o il Piano di Fertilizzazione azotata. Programma di azione, in attuazione del Din 7/04/06)		D.G.R. n. Del (Programma di azione in attuazione del DM 7/04/06) per le aziende situate al di fuori delle ZVN, redazione di un Piano di Fertilizzazio ne Azotata	
	11.0.1.5 Costo di transazione: il beneficiario è tenuto a compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (D.lgs. 220/95 e s.m.i.)	Si, con analogia formulazione	Si: Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dal tempo da dedicare dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Anno B9 Dir.91/414/CE del Consiglio concernente l'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari- DPR n.290/02 art.42, comma 3, lettera b Compilazione del "quaderno di campagna"			

Tabella baseline-impegni biologico 11.2.1 tabella b

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sono presi in considerazione i seguenti elementi :

- Chiarezza degli impegni da sostenere e delle condizioni di ammissibilità.
- Evitare condizioni di ammissibilità inutili.
- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).

La conformità al metodo è supportata da idonea documentazione emessa da parte dell' Organismo di controllo/certificazione per il biologico (OdC). Tale condizione è accertata attraverso lo scambio di informazioni (SIB) tra l'Organismo Pagatore dello SR e l'Organismo di controllo riconosciuto a norma dell' Articolo 27 del Regolamento (CE) N. 834/2007 sullo status del beneficiario e sui risultati delle ispezioni e delle visite all'operatore effettuate dall'Organismo pagatore o dall'Organismo di controllo.

I rischi nell'attuazione della sotto-misura 11.1 e 11.2 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di primo quinquennio di adesione all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco regionale.
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto delle norme del regolamento 834/07

Esistono poi rischi di possibili duplicazione del sostegno:

- in riferimento agli obblighi di greening
- in riferimento ad altre iniziative di sostegno alla agricoltura di livello europeo (incluso OCM) /nazionale o regionale

Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili sulla base delle seguenti disposizioni

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Riguardo alla sottomisura 11.2 si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di primo quinquennio di adesione all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco regionale. Verifiche DB
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB
- mancato rispetto degli impegni previsti per la misura con particolare riferimento al rispetto delle norme del regolamento 834/07. Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò dovrebbe includere i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità), i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

A. Per quanto riguarda la condizionalità, si rimanda al Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio (D.G.R.) n. 159/2010 e successive modifiche.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2014, n. 242 che aggiorna la DGR 159/2010 e raccoglie, nei relativi allegati A e B, tutti gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 come modificato dal Reg.(UE) n.1310/2013, per agevolare gli agricoltori al rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e necessari già vigenti in materia della condizionalità suddetta

B. per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale:

1. Requisiti in materia di prodotti fitosanitari

- *Diposizioni vigenti nel periodo 2007-2013*

Con il D. L. 17 marzo 1995 n. 194 l'Italia si è uniformata alla direttiva 91/414/CEE che norma l'emissione in commercio dei prodotti fitosanitari, disciplinandone l'applicazione con il D.P.R 23 aprile 2001 n. 290. Con la D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 – supplemento ordinario n. 5 la Regione Lazio ha approvato il "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, molto tossici, e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del DPR n. 290 del 23/04/2001". Nel regolamento sono inoltre contenute le procedure per l'effettuazione dei corsi di formazione d'intesa con le aziende unità sanitaria locale, con l'obiettivo della tutela della salute dell'operatore e dei cittadini, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Gli obblighi e i vincoli relativi ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci derivano dalle sopra

richiamate normative e sono di seguito riepilogati :

Obbligo di possedere una licenza

L'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, nocivi e relativi coadiuvanti, è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Possono ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa, le persone che hanno, compiuto il 18° anno di età, frequentato un corso di preparazione e aggiornamento, ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

Obbligo di formazione

L'art. 27 del succitato DPR n.290/01 prevede l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro i quali intendono impiegare i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle seguenti norme:

- disporre di un apposito locale possibilmente distante da abitazioni, stalle ecc..., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari,
- qualora non sia possibile disporre di un locale adibito alla conservazione dei prodotti, deve essere previsto o l'uso di un armadietto in metallo aereato con apposita segnalazione della presenza di sostanze pericolose, o una zona recintata con porta e serratura all'interno di un locale dove non devono essere conservati alimenti, bevande, mangini ecc.

Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici come stabilito dalla normativa vigente e peraltro indicato in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Verifica della idoneità e corretta manutenzione, almeno una volta ogni 5 anni, delle apparecchiature di distribuzione dei prodotti fitosanitari;

- **Novità introdotte con l'entrata in vigore del PAN (DM 22 gennaio 2014)**

La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l'altro, gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.

Pertanto, gli obblighi, da osservare da parte da parte degli utilizzatori professionali e da verificare da parte degli Organismi di Controllo, sono:

-la conoscenza del bollettino fitosanitario;

-il possesso del patentino, conseguito col sistema vigente al momento della formazione/aggiornamento;

-a) se in possesso di patentino conseguito/aggiornato fino al 26 novembre 2014, la verifica funzionale, a cadenza quinquennale, effettuata presso i Centri prova;

b) se in possesso di patentino conseguito/aggiornato dopo il 26 novembre 2014, oltre alla verifica funzionale, l'auto-regolazione, annotata annualmente nel registro dei trattamenti.

2. Requisiti in materia di fertilizzanti.

Riferimenti nazionali vigenti

Il *Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217* denominato "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" recepisce la normativa comunitaria in materia e disciplina:

- a) i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
- b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 allo stesso Decreto.

Il Decreto fissa le definizioni dei fertilizzanti, i limiti di tolleranza e le norme di immissione in commercio nonché le misure di controllo e le sanzioni per le violazioni.

Per quanto concerne la fertilizzazione organica e più in generale l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è stato di recente emanato il *Decreto Interministeriale 7 aprile 2006*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il decreto ha come campo di applicazione l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari, e ne definisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale della loro utilizzazione.

Per quanto attiene l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione in merito alla qualità dei fanghi ammessa, ai limiti all'apporto di metalli pesanti, ai composti organici di sintesi e di azoto al suolo le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal *D. Lgs. 99/92* "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" e dalla normativa regionale. Con la L.R. n.27 del 9/07/1998 "Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti" art. 5 punto 1 e 2 lett.c) è stata attribuita alle provincie l'attività di controllo in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura e delegata alle stesse le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, utilizzo e condizionamento dei fanghi in agricoltura di cui al D. Lgs. 99/92.

In attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. n.183 del 16/04/1987, le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo di fosforo previsti dall'autorità di bacini individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65 comma 5 del dlgs n. 152/2006

In merito all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari la normativa di riferimento è la *Legge 11 novembre 1996, n. 574* "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", *il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152* (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale e il *Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, relativo all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili*, il cui recepimento regionale è in corso di adozione.

In ordine alla attuazione della direttiva *91/676/CEE (Direttiva nitrati)* La Regione Lazio ha provveduto alla individuazione e designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola con DGR n. 767 del 6 agosto 2004. Con D.G.R. n. 854 del 31/10/2007, in attuazione della L.R. 17/2006, è stato approvato il Piano di Azione Regionale in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 6 del Decreto legislativo n. 152 del 1999 che disciplina l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili designate da nitrati di origine agricola, degli effluenti zootecnici.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

Articoli 31-32 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le indennità per le zone di montagna, zone soggette a vincoli naturali e per altre zone soggette a vincoli specifici mirano a compensare gli agricoltori degli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa di vincoli naturali o altri vincoli specifici presenti nella zona in cui operano. Tale compensazione è calcolata in termini di costi aggiuntivi e mancati redditi, per unità di superficie agricola, derivanti dall'obbligo di rispetto dei suddetti vincoli altrove non presenti. Il sostegno agli agricoltori può essere corrisposto unicamente per le aree nelle quali i costi aggiuntivi, i mancati redditi e i rischi di abbandono sono identificati.

Tale compensazione consente agli agricoltori di proseguire nell'uso dei terreni agricoli, nella manutenzione del paesaggio nonché nel mantenimento e nella promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità che inevitabilmente ne deriverebbe.

La presente misura contribuisce dunque all'obiettivo di "Promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un "presidio") dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità. In tal modo, contribuisce alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", nonché alla priorità 5, focus area 5e) di cui all'art. 5 del reg. (UE) 1305/2013.

Le zone montane sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione a motivo delle limitazioni connesse all'altitudine o connesse a difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla pendenza dei terreni. Esse sono delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Per quanto riguarda le zone soggette ad altri vincoli specifici, i pertinenti criteri di delimitazione non sono limitati a determinati parametri specifici. Tuttavia, il Reg. (UE) 1305/2013, all'art. 32 par. 4, prevede che le zone con vincoli specifici sono costituite da superfici agricole "nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

La Misura incide sui seguenti fabbisogni:

- F21. Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione,

- F22. Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

Contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali

Questi pagamenti contribuiscono alle seguenti priorità:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Le zone agricole svantaggiate rappresentano territori marginali molto sensibili nei confronti di qualsiasi fattore che tenda ad interagire con esse e si caratterizzano da oggettivi limiti ecologici e da delicati equilibri. A causa dell'elevata altitudine, della pendenza delle superfici aziendali utilizzate tradizionalmente per l'allevamento di tipo estensivo e delle difficili condizioni climatiche in cui operare, la produzione foraggiera ad esempio è di modesta entità e conseguentemente di scarso rilievo sono anche i redditi aziendali. Le attività agricole di queste zone risentono di un gap significativo rispetto a quelle delle fertili pianure delle regioni confinanti.

Maggiori rischi in caso di momenti congiunturali negativi dei mercati ed una minore competitività del sistema agricolo nel suo complesso sono pertanto da mettere in evidenza come fattori di debolezza in grado di portare al progressivo abbandono di questi territori. La permanenza di un'agricoltura di tipo estensivo e tradizionale, consente invece di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l'ambiente e la sua biodiversità. L'obiettivo della misura consiste quindi nel mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4b - migliore gestione delle risorse idriche.

Si sottolinea in questa Focus area come il rischio connesso con l'abbandono delle attività agricole nelle zone svantaggiate comprometterebbe i delicati equilibri esistenti con effetti nefasti dal punto di vista degli equilibri idrogeologici, della qualità e della disponibilità delle risorse irrigue ed idriche dell'intero territorio provinciale. La permanenza di un'agricoltura tradizionale di tipo estensivo, consente invece di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente le risorse idriche del territorio. L'obiettivo della misura consiste quindi nel mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4c - migliore gestione del suolo.

Con riferimento a quanto già illustrato nella giustificazione della misura in rapporto alle aree tematiche 4a e 4b, si sottolinea in questa Focus area come il rischio connesso con l'abbandono delle attività agricole comprometterebbe i delicati equilibri esistenti con effetti nefasti dal punto di vista degli equilibri idrogeologici, della già ridotta fertilità dei suoli alpini ed in generale dell'intero territorio provinciale.

La permanenza di un'agricoltura tradizionale di tipo estensivo, consente invece di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi

e alluvionali in grado di compromettere seriamente la fertilità del suolo e la stabilità del territorio. L'obiettivo della misura consiste quindi nel mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

Area tematica 5e - promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La permanenza di un'agricoltura di tipo estensivo e tradizionale, consente invece di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l'ambiente e la sua biodiversità e di contribuire in maniera significativa al sequestro del carbonio ed alla riduzione dei gas ad effetto serra. Considerato che le aziende agricole di montagna allevano bestiame da latte, il loro mantenimento contribuisce infatti alla conservazione delle superfici foraggere permanenti come i prati ed i pascoli che, grazie alla loro estensione territoriale ed alla loro composizione vegetale, sono in grado efficacemente di fissare la CO₂ atmosferica, contribuendo in maniera significativa al sequestro del carbonio ed alla riduzione dei gas ad effetto serra.

Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura 13, insieme alla misura 10 ha come obiettivo anche quello di adozione di pratiche agronomiche e di allevamento estensive ed equilibrate rispetto alle risorse limitate del territorio rispondono pienamente agli obiettivi ambientali e climatici dello Sviluppo Rurale.

In tal modo, la misura contribuisce al massimo grado agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Campo di applicazione, tipo e livello di supporto

E' corrisposta un'indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) secondo quanto previsto dalle sottomisure di seguito indicate:

1. 13.1 "zone montane"
2. 13.3 "zone soggette a vincoli specifici".

8.2.12.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamenti compensativi per le zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti di cui alla presente misura sono concesse agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del reg. UE 1307/2013, che si impegnano a mantenere l'attività agricola nelle zone montane. Essi sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi che derivano dai vincoli naturali propri di dette zone.

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area elegibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

Il beneficiario deve garantire il rispetto degli adempimenti di condizionalità, relativi ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ai sensi del titolo VI, capo I del reg. UE 1306/2013.

La tipologia di operazione si applica nelle zone montane come delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Direttiva 75/268/CEE, Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente tipologia di operazione sono:

- agricoltori attivi singoli o associati.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del

regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Coltivare almeno una delle seguenti qualità di colture nella superficie minima di seguito indicata:

- colture foraggere nella superficie minima di 1,5 ha, sia avvicendate che permanenti, a condizione che sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino, ecc.) con una consistenza aziendale minima di 5 UBA, ed un rapporto minimo di UBA/Ha di superficie foraggiera pari a 0,5;

- colture arboree specializzate (vigneti, oliveti ed altri frutteti) nella superficie minima di 0,5 Ha. Nel caso di superfici investite a castagneto, sono eleggibili esclusivamente quelle destinate alla produzione da frutto;

2. costituzione e relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;

3. non essere titolari di una pensione di vecchiaia o di una pensione di vecchiaia anticipata (anzianità).

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora le domande di aiuto ammissibili richiedano il pagamento di un contributo pubblico superiore allo stanziamento assegnato al bando pubblico adottato per la raccolta delle domande, può essere applicato un meccanismo di abbattimento proporzionale dell'indennità prevista.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In ottemperanza all'allegato II del reg. (UE) 1305/2013, l'importo massimo del sostegno è di 400 euro/Ha, modulato come di seguito specificato:

- foraggere avvicendate con presenza obbligatoria di bestiame aziendale con un rapporto di almeno 0,5 UBA/Ha: 400 euro/ha
- prato e prato pascolo permanente con presenza obbligatoria di bestiame aziendale con un rapporto di almeno 0,5 UBA/Ha: 150 euro/ha
- colture permanenti (compreso il castagno da frutto) : 150 euro/ha.

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento:

- 0 – 10 ettari
- 10,01 – 20 ettari
- 20,01 – 30 ettari

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima superficie, con le tipologie di operazioni della misura 10 Pagamenti agro clima ambientali, salvo che per le tipologie di operazione 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), cumulabili con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno non è altresì cumulabile con la misura 11 Agricoltura biologica.

In ogni caso deve essere rispettato, sulla medesima superficie, il massimale di 450 euro/ha previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti
- rapporto UBA/SF
- riscontro sulla non titolarità di pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata (anzianità)

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale/allevamenti verifiche SIGC e DB (es BDN, cartografia informatizzate, etc)
- riscontro sulla non titolarità di pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata (anzianità) – incrocio informatizzato con DB (INPS)

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema

stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento:

- 0 – 10 ettari - 100% del premio
- 10,01 – 20 ettari - 80% del premio
- 20,01 – 30 ettari - 50% del premio

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Zone montane così come definite dalla Direttiva 75/268/CEE. L'aiuto è dato per ettaro di superficie ricadente nelle zone delimitate

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone montane così come definite dalla Direttiva 75/268/CEE. L'aiuto è dato per ettaro di superficie ricadente nelle zone delimitate.

8.2.12.3.2. 13.3.1 Pagamenti compensativi altre zone soggette a vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti di cui alla presente misura sono concessi agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del reg. UE 1307/2013, che si impegnano, a mantenere l'attività nelle zone soggette a vincoli specifici, derivanti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/05/2005 (e successivi) e conseguenti Ordinanze dell'Ufficio Commissariale, delimitate in conformità all'art. 32, par. 4 del reg. (UE) 1305/2013 e in base ai criteri di perimetrazione di cui agli Atti citati al fine della conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e della salvaguardia dello spazio rurale. Essi sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi che derivano dai vincoli sopravvenuti di dette zone.

I pagamenti tengono conto della specificità di queste zone e in particolare:

- della gravità del vincolo permanente che pregiudica l'attività agricola;
- del sistema agricolo pre-esistente al vincolo e/o nelle aree limitrofe non assoggettate al vincolo

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità. Il Reg. (UE) 1305/13 non ripropone, nel periodo 2014-2020, l'impegno (previsto nel precedente periodo di programmazione) di proseguire l'attività agricola per 5 anni.

Il beneficiario deve garantire il rispetto degli adempimenti di condizionalità, relativi ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali e al mantenimento del pascolo permanente, come stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ai sensi del titolo VI, capo I del reg. UE 1306/2013.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Normativa nazionale/regionale di perimetrazione e definizione dei vincoli

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente tipologia di operazione sono gli agricoltori (agricoltori attivi[1]) singoli o associati;

[1] Le disposizioni in materia di agricoltore attivo nell'ambito del II pilastro saranno applicabili a partire dalla loro entrata in vigore ai sensi del Regolamento 1307/2013. Lo stato membro può tuttavia prevedere la definizione del termine agricoltore attivo al fine di utilizzarlo dall'inizio del periodo di programmazione.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno deve essere uguale o superiore ad 1 ettaro;
- costituzione e relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999;
- non essere titolari di una pensione di vecchiaia o di una pensione di vecchiaia anticipata (anzianità).

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora le domande di aiuto ammissibili richiedano il pagamento di un contributo pubblico superiore allo stanziamento assegnato al bando pubblico adottato per la raccolta delle domande, può essere applicato un meccanismo di abbattimento proporzionale del premio.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di sostegno massimo è di €250 per ettaro di SAU.

L'intensità delle indennità da corrispondere è in fase di valutazione e potrà essere determinati solo dopo aver completato il processo di "giustificazione degli aiuti".

Il sostegno non è cumulabile con le misure 10 Pagamenti agro clima ambientali e 11 Agricoltura biologica.

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- difformità di superficie/tipologia di coltura
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- difformità di superficie/tipologia di coltura - verifiche SIGC
- verifica della condizione di adesione della superficie aziendale verifiche SIGC e DB (es cartografia informatizzate, etc)

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione nell'ambito del documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

In fase di elaborazione.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

In fase di elaborazione.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

In fase di elaborazione.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo SM calcola la degressività delle indennità

Si rimanda a quanto previsto nelle singole tipologie di operazioni.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Si rimanda a quanto previsto nelle singole tipologie di operazioni.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] descrizione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Si rimanda a quanto previsto nelle singole tipologie di operazioni.

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 33; Regolamento delegato.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici di riscontro. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. Il superamento di tale criticità viene considerata strategica per un graduale processo di estensivizzazione della produzione zootecnica, sia per unità di superficie aziendale che per carico animale con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi. Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.

La misura sul benessere degli animali contribuisce alla priorità 1 e 3 e alla focus area 1a, 1b e 1c nonché alla focus area 3 A " *migliorare la competitività dei produttori primari per integrarli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i sistemi di qualità, il valore aggiunto dei prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, nelle filiere corte, nei gruppi di produttori e nelle organizzazioni interprofessionali*".

La Misura è legata al fabbisogno F11. Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole.

Campo di applicazione, tipo e livello di sostegno

Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori nei seguenti 4 aspetti, nel cui ambito sono previste, distinte per le specie animali eleggibili al sostegno, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto:

1. ammodernamento delle condizioni di stabulazione[1] quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
2. consentire l'accesso del bestiame all'aperto.

In riferimento ai punti sopra elencati, le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi). Attraverso gli impegni suddetti, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, alcuni degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione n. 1974/2006, in particolare la lettera (b) e (c), in quanto contribuiscono

al miglioramento delle condizioni generali di detenzione degli animali.

3. acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;

Con tale azione si favorisce il miglioramento:

- della formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale;
- delle strutture e degli impianti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale;

In particolare, gli impegni finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua soddisfano un aspetto contemplato all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione n. 1974/2006, in particolare la lettera (a) – acqua più adatta alle esigenze naturali degli animali.

4. uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione.

Gli interventi di mutilazione sistematica degli animali sono ancora frequenti, specie nella filiera ovina ed è pertanto un'azione da promuovere quella della loro riduzione o azzeramento.

Laddove effettuate queste pratiche occorre mettere in essere ogni possibile accorgimento per ridurre il dolore e/o l'insorgere di infezioni.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione n. 1974/2006, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

Specie ammissibili

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini e Caprini da latte;
- Ovini da carne.

Bovini da latte e bufalini

1. Debbono essere soddisfatte almeno **quattro** delle seguenti condizioni afferenti all'ammmodernamento delle condizioni di stabulazione[1] quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c) separazione dell' aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un' area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata

per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);

e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori con o senza nebulizzazione, raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa, spazzole del tegumento basculanti e/o fisse, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.

2. Debbono essere soddisfatte almeno **due** delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'aperto al pascolo:

a) disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 150 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;

b) disponibilità di pascolo per almeno 270 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta;

c) disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni per le vacche in asciutta.

3. Debbono essere soddisfatte almeno **tre** delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale:

a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;

b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;

c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;

d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venga somministrata tramite carro miscelatore.

4. Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione così come viene definita dal D. L.gs. 146/2011.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

Bovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno **tre** delle seguenti condizioni afferenti all' ammodernamento delle condizioni di stabulazione[2] quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.

a) mantenimento delle superfici del ricovero interne quali secondo limiti preliminarmente

definiti;

- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti
- c) costituzione di un' area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);
- d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;
- f) sostituzione della lattiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;
- g) separazione dell' aree interne del ricovero e delle aree esterne per le categorie delle primipare dalle pluripare.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno i limiti citati ai punti a) e b) possono essere ridotti del 40%.

Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l' anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati.

2. Debbono essere soddisfatte almeno **due** delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'aperto pascolo:

- a) disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.

3. Debbono essere soddisfatte almeno **tre** delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;
- c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse (es. madri e vitelli);
- d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all' ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venisse somministrata tramite carro miscelatore.

4. Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione così come viene definita dal D. L.gs. 146/2011.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

Ovini da latte e Caprini

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni afferenti all'ammodernamento delle condizioni di stabulazione[3] quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c) separazione dell' aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un' area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (carrello);
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato);
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno i limiti citati ai punti a) e b) possono essere ridotti del 30%.

2. Debbono essere soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'aperto:

- 1) disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- 2) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- 3) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita

giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;

c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;

d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione.

4. Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione così come viene definita dal D. L.gs. 146/2011.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

Ovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni afferenti all' ammodernamento delle condizioni di stabulazione[4] quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale:

a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;

b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti

c) separazione dell' aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;

d) costituzione di un' area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione;

e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) aree riscaldate artificialmente per agnelli almeno nei primi 15 giorni di vita;

g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno i limiti citati ai punti a) e b) possono essere ridotti del 30%.

2. Debbono essere soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni afferenti a ***consentire l'accesso all'aperto***,

a) disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie

b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi

c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei

pascoli

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare ***acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale***,

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l' ingrasso degli agnelli di razze da carne
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale
- d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione

4. Uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione così come viene definita dal D. L.gs. 146/2011.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

[1] Compreso il materiale per stimolare un comportamento naturale e specifico degli animali in questione, anche se non è obbligatorio nell'ambito dei requisiti obbligatori.

[2] Compreso il materiale per stimolare un comportamento naturale e specifico degli animali in questione, anche se non è obbligatorio nell'ambito dei requisiti obbligatori.

[3] Compreso il materiale per stimolare un comportamento naturale e specifico degli animali in questione, anche se non è obbligatorio nell'ambito dei requisiti obbligatori.

[4] Compreso il materiale per stimolare un comportamento naturale e specifico degli animali in questione, anche se non è obbligatorio nell'ambito dei requisiti obbligatori.

[1] Compreso il materiale per stimolare un comportamento naturale e specifico degli animali in questione, anche se non è obbligatorio nell'ambito dei requisiti obbligatori.

8.2.13.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 Benessere animale

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

Si riporta la descrizione della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ammissibili suelencate.

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Capitolo I del titolo VI del regolamento n. 1306/2013 e altri pertinenti requisiti obbligatori da definire nel programma, come ad esempio:
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Legislazione nazionale vigente in materia di benessere degli animali.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori (agricoltori attivi[1]) singoli o associati;

[1] Le disposizioni in materia di agricoltore attivo nell'ambito del II pilastro saranno applicabili a partire dalla loro entrata in vigore ai sensi del Regolamento 1307/2013. Lo stato membro può tuttavia prevedere la definizione del termine agricoltore attivo al fine di utilizzarlo dall'inizio del periodo di programmazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 33, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle ipotesi standard relative alle perdite di reddito e ai costi aggiuntivi derivanti dalla applicazione

degli impegni di benessere animale.

Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I farmaci e le vaccinazioni non sono ammissibili nell'ambito della presente misura.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati agli allevatori che soddisfano i seguenti requisiti:

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;
- per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA;
- obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- Beneficiari con allevamenti aziendali biologici;
- collocazione dell'azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:-

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura 2000;

- Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda.

Si prevede di erogare i seguenti importi massimi espressi in euro/UBA, in caso di adesione a tutte le aree di intervento (o settori, come definiti all'art. 10 dell'atto delegato del reg. UE 1305/2013):

- Bovini da latte e bufalini: 210 euro/UBA
- bovini da carne: 160 euro/UBA
- ovini e caprini : 115 euro/UBA

L'importo effettivo dell'aiuto per beneficiario dipende dal numero di UBA, dalle specie presenti in azienda e dalle aree di intervento o settori a cui il beneficiario effettivamente aderisce.

L'aiuto è corrisposto agli agricoltori che allevano le specie animali per un periodo di 5 anni.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- verifica del numero di animali ammessi a finanziamento
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento alle condizioni afferenti alle aree tematiche previste dalla misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Delineazione concreta relativa agli aspetti di comprensibilità, pertinenza e rilevanza rispetto agli obiettivi prefissati

- verifica del numero di animali ammessi a finanziamento – SIGC , banca dati BDN
- mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento alle condizioni afferenti alle aree tematiche previste dalla misura.

- registrazioni sui cd “registri aziendali” previsti dalla normativa vigente in materia nell’ambito dei quali vengono annotate tutte le operazioni effettuate nell’allevamento (alimentazione, somministrazione acqua, pascolamento, etc).

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema

stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda agli allegati del documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda agli allegati del documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

Regolamento n. 1305/2013 art. 35.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Caratteristica della misura è quella di coinvolgere due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto. E' quindi finalizzata a promuovere l'approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all'approccio singolo.

Tenendo conto che più della metà delle aziende agricole regionali rilevate nell'ultimo censimento agricolo si collocano in una condizione di marginalità, per tali aziende la possibilità di recuperare valore aggiunto è un fattore di sopravvivenza. La frammentazione del sistema produttivo, unitamente alla dimensione contenuta delle aziende ed alla loro difficoltà di comunicazione, oltre ad incidere in modo particolare sulla loro redditività rende maggiormente difficili i rapporti nelle diverse filiere, il ricorso all'aggiornamento, all'introduzione di investimenti innovativi e all'attuazione, in genere, di progetti che hanno un'ampia ricaduta, sia in termini territoriali sia di numero di soggetti coinvolti che i rapporti di cooperazione in genere possono invece favorire consentendo il raggiungimento di una massa critica necessaria e sufficiente per poter superare gli ostacoli iniziali.

Ciò è tanto più vero quando dall'aspetto imprenditoriale si passa a quello ambientale e sociale in cui gli attori interessati sono un numero rilevante, non direttamente collegati tra loro e con scarsa consapevolezza di appartenenza.

E' questo il caso in particolare dell'innovazione ove è necessario favorire la partecipazione diretta delle aziende, sia in fase di introduzione delle innovazioni che nella loro diffusione agli altri attori del medesimo settore. Ciò è sottolineato nei dati emersi nell'analisi di contesto che se da una parte fanno rientrare la regione Lazio tra quelle posizionate meglio in termini di "innovation follower", dall'altra sottolineano una certa debolezza di trasferimento di innovazione in campo agricolo a fronte di un elevato fabbisogno.

Per l'aspetto innovazione la misura è volta a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale ma anche, trasversalmente, le attività di natura economica, ambientale e sociale, servendo in particolare al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).

La cooperazione è pertanto volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti da mettere a sistema superando gli svantaggi della frammentazione.

La trasversalità della Misura è testimoniata dalla varietà dei fabbisogni sui quali andrà ad incidere:

F2. Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende

F3. Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale

aziendale

F4. Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale

F10. Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali

F23. Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale

F36. Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche

F35. Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

La misura ha dunque un forte carattere trasversale, rappresentato una modalità differente di operare per il raggiungimento degli obiettivi e priorità che sono comunque target per altre misure.

P1 – promuovere il trasferimento di conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali FA 1a e 1b tramite i GO, contribuendo alle altre priorità dello sviluppo rurale;

P2 – potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, favorendo in particolar modo le aziende agricole con problemi strutturali, di piccole dimensioni economiche ed in particolare quelle con potenzialità nella diversificazione.

P3 – promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, migliorare l'integrazione dei produttori primari attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte e le associazioni di produttori .

P4 – preservare e ripristinare ecosistemi, a salvaguardia e ripristino biodiversità , del paesaggio agricolo e forestale, soprattutto nelle aree ad alta valenza naturale e delle risorse idriche.

P5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale sostenendo l'uso più efficiente dell'acqua e dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare, favorendo l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia, riducendo le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura e promuovendo la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

P6 - favorire l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali sostenendo la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Risponde complessivamente all'obiettivo tematico 6 sostenendo le aree rurali nella creazione o mantenimento delle opportunità economiche per le imprese.

Gli obiettivi delle sopradette focus area sono raggiunti attraverso diverse sottomisure e operazioni specificamente volte a supportare aggregazioni per singoli aspetti.

Le forme di cooperazione sostenute dalla presente misura sono:

- rapporti di cooperazione tra più operatori dei settori agricolo, forestale e della filiera alimentare e altri soggetti e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità del

PSR del Lazio, tra cui associazioni di produttori, cooperative e le organizzazioni professionali del settore;

- poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività;
- gruppi operativi (GO) del PEI.

La cooperazione è volta a:

- offrire nuove opportunità per unire un gran numero di soggetti al fine di superare gli svantaggi della frammentazione;
- sostenere la copertura dei costi organizzativi;
- sostenere alcune forme di cooperazione ad ambito locale;
- sostenere un gruppo esistente di soggetti cooperanti a intraprendere un nuovo progetto comune.

Codice	Denominazione
16.1	sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità;
16.2	sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
16.3	cooperazione tra piccoli operatori nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo e il marketing turistico;
16.4	sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;
16.5	supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso;
16.6	sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento per la fornitura sostenibile di biomasse per uso alimentare e produzione di energetica e per i processi industriali;
16.8	sostegno per la elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti;
16.9	sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l'ambientale e il cibo.

8.2.14.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 16.1.1 Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi dei PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è lo strumento con cui il PSR del Lazio opera per l'innovazione promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva perseguendo prioritariamente gli obiettivi di cui alla priorità 1, focus area 1a e 1b del Regolamento N.1305/2013.

In particolare per la FA 1b) persegue le seguenti finalità:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse, della redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica.
- contribuire all'approvvigionamento delle materie agricole.

Al fine di perseguire gli obiettivi prioritari dell'Unione in materia di sviluppo rurale, con particolare riguardo a quello di promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale attraverso un approccio interattivo, la sottomisura prevede il sostegno alla cooperazione tra beneficiari diversificati:

sia in una fase preliminare di animazione ed ha lo scopo di stimolare la costituzione (avvio) di Gruppi Operativi (G.O.) di livello regionale, e interregionale, sia per la costituzione formale ed il funzionamento dei G.O., i quali adottano il proprio regolamento di funzionamento, attuano un piano di trasferimento delle innovazioni, anche realizzando uno o più progetti pilota rivolti ad affrontare in modo innovativo un certo problema comune in un settore specifico, divulgano i risultati ottenuti nell'ambito della propria attività, anche qualora le idee oggetto del piano di trasferimento dell'innovazione non si siano dimostrate abbastanza utili da essere ampiamente adottate, partecipano alle attività della rete del PEI.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

REG. (UE) N. 1290/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006; REG. (UE) N. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE; Legge Regionale 04 Agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio".

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Per la fase di avvio dei Gruppi Operativi i beneficiari sono i soggetti pubblici o privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione, della consulenza o dell'assistenza tecnica, singoli o associati in ATS, reti

ecc., che assumono il ruolo di intermediari specializzati nei sistemi di innovazione agevolando e promuovendo l'innovazione (Innovation broker).

Per la fase di costituzione e funzionamento dei Gruppo Operativi il beneficiario del sostegno è lo stesso Gruppo Operativo formato da almeno due soggetti, con personalità giuridica e costituito attraverso associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi, ecc. Il GO deve essere dotato di un regolamento interno che evidenzia ruoli e compiti, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. Il GO assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi. Almeno uno dei soggetti componenti il GO deve rappresentare le imprese del settore agricolo, agroalimentare o forestale.

Durante la realizzazione dei progetti innovativi i GO prendono decisioni sull'elaborazione e attuazione di azioni innovative ed attuano le stesse azioni mediante altre misure del presente PSR del Lazio.

Qualora vengano attivate altre misure, beneficiario del singolo intervento deve essere componente del GO e possedere i requisiti previsti dalla relativa misura attivata.

Dei progetti innovativi realizzati i GO hanno l'onere di divulgarne adeguatamente i risultati, anche tramite la Rete PEI.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibile le spese per:

- avvio dei Gruppi Operativi del PEI;
- costituzione e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI.

Sono ammissibili i costi nei piani di animazione o nei piani di trasferimento dell'innovazione presentati all'atto della domanda di aiuto quali:

- costituzione ed esercizio della cooperazione
- studi e progetti
- animazione
- divulgazione dei risultati
- attività di coordinamento dei singoli progetti aziendali
- spese generali

Sono escluse le spese sostenute dai singoli componenti il gruppo cooperante per l'esercizio della propria attività ordinaria e per gli investimenti previsti nel progetto collettivo da essi realizzate.

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b e d del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo semplificati, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

Avvio dei Gruppi Operativi del PEI: sono ammissibili le spese sostenute da uno o più soggetti pubblici o privati, aggregati in ATS, reti, ecc., selezionati tramite avviso pubblico, per l'attuazione di progetti di animazione finalizzati alla costituzione di un Gruppo Operativo del PEI nell'ambito di uno dei comparti

del sistema agricolo e forestale regionale.

Tali soggetti sono beneficiari dell'aiuto e sono responsabili della realizzazione di un progetto di animazione presentato all'atto della domanda. La durata del progetto di animazione non può essere superiore ad un anno. I progetti di animazione devono prevedere l'attuazione delle seguenti attività finalizzate alla successiva costituzione di un Gruppo Operativo:

- azioni di informazione verso gli attori del settore di intervento, con particolare riguardo agli agricoltori ed ai silvicoltori, sul PEI e sulla presente sottomisura;
- coordinamento ed organizzazione di tavoli di concertazione, incontri e riunioni a livello regionale e/o locale che coinvolgano il maggior numero possibile di attori di un determinato comparto, inclusi gli agricoltori, le organizzazioni dei produttori, i ricercatori, i servizi di consulenza, le ONG, ecc.;
- realizzazione di studi, piani e progetti ed altri documenti, quali ad esempio la bozza di regolamento, propedeutici alla costituzione di un GO;
- divulgazione verso gli attori del comparto, con particolare riguardo agli agricoltori ed ai silvicoltori, su obiettivi, risultati e prospettive del progetto di animazione.

Costituzione e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI: sono ammissibile le spese sostenute da uno o più soggetti pubblici e privati, singoli o associati, selezionati tramite avviso pubblico, per il funzionamento del GO, per l'attuazione di un piano di trasferimento delle innovazioni da parte del GO e per la partecipazione alle attività della Rete del PEI.

I GO dovranno essere formalmente costituiti in un partenariato, per esempio attraverso una ATS o altro tipo di partenariato vincolante per i suoi membri con individuazione di un capofila coordinatore; l'atto costitutivo deve riportare in allegato un regolamento interno che garantisca la trasparenza delle decisioni assunte nell'ambito del G.O.

I soggetti beneficiari dell'aiuto sono responsabili dell'attuazione di un piano, presentato all'atto della domanda, costituito da uno o più progetti operativi, finalizzati al trasferimento di innovazioni nel settore agricolo e forestale coerentemente agli obiettivi del PEI, con indicazioni di dettaglio circa gli obiettivi, la durata, i soggetti coinvolti e la spesa prevista.

I GO operano rapportandosi alla Rete del Partenariato europeo per l'innovazione e della Rete rurale nazionale di cui agli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) N.1305/2013.

La durata del GO e del relativo piano di trasferimento dell'innovazione non è superiore a 7 anni.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Costituiscono condizioni di ammissibilità dei suddetti beneficiari:

- approfondita conoscenza del comparto, comprovata da esperienze lavorative pluriennali;
- capacità di coordinare e gestire attività di gruppo interdisciplinari, comprovata dalla partecipazione di uno o più soggetti partner, come coordinatore ad almeno un progetto già concluso di ricerca, dimostrativo, di consulenza ecc. possibilmente interregionale o comunitario;
- non avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la silvicoltura, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti e di mezzi tecnici per l'agricoltura e la silvicoltura, e

non avere mai avuto contenzioso con altri attori del settore agricolo e forestale; tali posizioni devono essere oggetto di autodichiarazione.

Ai GO possono partecipare enti di ricerca pubblici o privati, operatori agricoli o forestali, singoli o riuniti in associazioni e organizzazioni di produttori, cooperative, gestori forestali, comunità rurali, ONG e loro consulenti, imprenditori operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, imprese di servizio, innovation broker, operatori commerciali, organizzazioni interprofessionali, enti locali e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo a condizione che la cooperazione sia ad esclusivo vantaggio del settore agricolo o forestale.

Le imprese agricole e forestali e agroindustriali, singole o associate, devono avere sede operativa nella regione.

E' obbligatoria la presenza di almeno un ente di ricerca o di un innovation broker e di un'azienda agricola.

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i potenziali beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Devono inoltre presentare un piano in cui sia descritto il progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare, adattare o realizzare, i risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse, le attività di divulgazione e trasferimento previste, il crono programma, il budget complessivo ripartito per ogni singola attività e per singolo partner e i soggetti referenti delle azioni.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale. I GO potranno operare anche sul restante territorio comunitario mediante accordi delle AdG relativamente a tematiche di interesse comune.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la fase di avvio dei Gruppi Operativi nella selezione dei beneficiari si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- numero potenziale di agricoltori o silvicoltori destinatari del progetto di animazione;
- numero di enti di ricerca ed altri attori del mondo agricolo e forestale coinvolti nel progetto di animazione;
- qualità e quantità delle azioni di informazione e divulgazione previste dal piano di trasferimento dell'innovazione;
- coerenza con le tematiche della RRN e Horizon 2020.

Nella fase di costituzione e funzionamento si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- essere soggetti beneficiari della tipologia di operazione “Azioni di sostegno per favorire la costituzione dei Gruppi Operativi”;
- pluralità dei soggetti della filiera coinvolti nel partenariato;
- competenza della partnership;
- presenza nel piano di trasferimento dell’innovazione delle seguenti attività: realizzazione di un catalogo ragionato delle innovazioni disponibili a livello internazionale potenzialmente utili per il comparto ed immediatamente applicabili e di un sito informatico permanente;
- qualità e quantità delle proposte progettuali comprese nel piano di trasferimento dell’innovazione;
- Attivazione delle misure 1 e 2;
- tematiche scelte che rispecchiano quelle individuate nel piano di trasferimento dell’innovazione di proposte progettuali relative alle seguenti tematiche:
 - miglioramento delle condizioni di lavoro e riduzione dell’impatto dell’agricoltura sulla salute degli operatori, dei consumatori e di tutti i cittadini;
 - tutela dell’ambiente naturale, delle acque e della biodiversità anche di interesse agricolo;
 - aumento della produttività, della redditività e della competitività del sistema agricolo e forestale attraverso un migliore utilizzo delle risorse a disposizione;
 - conversione dei sistemi produttivi verso un’agricoltura più verde, attraverso l’introduzione dei metodi e delle tecnologie più avanzate o la reintroduzione di quelle abbandonate per la produzione di energia, per la fertilizzazione e la bonifica dei suoli inquinati, per la lotta al cambiamento climatico;
 - prevenzione e difesa dalle zoonosi e fitopatie attraverso progetti territoriali di monitoraggio ed avvertimento.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale per l’attuazione della presente sottomisura e delle misure 1 “formazione” e 2 “consulenza” mentre per le operazioni previste dal piano afferenti ad altre misure attivate per la realizzazione dei piani aziendali si fa ricorso alle dotazioni finanziarie ed alle regole previste nelle misure di riferimento.

Il sostegno per la cooperazione è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 100% del costo totale ammissibile.

Per l’attuazione di altre misure previste nel piano si applicano le aliquote e gli importi massimi previsti dalle specifiche misure attivate.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del piano di animazione e del piano di trasferimento dell’innovazione del GO.

Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione con altri GO operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune per la quota parte individuata nell’accordo sottoscritto con l’AdG competente.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Difficoltà a definire congrue le varie voci di costi per gli investimenti immateriali, anche in rapporto al costo totale dell'operazione.
2. Fallimento, parziale o totale, di un progetto di cooperazione per abbandono prematuro degli impegni dei soggetti cooperanti.
3. In caso di non ammissione parziale o totale di uno o più dei sub-progetti presentati da singoli partner può diminuire o venir completamente meno la funzionalità dell'intero progetto di cooperazione.
4. Valutazione degli elementi non oggettivi nei criteri di selezione..

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. Ricorso all'uso dei costi semplificati o richiesta di expertise.
2. Ammissione di forme di cooperazione che diano garanzia degli impegni presi tra i vari soggetti cooperanti e tra questi e l'AdG. Sarà data preferenza, o esclusività di ammissione, per forme legalmente riconosciute e per gli investimenti, saranno ammessi in qualità di beneficiari i soggetti attuatori dell'investimento.
3. Chiedere l'indicazione del set minimo di sub-progetti da realizzare per dare compiutezza al progetto di cooperazione.

Eventuale richiesta di *expertise*.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Il piano deve descrivere il progetto di animazione o il progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare, adattare o realizzare, i risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse, le attività di divulgazione e trasferimento previste, il crono programma, il budget complessivo ripartito per ogni singola attività e per singolo partner e i soggetti referenti delle azioni.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale. I GO potranno operare anche sul restante territorio comunitario mediante accordi delle AdG relativamente a tematiche di interesse comune.

8.2.14.3.2. 16.2.1 Progetti pilota

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è tesa a promuovere la sperimentazione attraverso la dimostrazione delle nuove tecnologie, pratiche, prodotti e processi e riguarda la parte finale del processo di collaudo/validazione dell'innovazione.

E' finalizzata a dare immediata e concreta dimostrazione delle innovazioni prodotte dalla ricerca sui settori già attivi o attivabili nel contesto regionale.

Risponde direttamente ai fabbisogni 1 e 2 coerentemente con gli obiettivi delle focus area 1a) e, in maggior misura, alla 1.b)

Il sostegno è concesso la realizzazione di progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agroalimentare e forestale.

Possono essere oggetto di aiuto anche attività di ricerca e dimostrative purché legate all'accompagnamento di progetti concreti. Gli interventi sono funzionali alla validazione delle innovazioni introdotte e di diffusione degli esiti ottenuti e devono riguardare la fase pre-competitiva del processo, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione.

I progetti saranno sostenuti se finalizzati:

- al miglioramento della competitività delle aziende, anche attraverso nuovi sbocchi sul mercato, all'adattamento delle produzioni in rapporto al cambiamento climatico, al miglioramento dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti, alla diminuzione dell'impatto ambientale nelle pratiche agroalimentari e forestali;
- a sviluppare nuovi prodotti, nuove pratiche, nuovi mercati, nuovi processi e nuove tecniche nel settore alimentare, agricolo, forestale o a carattere ambientale;
- al recupero di prodotti processi e pratiche abbandonati purché dimostrino un aumento della competitività e/o una evidente vocazione ambientale.

La durata dei singoli progetti non dovrebbe essere superiore a tre anni ; in caso di progetti particolarmente complessi è possibile una suddivisione in due fasi operative pluriennali con attivazione del finanziamento della seconda fase a seguito di conclusione positiva della prima fase del progetto.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento generale di esenzione (Reg (UE) N.800/08); Orientamenti Aiuti di Stato.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Aggregazioni tra imprese agricole e forestali singole o riunite in associazioni e organizzazioni di produttori, cooperative, gestori forestali, comunità rurali, consulenti di ONG, imprenditori operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, imprese di servizio, operatori commerciali, soggetti pubblici e privati appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione, organizzazioni interprofessionali, enti locali e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo; Gruppi Operativi del PEI. Nel caso di soggetti di tipo associativo il criterio della partecipazione di più soggetti è automaticamente soddisfatto. Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese per la realizzazione, l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, compreso materiale informatico;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di brevetti, licenze diritti d'autore e marchi commerciali;
- consulenze esterne qualificate e formazione del personale;
- investimenti per la realizzazione di prototipi;
- spese per la diffusione dei risultati del progetto;
- spese per la costituzione e funzionamento della cooperazione: missioni, spostamenti e coordinamento;
- studi di fattibilità e progettazione;
- spese d'animazione necessarie alla realizzazione e messa in opera del progetto;
- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- materiali di consumo, analisi, test e prove;
- spese generali.

Per l'ammissibilità delle spese di realizzazione del singolo intervento (costi diretti) si fa riferimento ai criteri previsti nell'operazione specifica attivata.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti debbono obbligatoriamente riguardare nuove o diverse azioni per gli attori interessati rispetto alla pratica ordinaria e dovranno far parte di un'azione pianificata specifica con dei risultati attesi chiaramente definiti e devono riguardare la fase pre-competitiva del ciclo produttivo.

Non sarà finanziato il funzionamento di gruppi o reti già esistenti qualora non formalizzino un nuovo

progetto o delle nuove azioni.

I progetti dovranno essere proposti da aggregazioni formate almeno da due partner tra i quali: imprese agricole o forestali, singole o in associazione, ed enti di ricerca pubblici o privati.

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione, coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

La cooperazione tra partner potrà assumere diverse forme:

- GO formalmente costituiti, beneficiari della sottomisura 16.1;
- una struttura con statuto giuridico rappresentante almeno 2 soggetti diversi: per es. un'organizzazione interprofessionale;
- ATS/ATI/ Contratto di rete;
- attraverso una scrittura privata tra i soggetti partecipanti che fissi le modalità del partenariato per il progetto di cooperazione: regole di governance, impegno di ogni partner, ripartizione dei costi da sostenere, piano di finanziamento, regole sulla proprietà intellettuale e la proprietà degli investimenti etc.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei criteri di selezione terrà conto dei seguenti principi:

- progetti proposti da un GO regionale, beneficiario della misura 16.1;
- pluralità dei soggetti coinvolti nel partenariato. Priorità verrà data alle forme partenariali che coinvolgano in numero rilevante di imprese di produzione e altri portatori di interesse del settore, per esempio riunite in reti o poli;
- coerenza con gli obiettivi regionali, con particolare riguardo ad aumento della competitività e pratiche ambientali sostenibili;
- incidenza prevista sul territorio, elaborazione di strategie che rispondano a precise esigenze del settore di intervento e che risultino applicabili sulla base di precise analisi socio-agro-economiche del territorio;
- insediamento sul territorio regionale dei soggetti interessati;
- validità tecnica e sperimentale;
- rapporto costi/benefice;
- comprovata esperienza dell'ente o degli enti di ricerca coinvolti nel settore specifico;
- modalità di diffusione dei risultati;
- adozione di strategie di divulgazione funzionali e capillari;
- risultati attesi in materia di cambiamento di pratiche e prodotti;
- grado effettivo di innovazione previsto.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono finanziabili progetti il cui costo totale sarà compreso tra 50.000,00 e 150.000,00 euro. Il contributo erogato copre fino al 100% del costo ammissibile per le attività di cooperazione e per la gestione del progetto. Per l'attuazione di altre misure (costi diretti) previste nel piano si applicano le aliquote e gli importi massimi previsti dalle specifiche misure attivate ai sensi dell'art. 35 c.6.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Difficoltà a definire congrue le varie voci di costi per gli investimenti immateriali, anche in rapporto al costo totale dell'operazione.
2. Fallimento, parziale o totale, di un progetto di cooperazione per abbandono prematuro degli impegni dei soggetti cooperanti.
3. In caso di non ammissione parziale o totale di uno o più dei sub-progetti presentati da singoli partner può diminuire o venir completamente meno la funzionalità dell'intero progetto di cooperazione.
4. Valutazione degli elementi non oggettivi nei criteri di selezione.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1. Ricorso all'uso dei costi semplificati o richiesta di expertise.
2. Ammissione di forme di cooperazione che diano garanzia degli impegni presi tra i vari soggetti cooperanti e tra questi e l'AdG. Sarà data preferenza, o esclusività di ammissione, per forme legalmente riconosciute e per gli investimenti, saranno ammessi in qualità di beneficiari i soggetti attuatori dell'investimento.
3. Chiedere l'indicazione del set minimo di sub-progetti da realizzare per dare compiutezza al progetto di cooperazione.
4. Eventuale richiesta di *expertise*.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema

stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I progetti debbono obbligatoriamente riguardare nuove o diverse azioni per gli attori interessati rispetto alla pratica ordinaria e dovranno far parte di un'azione pianificata specifica con dei risultati attesi chiaramente definiti e devono riguardare la fase pre-competitiva del ciclo produttivo.

Non sarà finanziato il funzionamento di gruppi o reti già esistenti qualora non formalizzino un nuovo progetto o delle nuove azioni.

I progetti dovranno essere proposti da aggregazioni formate almeno da due partner tra i quali: imprese agricole o forestali, singole o in associazione, ed enti di ricerca pubblici o privati.

8.2.14.3.3. 16.3.1 Coop. tra oper. commerc. nell'organiz. di proces. comuni e condivis. strutt. e risorse e per lo svilup/marketing turist.

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione favorisce la creazione di nuove forme di cooperazione, a vario titolo, tra piccoli operatori finalizzata a raggiungere economie di scala nella produzione di beni e servizi, attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg (UE) N.651/14 e Reg (UE) N.702/14; Orientamenti Aiuti di Stato; Regolamento "de minimis" in agricoltura.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Partenariato costituito da almeno tre soggetti tra imprese agricole e forestali, imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, singole o associate, che rispondono ai criteri delle micro imprese autonome, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e del DM del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005. Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione di altre Misure, il soggetto beneficiario è il singolo soggetto partner il quale deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura. Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione. Nel caso in cui il Piano del GO preveda anche l'attivazione di altre Misure per la realizzazione di piani

aziendali i costi ammissibili sono quelli previsti dalla specifica Misura.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i potenziali beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- numero nuovi posti di lavoro creati con il progetto;
- numero aziende agricole condotte da giovani agricoltori (rientrano in questa categoria anche coloro che si sono insediati nella precedente programmazione 2007/2013);
- numero imprese cooperanti;
- area di intervento.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per la cooperazione.

Per le altre misure eventualmente attivate nell'ambito dell'importo massimo previsto in ciascuna di esse.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4. 16.4.1 Coop. orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole e tra imprese agricole e imprese agroindustriali finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

Rientrano nel concetto di filiere corte quelle nelle quali negli scambi tra agricoltore e consumatore non viene implicato più di un intermediario. L'intermediario può essere un rivenditore o anche un trasformatore, in questo caso solo quando quest'ultimo ne ha acquisito il controllo (in caso contrario il trasformatore sarebbe semplicemente il fornitore di un servizio per l'agricoltore).

L'operazione si pone l'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche migliorando l'efficienza dell'impresa, creando nuove opportunità di mercato attraverso nuove strutture di trasformazione e/o commercializzazione in ambito locale. Attua tale obiettivo mediante iniziative di progettazione azioni comuni, animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento e la promozione dell'iniziativa verso i potenziali clienti.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6 coprendo anche i costi che fanno riferimento ad altre misure.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013. Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. DLgs n.228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5/3/2001, n. 57 "Esercizio dell'attività di vendita"; DM. Mipaaf 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, c. 1065, Legge 27/12/2006, n. 296 sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Partenariato costituito da almeno tre soggetti tra imprese agricole e forestali, imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, singole o associate, che rispondono ai criteri delle micro imprese autonome, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione e del DM del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005. Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione di altre Misure, il soggetto beneficiario è il singolo soggetto partner il quale deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura. Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione. Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione di altre Misure per la realizzazione di piani aziendali i costi ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica Misura.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i potenziali beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

Almeno i due terzi dei soggetti partecipanti al progetto deve essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- numero di imprese cooperanti;
- quota di aziende agricole sul totale dei partecipanti al progetto;
- numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (rientrano in questa categoria anche coloro che si sono insediati nella precedente programmazione 2007/2013);
- presenza e numero dei prodotti di qualità venduti tramite filiera corta;
- presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per la cooperazione. Per le altre misure nell'ambito dell'importo massimo previsto in ciascuna di esse.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.5. 16.5.1 Az. congiunte per mitig. o adattam. ai camb. climat. e di approcci comuni ai proget. ambien. e pratiche ambien. in corso

Sottomisura:

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione favorisce l'aggregazione per interventi in cui essa rappresenta un valore aggiunto per iniziative che hanno un forte risvolto nella mitigazione o adattamento agli effetti indotti dai cambiamenti climatici e , quindi, in grado di migliorare l'efficienza energetica e dell'uso delle risorse idriche, produzione di energia da fonti rinnovabili, conservare la biodiversità agricola e naturale, conservazione dei suoli agricoli e del carbonio organico in genere.

L'obiettivo è quello di stimolare gli operatori ad aderire a misure che soddisfino i criteri di cui alla priorità 4, e nello specifico e mettere a sistema gli stessi al fini di migliorare il contributo ambientale della sommatoria degli interventi (sinergia). Essa pertanto promuove azioni di fornitura di servizi su scala territoriale riconducibili alle seguenti misure e sottomisure: 4.4, 10 e 11.

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Reg (UE) N.651/14 e Reg (UE) N.702/14; Orientamenti Aiuti di Stato; Regolamento "de minimis" in agricoltura.

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Partenariato costituito tra almeno tre soggetti tra imprese agricole singole o associate, consorzi di produttori, consorzi di bonifica, imprese forestali, enti gestori di aree protette e di siti Natura 2000, enti gestori di proprietà collettive, enti pubblici che hanno sottoscritto uno specifico accordo di cooperazione. Le imprese private devono rispondere ai criteri delle micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e del DM del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005. Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e

pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione. Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione di altre Misure per la realizzazione di piani aziendali i costi ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica Misura.

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i potenziali beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto. I progetti collettivi che insistono su aree situate all'interno dei siti NATURA 2000 e delle aree protette deve essere allegato alla domanda di aiuto un parere preventivo di fattibilità rilasciato dal competente ente gestore.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti criteri di selezione:

- numero di soggetti aderenti;
- numero di aziende agricole coinvolte nella realizzazione degli interventi;
- estensione territoriale del progetto collettivo;
- numero di operazioni attivate collettivamente;
- localizzazione degli interventi.

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione è sostenuta con un contributo fino al 100% delle spese.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d della misura.

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.6. 16.6.1 Coop. nella filiera per fornitura sostenib. di biomasse da utiliz. per produz. alimen., energet. e per processi industr.

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Scopo dell'intervento è quello di favorire le aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola e trasformatori della biomassa ad uso energetico.

La finalità è la creazione di aggregazioni tra soggetti pubblici e privati, finalizzate alla costituzione di filiere.

Gli strumenti programmatori e finanziari (Piani di attività) sono resi disponibili per catalizzare iniziative di gestione collettiva di determinati aspetti connessi ai processi di produzione, secondo modalità e modelli atti a rendere sostenibile economicamente e sotto l'aspetto ambientale il recupero di biomasse aziendali.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale a copertura dei soli costi di cooperazione. I costi diretti riferiti ai singoli progetti realizzati dai soggetti cooperanti sono finanziati ricorrendo alle misure di riferimento.

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Reg (UE) N.651/14 e Reg (UE) N.702/14; Orientamenti Aiuti di Stato; Regolamento "de minimis" in agricoltura.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Partenariato costituito tra almeno tre soggetti tra imprese agricole singole o associate, imprese agroindustriali, imprese forestali, enti gestori di proprietà collettive, enti pubblici che hanno sottoscritto uno specifico accordo di cooperazione. Le imprese devono rispondere ai criteri delle micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e del DM del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005. Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione. Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione di altre Misure per la realizzazione di piani aziendali, i costi ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica Misura.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- percentuale di superficie soggetta a gestione forestale sostenibile certificata sul totale;
- numero di aziende agricole e forestali;
- utilizzo di sottoprodotti di origine agricola.

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione è sostenuta con un contributo fino al 100% delle spese.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.7. 16.8.1 Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.14.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede il sostegno per la cooperazione tra più soggetti proprietari di aree forestali ai fini della redazione dei piani di gestione e assestamento forestale.

8.2.14.3.7.2. Tipo di sostegno

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

8.2.14.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale n. 39/2002 e Regolamento Regionale n. 7/2005.

8.2.14.3.7.4. Beneficiari

Più soggetti pubblici e/o privati proprietari di superfici forestali che presentano un progetto coordinato.

8.2.14.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, stesura dei piani di gestione e assestamento forestale. I costi della cooperazione sono proporzionalmente ripartiti tra i soggetti beneficiari.

8.2.14.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie totale oggetto di pianificazione collettiva deve essere superiore ai 100 ettari e ricadente in comuni contigui e in ambiti territoriali omogenei.

8.2.14.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- estensione della superficie da pianificare;

- superficie ricadente nelle aree Natura 2000 o Aree Protette;
- numero di soggetti cooperanti proprietari di aree boscate;
- percentuale di superficie per la quale sono state attivate misure di cui agli articoli 21d), 24 e 25 del regolamento 1305/2013.

8.2.14.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo previsto è fino al 100% del costo ammissibile ed è erogato a seguito dell'approvazione del piano di gestione da parte dell'autorità competente.

8.2.14.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.8. 16.9.1 Diversific. agricola in attività sanitarie, di integraz. sociale, agricol. per comunità e/o educaz. ambient/aliment.

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede il sostegno ai progetti promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati, nei quali il primo assume la funzione di capofila, riguardanti l'agricoltura sociale. Le attività previste si realizzano all'interno dell'azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.

8.2.14.3.8.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

8.2.14.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento generale di esenzione (Reg (UE) N.800/08); Orientamenti Aiuti di Stato.

8.2.14.3.8.4. Beneficiari

Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona, aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona.

8.2.14.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

Il progetto di cooperazione prevede la possibilità di attivazione delle seguenti misure 6.2.1" Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali, 6.3.1, "Aiuti all'avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende" e 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole".

Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione delle altre Misure per la realizzazione i costi

ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica Misura.

8.2.14.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto. E' obbligatoria la presenza di almeno un'impresa agricola. Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- presenza sul medesimo territorio di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti;
- incremento percentuale dei servizi in riferimento alla potenzialità d'utenza;
- numero di persone assistite;
- collocazione territoriale;
- competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico.

8.2.14.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione è sostenuta con un contributo fino al 100% delle spese.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

8.2.14.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo d. della misura.

8.2.14.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.14.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Difficoltà di valutare adeguatamente la rispondenza dei progetti al concetto di innovazione.
- 2.1 Difficoltà a definire congrue le varie voci di costi per gli investimenti immateriali, anche in rapporto al costo totale dell'operazione.
- 2.2 Aggravio dei costi di transazione e dei costi dei controlli.
3. Fallimento, parziale o totale, di un progetto di cooperazione per abbandono prematuro degli impegni dei soggetti cooperanti.
4. In caso di non ammissione parziale o totale di uno o più dei sub-progetti presentati da singoli partner può diminuire o venir completamente meno la funzionalità dell'intero progetto di cooperazione.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

1. Definizione del concetto di innovazione nei progetti di cui alla sottomisura 16.2.
2. Ricorso, ove possibile, all'uso dei costi semplificati.
3. Ammissione di forme di cooperazione che diano garanzia degli impegni presi tra i vari soggetti cooperanti e tra questi e l'AdG. Sarà data preferenza, o esclusività di ammissione, per forma legalmente riconosciute e per gli investimenti materiali, saranno ammessi in qualità di beneficiari

i soggetti attuatori dell'investimento.

4. Chiedere l'indicazione del set minimo di sub-progetti da realizzare per dare compiutezza al progetto di cooperazione.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

Articoli 32-35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; Articoli 42-44 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Sviluppo locale Leader

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) è uno strumento normato dai regolamenti comunitari per perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR è denominato sviluppo locale Leader.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013 e in linea con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 lo sviluppo locale Leader è:

- concentrato su territori subregionali specifici, classificati come aree rurali C e D più le aree B che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013, con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti, comprendente integralmente i territori di cinque o più Comuni contigui che partecipano in qualità di soci al Gruppo di Azione Locale (GAL);
- gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale (GAL) attraverso un Piano di Sviluppo Locale (PSL);
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e comprendente elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

Su un totale Lazio di 378 Comuni e 5.500.022 abitanti, il territorio potenzialmente interessato allo sviluppo locale Leader riguarda n. 102 Comuni in area D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" con 126.835 abitanti (2,31% della popolazione totale), n. 247 Comuni in area C "Aree rurali intermedie" con 1.766.628 abitanti (32,12% della popolazione totale), più I Comuni della aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013.

Gruppi di Azione Locale

I gruppi di azione locale (GAL) sono partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in

associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del codice civile.

Lo statuto dell'associazione GAL dovrà riportare tra gli scopi dell'associazione quanto di seguito specificato:

- l'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio;
- l'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti;
- l'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- l'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del Piano stesso;
- l'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:
 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
 - disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
 - disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
 - normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

I gruppi di azione locale (GAL), attraverso procedure conformi alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, composta almeno da:

- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie; l'attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie; l'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- personale di segreteria;
- liberi professionisti per le attività di istruttoria e controllo tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali;
- esperti per le attività di animazione/cooperazione.

Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell'ambito del PSR 2014/2020 dovrà essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL attingere da graduatorie e/o short list definite in periodi di programmazione precedenti al 2014/2020.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, nonché in coerenza con le finalità della Priorità 6 in materia di "Inclusione sociale, riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali", il GAL

provvederà a:

- impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare:
 - stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per RAF, DT e personale di segreteria garantendo il rispetto della separazione delle funzioni e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
 - provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non potrà assumere altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale;
- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:
 - organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
 - compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
 - modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Lazio;
 - sistema di controllo delle autocertificazioni;
 - modalità di trattamento dei dati sensibili;
 - gestione protocollo e archivio;
 - modalità per la gestione dei ricorsi;
 - giorni e orari di apertura al pubblico.
- adottare le medesime disposizioni attuative predisposte ed approvate dalla Regione Lazio per le corrispondenti misure/sottomisure del PSR 2014/2020 fatte salve le seguenti modifiche e/o integrazioni qualora previste nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato:
 - individuazione degli interventi da attivare;
 - individuazione dei comparti produttivi / settori di intervento interessati;
 - riduzione dei massimali di costo totale di investimento ammissibile;
 - set aggiuntivo dei criteri di selezione;
 - sedi, tempi, modulistica e modalità di trasmissione delle domande cartacee;
- individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari di apertura al pubblico (almeno n. 3 giorni / settimana);
- dotarsi di un sito internet www.nomegal.it nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:
 - Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;
 - Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
 - Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (istruttorie / controlli), esperti (animazione / cooperazione);
 - Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;
 - Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail presidente@nomegal.it - raf@nomegal.it - dt@nomegal.it -

Compiti dei Gruppi di Azione Locale

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 e dall'art. 42 del Reg. (UE) 1305/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di aiuto per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario;
- selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di aiuto ammissibili e finanziabili per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario;
- ricevere e valutare le domande di pagamento per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario;
- predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente /GAL;
- adempiere agli obblighi in materia di trasparenza, informazione e pubblicità;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

La Regione Lazio, attraverso specifici audit almeno annuali, supervisiona i GAL per verificare l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati in termini di capacità amministrativa e di controllo, comprensivi di controlli della contabilità e di controlli amministrativi a campione.

Strategia di sviluppo locale Leader

Nell'ambito della priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" la misura 19 contribuisce interamente al raggiungimento degli obiettivi della Focus area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" :

- favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali;
- organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali;
- sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti;
- sostenere strategie per l'inclusione sociale favorendo la partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali;
- sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale delle aree rurali.

La Misura andrà ad incidere sui fabbisogni individuati dall'analisi di contesto associati alla focus 6B:

- F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta
- F17. Sostenere la cooperazione tra i produttori locali
- F18. Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera
- F23. Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale
- F24. Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale
- F27. Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi
- F35. Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale
- F40. Migliorare la capacità progettuale degli attori locali

Al fine di conseguire una idonea concentrazione delle risorse sui territori rurali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale specificità della strategia di sviluppo locale l'attuazione della strategia Leader sarà affidata a un numero indicativo di 12 Gruppi di Azione Locale (GAL) a ciascuno dei quali è assegnata una dotazione finanziaria pubblica complessiva che potrà essere compresa da un minimo di 3 Milioni di Euro ad un massimo di 5 Milioni di Euro.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento e dal PSR 2014/2020 la Regione Lazio effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale Leader di ciascun GAL per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere all'applicazione di rimodulazioni / disimpegni / premialità.

Per elaborare la strategia di sviluppo locale Leader i gruppi di azione locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, ambiti tematici di intervento tra quelli di seguito elencati, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi:

- sviluppo e innovazione delle filiere corte locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri) come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lett. m) del Reg. 1305/2013;
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti.

Nel caso in cui la strategia di sviluppo locale Leader includa più di un ambito tematico questi devono essere strettamente connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

All'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione i gruppi di azione locale (GAL) individueranno le misure/sottomisure da attivare tra quelle elencate nella tabella posta alla fine del presente paragrafo dimostrando comunque la coerenza con la strategia e l'analisi di contesto.

I gruppi di azione locale (GAL) elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale Leader che contengono

almeno i seguenti elementi:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati;
- una descrizione del valore aggiunto della strategia (progetti integrati, progetti innovativi, progetti su scala locale);
- una descrizione del processo di associazione della comunità locale e dell'elaborazione della strategia;
- un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- il piano di finanziamento per la strategia.

I gruppi di azione locale redigono il Piano di Sviluppo Locale (PSL) che contiene almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del GAL;
- zona geografica interessata dal PSL: caratteristiche strutturali, Comuni interessati dal PSL, superficie territoriale interessata dal PSL, superficie territoriale in zona montana, superficie territoriale in area D, superficie territoriale in zona svantaggiata, superficie territoriale in area protetta, caratteristiche fisiche, strutturali ed infrastrutturali;
- analisi del contesto, descrizione dei punti di forza e di debolezza (SWOT), individuazione dei fabbisogni e loro gerarchizzazione;
- strategia scelta: obiettivi, risultati attesi e impatti;
- quadro di raffronto tra fabbisogni individuati e misure/sottomisure/operazioni proposte;
- ambito/i tematico/i scelto/i e complementarietà e sinergia con altre politiche locali;
- scheda tecnica di ogni misura/sottomisura/operazione attivata in coerenza con quanto previsto nel PSR che tenga conto delle necessità correlate alle specificità della strategia;
- cooperazione: eventuale progetto di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale (max n.2) a livello di idea progettuale strettamente sinergico e coerente con l'ambito/i tematico/i scelto/i e con la strategia complessiva del piano di sviluppo locale; il progetto di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale deve fare riferimento a misure/sottomisure attivate dai GAL nell'ambito della loro strategia di sviluppo locale e deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia di sviluppo locale;
- gestione del GAL (sede e personale): descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede, attività e costi, il tutto in coerenza con le disposizioni di gestione, sorveglianza e controllo emanate dalla Regione;
- animazione: idea progettuale di animazione, esperti e costi.
- descrizione delle attività di partenariato propedeutiche alla predisposizione del PSL;
- piano finanziario a livello di misura / sottomisura / tipologia di operazione che sviluppa una spesa pubblica complessiva compresa tra un minimo di 3 Milioni di Euro e un massimo di 5 Milioni di Euro.

Misura ai sensi del regolamento (UE) n 1305/2013 [RD] o del regolamento (UE) n 1303/2013 [CPR]		Codice della misura ai sensi del presente regolamento	Sottomisura ai sensi del presente Regolamento	Codice della Sottomisura ai sensi del presente regolamento
art 16 del regolamento (UE) n 1305/2013	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali	3	sostegno per la partecipazione ex novo ai regimi di qualità	03:01
			sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno	03:02
art 17 del regolamento (UE) n 1305/2013	investimenti materiali	4	sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	04:01
			sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione /marketing e/o sviluppo dei prodotti agricoli	04:02
			sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	04:03
			sostegno agli investimenti non produttivi legati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali	04:04
art 19 del regolamento (UE) n 1305/2013	sviluppo agricolo e aziendale	6	Aiuto all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali	06:02
			aiuto all'avviamento aziendale per lo sviluppo di piccola azienda	06:03
			sostegno per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole	06:04
Articolo 20 del regolamento (UE) n 1305/2013	servizi di base e rinnovamento nelle aree rurali	7	sostegno per la redazione e l'aggiornamento dei piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e dei servizi di base e di protezione e gestione dei piani relativi ai siti Natura 2000 e di altre aree ad alto	07:01
			sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili	07:02
			sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le	07:04
			sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	07:05
			Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e i villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di	07:06
			Sostegno per investimenti finalizzati alla rilocazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio	07:07
art 21 del regolamento (UE) n 1305/2013	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	sostegno per la prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi boschivi e da calamità naturali ed eventi catastrofici	08:03
			sostegno per il risanamento dei danni alle foreste causati da incendi boschivi e da calamità naturali ed eventi catastrofici	08:04
			sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	08:05
art 35 del regolamento (UE) n 1305/2013	cooperazione	16	sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	16:02
			cooperazione tra piccoli operatori nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e per la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo e il marketing del turismo	16:03
			sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali	16:04
			sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento per la fornitura sostenibile di biomassa per uso alimentare e produzione di energia e processi industriali	16:06
			sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, supportate dalla comunità agricoltura e istruzione per l'ambiente e il cibo	16:09

Misure attivabili in Leader

8.2.15.3. Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione si articola in due distinti interventi:

Intervento a) Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale: supporto allo sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti nell'ottica di preparare ed elaborare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Intervento b) Kit di avviamento LEADER: sostegno al potenziamento delle capacità delle comunità locali che non hanno attuato Leader nel periodo di programmazione 2007/2013.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Intervento a) Gruppi di azione locale (GAL) già costituiti in associazioni con personalità giuridica riconosciuta e Gruppi di azione locale (GAL) costituendi che individuano un partner pubblico capofila.

Intervento b) il kit di avviamento leader sarà realizzato direttamente dalla Regione Lazio, attraverso le strutture della Direzione Regionale Agricoltura o l'ARSIAL, in favore delle comunità locali che non hanno attuato Leader nel periodo di programmazione 2007/2013.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Intervento a) Iniziative di formazione per le parti locali, studi dell'area interessata, spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale Leader, spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di

preparazione, sostegno a piccoli progetti pilota.

Intervento b) Azioni di animazione e di informazione per le parti locali che non hanno attuato Leader nel periodo di programmazione 2007/2013 finalizzate alla conoscenza della Misura 19 e del sostegno allo sviluppo locale Leader.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Intervento a) I costi di preparazione sono ammissibili a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione di cui all'art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013 scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal GAL che beneficia del sostegno e presentata alla Regione.

Intervento b) Il sostegno a titolo del kit di avviamento Leader non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale in ambito Leader.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei GAL/PSL si applicheranno i seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche del territorio di intervento;
- caratteristiche del piano di sviluppo locale;
- partenariato.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) I costi di preparazione della strategia di sviluppo locale sono riconosciuti al 100% fino ad un massimo di Euro 30.000 /GAL.

Intervento b) I costi del kit di avviamento Leader sono riconosciuti al 100% per un importo massimo di Euro 40.000,00.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e conflitto di interessi.
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

controllo amministrativo, mediante compilazione di apposite check-list predisposte dall'AdG, sul 100% delle domande per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e conflitto di interessi;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (nel seguito "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: sostegno preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (GAL), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'uso del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di sostegno preparatorio (se vi si fa ricorso)

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Per quanto riguarda la cooperazione LEADER di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013: descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione, nei casi in cui i progetti di cooperazione non siano selezionati dai GAL

Si rimanda alla tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri fondi SIE per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del sostegno preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.1.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i rapporti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.3.2. 19.2.1 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Realizzazione delle operazioni e degli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali operazioni / interventi fanno riferimento a misure/sottomisure del PSR attivabili in ambito Leader (vedi elenco alla fine del paragrafo 8.2.15.2).

Le modalità attuative sono quelle delle singole misure/sottomisure di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale con le stesse modalità previste nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari pubblici e privati previsti nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Quelli previsti nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Quelle previste nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR fatta salva la possibilità per i GAL di stabilire specifiche condizioni, in coerenza con la strategia, in materia di:

- individuazione degli interventi da attivare;
- individuazione dei comparti produttivi / settori di intervento interessati;
- riduzione dei massimali di costo totale di investimento ammissibile;

- set aggiuntivo dei criteri di selezione;
- sedi, tempi, modulistica e modalità di trasmissione delle domande cartacee.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le singole misure/sottomisure/operazione attivate in ambito Leader i criteri di selezione sono quelli delle misure/sottomisure/operazione di riferimento del PSR con possibilità per i GAL di attribuire criteri aggiuntivi.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Quella prevista nelle singole misure/sottomisure/operazioni di riferimento del PSR.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- quelli individuati nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR 2014/2020 attivate dai GAL nell'ambito del PSL;
- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Quelle individuate nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR 2014/2020 attivate dai GAL nell'ambito del PSL;

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite check-list predisposte dall'AdG e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL .

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei PSL e le disposizioni attuative dei GAL.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (nel seguito "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: sostegno preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (GAL), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'uso del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di sostegno preparatorio (se vi si fa ricorso)

Si rimanda alla descrizione della specifica tipologia di operazione.

Per quanto riguarda la cooperazione LEADER di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013: descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione, nei casi in cui i progetti di cooperazione non siano selezionati dai GAL

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri fondi SIE per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del sostegno preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.1.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ove consentito nell'ambito delle singole operazioni di riferimento del PSR.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i rapporti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.3.3. 19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione si articola in due distinti interventi:

Intervento a) Preparazione progetti di cooperazione dei GAL: sostegno ai costi di preparazione tecnica del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale per favorire la costituzione dei partenariati e migliorare la qualità progettuale.

Intervento b) Attuazione progetti di cooperazione GAL: sostegno ai costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010.

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito della selezione.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Intervento a) spese relative alla ricerca del partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto; spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.); spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti; spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione; spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Intervento b): spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione; spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature; spese per servizi di interpretariato e traduzione; spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre

attività inerenti; spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.); spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.); spese generali relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione; spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune; spese di coordinamento.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Intervento a): Costi eleggibili dalla data di approvazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo che include il progetto di cooperazione a livello di idea progettuale fino alla data di presentazione del progetto esecutivo di cooperazione alla Regione.

Intervento b): Quelle previste nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR. Costi eleggibili dalla data di presentazione del progetto esecutivo di cooperazione alla Regione.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il progetto di cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione all'AdG che li approverà a seguito di una procedura predefinita che valuterà:

- qualità del partenariato di cooperazione;
- qualità del progetto esecutivo di cooperazione;
- modalità di gestione del progetto di cooperazione.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) I costi di preparazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti fino al 100% nel limite massimo del 10% della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione del progetto di cooperazione di cui alla 19.3.b.

Intervento b): Quella prevista nelle singole misure / sottomisure di riferimento del PSR. I costi di attuazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 3% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;
- partnership del progetto di cooperazione con diversa metodologia, barriere linguistiche e culturali, differenti motivazioni, basso coordinamento, bassa qualità progettuale;
- disallineamento procedurale e temporale tra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo relativo al progetto di cooperazione.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite check-list e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL .

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei progetti di cooperazione e le relative disposizioni attuative.

Azione di coordinamento tra AdG, OP e GAL coinvolti nel progetto di cooperazione, possibilmente al livello di MIPAAF / RRN, per allineare procedure e tempi di realizzazione dei progetti di cooperazione.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema

stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (nel seguito "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: sostegno preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (GAL), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'uso del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di sostegno preparatorio (se vi si fa ricorso)

Si rimanda alla descrizione della specifica tipologia di operazione.

Per quanto riguarda la cooperazione LEADER di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013: descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione, nei casi in cui i progetti di cooperazione non siano selezionati dai GAL

Si rinvia a quanto descritto al paragrafo 8.2.15.3.3.

Il progetto di Cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione in linea con quanto disposto dall'art. 44, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori

subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri fondi SIE per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del sostegno preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.1.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Intervento a) Non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Intervento b) Quella prevista nelle singole misure/sottomisure di riferimento del PSR

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i rapporti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.3.4. 19.4.1 Costi di gestione e di animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione si articola in due distinti interventi:

Intervento a) Costi di gestione: sostegno ai costi legati alla gestione ed attuazione della strategia di sviluppo locale Leader.

Intervento b) Costi di animazione: sostegno ai costi di animazione della strategia di sviluppo locale Leader al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito della selezione.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Intervento a) Spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

Intervento b) Spese per il personale, i costi legati all'animazione.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le spese sono ammissibili al contributo del FEASR se sostenute successivamente alla data di presentazione della proposta di strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo alla Regione ed esclusivamente per i GAL ammessi e finanziati.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei GAL/PSL si applicheranno i seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche del territorio di intervento;
- caratteristiche del piano di sviluppo locale;
- partenariato.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) I costi di gestione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 20% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Intervento b) I costi di animazione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 5% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite ceck-list e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL .

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei PSL e le disposizioni attuative dei GAL.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (nel seguito "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: sostegno preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (GAL), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'uso del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di sostegno preparatorio (se vi si fa ricorso)

Si rimanda alla descrizione della specifica tipologia di operazione.

Per quanto riguarda la cooperazione LEADER di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013: descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione, nei casi in cui i progetti di cooperazione non siano selezionati dai GAL

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri fondi SIE per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del sostegno preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.1.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' prevista la possibilità di richiedere anticipazioni fino a un massimo del 50%, con le modalità stabilite dall'OP Agea.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i rapporti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In fase di elaborazione.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (nel seguito "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: sostegno preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (GAL), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda a quanto riportato a livello di singola operazione:

- 19.1.1 Sostegno preparatorio;
- 19.2.1 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader;
- 19.3.1 Preparazione e attuazione dei progetti di cooperazione dei GAL
- 19.4.1 Costi di gestione e di animazione.

Descrizione dell'uso del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di sostegno preparatorio (se vi si fa ricorso)

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 8.2.15.3.1.

Per quanto riguarda la cooperazione LEADER di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013: descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione, nei casi in cui i progetti di cooperazione non siano selezionati dai GAL

Si rinvia a quanto descritto al paragrafo 8.2.15.3.3.

Il progetto di Cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione in linea con quanto disposto dall'art. 44, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Selezione della strategia di sviluppo locale Leader

Ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013 le strategie di sviluppo locale Leader sono selezionate da un Comitato appositamente costituito dall'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali competenti per materia e sono approvate entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di partenariato.

Il calendario indicativo per la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader prevede:

- approvazione Bando pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader da parte della Regione Lazio entro 120 giorni dalla data di approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- presentazione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale da parte dei GAL (costituiti/costituendi) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Bando pubblico;
- chiusura selezione proposte di Piano di Sviluppo Locale dei GAL e approvazione graduatoria entro 180 giorni dalla data di chiusura del Bando pubblico.

I piani di sviluppo locali (PSL) sono selezionati sulla base dei seguenti tre elementi di valutazione e dei relativi criteri di selezione a ciascuno dei quali potrà essere attribuito il punteggio alto=3, medio=2, basso=1 e nullo=0:

1. Caratteristiche del territorio di intervento:
 - a. Incidenza superficie ricadente in aree montane
 - b. Incidenza superficie ricadente in aree D
 - c. Tasso di spopolamento
 - d. Incidenza superficie ricadente in aree protette
 - e. Densità della popolazione
 - f. Omogeneità del territorio
2. Caratteristiche del piano di sviluppo locale:
 - a. Qualità della diagnosi territoriale
 - b. Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati
 - c. Ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse misure/sottomisure/operazioni
 - d. Sinergia e complementarità con altre politiche locali
 - e. Definizione di criteri di selezione aggiuntivi

- f. Massa critica
 - g. Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale
3. Partenariato
- a. Coinvolgimento partenariato locale
 - b. Partecipazione del privato all'organo decisionale (CdA)
 - c. Composizione del partenariato
 - d. Esperienza acquisita
 - e. Efficienza gestionale
 - f. Adeguatezza tecnico-amministrativa

I tre elementi di valutazione e i relativi criteri di selezione sono calcolati sulla base di una matrice multicriteria.

Il punteggio medio di ognuno dei tre elementi di valutazione concorre a definire il punteggio totale assegnato alla proposta di PSL attraverso l'applicazione dei seguenti coefficienti di moltiplicazione per assegnare le priorità:

Caratteristiche del territorio di intervento: 1,5

Caratteristiche del piano di sviluppo locale: 4

Partenariato: 2

Il punteggio definitivo totale per ogni proposta di PSL deriverà dunque dalla seguente formula:

$$\text{Punteggio PSL} = [(1a+1b+1c+1d+1e+1f)/6*1,5] + [(2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)/7*4] + [(3a+3b+3c+3d+3e+3f)/6*2]$$

Sulla base del punteggio totale riportato dai piani si provvederà a formare un'unica graduatoria regionale decrescente. Si procederà, quindi, al finanziamento dei PSL secondo la suddetta graduatoria fino ad esaurimento dei fondi previsti dal piano finanziario del programma e comunque per un numero massimo indicativo di **12 PSL/GAL**.

Per i PSL che al termine della valutazione abbiano ottenuto lo stesso punteggio sarà data priorità a quello con maggiore popolazione.

Non saranno comunque ammissibili PSL che non raggiungeranno un punteggio almeno pari a 4 nella valutazione delle caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale $[(2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)/7*4]$.

Nelle tre tabelle che seguono sono descritti i criteri di selezione e le modalità di assegnazione dei punteggi.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DI INTERVENTO			
Incidenza della superficie montana rispetto alla superficie di intervento del PSL			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Superficie montana maggiore del 70% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie montana compresa tra il 70% ed il 30% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie montana inferiore al 30% della superficie totale di intervento del PSL e comunque superiore a 0%	Superficie montana assente
<i>Per il calcolo della superficie totale e della superficie montana (livello altimetrico montagna collina e pianura come definiti dall'ISTAT) vengono valutati i dati ISTAT più aggiornati</i>			
Incidenza della superficie in aree D rispetto alla superficie di intervento del PSL			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Superficie ricadente in aree D maggiore del 50% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree D compresa tra il 50% ed il 20% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree D inferiore al 20% della superficie totale di intervento del PSL e comunque superiore a 0%	Superficie ricadente in aree D assente
Tasso di spopolamento			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Tasso di spopolamento superiore o uguale al 4 per mille	Tasso di spopolamento inferiore al 4 per mille e superiore o uguale al 2,5 per mille	Tasso di spopolamento inferiore al 2,5 per mille e superiore a 0 per mille	Spopolamento nullo o ripopolamento
<i>Il calcolo dello spopolamento è dato dalla seguente formula: popolazione dell'area nel 2001 – popolazione dell'area nel 2011 / popolazione dell'area nel 2001 X 1000</i>			
Incidenza della superficie ricadente in aree protette rispetto alla superficie di intervento del PSL			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Superficie ricadente in aree protette maggiore del 20% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree protette compresa tra il 20% ed il 5% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree protette inferiore al 5% della superficie totale di intervento del PSL e comunque superiore a 0%	Superficie ricadente in aree protette assente
<i>Il calcolo della superficie totale viene fatto in base ai dati ISTAT;</i>			
<i>Il calcolo della superficie ricadente in aree protette viene fatto tenendo in considerazione tutte quelle istituite ai sensi di leggi nazionali o regionali. Per la valutazione si terrà conto della perimetrazione delle aree protette riportata nel sito dell'Assessorato regionale all'Ambiente.</i>			
Densità di popolazione			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Densità di popolazione del territorio di intervento del piano inferiore a 90 abitanti/kmq	Densità di popolazione del territorio di intervento del piano compresa tra 90 e 120 abitanti/kmq	Densità di popolazione del territorio di intervento del piano > di 120 e < di 150 abitanti/kmq	Densità di popolazione ≥ a 150 abitanti/kmq
<i>Il calcolo della superficie totale viene fatto in base ai dati Istat;</i>			
<i>Il calcolo della popolazione è definito sulla base dei dati ISTAT 2011</i>			
Omogeneità del territorio rurale			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Oltre il 70% della superficie territoriale ricadente nella stessa area	Superficie territoriale ricadente nella stessa area tra il 70 ed il 40%	Superficie territoriale ricadente nella stessa area inferiore al 40% e superiore al 25%	Superficie territoriale ricadente nella stessa area inferiore o uguale al 25%
<i>Le aree sono quelle definite nella zonizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (C, D e B solo per i comuni già ricadenti in PSL finanziati nel 2007/2013)</i>			

Criteria di selezione GAL/PSL - Caratteristiche del territorio

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)			
Qualità della diagnosi territoriale			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		Nel PSL è stata sviluppata l'analisi SWOT.	Nel PSL non è stata sviluppata l'analisi SWOT.
Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Ogni operazione proposta risponde ad uno o più fabbisogni specifici	Più della metà delle operazioni proposte risponde ad uno o più fabbisogni specifici	Più di un terzo delle operazioni proposte risponde ad uno o più fabbisogni specifici	Meno di un terzo delle operazioni proposte risponde ad uno o più fabbisogni specifici
<i>La valutazione del presente criterio sarà fatta sulla base del quadro di raffronto tra fabbisogni e operazioni presentato nel PSL</i>			
Ripartizione risorse finanziarie tra le diverse misure / sottomisure/operazioni proposte in funzione dei fabbisogni			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		La ripartizione delle risorse finanziarie rispetta la gerarchizzazione dei fabbisogni	La ripartizione delle risorse finanziarie non rispetta la gerarchizzazione dei fabbisogni
Sinergia e complementarietà con altre politiche locali			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		Nel PSL è descritta la sinergia e complementarietà rispetto ad altre politiche presenti nell'area di intervento	Nel PSL non è descritta la sinergia e complementarietà rispetto ad altre politiche presenti nell'area di intervento
Definizione di criteri di selezione aggiuntivi			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Il PSL prevede criteri di selezione aggiuntivi per tutte le operazioni proposte	Il PSL prevede criteri di selezione aggiuntivi per la maggior parte delle operazioni proposte	Il PSL prevede criteri di selezione aggiuntivi per alcune delle operazioni proposte	Il PSL non prevede criteri di selezione aggiuntivi
Massa critica			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Il piano presenta una massa critica di oltre 100 euro/abitante	Il piano presenta una massa critica superiore a 50 euro/abitante e inferiore o uguale a 100 euro/abitante	Il piano presenta una massa critica superiore a 20 euro/abitante e inferiore o uguale a 50 euro/abitante	Il piano presenta una massa critica di 20 euro/abitante
<i>Calcolo massa critica: investimento pubblico totale (FEASR - STATO - REGIONE) del piano finanziario del PSL / numero di abitanti del territorio di intervento</i>			
Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		L'idea progettuale di cooperazione, ove prevista, soddisfa uno o più specifici fabbisogni	L'idea progettuale di cooperazione, ove prevista, non soddisfa uno o più specifici fabbisogni

Criteri di selezione GAL/PSL - Caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale

PARTENARIATO			
Coinvolgimento del partenariato locale			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Almeno un incontro in ogni comune rientrante nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	Almeno un incontro in più della metà dei comuni rientranti nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	Almeno un incontro in meno della metà dei comuni rientranti nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	Nessun incontro dimostrabile
<i>I valori dei parametri sono dati dal numero di incontri sul territorio (riunioni, forum, seminari, convegni) propedeutici alla predisposizione del PSL e attestati da convocazioni, foglio firme dei presenti e verbale dell'evento.</i>			
Partecipazione del privato al Consiglio di Amministrazione del GAL.			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
	Presenza di tutti rappresentanti privati nel CdA	Presenza di 4/5 di rappresentanti privati nel CdA	Presenza di 3/5 di rappresentanti privati nel CdA
<i>La percentuale di soci privati rappresentati nel Consiglio di Amministrazione in fase di presentazione del PSL dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di attuazione del Piano pena la revoca del contributo concesso. Resta fermo che a livello a livello decisionale (CdA) né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse privato possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.</i>			
Composizione del partenariato			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Numero di rappresentanti di specifiche categorie economiche superiore a 7	Presenza di rappresentanti di specifiche categorie economiche compresa tra 7 e 5	Presenza di rappresentanti di specifiche categorie inferiore a 5 e superiore a 2	Presenza di rappresentanti di specifiche categorie economiche uguale a 1
<i>I valori dei parametri sono dati dalla presenza nell'Associazione GAL di soggetti giuridici rappresentanti di specifiche categorie economiche (agricoltori, artigiani, commercianti, ecc.)</i>			
Esperienza acquisita			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		Il GAL ha partecipato ad almeno una delle precedenti programmazioni LEADER	Il GAL non ha partecipato a precedenti programmazioni LEADER
<i>I valori dei parametri sono dati dalla partecipazione del GAL che presenta il piano di sviluppo locale per la programmazione 2014/2020 a precedenti programmazioni LEADER (Leader II 1994/1999, Leader + 2000/2006, Asse IV Leader 2007/2013). Per poter essere attribuito un punteggio il soggetto giuridico partecipante a precedenti programmazioni LEADER deve essere lo stesso che presenta il PSL per la programmazione</i>			
Efficienza gestionale			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Costi di gestione della 19.4.a inferiori al 15 % della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013	Costi di gestione della 19.4.a inferiori al 18% e \geq del 15 % della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013	Costi di gestione della 19.4.a inferiori al 20% e \geq del 18 % della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013	Costi di gestione della 19.4.a pari al 20% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013
Adeguatezza tecnico-amministrativa			
ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura contratti di lavoro a tempo determinato oltre quelli per RAF, DT e personale di segreteria e una apertura della sede al pubblico per più di tre giorni / settimana	La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura contratti di lavoro a tempo determinato oltre quelli per RAF, DT e personale di segreteria	La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura una apertura della sede al pubblico per più di tre giorni / settimana	La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR

Criteria di selezione GAL/PSL - Caratteristiche del partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifici con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri fondi SIE per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del sostegno preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.1.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si rimanda a quanto stabilito nelle singole tipologie di operazioni della presente misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 8.2.15.2 .

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i rapporti di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

In fase di elaborazione.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa all'obiettivo e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, ai programmi AIR nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione nell'ambito del PSR.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti artt. 67, 68, 76-79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. SR), quanto previsto dall'Allegato I (punto 9) del Regolamento di esecuzione del FEASR e degli articoli 54-57 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Comunitari (Reg. CPR), ed in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato stipulato a livello nazionale, la valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Lazio è impostata su base poliennale e prevede tre fasi principali:

- la valutazioni in itinere: viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati. Annualmente, una sintesi delle attività è riportata nelle relazioni di monitoraggio;
- la valutazione intermedia, con scadenza prevista nel 2017 e nel 2019, raccoglie tutti i risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del programma e della sua attuazione;
- la valutazione ex-post ha lo scopo di valutarne gli impatti a lungo termine. La scadenza è fissata dal Regolamento per il 2023.

La valutazione in itinere è predisposta su base pluriennale, copre il periodo 2016-2022 e deve rispondere alle seguenti funzioni:

- esamina l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- migliora la qualità del PSR e la sua attuazione;
- esamina le proposte di modifiche sostanziali del PSR;
- prepara la valutazione intermedia e la valutazione ex-post.

La valutazione intermedia e la valutazione ex-post analizzano:

- il grado di utilizzazione delle risorse,
- l'efficacia e l'efficienza della Programmazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso la risposta alle domande di valutazione previste dal Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale (Allegato V al Regolamento di esecuzione del FEASR),
- valutano gli impatti a livello di priorità.
- individuano, inoltre, i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del PSR
- rilevano le buone pratiche.

Il Piano di valutazione di seguito esplicitato è finalizzato alla:

1. definizione dei compiti dei soggetti che saranno coinvolti nel monitoraggio e valutazione del PSR (governance e coordinamento);
2. esplicitazione della domanda di valutazione individuando le principali tematiche che saranno oggetto di valutazione,

3. identificazione e messa a sistema dei flussi informativi propedeutici alla realizzazione delle attività di valutazione (sistema informativo regionale, sistemi statistici regionali e nazionali);
4. messa a punto del calendario delle attività di valutazione in modo da supportare il processo decisionale regionale nel corso dell'attuazione del Programma;
5. descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno disseminate nei confronti degli *stakeholders* della valutazione;
6. quantificazione delle risorse necessarie (finanziarie, amministrative, informatiche) per attuare il piano di valutazione.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Il sistema di *governance* delle attività di monitoraggio e valutazione del PSR sarà implementato coinvolgendo i seguenti organi con i seguenti compiti:

Autorità di Gestione: è composta da tutte le aree centrali e periferiche della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. All'Autorità di Gestione competono le seguenti funzioni:

- In coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;
- Definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- Definisce ed implementa, in collaborazione con l'OP, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, garantendo il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;
- Redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (CE) 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- Dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura un'adeguata informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del Programma anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione;
- È responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;
- È responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- È responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici
- Fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente

gestione finanziaria dei Fondi Comunitari

Comitato di Sorveglianza: costituito in base al Reg. (UE) 1303/2013 art. 49 ed in base al Reg (UE) 1305/2013 art. 74 è l'organo a cui competono le decisioni di indirizzo per la guida del PSR. Fa capo a questo organo anche l'approvazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) e tutte le eventuali modifiche che saranno apportate al programma e al relativo Piano Finanziario. Infine spetta al Comitato di Sorveglianza l'approvazione dei documenti prodotti dal Valutatore Indipendente (VI).

- Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall'Autorità di Gestione, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali, della società civile e del sistema economico che fanno parte del Partenariato, nonché rappresentanti delle Autorità di gestione degli altri Fondi, dell'Organismo pagatore, delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Commissione europea.
- Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con successivo atto della Giunta regionale.
- Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario

Area di coordinamento gestionale e monitoraggio

L'organizzazione interna all'AdG prevede che l'area "Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale" (Det. A05587 del 17 Luglio 2013.) sia responsabile del coordinamento interno tra le varie Aree centrali e periferiche coinvolte nell'attuazione del PSR e sia responsabile del monitoraggio del Programma.

L'area provvede tra l'altro agli adempimenti relativi alla valutazione, al monitoraggio ed alla sorveglianza finanziaria dei piani e programmi, avvalendosi di sottosistemi informativi per la gestione informatizzata delle procedure. Cura la realizzazione di studi e lo svolgimento di attività per l'acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni inerenti il sistema delle aree rurali.

Gruppo di pilotaggio (GP)

La Regione intende attivare per la prima volta nell'ambito del PSR un gruppo di pilotaggio composto da esperti regionali e nazionali, con l'obiettivo di garantire l'approccio multidisciplinare necessario ad affrontare la valutazione del PSR nelle sue diverse componenti - sociali, economiche ed ambientali - con particolare riferimento alle fasi di definizione della domanda valutativa ed al controllo della qualità dei servizi valutativi prestati.

Le attività prevalenti consistono in:

- fornire collaborazione nella fase di indirizzo tecnico e metodologico delle attività del soggetto indipendente incaricato di realizzare la valutazione del P.S.R. 2014-2020;
- fornire supporto nelle attività di verifica delle azioni svolte dal valutatore, sotto il profilo tecnico e metodologico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: attendibilità dei dati rilevati, rigore delle analisi prodotte, credibilità dei risultati proposti;

Valutatore Indipendente

La Regione Lazio affiderà la valutazione del PSR ad un unico Valutatore indipendente individuato tramite gara ad evidenza pubblica.

Al Valutatore indipendente sarà richiesto di prevedere un coordinamento con l'area di coordinamento gestionale e di monitoraggio e con il Comitato di Pilotaggio. A tal fine dovrà individuare un referente che si interfacci con le due strutture e dovrà necessariamente dotarsi di una struttura di esperti nelle varie discipline per garantire una qualificata attività valutativa.

Il valutatore dovrà garantire la presenza nel Comitato di Sorveglianza affiancando l'Autorità di Gestione nella condivisione delle eventuali modifiche al programma o valutando la fattibilità di possibili decisioni che si vogliono intraprendere. Dovrà inoltre predisporre una eventuale attività di confronto tecnico con servizi comunitari e nazionali.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

- Responsabile coordinamento attuazione
- Responsabile monitoraggio sorveglianza e valutazione

GRUPPO DI PILOTAGGIO

- esplicita domanda di valutazione
- indirizza e supervisiona le attività di valutazione

Figura governance PIANO DI VALUTAZIONE

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compreso, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti dell'UE. Tale descrizione dovrebbe comprendere le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità del programma di sviluppo rurale agli obiettivi, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche (inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo). Il sostegno previsto per la valutazione a livello dei gruppi di azione locale. Gli elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari

Le indagini valutative riguardano in prevalenza le questioni argomentate nel regolamento di esecuzione ed in particolare nell'allegato IV che si riferiscono agli obiettivi da raggiungere attraverso ciascuna focus area per ogni priorità (indicatori di risultato e target) e nell'Allegato V dove viene descritto il

Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale.

Le risposte alle domande valutative saranno implementate presumibilmente mediante la relazione annuale del 2017. Al fine di rappresentare e condividere le problematiche affrontate e le scelte operate dal Valutatore nell'individuare/interpretare temi, fenomeni, aspetti della "domanda di valutazione" formulata dai soggetti istituzionali co-finanziatori, a livello comunitario, nazionale e regionale saranno realizzati incontri con lo Steering group.

La Regione Lazio, sulla base dei proprio specifici fabbisogni e sulla scorta delle attività di valutazione condotte nella precedente programmazione, prevede di approfondire in particolare alcuni temi che possono essere sintetizzati in cinque categorie:

1. Competitività (sistema filiera, integrazione, innovazione, la qualità);
2. Ambiente e clima:
 - a. Riduzione consumi idrici;
 - b. Il contrasto ai fenomeni di dissesto e di erosione;
 - c. Mitigazione del cambiamento climatico;
 - d. Efficientamento energetico;
 - e. Biodiversità.
3. Territorio rurale (aree interne e GAL)
4. L'impatto del LEADER in riferimento alla programmazione 2007-2013, che come richiamato dalla valutazione in itinere del 2007-2013, potrà essere valutato in maniera puntuale a partire dal 2018 (tenendo conto dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti finanziati che si concluderanno nel fine 2015;
5. Comunicazione (efficacia delle attività di comunicazione istituzionale inerente il PSR).

Un periodo di programmazione così ampio, può comportare tuttavia che le esigenze di valutazione possano subire delle modifiche nel corso degli anni, dettate da specifiche necessità, dalle criticità riscontrate in corso di avanzamento del programma, da modifiche della strategie o relative all'allocazione delle risorse.

In tale ottica, secondo le indicazioni fornite documenti comunitari, la fase di strutturazione sarà affrontata dal Valutatore coinvolgendo il Comitato di Pilotaggio e sviluppando due principali processi di analisi:

- la ricostruzione della "logica di intervento", attraverso la quale ri-stabilire e verificare i nessi causali tra i fabbisogni, il sistema degli obiettivi del PSR, le azioni programmate e gli effetti attesi (output, risultati ed impatti);
- la definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori di impatto) da utilizzare per dare risposta alle "domande valutative" - relative sia alle singole Misure (domande specifiche) sia al Programma nel suo insieme (domande "trasversali") – e verificare "in che misura" le forme di sostegno/intervento previste dal Regolamento ed attuate nel PSR contribuiscono/partecipano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale comuni, con particolare enfasi ed attenzione alle priorità aventi valore strategico.

La valutazione esaminerà la validità dei criteri di selezione di tutti i progetti presentati a finanziamento, al fine di individuare se tali criteri sono i più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel programma.

L'attività del valutatore indipendente avverrà in stretta collaborazione con l'autorità di Gestione. Tale collegamento sarà assicurato, da frequenti incontri e contatti tra i componenti del Gruppo di valutazione e il Responsabile della Valutazione dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo

Rurale.

La valutazione fornirà una valutazione degli impatti del PSR sulla base del documento tecnico della Commissione sugli indicatori di impatto della PAC.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

DATI FORNITI DALLA REGIONE

Il sistema informativo già realizzato nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 richiede alcune migliorie per poterlo utilizzare con più efficacia per il monitoraggio e per la valutazione del PSR.

E' necessario, soprattutto, realizzare un applicativo che consenta di generare una reportistica aggiornata (cruscotti informativi) con dati a livello aggregato (per priorità/focus area/procedura) o di singola operazione che attingono dalle banche dati sulle domanda di aiuto e pagamento.

A tale scopo, i dati provenienti dai diversi sistemi informativi utilizzati nella gestione dei procedimenti (LAIT e SIAN) dovrebbero essere archiviati in data warehouse specificatamente dedicati al monitoraggio e alla valutazione.

I dati sui beneficiari del PSR costituiscono la fonte principale non solo per popolare gli indicatori di output e alcuni indicatori di risultato ma consentono al Valutatore di poter operare sugli universi dei beneficiari con informazioni puntuali che consentono di migliorare le stime campionarie.

Oltre ai dati di monitoraggio la Regione fornirà al valutatore:

1. le cartografie sulle aree protette (Parchi, riserve Natura 2000); la carta della vulnerabilità ai nitrati; la carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; la carta delle aree svantaggiate (dati alfanumerici); la carta di Uso del suolo 1:25.000 realizzata dall' Assessorato Urbanistica e Casa.
2. Dati alfanumerici riferiti a Banca dati del Fascicolo Aziendale di tutte le aziende che hanno avuto rapporti con la pubblica amministrazione, che contengono le informazioni relative ai terreni o appezzamenti, ed è costituita dall'insieme delle particelle catastali relative alle aziende agricole della Regione Lazio.
3. •I dati elementari (per singolo rilievo ed anno) del Progetto MITO dall'anno 2000 al più recente disponibile. Si tratta dei dati relativi sia all'avifauna di ambienti agricoli (numero di uccelli osservati per specie, dati per la stima del le coppie nidificanti ecc.) sia alle caratteristiche generali ed ambientali delle stazioni di rilievo.
4. •il catasto vettoriale per l'analisi relativa alla biodiversità;
5. •Il V Censimento dell'Agricoltura; Banca dati RICA-REA; Altri dati di contesto socio economico.

FORMATO E STRUTTURA DEI DATI

Tutti i dati rilevati saranno forniti all'Amministrazione regionale (in forma grezza ed elaborata) come

previsto dalla normativa comunitaria, secondo un sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione. Il sistema attualmente utilizzato nel periodo di programmazione 2007-2013, sarà opportunamente adeguato alla nuova strutturazione del programma.

DATI RILEVATI DAL VALUTATORE

Per valutare gli effetti indotti dal sostegno, il Valutatore effettuerà indagini su campioni rappresentativi di beneficiari anche attraverso metodi controfattuali. Rispetto alla passata programmazione, si ritiene utile slegare le rilevazioni sui beneficiari dall'entrata a regime dell'investimento. In base all'esperienza passata, analisi puntuali sulle performance dei principali indicatori economici possano essere svolte utilizzando i dati della banca dati RICA-REA. I risultati di tali attività, anche se condotte direttamente dal valutatore, si collocano, infatti, verso la chiusura del Programma.

Al contrario, è possibile realizzare indagini campionarie in cui vengono rilevati elementi quali-quantitativi sul cambiamento indotto dal sostegno anche senza che l'investimento risulti concluso. I risultati di tali indagini consentono al Valutatore di fornire indicazioni a supporto delle decisioni nel breve periodo e pertanto andranno potenziate.

In alcuni casi, si renderà necessari svolgere ulteriori indagini ad hoc a seguito di particolari richieste da parte dello Gruppo di Pilotaggio, su tematiche non previste nell'attuale Piano di Valutazione. In questo caso la Regione si riserverà la facoltà di utilizzare le risorse aggiuntive stanziare per servizi analoghi.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Al fine di ottenere dei risultati il più possibile efficaci, si rende necessario stabilire un programma di sorta con delle date prefissate per assicurare che i risultati si rendano disponibili nei tempi stabiliti.

Per questo motivo, è stato definito un calendario di massima che si compone come riportato di seguito.

Scadenza / data di consegna	Step	Prodotti
2015	Selezione del valutatore indipendente	Predisposizione del disegno valutativo
Dal 2016 al 2024	Relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione	Relazione di Valutazione annuale
2017	RAE 2017	Primo rapporto di valutazione sugli obiettivi raggiunti Rapporto tematico sull'efficacia della comunicazione
2019	RAE 2019	Primo rapporto di valutazione sugli obiettivi raggiunti Rapporto tematico sulla competitività
2023	Preparazione nuova programmazione	Rapporto tematici su ambiente e clima Rapporto tematici su territorio rurale
2024	Predisposizione della Valutazione ex-post	Valutazione ex post

Tabella tempistica piano di valutazione

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, il Valutatore dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico. Sull'esito dei rapporti di valutazione intermedia (2015 e 2017) ed ex-post devono essere realizzate i seguenti supporti ed attività: sintesi non tecnica; progettazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico; partecipazione ad iniziative divulgative organizzate dalla Regione.

Obiettivo delle iniziative: diffondere i risultati e i metodi utilizzati per la valutazione; ripercorrere la storia del intervento ricostruendo il ciclo delle programmazione. In sintesi: diffondere la cultura della valutazione. Iniziative realizzate: incontri con il comitato di sorveglianza; incontri con la struttura interna - comitato di gestione, gruppo di lavoro; seminari allargati (strutture interne, enti territoriali, mondo produttivo). Secondo quanto indicato nella normativa comunitaria, l'informazione relativa alle opportunità e agli impegni che la Comunità assume nei confronti delle aziende agricole e forestali e del territorio rurale, deve essere la più ampia possibile.

Gli obiettivi sono: informare e sensibilizzare i cittadini del Lazio sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in campo con l'attuazione del PSR; dare ampia diffusione dei contenuti e dei contributi previsti ai potenziali beneficiari; fornire informazioni specifiche e dettagliate per gli effettivi beneficiari.

Il materiale fornito dal Valutatore sarà valorizzato attraverso le attività di comunicazione previste dal Piano di Comunicazione del PSR della Regione Lazio.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica che si prevede impegnerà circa **3 Meuro, con una riserva ulteriore di circa 400.000 euro per attività** consistenti nell'affidamento di servizi complementari e nella ripetizione e di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nella passata programmazione con la DGR n. 964 del 2008 concernente le "Disposizioni per l'attuazione della misura 511 Assistenza Tecnica" si era stabilito, tra l'altro, di assegnare all'ambito omogeneo delle attività di valutazione uno stanziamento complessivo per l'intero periodo di programmazione pari ad Euro 2.629.700,00 di cui Euro 1.850.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento del servizio di valutazione intermedia ed ex post del PSR Lazio 2007/2013.

La quantificazione delle risorse finanziarie e umane è una stima basata sui costi sostenuti nella precedente programmazione tenendo conto che l'attuale periodo di programmazione si snoda su un arco temporale più ampio rispetto al precedente. Alle attività di valutazione indipendente sarà assegnato un budget superiore a quello stanziato nella programmazione passata.

In particolare, le risorse saranno impiegate per coprire i seguenti costi:

- selezione del valutatore indipendente individuato con procedura pubblica;
- raccolta dei dati;
- attività di valutazione svolta dal valutatore indipendente;
- acquisizione di servizi esterni (pubblicazioni, seminari, convegni, ecc)
- implementazione di sistemi informatici di supporto;
- risorse umane interne all'Autorità di gestione

Per le attività di valutazione da realizzare lo schema dei pagamenti previsti per anno è riportato nella tabella sottostante.

Valutazione 2014-2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Condizioni di valutabilità	7%										7%
Rapporti annuali		4%	6%	4%	6%	4%	4%	4%	4%	4%	40%
Rapporto Intermedia		11%		11%							22%
Rapporti tematici			2%		2%		2%	2%	4%		12%
Rapporto ex post										16%	16%
Materiale Divulgativo			1%		1%			1%			3%
	7%	15%	9%	15%	9%	4%	6%	7%	8%	20%	100%

Tabella pagamenti valutazione

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
59(3)(d) - Altre regioni	47.741.115,45	47.843.036,88	47.946.972,17	48.052.960,61	48.161.148,58	48.269.946,15	48.372.820,16	336.388.000,00
Totale	47.741.115,45	47.843.036,88	47.946.972,17	48.052.960,61	48.161.148,58	48.269.946,15	48.372.820,16	336.388.000,00
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	2.864.466,93	2.870.582,21	2.876.818,33	2.883.177,64	2.889.668,91	2.896.196,77	2.902.369,21	20.183.280,00

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno applicabile min. del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile max. del FEASR 2014-2020 (%)
59(3)(d) - Altre regioni	43.12%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura e per tipo di intervento con aliquote di sostegno del FEASR diverse (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					241,078.07 (2A) 241,078.07 (2B) 241,078.07 (3A) 241,078.06 (3B) 241,078.07 (5A) 241,078.06 (5B) 241,078.07 (5C) 241,078.07 (5D) 241,078.06 (6A) 241,078.06 (6B) 241,078.07 (6C) 241,078.07 (P4)
Total						0,00	2.892.936,80

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					459,730.27 (2A) 459,730.27 (2B) 459,730.26 (3A) 459,730.27 (3B) 459,730.26 (5A) 459,730.27 (5B) 459,730.27 (5C) 459,730.26 (5D) 459,730.27 (6A) 459,730.27 (6B) 459,730.26 (6C) 459,730.27 (P4)
Total						0,00	5.516.763,20

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					2,370,189.85 (3A)
Total						0,00	2.370.189,85

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					39,088,285.60 (2A) 36,173,819.97 (3A) 6,660,482.40 (5A) 6,727,760.00 (5B) 8,109,641.90 (5C) 2,553,184.92 (P4)
Total						0,00	99.313.174,79

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013	24.051.069,00
--	---------------

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					8,409,700.00 (3B)
Total						0,00	8.409.700,00

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					8,006,034.40 (2A) 39,021,008.00 (2B) 1,780,165.30 (5C) 4,288,947.00 (6A)
Total						0,00	53.096.154,70

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					3,532,074.00 (5C) 4,719,204.07 (6B) 17,492,176.00 (6C) 938,522.52 (P4)
Total						0,00	26.681.976,59

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					9,768,707.52 (5E)
Total						0,00	9.768.707,52

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					874.608,80 (3A)
Total						0,00	874.608,80

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					3,431,157.60 (5A) 2,421,993.60 (5D) 10,624,814.98 (P4)
Total						0,00	16.477.966,18

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					43,822,946.70 (P4)
Total						0,00	43.822.946,70

10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					16,065,890.88 (P4)
Total						0,00	16.065.890,88

10.3.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					4,311,821.38 (3A)
Total						0,00	4.311.821,38

10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					3,260,020.20 (2A) 5,149,679.80 (3A) 706,414.80 (5C) 605,498.40 (5D) 1,332,096.48 (5E) 756,873.00 (6A)
Total						0,00	11.810.582,68

10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					26,564,879.93 (6B)
Total						0,00	26.564.879,93

10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59(3)(d) - Altre regioni	Main	43.12%					8,409,700.00
Total						0,00	8.409.700,00

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T1 % di spesa imputabile per le 3 misure: "trasferimento di conoscenze e azione di informazione" + "servizi di consulenza" + "cooperazione" in relazione alla spesa totale per il PSR (1A)	6,01
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	780.066.000,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	6.708.567,85
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	12.793.082,40
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	27.388.117,26

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T2 Numero totale di interventi di cooperazione finanziati nell'ambito della misura di cooperazione (gruppi, reti/poli, progetto pilota...) (1B)	146,36

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	4,36
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	142,00

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3 Numero complessivo di partecipanti che hanno ricevuto una formazione (1C)	1.276,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.276,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T4 % di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (P2A)	0,92
N. di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (P2A)	899,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	899,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	14.197.201,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	186.201.754,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	76.446.468,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	90.643.669,20
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	41.772.534,30
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	18.565.570,80
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7.559.814,62

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T5 % di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (P2B)	1,32
N. di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (P2B)	1.293,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.293,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	90.487.656,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	90.487.656,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	90.487.656,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T6 % di aziende agricole sovvenzionate attraverso regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché gruppi/organizzazioni di produttori (P3A)	0,64
N. di aziende agricole sovvenzionate attraverso regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché gruppi/organizzazioni di produttori (P3A)	629,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	500,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	5.496.345,04
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	410,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	188.741.649,10
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	83.885.177,38
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	4,36
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	100,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.028.171,60
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	N. di beneficiari	200,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	9.998.885,99
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	29,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	11.941.835,38

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T7 % di aziende agricole che partecipano a sistemi di gestione dei rischi (P3B)	0,10
N. di aziende agricole che partecipano al sistema di gestione dei rischi (P3B)	101,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	101,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	20,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	12.676.072,50
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	19.501.650,00

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	85,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	5.920.700,94
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	5.920.700,94
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	73,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.176.384,14
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	11.011,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	4.836.409,20
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	24.638.384,61
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	11.335,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	64.621,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	101.623.098,15
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	27.277,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	2.106,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	37.255.952,16

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T9 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (P4A)	13,62
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (P4A)	86.957,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.600,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione delle risorse idriche (P4B)	13,62
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione delle risorse idriche (ha) (P4B)	86.957,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.600,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T12 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che migliorano la gestione del suolo e/o prevengono l'erosione del suolo (P4C)	13,62
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (P4C)	86.957,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
---	---------------------------------

18 Superficie agricola - SAU totale	638.600,00
-------------------------------------	------------

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T14 % di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (P5A)	13,30
Terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (P5A)	10.101,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	75.970,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	77,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	4.797,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	27.438.821,55
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	15.445.306,80
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) (ad es. riduzione dei terreni irrigui)	5.304,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	7.956.673,20

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T15 Totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (P5B)	39.003.300,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1, 4.2 e 4.3)	101,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	39.003.300,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	15.601.320,00

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T16 Totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (P5C)	61.675.918,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,55
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	113,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	44.196.979,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	18.805.831,13
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	103,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	9.288.246,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di operazioni	103,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	4.128.109,27
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	55,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	8.190.693,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	8.190.693,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.638.138,60

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (P5D)	0
T17 % di UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (P5D)	0
T18 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (P5D)	0,81
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha)	5.200,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	376.910,00
18 Superficie agricola - SAU totale	638.600,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	5.200,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.616.475,20
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.404.118,80

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T19 % di terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (P5E)	0
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (P5E)	500,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.600,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	0

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	500,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	4.118.748,48
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	3.732.615,81
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	3.990.037,59
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	5.019.724,71
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	17,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	5.791.990,05
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.089.061,36

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T20 Posti di lavoro creati attraverso progetti sovvenzionati (P6A)	132,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	132,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	9.945.841,50
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	9.945.841,50
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.755.148,50

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta	700.000,00
T21 % di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (P6B)	45,42
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (P6B)	700.000,00
T22 % di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (P6B)	45,42
T23 Posti di lavoro creati attraverso progetti sovvenzionati (Leader) (P6B)	300,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	16,98
1 Popolazione - intermedia	9,70
1 Popolazione - totale	5.774.954,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	15,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	18,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	22,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	10,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	17,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	100.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.943.584,92
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	12,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	700.000,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	500.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	49.502.553,09
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	1.600.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	10.000.000,00

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta	1.893.463,00
T24 % di popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate	122,87

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	16,98
1 Popolazione - intermedia	9,70
1 Popolazione - totale	5.774.954,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266.522,55
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559.047,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.066.090,20
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	1.893.463,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	40.563.432,00

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	116	116	116	116	116			116	116	116	116		116	116	116	1,392
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	266,522.55	266,522.55	266,522.55	266,522.55	266,522.55			266,522.55	266,522.55	266,522.55	266,522.55		266,522.55	266,522.55	266,522.55	3,198,270.6
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	559,047.3	559,047.3	559,047.3	559,047.3	559,047.3			559,047.3	559,047.3	559,047.55	559,047.3		559,047.3	559,047.3	559,047.3	6,708,567.85
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	125	125	125	125	125			125	125	125	125		125	125	125	1,500
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1,066,090.2	1,066,090.2	1,066,090.2	1,066,090.2	1,066,090.2			1,066,090.2	1,066,090.2	1,066,090.2	1,066,090.2		1,066,090.2	1,066,090.2	1,066,090.2	12,793,082.4
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			500													500
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			5,496,345.04													5,496,345.04
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	186,201,754.2		188,741,649.1		5,920,700.94			27,438,821.55	39,003,300	44,196,979						491,503,204.79
	Totale spesa pubblica in EUR	90,643,669.2		83,885,177.38		5,920,700.94			15,445,306.8	15,601,320	18,805,831.13						230,302,005.45
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				101												101
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				20												20
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				19,501,650												19,501,650
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	41,772,534.3	90,487,656								9,288,246				9,945,841.5		151,494,277.8

	Totale spesa pubblica in EUR	18,565,570.8	90,487,656						4,128,109.27			9,945,841.5		123,127,177.57	
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					2,176,384.14			8,190,693				10,943,584.92	40,563,432	61,874,094.06
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)										4,118,748.48				4,118,748.48
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)										0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)										3,732,615.81				3,732,615.81
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)										3,990,037.59				3,990,037.59
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)										5,019,724.71				5,019,724.71
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)										5,791,990.05				5,791,990.05
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			2,028,171.6											2,028,171.6
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					11,011									11,011
	Superficie (ha) (ad es. riduzione dei terreni irrigui)						5,304								5,304
	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)									5,200					5,200
	Totale spesa pubblica (in EUR)					24,638,384.61	7,956,673.2			5,616,475.2					38,211,533.01
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					11,335									11,335
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					64,621									64,621
	Totale spesa pubblica (in EUR)					101,623,098.15									101,623,098.15

M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					27,277								27,277
														0.00
	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)					2,106								2,106
	Totale spesa pubblica (in EUR)					37,255,952.16								37,255,952.16
M14	N. di beneficiari			200										200
	Totale spesa pubblica (in EUR)			9,998,885.99										9,998,885.99
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			29										29
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	7,559,814.62		11,941,835.38				1,638,138.6	1,404,118.8	3,089,061.36	1,755,148.5			27,388,117.26
M19	Numero di GAL selezionati											12		12
	Popolazione coperta dai GAL											700,000		700,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)											500,000		500,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)											49,502,553.09		49,502,553.09
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)											1,600,000		1,600,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)											10,000,000		10,000,000

11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to other focus areas / targets

FA from IP	Measure	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
1A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	P			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	P			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)			P	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				P		X		X	X									
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				P				X	X	X								
2B	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					P			X	X	X								
3A	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X			P											
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)								P	X	X	X							
5A	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)							X		X	X		P						
5B	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								X	X	X			P					
5C	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)							X		X	X				P				
6A	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)									X	X	X						P	

11.4. Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets

11.4.1. Agricultural Land

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Type of operation or group of type of operation	AECM typology	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C	Reducing GHG and ammonia emissions FA 5D	Carbon sequestration/conservation FA 5E
10.1.6 Produzione integrata (mantenimento e introduzione)	Better management, reduction of mineral fertilizers and pesticides (inclus. Integrated production)	526.544,55	351,00		X			
10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation agriculture	5.616.475,20	5.200,00				X	
10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation agriculture	7.956.673,20	5.304,00					
10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation agriculture	7.813.531,09	5.209,00			X		
10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation	2.043.538,90	2.270,00			X		

	agriculture							
10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei	Soil cover, ploughing techniques, low tillage, Conservation agriculture	2.163.747,07	2.774,00			X		
10.2.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	1.450.922,76	10,00	X				
10.1.7 Coltivazioni a perdere	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	580.369,10	386,00	X				
10.2.3 3. Supporto o alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	1.450.922,76	10,00	X				
10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	5.586.052,63		X				
10.2.1 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	1.934.563,68	10,00	X				

10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale	Creation, upkeep of ecological features (e.g. field margins, buffer areas, flower strips, hedgerows, trees)	1.088.192,07	20,00	X				
--	---	--------------	-------	---	--	--	--	--

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Submeasure	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C	Reducing GHG and ammonia emissions FA 5D	Carbon sequestration/conservation FA 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	16.322.881,05	11.335,00		X			
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	85.300.217,10	64.621,00		X			

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Submeasure	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C	Reducing GHG and ammonia emissions FA 5D	Carbon sequestration/conservation FA 5E
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Submeasure	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C	Reducing GHG and ammonia emissions FA 5D	Carbon sequestration/conservation FA 5E
8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento	4.118.748,48	500,00					X
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							

11.4.2. Forest areas

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Type of operation or group of type of operation	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Submeasure	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Submeasure	Total expenditure (EUR)	Total area (ha) by measure or type of operations	Biodiversity FA 4A	Water management FA 4B	Soil management FA 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali					

11.5. Programme-Specific Target and Output

Specific Target indicator(s)

Code	Target Indicator Name	Focus Area	Target value 2023	Unit
-------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------

Specific Output indicator(s)

Code	Target Indicator Name	Measure	Focus Area	Target value 2023	Unit
-------------	------------------------------	----------------	-------------------	--------------------------	-------------

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	5.000.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	35.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	15.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	5.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	5.000.000,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
Totale	65.000.000,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

--

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programm.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programm.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi

nell'analisi ed in linea con la strategia del programm.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programm.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Si prevede di attivare contributi integrativi.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con l'aiuto di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)					
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)					
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)					
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)					
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)					

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (art. 33)					
M16 - Cooperazione (art. 35)					
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]					

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.1.1.1. Indicazione:*

--

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.2.1.1. Indicazione:*

--

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.3.1.1. Indicazione:*

--

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.4.1.1. Indicazione:*

--

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.5.1.1. Indicazione:*

--

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.6.1.1. Indicazione:*

--

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.7.1.1. Indicazione:*

--

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.8.1.1. Indicazione:*

--

13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.9.1.1. Indicazione:*

--

13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

--

13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

--

13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

--

13.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.13.1.1. Indicazione:*

--

13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.14.1.1. Indicazione:*

--

13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.15.1.1. Indicazione:*

--

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, e con altri strumenti della politica agricola comune

Con le risorse finanziarie del FEASR assegnate al Programma di Sviluppo la Regione Lazio contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020. Il PSR Lazio contribuirà allo sviluppo di un'agricoltura caratterizzata da una più elevata sostenibilità ed al tempo stesso maggiormente indirizzata verso un approccio più innovativo, rispettoso del clima e resiliente.

Il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici, definiti sulla base delle priorità del regolamento sullo Sviluppo rurale per il secondo Pilastro e per gli interventi di mercato del primo Pilastro e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro, di cui sei comuni ad entrambi i Pilastri.

Anche alla luce dell'esperienza della passata programmazione si ritiene di introdurre una maggiore flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento, da stabilire a livello di beneficiario a condizione di una verifica rigorosa in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento, scongiurando il rischio di doppio finanziamento.

Per gli interventi a carattere strutturale è attivata una verifica basata sul sistema informativo del fascicolo aziendale e la coerenza, complementarietà e non sovrapposizione degli interventi realizzati con il PSR e con l'OCM viene garantita e verificata in fase di presentazione della domanda di istruttoria da parte dell'amministrazione regionale, nonché di pagamento e controllo ex post da parte dell'organismo pagatore. All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'erogazione degli aiuti relativi alle linee di intervento sia del PSR, sia dell'OCM.

Nel perseguimento degli obiettivi, pertanto, deve essere garantito che il singolo beneficiario, per lo stesso progetto o impegno, riceva il sostegno solo da un unico regime (no double funding).

Nelle more dell'implementazione del sistema di verifica la demarcazione riguardante le azioni di sostegno si baserà sulla dimensione finanziaria dell'investimento proseguendo quanto definito per la programmazione 2007/2013 ad eccezione dell'OCM Vitivinicola per la quale si ritengono opportuni adeguamenti.

Si riportano di seguito dette condizioni.

OCM Vitivinicola

La riconversione varietale, la diversa collocazione/ reimpianto dei vigneti saranno finanziate esclusivamente con i programmi operativi dell'OCM.

Per quanto attiene alla demarcazione tra il PSR e le operazioni di investimento finanziabili nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (PNSV), di attuazione dell'OCM comparto vitivinicolo, si fa presente quanto segue:

1. operazioni che riguardano le fasi antecedenti alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto:

tali operazioni, che riguardano esclusivamente le aziende del settore primario che operano nel comparto vitivinicolo, sono e continueranno ad essere finanziate esclusivamente nell'ambito del PSR con eccezione degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che sono e continueranno ad essere finanziati esclusivamente nell'ambito dell'OCM – misura ristrutturazione e riconversione vigneti;

2. operazioni attinenti alle fasi di lavorazione, trasformazione, commercializzazione del prodotto:

relativamente alle operazioni di tale tipologia si adotta un criterio di demarcazione per soglia finanziaria che prevede l'intervento esclusivo del PSR per operazioni di costo complessivo superiore a 500.000 euro e dell'OCM per operazioni di costo complessivo al di sotto di tale soglia.

Per quanto attiene al calcolo volto a verificare che non si determinino situazioni di sovraccompensazione, in caso di cumulo del sostegno per la misura vendemmia verde con il premio previsto, sulle medesime superfici vitate, per le attinenti misure PSR, si dispone quanto segue:

1) Per le aziende che aderiscono alla vendemmia verde, in caso di assoggettamento agli impegni dell'agricoltura integrata dovrà essere azzerato il premio previsto per tale impegno nella sottomisura 10.1 sulle medesime superfici vitate assoggettate alla vendemmia verde;

2) Invece, per le aziende che aderiscono all'agricoltura biologica (Misura 11), la contestuale adesione alla vendemmia verde non produce alcun effetto di sovraccompensazione sul premio del biologico, che potrà continuare ad essere erogato appieno in quanto inferiore alla perdita di margine lordo calcolata tra tecnica convenzionale con vendemmia verde e regime biologico con vendemmia verde.

OCM Olio di oliva

Il PSR interviene esclusivamente:

- per le aziende agricole, per le tipologie di intervento strutturali e dotazioni aziendali individuali, per le quali si prevede un costo complessivo dell'investimento superiore ai **5.000 euro**;
- nella fase di trasformazione per gli impianti ubicati nelle zone di produzione della materia prima non finanziate dalle OP.

Per quanto concerne gli investimenti non produttivi, per le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori sono ammissibili le tipologie di intervento per cui si prevede un costo complessivo dell'investimento superiore ai **10.000 euro**

Il Programma approvato sulla specifica OCM interverrà, su iniziativa della OP, a livello di aziende agricole ed imprese di trasformazione e/o commercializzazione per interventi di carattere collettivo. Si specifica, altresì, che un agricoltore socio di OP che utilizzi una macchina o un bene di produzione acquistato per uso collettivo e finanziato con l'OCM non potrà accedere al PSR come beneficiario individuale per l'acquisto della medesima macchina/ attrezzatura.

La consulenza e assistenza tecnica specialistica per le produzioni olivicole viene effettuata esclusivamente nell'ambito dei Programmi delle Organizzazioni di Produttori olivicoli, mentre nell'ambito del PSR per gli imprenditori e soci delle OP è assicurata la consulenza in tutte le altre materie.

La necessaria verifica che lo stesso beneficiario non usufruisca del doppio sostegno (PSR e OCM) relativamente allo stesso intervento sarà garantita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore

attraverso l'effettuazione di controlli incrociati da svolgersi sulla base delle informazioni contenute negli archivi informatizzati predisposti dalle rispettive Autorità per il trattamento e la gestione delle domande inerenti i diversi regimi di aiuto.

OCM Ortofrutta e OCM Frutta in guscio

Il PSR interviene esclusivamente:

Imprese di produzione

- per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento
- per le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori sono ammissibili le tipologie di intervento per cui si prevede un costo totale dell'investimento superiore ai **25.000 euro** elevabile a **50.000 euro** nel caso in cui la tipologia di spesa preveda esclusivamente l'impianto di colture arboree

Investimenti collettivi

- gli investimenti collettivi che interessano più aziende agricole aderenti alle Organizzazione dei produttori che non possiedono i requisiti minimi per l'accesso al regime di aiuto attivato con la misura 4 potranno essere finanziati dalla OCM unica settore ortofrutta.

Imprese di trasformazione e commercializzazione

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP e che non svolgono esse stesse ruolo di OP, possono essere finanziate sul PSR tutte le tipologie di intervento;
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il sostegno tramite il PSR è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo ammissibile superiore ai 300.000 Euro. A riguardo si precisa che l'importo di 300.000 euro va ricondotto alla "unità funzionale" dell'intervento (es.: nel caso di acquisto di n. 10 macchine con medesime caratteristiche per un costo di 50.000 Euro/macchina, va considerato per la verifica del rispetto della soglia finanziaria, l'importo unitario e non il costo complessivo dell'intervento)

Per quanto concerne le attività di formazione e di promozione, si applica il criterio in base al quale, se tali interventi sono finanziati con il Programma operativo dell'OP, i soci della medesima OP non possono accedere alle misure del PSR.

Le attività di consulenza aziendale e di assistenza tecnica su tematiche inerenti le produzioni e le azioni ambientali nel comparto ortofrutticolo rivolta agli associati delle OP sono finanziate dalla OCM unica settore ortofrutta. Di contro, le attività di consulenza aziendale sulla condizionalità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente su temi ed argomenti relativi a produzioni diverse da quelle ortofrutticole, sono finanziate dal PSR

Per quanto riguarda la Partecipazione ai sistemi di qualità alimentare, essa interverrà esclusivamente a favore degli imprenditori agricoli, mentre il finanziamento della certificazione dell'OP sarà esclusivamente a carico del Programma operativo dell'OCM.

Per quanto concerne le misure agroambientali, queste saranno finanziate nell'ambito del PSR.

L'Organizzazione dei Produttori può intervenire nel settore ambientale esclusivamente per gli impegni relativi alla produzione integrata, limitatamente alle aree al di fuori di quelle classificate come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) come delimitate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Si specifica, inoltre, che i mezzi tecnici utilizzati nel metodo di produzione biologico non sono finanziati con i Programmi operativi dell'OCM in quanto già remunerati e presi in conto nel computo del premio agroambientale relativo all'azione Agricoltura biologica del PSR.

In ogni caso sono escluse sovrapposizioni tra gli impegni agroambientali remunerati nell'ambito dei Programmi operativi dell'OCM (sia delle Organizzazioni di produttori (OP) del Lazio che delle OP extraregionali) e gli impegni previsti nei pagamenti agroambientali del PSR.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Per strutturare e finalizzare il coordinamento tra i Fondi, la Regione Lazio con Direttiva del Presidente n. R4 del 07/08/2013 ha istituito una "Cabina di Regia che opera al fine di:

a) attuare una Politica economica regionale unitaria, che sia di impulso per i vari livelli di governo e che sappia tener conto delle esigenze e delle proposte avanzate dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni locali presenti sul territorio;

b) disporre di uno strumento operativo che, alla luce dei cambiamenti occorsi in ambito europeo e nazionale, renda possibile il superamento dei tradizionali confini amministrativi e indirizzi l'intera azione politico-amministrativa verso la realizzazione di obiettivi e metodi condivisi e programmati, in applicazione dei principi di sussidiarietà e in base al metodo "a vasi comunicanti" delle risorse finanziarie e delle informazioni;

c) creare adeguate condizioni affinché venga attivato un circolo virtuoso di buone pratiche amministrative, dalle caratteristiche della flessibilità e in grado di accompagnare la definizione della politica unitaria seguendo un'azione costante di monitoraggio e di verifica dei risultati, nonché di valutazione delle opportunità e delle criticità emergenti;

d) avviare ogni azione utile per l'implementazione di un sistema informativo standardizzato a livello regionale che fornisca le informazioni relative agli interventi del Piano unitario regionale necessarie per le attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo e le renda fruibili per i cittadini;

La "Cabina di Regia" è presieduta, su delega del Presidente, dall'Assessore al Bilancio ed è composta da:

- l'Assessorato al Bilancio della Giunta Regionale;
- l'Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università;
- l'Assessorato Agricoltura, Caccia e pesca;
- l'Assessorato Sviluppo economico e Attività produttive ;
- l'Agenzia Regionale del Turismo;
- il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione Lazio;
- la Struttura Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea presso il Segretariato generale, cui sono affidate le funzioni di Segreteria scientifico-amministrativa.
- Sviluppo Lazio, cui è affidata l'assistenza tecnica;

--

14.2. Se pertinenti, informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione

--

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA	Dr. Roberto Ottaviani		rottaviani@regione.lazio.it
Accredited paying agency	AGEA	Direttore Organismo Pagatore		f.steidl@agea.gov.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la Regione per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale individua le seguenti autorità:

- Autorità di gestione, rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella Direzione Generale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca di cui è direttore il Dott. Roberto Ottaviani.
- Organismo pagatore è rappresentato dall'AGEA.
- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del presente programma, sarà rappresentato dalla società selezionata dal MIPAAF a livello nazionale.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti.

In linea generale competono all'Autorità di Gestione le seguenti funzioni:

- definizione delle modalità di attuazione del programma, con particolare riferimento a:
 - predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari;
 - procedure di raccolta e trattamento delle domande;
 - concessione degli aiuti;
 - indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione

- l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità

- definizione delle strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;

- definizione ed implementazione, anche in collaborazione con l'OP AGEA, del sistema informativo di monitoraggio a livello regionale, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;

- predisposizione e trasmissione annuale alla Commissione Europea della relazione di cui all'art. 75 del (UE) n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;

- attuazione del Piano di Comunicazione del Programma;

- attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;

- segreteria del Comitato di Sorveglianza;

Ad AGEA competono le seguenti funzioni:

- Implementa e definisce le procedure per la raccolta e il trattamento delle domande di pagamento;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;
- effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- accessibilità dei documenti e la loro conservazione;
- collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.

L'Organismo di Certificazione, nell'ottica della certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore di cui sopra, è incaricato di:

- verificare che i pagamenti verso i beneficiari finali e i destinatari ultimi avvengano integralmente e tempestivamente;
- assicurarsi che l'Organismo Pagatore effettui il tempestivo recupero dei pagamenti irregolari;
- predisporre e inviare alla UE e allo Stato le certificazioni della spesa pubblica e le dichiarazioni di spesa complessiva effettivamente sostenuta, oltre alle relative domande di pagamento;
- al fine di garantire la correttezza delle certificazioni e delle dichiarazioni di spesa, verificare che tali documenti riguardino esclusivamente spese :
 - che siano effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità e documentate mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - che si riferiscano ad operazioni selezionate in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione e realizzate conformemente alla disciplina comunitaria per tutto il periodo di riferimento;
 - che siano relative a Misure/Operazioni che prevedono regimi di aiuto formalmente approvati dalla Commissione o adottati in applicazione della deroga "De Minimis";
 - che siano verificate l'adeguatezza dei sistemi.

15.1.2.2. Modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

La composizione del Comitato di Sorveglianza in funzione del partenariato regionale sarà al seguente:

- Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca con funzioni di Presidente o suo delegato;
- Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale;
- un rappresentante del Segretariato Generale;
- Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
- il Dirigente dell'Area Programmazione comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
- un rappresentante dell'ARSIAL;
- un rappresentante della Direzione Regionale "Programmazione economica, Bilancio";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Infrastrutture e Ambiente";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Cultura e Politiche giovanili";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Attività produttive" (AdG FESR);
- un rappresentante della Direzione Regionale "Salute e Integrazione socio-sanitaria";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione" (AdG FSE);
- un rappresentante della Direzione Regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport";
- un rappresentante regionale del FEAMP;
- un rappresentante Agenzia regionale del Turismo;
- un rappresentante dell'Agenzia "Sviluppo Lazio";
- un rappresentante dell'Istituto Sperimentale Zooprofilattico per il Lazio e la Toscana;
- un rappresentante della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante dell'UNCEM;
- un rappresentante di ciascuna Provincia del Lazio;
- due rappresentanti delle Organizzazioni dei Produttori (OP) operanti nell'ambito delle O.C.M. di settore;
- un rappresentante delle associazioni degli allevatori;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative operanti nel settore agricolo;
- tre rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative del mondo cooperativo agricolo;
- tre rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste;
- un rappresentante dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali;
- un rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari;
- un rappresentante del collegio dei periti agrari e degli agrotecnici;
- un rappresentante degli Istituti Tecnici Agrari del Lazio;
- un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

- un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale del Lazio;
- un rappresentante del Comitato per le Pari opportunità;
- un rappresentante delle associazioni per la tutela dei consumatori;
- tre rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali;
- un rappresentante delle associazioni più rappresentative dei produttori biologici;
- un rappresentante dei consorzi di tutela della qualità;
- un rappresentante delle Università Agrarie;
- un rappresentante degli Ambiti Territoriali di Caccia, già costituiti;
- un rappresentante del Sistema delle Aree Protette del Lazio;
- due rappresentanti delle principali organizzazioni dell'industria di trasformazione dei prodotti agroalimentari;
- due rappresentanti delle principali associazioni di categoria del commercio;
- due rappresentanti delle principali associazioni di categoria dell'artigianato;
- un rappresentante dei consorzi di bonifica;
- un rappresentante dell'Unione Camere del Lazio;
- un rappresentante della Facoltà di Agraria di Viterbo;
- due rappresentanti delle Università del Lazio;
- un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana;
- un rappresentante delle associazioni e delle principali realtà operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità che descrive più dettagliatamente le modalità di informazione e pubblicità per il programma, di cui all'articolo 13 del presente regolamento

Il Programma sarà sostenuto da un “Piano di Comunicazione” *ad hoc* studiato per soddisfare le esigenze di ogni specifico momento di programmazione del PSR (iniziale, *in itinere*, finale); è lo strumento operativo dell'Amministrazione per l'organizzazione e la predisposizione delle attività d'informazione e pubblicità previste a supporto del programma.

Il “Piano di Comunicazione” è volto a illustrare ai destinatari potenziali e attuali, come anche al più vasto pubblico, le scelte strategiche, gli obiettivi, e gli strumenti che caratterizzeranno le attività di informazione e comunicazione a supporto del programma.

Le attività d'informazione e pubblicità saranno basate secondo le indicazioni stabilite dai regolamenti europei di riferimento (Reg. UE n.1303/2013, Reg. UE n. 1305/2013 e Reg. di esecuzione del Reg. n. 1305/2013). In particolare, in base alle indicazioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, in particolare al Titolo III “Sorveglianza, Valutazione, Informazione e Comunicazione”, Capo II “Informazione e Pubblicità”, Articolo 115 “Informazione e comunicazione”, le Autorità di Gestione (AdG) sono responsabili di:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sul programma, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

- c) informare i potenziali beneficiari in merito all'opportunità di finanziamento nell'ambito del programma;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica del FEASR mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dell'accordo di partenariato, del programma e delle operazioni.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'AdG provvede all'adozione di un apposito "Piano di Comunicazione", che avrà i seguenti obiettivi:

- assicurare trasparenza e promozione delle azioni previste dal programma;
- informare e sensibilizzare i cittadini della regione sugli obiettivi delle misure adottate con l'attuazione del PSR;
- dare ampia diffusione dei contenuti e dei contributi previsti ai potenziali beneficiari;
- informare i beneficiari – potenziali e attuali – riguardo ai tempi e alle modalità di accesso ai contributi;
- informare i cittadini circa il ruolo svolto dall'Unione europea nella realizzazione degli interventi;
- dare ampia informazione sulle fasi di monitoraggio e valutazione, sui lavori del Comitato di sorveglianza e sui risultati conseguiti dal Programma;
- informare riguardo ai benefici e ai vantaggi per la collettività derivanti dall'attuazione del Programma.

Il target dei destinatari dell'attività informativa e pubblicitaria corrisponde a quello individuato dai regolamenti:

- beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma;
- portatori d'interesse e i soggetti del partenariato regionale;
- cittadinanza.

Per ogni tipologia di target verranno messe in campo azioni mirate volte a diffondere gli obiettivi di Europa 2020 e il contributo del Programma al loro raggiungimento.

I contenuti che saranno trattati riguarderanno:

- gli obiettivi e le finalità delle misure e delle sottomisure del programma;
- le opportunità di finanziamento e il lancio di inviti nell'ambito dei PSR
- i bandi e le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti del PSR;
- i nominativi o contatti a livello nazionale, regionale o locale che possono spiegare il funzionamento dei programmi di sviluppo rurale e i criteri di selezione e valutazione delle operazioni.

Le attività da realizzare si articolano attraverso i seguenti *out-put*:

- comunicazione sociale: tavoli tecnici, riunioni, seminari;
- comunicazione web: sito internet dedicato al PSR, intranet, mail, Rete Rurale Nazionale;
- comunicazione con i mass media: comunicati stampa, conferenze stampa, editoriali e interviste;
- partecipazione a fiere ed eventi con predisposizione di spazi specifici dedicati al PSR;
- prodotti editoriali: periodico della Direzione Regionale Agricoltura, *leaflet*, manifesti, opuscoli, volantini;
- organizzazione di eventi, convegni, seminari dedicati al PSR;
- attività di informazione realizzate in *partnership* con: partecipanti al Tavolo di Partenariato, centri di informazione sull'Europa, uffici di rappresentanza della Commissione e di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri, istituzioni di formazione e di ricerca.

Ognuno degli *out-put*, come tutte le azione previste, del PSR Lazio 2014-2020 vengono presentati secondo l'identità visiva della Regione Lazio, e prevedono una chiara indicazione sul frontespizio della partecipazione dell'Unione, così come l'emblema dell'Unione e il logo LEADER per le operazioni finanziate con Leader.

Le pubblicazioni, come anche le informazioni messe a disposizione tramite via telematica (sito web, database per potenziali beneficiari) o materiali audio-visivi menzionano l'organismo responsabile per il contenuto e l'Autorità di Gestione designata nell'attuazione del FEASR. Il sito web richiama il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale e include il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nel quadro di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e ad altri fondi SIE

Il sistema delle misure/sottomisure attivabili dai GAL nell'ambito delle strategie di sviluppo locale include quelle considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi dell'approccio Leader in funzione dell'ambito/i tematico/i scelto/i.

L'elenco completo degli ambiti tematici e delle misure / sottomisure attivabili dai GAL è descritto nel paragrafo 8.2.15.2 e include, tra le altre, per la Misura 7 le sottomisure 7.01 - 7.02 - 7.04 - 7.05 - 7.06 - 7.07 e per la Misura 16 le sottomisure 16.02 - 16.03 - 16.04 - 16.06 - 16.09.

Nel pieno rispetto dell'approccio bottom up i GAL, sulla base dell'analisi del contesto e della descrizione dei punti di forza e di debolezza (SWOT), individueranno la strategia di sviluppo locale, l'ambito/i tematico/i scelto/i e sceglieranno le misure/sottomisure più idonee al conseguimento degli obiettivi

prefissati.

Nella fase attuativa, i GAL adotteranno le medesime disposizioni attuative predisposte ed approvate dalla Regione Lazio per le corrispondenti misure/sottomisure del PSR 2014/2020 fatte salve le seguenti modifiche e/o integrazioni qualora previste nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato:

- individuazione degli interventi da attivare;
- individuazione dei comparti produttivi / settori di intervento interessati;
- riduzione dei massimali di costo totale di investimento ammissibile;
- set aggiuntivo dei criteri di selezione;
- sedi, tempi, modulistica e modalità di trasmissione delle domande cartacee.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come delineato dall'accordo di partenariato, la pubblica amministrazione, ha necessità di investire su *"...un piano ampio di riforma, che punti a cambiamenti strutturali e all'eliminazione dei nodi che rallentano il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e della qualità della vita per i cittadini"*.

Ciò vuol significare che l'obiettivo della semplificazione è un obiettivo da perseguire con riforme che incidano a tutti i livelli della pubblica amministrazione.

In ambito regionale, come evidenziato nel documento di indirizzo "Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 10 aprile 2014, n. 2, la struttura amministrativa regionale "si presenta particolarmente complessa e tale da caratterizzarsi per standard di efficienza non ottimali; il contesto nel quale opera subisce, da alcuni anni, l'impatto negativo della gestione di un livello di indebitamento finanziario che ostacola e vincola l'allocazione ottimale delle risorse per lo sviluppo e il progresso della regione."

All'inizio del 2013, la Regione Lazio appariva come un'organizzazione ipertrofica, composta da 327 diversi centri decisionali: 159 aree, 20 direzioni con altrettante segreterie di direzione, 27 uffici, due dipartimenti con le due segreterie di dipartimento, 8 uffici di staff ai dipartimenti, 19 uffici di staff alla direzioni, 25 Enti pubblici dipendenti, 40 Società controllate (direttamente ed indirettamente), 4 Agenzie, un'Avvocatura regionale. Inoltre l'esistenza di 1.740 leggi vigenti e, dall'altro, l'assenza di interventi relativi a testi unici di riordino e semplificazione hanno imbrigliato la Regione in un surplus burocratico rallentato, inoltre, da leggi non più rispondenti ai fabbisogni dei cittadini e, al contempo, frammentarie.

Pertanto l'obiettivo della semplificazione amministrativa, oltretutto costituire uno specifico adempimento stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, è risultato essere uno dei punti cardine della strategia di rilancio della Regione nel suo insieme, posto dal Consiglio Regionale nell'attuale consiliatura.

In tal senso, le recenti operazioni di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, hanno inteso compiere il primo fondamentale passo verso un più facile accesso del cittadino, ivi compresi i potenziali beneficiari del PSR, ai servizi dell'amministrazione.

Nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale l'avvio del processo di semplificazione è stato dato con l'istituzione di una specifica Direzione che accorpa, oltre alle competenze del settore agricolo anche tutte

quelle che fanno riferimento allo sviluppo rurale salvo che per gli aspetti di carattere ambientale.

Relativamente alla riduzione dei tempi di esecuzione dei procedimenti amministrativi è utile intervenire ottimizzando le attività procedurali tramite l'adozione di workflow strutturati per la gestione dell'intera procedura, dalla presentazione dell'istanza fino alla conclusione del procedimento.

Parallelamente alla razionalizzazione dei processi, nel settore dello sviluppo rurale, si intende portare avanti lo snellimento delle procedure amministrative che, senza ledere l'approccio di rigore e puntualità nell'applicazione del diritto comunitario e delle norme che ne discendono, sia maggiormente ispirato alla riduzione degli adempimenti a carico degli utenti, soprattutto con riferimento a tutte le informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

In tal senso il Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura." intende disciplinare la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici dettando disposizioni per le modalità di esercizio dei controlli in modo da assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la semplicità, la proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, e il coordinamento dell'azione svolta dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale.

In tema di riduzione degli oneri informativi fondamentale è l'anagrafe delle aziende agricole che si compone dell'insieme dei fascicoli aziendali. Nel fascicolo aziendale elettronico sono raccolte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive per ogni soggetto che aderendo a misure del PSR si interfaccia con l'amministrazione. Il fascicolo aziendale costituisce pertanto il riferimento obbligatorio per l'attività amministrativa ed esonera dalla ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell'archivio informatizzato.

Nella gestione del PSR, attuata con il supporto di un sistema informativo, l'abbattimento degli oneri informativi avviene tramite:

- la presentazione delle domande di aiuto online con i dati del fascicolo aziendale e degli altri archivi disponibili;
- l'implementazione dell'uso delle informazioni detenute presso gli archivi delle amministrazioni certificanti (Anagrafe Tributaria, Catasto, Registro delle Imprese) al fine di consentire la verifica delle informazioni dichiarate eliminando la necessità di ricorrere all'acquisizione di documentazione;

Il sistema informativo contribuisce ad abbattere gli oneri amministrativi a carico delle imprese riducendo i

costi di funzionamento della PA, Infatti sono ridotti gli oneri connessi agli adempimenti informativi a carico delle imprese e sono ridotti i tempi dei procedimenti da parte dell'Amministrazione.

Concorre alla riduzione degli oneri amministrativi anche la trasparenza che costituisce obbligo a cui si deve uniformare l'attività della pubblica amministrazione.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale gli obblighi connessi alla trasparenza consentono un accesso semplificato alle informazioni da parte delle imprese riducendo molto gli oneri per il reperimento delle informazioni stesse.

La trasparenza è garantita attraverso la pubblicazione nel sito internet della Regione di normative, disposizioni attuative, materiale informativo, risultanze della consultazione del partenariato, bandi e di ogni altra informazione utile ai potenziali beneficiari e ai portatori di interesse ma anche attraverso la pubblicità degli atti che contraddistinguono l'azione amministrativa anche al fine di dar conto della correttezza e congruità dell'azione pubblica.

Naturalmente il sistema informativo e pubblicistico necessita di ulteriori sviluppi ed implementazione al fine di consentire l'utilizzo da parte dei potenziali beneficiari di tutte quelle tecnologie, ormai consolidate, che rendono di fatto l'accesso online alle informazioni, anche del singolo procedimento, sempre disponibili (invio automatico di e-mail o SMS, apposite apps per dispositivi mobili tablet e smartphone, accesso ai sistemi informativi mediante account, ecc.).

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L' Assistenza Tecnica, conformemente all'art. 59 del Regolamento n. 1303/2013 e art. 51, comma 2, del Regolamento n. 1305/2013 ha l'obiettivo di fornire all'Amministrazione regionale un supporto nell'ambito dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

La misura sarà attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, con la **Misura 20** sulla base degli artt. 59 del Reg. n. 1303/2013, dell'art. 51 del Reg n. 1305/2013 e del Reg. Attuazione n. XXX/2014, entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma. Parte del suddetto importo del 4% verrà riservata per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'art. 54 del Reg. n. 1305/2013.

Le risorse previste per l'Assistenza Tecnica serviranno a rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione e delle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR anche ai fini di semplificare l'azione amministrativa, promuovere l'attività di informazione e sostenere le attività del partenariato.

Nello specifico le attività che potranno essere oggetto di sostegno da parte dell'Assistenza Tecnica sono le seguenti:

- preparazione;
- gestione controllo e audit;
- sorveglianza;
- valutazione;
- informazione e comunicazione;
- risoluzione dei reclami.

Le risorse finanziarie dell'Assistenza Tecnica potranno essere utilizzate inoltre:

- per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresa la realizzazione e l'implementazione di banche dati, sistemi elettronici per lo scambio di dati ed informazioni;
- per il rafforzamento della capacità dell'Autorità di Gestione e dei beneficiari di amministrare e

utilizzare le risorse stanziare dal FEASR.

Beneficiario delle operazioni di assistenza tecnica è la Regione Lazio e l'attuazione spetta all'Autorità di Gestione che vi provvede attraverso:

- a) le proprie strutture centrali e periferiche nonché le altre strutture regionali competenti per specifiche misure, sottomisure o operazioni;
- b) l'acquisto di beni e servizi.

Preparazione

L'assistenza tecnica supporta le attività di programmazione, riprogrammazione, adattamento e modifica del PSR anche mediante lo svolgimento di studi, ricerche, analisi e la produzione di reportistica durante tutta la fase programmatica.

Gestione, controllo e audit

L'assistenza tecnica sostiene le attività di gestione, controllo e audit dell'amministrazione regionale in tutti gli uffici competenti all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue specifiche misure. Attraverso le risorse finanziarie dell'assistenza tecnica sarà curato l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze del personale incaricato nella gestione, controllo e audit del PSR nonché l'implementazione dei sistemi informativi.

Sorveglianza

Per l'attività di sorveglianza l'Autorità di Gestione del PSR si avvale di una Segreteria Tecnica che provvede agli aspetti relativi alla predisposizione della documentazione oggetto delle riunioni ed alle convocazioni dei componenti del Comitato di Sorveglianza. E' prevista la possibilità di realizzare studi, ricerche ed analisi finalizzate ad un'efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma nonché alla verifica dello stato di attuazione mediante gli indicatori di input, output e risultato così come previsti dagli articoli 67 e ss. del regolamento (UE) n. 1305/2013.

È prevista la predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e del materiale da presentare nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza nonché la redazione di eventuali documenti integrativi.

Monitoraggio

Attraverso l'assistenza tecnica saranno finanziati interventi di supporto alla predisposizione e gestione del sistema di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione del Programma.

Sono previste attività formative dei soggetti dell'Autorità di Gestione competenti nelle attività di monitoraggio.

Valutazione

Realizzazione della valutazione del Programma, che includa la valutazione *ex ante*, in itinere, ed *ex post* secondo quanto previsto dagli articoli 76 e ss. del regolamento (UE) n. 1305/2013, da affidare ad un valutatore indipendente.

Sono previste attività formative dei soggetti dell'Autorità di Gestione coinvolti nella valutazione.

Informazione e comunicazione

Mediante l'Assistenza Tecnica saranno finanziati interventi di supporto alla realizzazione di un'adeguata informazione e pubblicità sul PSR.

Risoluzione dei reclami

Le attività di consulenza necessarie per la risoluzione degli eventuali reclami in base a quanto disposto dall'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 potranno essere supportate attraverso le risorse finanziarie dell'assistenza tecnica.

Costi ammissibili: Le spese sostenute per l'assistenza tecnica saranno sia di tipo immateriale che materiale.

Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spesa connesse con lo svolgimento delle attività suddette:

- acquisizione di servizi e consulenze;
- acquisizione di materiali, attrezzature e dotazioni strumentali, compreso hardware e software;
- implementazione di sistemi informativi;
- produzione di materiale informativo;
- realizzazione di eventi informativi;
- spese in quota parte per il personale compresi i costi vivi per missioni;
- spese per attività formative e visite di studio per il personale suddetto;
- affitto di locali e noleggio attrezzature, interpretariato e traduzione.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica sarà finanziata la valutazione ex ante nonché lo studio ambientale ai fini della VAS per le politiche di sviluppo rurale post 2020.

Sarà possibile inoltre finanziare le attività di assistenza tecnica atte a garantire la transizione fra la programmazione 2014/2020 e la successiva.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. Approfondimento riguardante la proposta di Programma di Sviluppo Rurale

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

A seguito delle consultazioni avvenute, la Regione Lazio ha presentato una nuova bozza di Programma e un'ulteriore analisi delle misure e sottomisure, e una versione aggiornata del Piano finanziario durante un incontro in cui i partner sono stati invitati ad inviare osservazioni scritte. Hanno partecipato alla Consultazione scritta 20 soggetti, le osservazioni ricevute sono state rielaborate secondo gli indirizzi strategici della Regione.

Di seguito le principali osservazioni pervenute.

Aspetti finanziari: migliorare l'accesso al credito, aumentare la dotazione per alcuni interventi;

Approccio Integrato: sostenere l'approccio integrato dell'azienda agricola attraverso la combinazione di più misure di intervento;

Diversificazione: favorire l'agricoltura sociale e incentivare i progetti di diversificazione dell'attività agricola e prevedere risorse anche per le attività extra agricole;

Semplificazione: migliorare le procedure, rendere più agevole l'accesso ai bandi;

Giovani: sostenere l'imprenditoria giovanile;

Ambiente: valorizzare i progetti che prediligono metodi rispettosi dell'ambiente, attivare investimenti per le infrastrutture irrigue pubbliche, incentivare la politica per la montagna, attivare interventi di bonifica sulla Valle del Sacco;

Approccio Leader: riconsiderare in aumento il limite massimo pari a 5 milioni di euro previsto per la dotazione finanziaria dei futuri nuovi GAL, aumentare la dotazione finanziaria assegnata al metodo Leader, tener presente la proporzionalità tra territorio e fondi assegnati, incentivare le azioni di animazione su tutti i territori sui quali può essere attivato un "Programma Leader".

16.1.2. Sintesi dei risultati

A seguito delle osservazioni pervenute la Regione Lazio ha elaborato una versione aggiornata dei documenti da presentare alla Commissione Europea, tenendo conto degli interventi del Partenariato, laddove pertinenti. Per condividere a pieno le decisioni adottate, durante l'ultimo tavolo di Partenariato del 15 luglio la Regione ha puntualmente risposto alle Osservazioni inviate dai partner. Le osservazioni pervenute, laddove pertinenti, sono state inserite all'interno delle fiches di misura.

16.2. Avvio della procedura di Consultazione on-line

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La Regione ha interessato attivamente i soggetti coinvolti - autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti, parti economiche e sociali e organismi di rappresentanza della società civile - attraverso la procedura di consultazione on-line che ha previsto la compilazione guidata di moduli elettronici, al fine di dare una valutazione prioritaria sui Fabbisogni e sulle Misure, e attraverso una casella di posta dedicata alla nuova programmazione presso la quale indirizzare osservazioni scritte.

16.2.2. Sintesi dei risultati

Hanno partecipato alla consultazione on-line relativa ai Fabbisogni 11 soggetti che hanno espresso una loro valutazione prioritaria, esprimendo un punteggio da 1 a 5. Dai risultati raccolti è emerso che i 43 Fabbisogni interconnessi all'analisi SWOT ed esaminati in base alle priorità e alle focus area hanno soddisfatto le aspettative del Partenariato. Pertanto, la Regione non ha ritenuto di dovere apportare modifiche all'elenco individuato. In particolare, hanno destato interesse le tematiche inerenti all'accesso al credito, all'ambiente e alla competitività. Per quanto riguarda l'accesso al credito (F 12) la Regione ha specificato che non è prevista una specifica Misura di riferimento ma, rientrando nella sfera degli strumenti finanziari che verranno attivati dalla Regione a supporto degli investimenti, è un obiettivo che ricade su più Misure e Focus area. Le esigenze di carattere ambientale (F 29, F28, F22, F 36) trovano risposta nell'attivazione di specifiche sottomisure attinenti alle misure 10, 4, 11, 13, 7, 16, 8. In merito all'innovazione (F 9) alcune delle sottomisure che ricadono nelle misure 4, 6 e 16 concorrono a dare risposte.

16.3. Confronto sulla dotazione finanziaria del programma e sull'assegnazione dei finanziamenti

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Durante gli incontri del Partenariato, i soggetti coinvolti sono stati chiamati in causa per definire in maniera congiunta con la regione il Piano Finanziario. La Regione ha presentato la sua proposta di suddivisione delle risorse seguendo gli obiettivi strategici che riguardano l'aumento della competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali. Le osservazioni pervenute hanno messo in luce alcuni aspetti relativamente alla dotazione finanziaria degli interventi strutturali; al sostegno ai giovani; agli interventi a favore della formazione; al sostegno alle misure ambientali; alla dotazione dello Sviluppo locale.

16.3.2. Sintesi dei risultati

A seguito della Consultazione la Regione ha tenuto conto delle osservazioni, operando sulle misure e sul Piano finanziario. In particolare, ha confermato la dotazione per gli investimenti strutturali - circa 350

milioni – che attesta il Lazio tra le Regioni con le più alte attribuzioni percentuali (circa il 45%) per tali tipologie di intervento. In merito alla formazione ai 6,7 milioni di euro stanziati si aggiungeranno le attività realizzate dal Po FSE. Riguardo ai giovani il Lazio ha lanciato nuovi strumenti di intervento quali le start-up fino a 70.000 con un budget complessivo di circa 90 milioni di euro e un budget specifico per 10 milioni di euro per sostenere nuovi interventi per attrarre verso il settore agricolo giovani e meno giovani che provengono da settori non agricoli e/o che operano in territorio rurali. In merito alle misure agro ambientali è stata stabilita dotazione finanziaria di circa 180 milioni di euro a favore dell'introduzione o del mantenimento in azienda di comportamenti virtuosi o per svantaggi naturali (misure 10, 11 e 13). E' presente inoltre una dotazione di circa 37 milioni a sostegno agli "investimenti sostenibili". Infine riguardo allo Sviluppo Locale la Regione ha rafforzato l'approccio Leader destinandogli 61,6 milioni (misura 19), superiore alla dotazione PSR 07-13 con un'assegnazione di circa l'8% delle risorse complessive e con l'attivazione di un numero più alto dei GAL, indicativamente 12 anziché 8.

16.4. Organizzazione di Tre Tavoli tematici: competitività e innovazione; ambiente e salvaguardia del territorio; sviluppo locale e miglioramento del capitale umano

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La Regione Lazio ha organizzato un incontro con il Partenariato volto a discutere la bozza di Programma e il dettaglio delle misure, suddividendo la discussione in una sessione plenaria e in tre Tavoli tematici che hanno avuto come materia i temi strategici della competitività e innovazione, dell'ambiente e della salvaguardia del territorio, e dello sviluppo locale e del miglioramento. Nel corso dei tre tavoli tematici i partner hanno portato il loro contributo e sono stati invitati ad inviare osservazioni scritte.

16.4.2. Sintesi dei risultati

Hanno inviato osservazioni scritte 23 soggetti che hanno contribuito a definire le linee strategiche e il sistema delle misure, nonché a raffinare la bozza del Piano Finanziario. Le priorità di investimento sono state assegnate principalmente agli investimenti aziendali, all'avviamento di imprese guidate da giovani, all'agricoltura biologica, e alle misure agro-ambientali. Al fine di dare risposte concrete alle richieste espresse dal Partenariato, la Regione ha rafforzato la dotazione delle misure a investimento riguardanti i giovani e a prevedere interventi specifici in materia ambientale.

16.5. Organizzazione di eventi informativi per la presentazione e la discussione dei documenti preparatori alla stesura del Programma: Analisi SWOT e Fabbisogni

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

A partire dal mese di marzo 2013, a seguito della costituzione (DGR n. 41 del 28/01/2014) e del formale avvio (Det. n. G 01542 del 12/02/2014) del Tavolo di Partenariato, la Regione ha iniziato il percorso di

confronto con il Partenariato per definire le caratteristiche e adottare i correttivi nella stesura del Programma. In allegato alla DGR 41/14 è stato presentato l'elenco dei 60 Partner (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, partner ambientali, organizzazioni non governative, organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, rappresentanti delle Università e degli Istituti di ricerca, Camere di commercio e Organizzazioni imprenditoriali) che sono entrati a far parte del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020. In particolare, sin dall'insediamento del tavolo, la Regione ha dato opportuna informazione circa la documentazione preparatoria al Piano di Sviluppo Rurale. A tal fine sono stati organizzati 6 incontri che hanno visto il coinvolgimento dei rappresentanti del Partenariato, cui è stata presentata l'Analisi di contesto/SWOT e sono stati rappresentati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce e sono stati analizzati 43 Fabbisogni dello sviluppo rurale individuati.

16.5.2. Sintesi dei risultati

Nel corso degli eventi, svoltisi a livello centrale e locale nelle province della regione, il partenariato ha presentato osservazioni e suggerimenti volti a funzionalizzare i risultati dell'Analisi di contesto/SWOT alla redazione del Programma. Laddove pertinenti, i suggerimenti del Partenariato sono stati accolti per favorire una maggiore integrazione tra strategia regionale e territorio.

16.6. Presentazione e discussione delle Linee strategiche adottate: procedura di Consultazione scritta

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il Partenariato è stato chiamato a partecipare anche agli incontri finalizzati alla discussione del Documento Strategico nel corso di 3 riunioni in cui i rappresentanti del comparto agricolo, delle Istituzioni, dei portatori di interesse delle parti sociali e ambientaliste, dei GAL, come anche tutti i rappresentanti del mondo sindacale, cooperativistico e industriale hanno potuto esprimere le loro posizioni. Nel corso di questi incontri è stata avviata la consultazione scritta.

16.6.2. Sintesi dei risultati

Le principali osservazioni pervenute si sono concentrate principalmente su: puntare sulla semplificazione procedurale, incoraggiare l'ingresso e la permanenza dei giovani, sostenere l'approccio integrato e di filiera, favorire la diversificazione aziendale e l'agricoltura sociale, rinforzare l'approccio LEADER, favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, adottare misure di prevenzione e ripristino di danni derivanti da avversità atmosferiche e calamità naturali, sostenere l'accesso al credito. La Regione ha ritenuto opportuno dare risposta alle questioni sollevate, rafforzando il sistema delle misure e delle sottomisure inserendo all'interno delle relative *fiches* le richieste del Partenariato e portando a nuova discussione le modifiche apportate.

16.7. Presentazione, discussione e selezione delle misure e sottomisure e dei relativi obiettivi specifici

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Alla luce dei riscontri avuti durante le sedute del Tavolo di Partenariato e a seguito della prima consultazione on-line, la Regione ha elaborato una proposta di sistema di misure, sottomisure e interventi sulla base di quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle priorità regionali che ha presentato durante un incontro con il Partenariato, specificamente dedicato. Nel corso del tavolo la regione ha avviato la consultazione on-line sulle misure e sottomisure. Come nella precedente consultazione on-line, il Partenariato è stato invitato ad esprimere una valutazione su base prioritaria attraverso il procedimento guidato che ha previsto la compilazione di un foglio elettronico, indicando le priorità di investimento per ciascuna sottomisura. Sono state sollevate osservazioni sulla mancata attivazione di alcune misure.

16.7.2. Sintesi dei risultati

Hanno partecipato alla consultazione on-line 23 soggetti che hanno contribuito con le loro osservazioni a definire le linee strategiche e il sistema delle misure, nonché a raffinare la bozza del Piano Finanziario. Le priorità di investimento sono state assegnate principalmente agli investimenti aziendali, all'avviamento di imprese guidate da giovani, all'agricoltura biologica, e ad alcune sottomisure agro-ambientali. Per rispondere alle esigenze espresse dal Partenariato la regione Lazio ha puntato ad incrementare la misura 4, a sostenere l'avvio di start-up giovanili e a concordare e condividere con la Direzione regionale Ambiente le osservazioni inserendole nel nuovo testo delle misure. Riguardo alla mancata attivazione delle misure, la Regione ha spiegato che le uniche eccezioni sono dovute: misura 12 "Indennità per le zone Natura 2000" per le difficoltà procedurali e la sottocompensazione dei premi erogabili; misura 15 "impegni silvo-ambientali", per la complessità procedurale e la scelta di sostenere gli interventi in ambito forestale con altre linee di intervento; misura 17 "Gestione del rischio" attivata nel PON nazionale.

16.8. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

La regione Lazio, nel rispetto della normativa, ha previsto il coinvolgimento del Partenariato che, nelle diverse fasi della programmazione, è stato coinvolto nell'elaborazione del Programma.

Il processo di consultazione si è articolato in **tre fasi**:

1 – Sei incontri dedicati alla presentazione dei documenti di "Analisi di contesto, SWOT e individuazione dei fabbisogni"

2 – Un incontro volto alla definizione dei fabbisogni, all'elaborazione della strategia e alla definizione delle

misure d'intervento

3 – Due incontri a completamento del Programma di Sviluppo Rurale in tutti gli aspetti richiesti dalla normativa comunitaria

In particolare il partenariato è stato chiamato ad esprimersi sui seguenti temi:

- Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni
- Strategia
- Dettaglio delle misure
- Piano finanziario

Tabella date di svolgimento dei Tavoli di partenariato

Tabella composizione del tavolo di partenariato per la programmazione di sviluppo rurale 2014-2020 del Lazio

Fase 1

Nella prima fase, svoltasi tra i mesi di marzo e aprile 2014, sono stati organizzati 6 incontri che hanno visto il coinvolgimento dei rappresentanti del Partenariato composto da autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti, dalle parti economiche e sociali e da organismi di rappresentanza della società civile. Nel corso degli incontri è stata presentata l'Analisi contesto/SWOT e sono stati analizzati 43 Fabbisogni dello sviluppo rurale individuati. Nel corso di questa fase di consultazione è stata attivata, sul portale Agricoltura una sezione dedicata al PSR 14-20 da cui accedere alla Consultazione on-line.

Fase 2

Nella seconda fase (giugno – luglio 2014) è stato organizzato un incontro di presentazione che ha previsto la suddivisione in tavoli tematici, che hanno avuto come materia i temi strategici della competitività e innovazione; ambiente e salvaguardia del territorio; sviluppo locale e miglioramento del capitale umano in cui sono state presentate le relative misure. Contestualmente a questa seconda fase è stata avviata la consultazione on-line sulle misure e sottomisure.

Fase 3

Nel corso della 3 fase sono stati organizzati 2 incontri cui hanno partecipato i rappresentanti del comparto agricolo, delle Istituzioni, dei portatori di interesse delle parti sociali e ambientaliste, dei GAL, come anche tutti i rappresentanti del mondo sindacale, cooperativistico e industriale. Tenendo conto delle precedenti consultazioni e delle osservazioni pervenute, la Regione Lazio ha presentato una nuova bozza di Programma e un'ulteriore analisi delle misure e sottomisure. Inoltre, è stata presentata una versione aggiornata del Piano


finanziario.

Fase	Data incontro	Territorio	Tematica discussa
1	12-mar	Roma	Inseediamento del Tavolo e presentazione "Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni"
1	19-mar	Frosinone	"Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni" – avvio della consultazione on-line sui fabbisogni
1	26-mar	Viterbo	"Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni" – avvio della consultazione on-line sulle sottomisure
1	04-apr	Rieti	Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni
1	11-apr	Latina	Consolidamento dell'Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni
1	14-apr	Roma	Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni e presentazione delle linee strategiche e chiusura della fase di consultazione on-line
2	03-giu	Roma	-> Presentazione della strategia e della bozza delle misure -> Tre Tavoli tematici: <ul style="list-style-type: none"> • competitività e innovazione • ambiente e salvaguardia del territorio • sviluppo locale e miglioramento del capitale umano
3	01-lug	Roma	Presentazione della bozza di Programma e analisi delle misure e sottomisure in base alle risultanze della precedente fase di consultazione
3	15-lug	Roma	Presentazione del Piano finanziario revisionato a seguito delle risultanze della precedente fase di consultazione

Incontri di partenariato

Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca con funzioni di Presidente o suo delegato;
Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale;
un rappresentante del Segretariato Generale;
Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
il Dirigente dell'Area Programmazione comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
un rappresentante dell'ARSIAL;
un rappresentante della Direzione Regionale "Programmazione economica, Bilancio";
un rappresentante della Direzione Regionale "Infrastrutture e Ambiente";
un rappresentante della Direzione Regionale "Cultura e Politiche giovanili";
un rappresentante della Direzione Regionale "Attività produttive" (AdG FESR);
un rappresentante della Direzione Regionale "Salute e Integrazione sociosanitaria";
un rappresentante della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione" (AdG FSE);
un rappresentante della Direzione Regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport";
un rappresentante regionale del FEAMP;
un rappresentante Agenzia regionale del Turismo;
un rappresentante dell'Agenzia "Sviluppo Lazio";
un rappresentante dell'Istituto Sperimentale Zooprofilattico per il Lazio e la Toscana;
un rappresentante della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
un rappresentante dell'UNCEM;
un rappresentante di ciascuna Provincia del Lazio;
due rappresentanti delle Organizzazione dei Produttori (OP) operanti nell'ambito delle O.C.M. di settore;
un rappresentante delle associazioni degli allevatori;
quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative operanti nel settore
tre rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative del mondo cooperativo agricolo;
tre rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste;
un rappresentante dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali;
un rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari;
un rappresentante del collegio dei periti agrari e degli agrotecnici;
un rappresentante degli Istituti Tecnici Agrari del Lazio;
un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale del Lazio;
un rappresentante del Comitato per le Pari opportunità;
un rappresentate delle associazioni per la tutela dei consumatori;
tre rappresentati delle principali organizzazioni sindacali;
un rappresentante delle associazioni più rappresentative dei produttori biologici;
un rappresentante dei consorzi di tutela della qualità;
un rappresentante delle Università Agrarie;
un rappresentante degli Ambiti Territoriali di Caccia, già costituiti;
un rappresentante del Sistema delle Aree Protette del Lazio ue rappresentanti delle principali organizzazioni dell'industria di trasformazione dei prodotti agroalimentari;
due rappresentanti delle principali associazioni di categoria del commercio;
due rappresentanti delle principali associazioni di categoria dell'artigianato;
un rappresentante dei consorzi di bonifica;
un rappresentante dell'Unione Camere del Lazio;
un rappresentante della Facoltà di Agraria di Viterbo;
due rappresentanti delle Università del Lazio;
un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana;
un rappresentante delle associazioni e delle principali realtà operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

Componenti del partenariato



17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

17.1.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

17.1.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

17.1.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del programma di sviluppo rurale

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del Regolamento sullo Sviluppo Rurale n. 1305/2013, per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020), l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle schede di Misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell'art. 62 del regolamento medesimo è stata eseguita.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

La dichiarazione è contenuta nel documento allegato dal titolo *Certificazione degli aiuti ai sensi dell'art. 62 par. 2 del regolamento UE n. 1305/2013.*

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

La Regione Lazio è ancora nella fase di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013. Per talune misure, infatti, pur avendo impegnato la totalità delle risorse disponibili è necessario completare i pagamenti e le attività di controllo mentre per altre misure sono ancora in corso le attività di raccolta dei progetti (Misure 112, 121, 313, 321 e 322) e di istruttoria (Misure 111, 123, 124, 125, 133, 216, 227, 323). Sarà poi necessario trasportare alla nuova programmazione i pagamenti relativi agli impegni pluriennali per misure a superficie (214, 215 e 221) nonchè per le Misure 113 e 132.

Pertanto una parte degli impegni assunti o da assumere nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 graveranno sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	0,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	0,00

M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
Total	0,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

21. DOCUMENTI

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
RAPPORTO DI VALUTAZIONE EX ANTE	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	21-07-2014		Ares(2014)2429890	RAPPORTO VEA LAZIO SINTESI NON TECNICA VAS RAPPORTO VAS LAZIO	22-07-2014	ncacopag
Allegato Indicatori di contesto specifici	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	17-07-2014		Ares(2014)2429890	Indicatori di contesto specifici	22-07-2014	ncacopag

